

COLLANA DELLA RIVISTA DI DIRITTO ROMANO
SAGGI

Iole Fargnoli

DIRITTO, RELIGIONE, POLITICA

TEMI DI LEGISLAZIONE
IMPERIALE
TRA DECIO E TEODOSIO I

— Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto —

Collana della Rivista di Diritto Romano
Fondata da Ferdinando Zuccotti

Diretta da Iole Fargnoli

- 31 -

ISBN 978-88-5513-124-7 - ISSN 2499-6491

Copyright 2023

LED Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto

Via Cervignano 4 - 20137 Milano

Catalogo: www.lededizioni.com

I diritti di riproduzione, memorizzazione e archiviazione elettronica, pubblicazione con qualsiasi mezzo analogico o digitale (comprese le copie fotostatiche, i supporti digitali e l'inserimento in banche dati) e i diritti di traduzione e di adattamento totale o parziale sono riservati per tutti i paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazione per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano
e-mail autorizzazioni@clearedi.org - sito web www.clearedi.org

Publicato con il contributo del Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto
Università degli Studi di Milano

In copertina:

Paul Klee, *Das Lamm* (1920)

Städel Museum in Frankfurt

Stampa: E. Lui Tipografia - Reggio Emilia

Sommario

<i>Premessa</i>	9
I. Il diritto della cd. anarchia militare tra Roma e realtà provinciale	13
II. Proprietà terriera, successione e religione nella legislazione dell'imperatore Decio. Un tentativo palinogenetico	33
III. Vietato indossare il velo. A proposito dell'editto religioso dell'imperatore Decio	57
IV. L'eredità di Asclepiodota. La giustizia imperiale su richiesta di una donna	71
V. Tra religione tradizionale e impulsi cristiani: il percorso normativo di un giovane imperatore	81
VI. <i>Olim pro religione catholicae sanctitatis</i> . Sulla datazione di una legge di Graziano	105
VII. La duplice conservazione di un testo normativo in tema di eresia: <i>summus error</i> o scelta consapevole dei compilatori?	125
VIII. 'Many Faiths, one Emperor'. Remarks about the Religious Legislation of Theodosius the Great	145
IX. Sulla «caduta senza rumore» delle Olimpiadi classiche	161
X. Palinogenesi delle costituzioni tardoimperiali e nuove tecnologie	193
<i>Indice delle fonti</i>	205
<i>Bibliografia</i>	213

Diritto, religione, politica
Temi di legislazione imperiale tra Decio e Teodosio I

Premessa

Era il mese di gennaio del 2001 quando fui invitata dal mio Maestro Franco Gnoli ad avvicinarmi per la prima volta dello studio delle costituzioni del Codice Teodosiano. Obiettivo del lavoro, che veniva intrapreso sotto la guida scientifica di Manlio Sargenti e con il patrocinio dell'Accademia Romanistica Costantiniana insieme al coinvolgente entusiasmo di Giuliano Crifò, era la ricostruzione palinogenetica della sconfinata produzione normativa di Teodosio I e dei correggenti che insieme a lui determinarono, nel ventennio che va dal 375 al 395, le sorti dell'impero. L'impegno profuso su questa parte della legislazione tardoantica, continuato grazie al rinnovato finanziamento degli anni 2003-2005 e 2005-2007 da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, era volto a sottoporre a riesame le datazioni tradizionalmente attribuite a tali costituzioni imperiali, anche riconsiderandole alla luce di criteri formali e aspetti contenutistici. La ricerca sfociò nella pubblicazione della ricostruzione palinogenetica dei provvedimenti di quel ventennio tramandati nei primi quattro libri del Codice Teodosiano¹ come lavoro in itinere per elaborazioni o approfondimenti delle tematiche emergenti da tali testi. Del gruppo di ricerca faceva parte anche l'unità di Torino, coordinata da Ferdinando Zuccotti, che non solo accolse la pubblicazione del lavoro palinogenetico nella Rivista di diritto romano, ma portò idee brillanti e perspicaci che arricchirono il dialogo scientifico di quegli anni sull'importanza del metodo palinogenetico per lo studio della legislazione tardoantica.

Fu una straordinaria opportunità da cui derivò il mio interesse allo studio della legislazione imperiale, concretizzatosi in contributi singoli, nati in occasioni diverse, a volte come approfondimento di spunti che risultano già accennati in altri. Ora che sono scomparsi, uno dopo l'altro², i Mentori che hanno fatto sì che io intraprendessi questo tipo di ricerca, ho ritenuto di raccogliere nel presente

¹) Accessibili al link:

<https://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/palingenesi.html>

²) Giuliano Crifò il 26 gennaio 2011, Manlio Sargenti il 20 dicembre 2012, Franco Gnoli il 19 settembre 2021 e Ferdinando Zuccotti il 13 gennaio 2023.

volume della Collana della Rivista di diritto romano alcuni dei saggi pubblicati in riviste o sillogi, anche per rendere omaggio alla loro memoria con il piccolissimo contributo di quanto ho cercato da loro di imparare su questi temi.

Nella raccolta dei contributi, che sono qui riprodotti nei medesimi contenuti della loro prima pubblicazione, salvo qualche adattamento dettato dall'esigenza di evitare ripetizioni nel volume e di consentire i rinvii interni, la sequenza scelta non è l'ordine cronologico della pubblicazione dei singoli contributi, bensì quella cronologica degli avvenimenti cui gli stessi fanno riferimento. La scelta di tale opzione si propone di fare meglio cogliere quello che accomuna questi articoli e cioè l'intreccio stretto della legislazione imperiale con l'avvento del Cristianesimo. Fu questo grande mutamento non solo religioso, che mi sembra suggestivo ritrovare nella raffigurazione dell'agnello, della croce e del sangue nel quadro dell'artista bernese Paul Klee, ma anche sociale e culturale a obbligare gli imperatori ad affrontare – con soluzioni diverse, ma sempre ardue da assumere – la questione della pluralità delle fedi e delle identità. Gli scritti qui raccolti si soffermano su questa sfida che il potere imperiale ha affrontato, con riferimento soprattutto a tre figure che salirono al soglio imperiale tra III e IV secolo, quindi per un periodo che coinvolge non solo l'età che convenzionalmente viene chiamata tardoantica, ma anche i decenni immediatamente precedenti: Decio, Graziano e Teodosio.

La legislazione innanzitutto di Decio viene letta alla luce di fonti meno note che incrinano la convinzione che tale imperatore possa essere semplicemente ridotto ad un feroce persecutore dei cristiani. Altri contributi sono invece dedicati alla produzione normativa di Graziano per evidenziarne l'oscillazione tra l'adesione alla fede pagana prima e il sostegno ufficiale del Cristianesimo poi. Infine vengono presi in considerazione alcuni provvedimenti legislativi di Teodosio I, detto il Grande proprio in ragione del suo editto, promulgato a Tessalonica nel 380, che riconobbe il credo cristiano, quale definito nel Concilio di Nicea, religione dell'impero romano. Di Teodosio vengono messi in evidenza sia i suoi tentativi iniziali di conciliare le alterità religiose, sia il cambio successivo nella direzione di un atteggiamento assolutamente intransigente che, all'ombra del carismatico vescovo Ambrogio, lo portò verosimilmente anche a mettere fine all'esperienza millenaria dei Giochi olimpici. In ciascuna delle tre dinamiche accennate nei saggi qui riprodotti sembra emergere quanto l'orientamento della legislazione dei singoli imperatori fosse ispirato – più che a granitiche convinzioni personali o a una visione lungimirante – a scelte politiche contingenti e dettate dal pragmatismo che consentiva loro, nella sfida che è della politica di ogni tempo, di dare risposte immediate a problemi concreti.

Per avere contribuito materialmente al buon esito dell'impresa nonché avere redatto l'indice delle fonti e l'elenco della bibliografia sono grata a Lorenzo Lanti, assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Milano e grande appassionato degli studi sul diritto tardoantico.

Iole Fagnoli
Milano-Berna, autunno 2023

I *

Il diritto della cd. anarchia militare tra Roma e realtà provinciale

1. Premessa – 2. La netta prevalenza di imperatori provenienti dalle province – 3. Cenni al contesto sociale, religioso ed economico – 4. Profili istituzionali e legislazione imperiale – 5. Il cinquantennio pre-Dominio.

1. L'elevato numero degli imperatori e la brevità del loro regno sono già significativi di quanto sia stato difficoltoso il periodo che intercorre tra la morte di Alessandro Severo nel 235 e l'avvento al potere di Diocleziano nel 284.

Dopo l'uccisione di Alessandro Severo si avvicendarono quasi venti imperatori in cinquant'anni, perlopiù imposti con la forza delle armi dal loro esercito. Finirono quasi tutti assassinati, rimanendo al potere a volte solo poche settimane e mai per una durata superiore a otto anni¹. La conferma che l'attività militare fosse una caratteristica peculiare di questo periodo, tanto da risultare sostanzialmente prevalente su quella politica e da assorbirne quasi la portata, proviene anche da fonti dell'epoca come la testimonianza del vescovo

*) In *Ius Romanum*, 22.2, 2022, p. 228-250.

¹) Per un'efficace sintesi di questo complicato periodo si vedano, in particolare, S. MAZZARINO, *L'impero romano*, vol. 2 del Trattato di Storia romana (cur. G. GIANNELLI, S. MAZZARINO), Roma, 1956 e M. SOMMER, *Die Soldatenkaiser*⁴, Darmstadt, 2020, p. 39 s. Un quadro imprescindibile di riferimento è ancora oggi – nonostante i quasi duecentocinquanta anni intercorsi dalla pubblicazione nel 1776 – il capolavoro dello storico e filosofo del Settecento Edward Gibbon (1737-1794) *The History of the Decline and Fall of the Roman Empire*. Importanti sono inoltre ancora le magistrali opere di Hermann Schiller del 1883, di Barthold Georg Niebuhr del 1811 e quella di Otto Seeck in sei volumi (1895-1920). Per un quadro della letteratura in materia si rinvia a M. SOMMER, *A vast scene of confusion. Die Krise des 3. Jahrhunderts in der Forschung*, in *Das Recht der 'Soldatenkaiser'. Rechtliche Stabilität in Zeiten politischen Umbruchs* (cur. U. BABUSIAUX, A. KOLB), Berlin-München-Boston, 2015, p. 15 ss.

Ippolito, un protagonista del primo Cristianesimo a cavallo tra II e III secolo. Nel suo *Commentario a Daniele* ² Ippolito riferiva come i suoi contemporanei non pensassero che alla guerra, radunando persone di diversa provenienza, che venivano considerati ‘*Romani*’, per prepararli militarmente ³. Il vescovo evidenzia quindi ironicamente nelle sue parole la politica volta a inglobare popoli nelle file dell’esercito senza curarsi molto della loro provenienza da province o territori esterni con l’effetto pratico di rendere «romane» popolazioni altrimenti ostili.

La letteratura moderna descrive questo periodo come una delle epoche più turbolente della storia romana tanto da qualificarla con la locuzione così diffusa nel linguaggio politico e filosofico della seconda metà dell’Ottocento e dell’inizio del Novecento di «anarchia militare». In effetti, fino a quel momento la legittimazione imperiale si era ispirata più o meno al fattore dinastico, mentre per la conquista del potere a partire dal 235 si rivelava quasi sempre decisiva la proclamazione da parte dell’esercito. Peraltro è evidente che il termine derivato dal greco «anarchia» esprime nel suo significato etimologico l’assenza di governo e di ordine e trasmette un’idea di assenza di diritto. La denominazione pone quindi l’accento sul disordine governativo, oltre che nell’attributo che la accompagna, sulla centralità della componente militare.

Per riflettere su questa fase, si intende in questa sede concentrare l’attenzione sulla sua dimensione giuridica sia con riferimento al frenetico avvicendamento al potere di imperatori di origine quasi sempre provinciale sia in rapporto alla loro legislazione che tiene conto di realtà provinciali.

2. La maggior parte di chi nel cinquantennio in questione assurse al soglio imperiale proveniva dalla provincia dell’Illirico. Altri imperatori erano originari delle province di Tracia, Asia e Africa, mentre solo sei erano italici ⁴.

2.1. Il più emblematico di questo periodo è senza dubbio Massimino il Trace che dà inizio a quella che convenzionalmente viene individuata come anarchia militare. Acclamato nel 235 dalle sue truppe, è il primo imperatore con una carriera esclusivamente militare, oltre che di umili origini e di provenienza pro-

²) Sul periodo di composizione del commentario di Ippolito si rinvia ancora a G.N. BONWETSCH, *Studien zu den Kommentaren Hippolyts zum Buche Daniel und Hohen Lied*, Leipzig, 1897, p. 81 ss.

³) Hippol. *Commentarii in Daniele* 4.9.2.

⁴) Dei tanti imperatori di questi anni gli unici di provenienza italica risultano essere: Pupieno, Balbino, Treboniano Gallo, Valeriano, Gallieno e Claudio Tacito.

vinciale ⁵. L'*Historia Augusta* insiste particolarmente sulla sua origine barbara, evidente nel suo aspetto fisico e nella sua forza. Racconta dell'aspetto virile di Massimino che gli faceva meritare i soprannomi di Ercole, Achille o Aiace e del fatto che potesse trascinare carri con le mani, spaccare alberelli, allentare i denti a un cavallo con un solo pugno o rompergli le gambe con il tallone ⁶. Si narra anche che fosse alto sei pollici più di otto piedi e quindi più di due metri, tanto da risultare uno degli uomini più alti di tutti i tempi, con un pollice così grande da permettergli di usare il braccialetto della moglie alla stregua di un anello ⁷. La narrazione dell'*Historia Augusta* ha invero notazioni quasi caricaturali e lascia trasparire chiaramente quanto Massimino fosse in viso al senato che ispirava gli autori di quest'opera. Del resto Massimino rimase praticamente per la quasi totalità dei tre anni di regno ai confini dell'impero in ragione dell'urgenza di difenderlo dalle popolazioni germaniche, per cui la sua distanza dal senato era anche una distanza geografica da Roma.

Se Massimino aveva associato al potere come Cesare il figlio Massimo, contando su un governo duraturo supportato dal figlio, di lì a poco nel 238 il senato gli oppose, nominandolo imperatore, Gordiano I ⁸. Di origine provinciale, in quanto proveniva dall'Anatolia, Gordiano associò al governo il suo primogenito, Antonino, che fu detto Gordiano II. Nonostante la suggestione che per la loro origine illustre i due nuovi imperatori esercitavano, il regno di Gordiano I e Gordiano II fu brevissimo, forse di poche settimane. Nello scontro con Massimino e il figlio, Gordiano II fu sconfitto e ucciso e il padre, appresa la notizia, si impiccò ⁹.

Oltre ai tre imperatori menzionati, il sanguinoso anno 238 ne ebbe presto altri due quando, alla morte dei Gordiani, per creare un'ulteriore opposizione a Massimino il Truce, il senato conferì le redini dell'impero al soldato Massimo Pupieno e al magistrato Calvino Balbino ¹⁰. Dopo l'uccisione di Massimino,

⁵) Hist. Aug. 19.20.7.

⁶) Questa fase della storia romana è segnata, altresì, da un declino della quantità e qualità delle fonti letterarie rispetto agli ultimi anni della Repubblica e al primo secolo del Principato, che ne complica la ricostruzione e non si può prescindere, nonostante la chiara tendenza filosenatoria e l'affidabilità discontinua, dall'*Historia Augusta*. Tra i prosatori è fondamentale anche la testimonianza di Erodiano, *Storia dell'Impero dopo Marco* con una narrazione della storia a lui contemporanea che tuttavia arriva solo fino al 238 e, quindi, all'ascesa al potere di Gordiano III.

⁷) Hist. Aug. 19.6.8 ss.

⁸) Fonte chiave nella ricostruzione del drammatico episodio scatenante di Thyrsos, verificatosi nella provincia d'Africa sulla costa tunisina, è Herod. 7.4.

⁹) Hist. Aug. 19.17.1 ss.

¹⁰) Hist. Aug. 21.1.1.

fermato ad Aquileia e assassinato, insieme al figlio, dai suoi stessi soldati, e l'accoglimento di Pupieno come un trionfatore per il solo fatto di essersi mosso contro il Trace, la frizione mai sopita tra i due imperatori, diede occasione ai soldati – insoddisfatti dei due regnanti di nomina senatoria, in una dialettica tra senato ed esercito che risulta caratterizzare quest'epoca – di ucciderli facilmente in una congiura.

Nel frattempo il nipote di Gordiano I, chiamato Gordiano III, veniva acclamato imperatore. Era il sesto imperatore di quell'anno, l'unico che riuscì a quel punto a governare con un minimo di continuità (238-244)¹¹. Sposato a Sabina Tranquillina, poté approfittare della competenza del suocero, Timesiteo, uomo erudito ed eloquente, che gli fu infatti di importante sostegno come prefetto del pretorio nella conduzione del regno. Sabina Tranquillina fu nominata, accanto a Gordiano III, Augusta come consorte dell'imperatore.

2.2. Quando Timesiteo morì, fu fatto prefetto del pretorio Filippo, detto l'Arabo per la sua provenienza verosimilmente dall'Arabia Petrea, che di lì a poco portò via il potere allo stesso Gordiano, il quale morì in circostanze misteriose nel 244 presso Circesium, sulla riva dell'Eufrate. Il suo regno, durato sette anni, fu comunque il secondo più lungo di questo mezzo secolo; più lungo sarebbe stato solo quello di Gallieno.

Filippo sposò Otacilia Severa, di origine aristocratica, che, sulla scia di quanto era già accaduto a Sabina Tranquillina, fu nominata Augusta; il figlio Filippo venne associato al potere come Cesare. Al fine di guadagnarsi il consenso del popolo, celebrò, con grande spettacolarità e magnificenza, i giochi secolari in occasione del millenario della città di Roma. Fondò la città di Filipopoli nella provincia di Arabia come colonia romana, contando di farne un centro di riferimento per tutta l'area geografica e statuendo anche che, dal momento della sua fondazione, bisognasse cominciare a contare una nuova era. Il suo operato fu tuttavia molto controverso a causa della pace conclusa con i Persiani. Per fare fronte alle continue invasioni esterne, Filippo stipulò infatti una pace a condizioni estremamente favorevoli ai nemici. Ne è la conferma il fatto che Shapur I si vantò platealmente di questo suo successo in un'iscrizione rupestre, le *Res gestae Divi Saporis*, che raffigura verosimilmente proprio Filippo inginocchiato davanti a lui. L'accordo con i Persiani ebbe inoltre vita molto breve se, dopo Filippo, Shapur cominciò nel 251 una seconda campagna contro Roma e poi una terza e se fu solo la sua sconfitta da parte di Odenato nel 260 a fermarlo.

¹¹) Hist. Aug. 20.31.1.

2.3. A Filippo successe nel 249 Traiano Decio, il suo generale delle legioni della Pannonia, dopo uno scontro sanguinoso delle rispettive truppe¹². Decio fu il primo di una serie di imperatori illirici. Nel dicembre del 250 entrambi i suoi figli Erennio Etrusco e Valente Ostiliano ricevettero il titolo di Cesare. Sua moglie Cupressenia Etruscilla divenne Augusta nel 249 o nel 250. Decio fu il primo imperatore romano a morire in battaglia ucciso da mano nemica. Per difendersi da Goti e Carpi che avevano fatto irruzione nella Mesia, Decio inviò in un primo momento il figlio Erennio. Tuttavia i Goti, condotti dall'abile Cniva, riuscirono a vincere in una successiva battaglia e a radunare prigionieri e un ricco bottino con cui puntavano a tornare oltre al Danubio. Decio volle fermarli. Ad Abrittus (oggi in Bulgaria), il primo a cadere nel feroce combattimento su un territorio particolarmente insidioso, fu il figlio Erennio. Di lì a poco cadde anche Decio. Con le parole '*ceciderunt dimicando cum barbaris imperatores Decii pater et filius*', Ammiano Marcellino individua questa sconfitta come uno dei momenti più critici della storia romana, dopo la sconfitta di Teutoburgo e le incursioni dei Marcomanni sotto Marco Aurelio¹³. La voce di Zosimo e di altri contemporanei racconta delle coraggiose gesta di Decio, elogiandone soprattutto la calma e la compostezza nei confronti degli altri anche in situazioni di grande difficoltà¹⁴. Viene in particolare valorizzato il sacrificio della sua vita nella difesa delle frontiere dell'impero. Tuttavia, poco dopo la divinizzazione, Decio subì la *damnatio memoriae* a causa del suo editto religioso. Dall'eloquente vescovo di Cartagine, Cipriano, noto come il Cicerone cristiano, venne qualificato perfido tiranno¹⁵. Nella lettera al fratello Antoniano, Cipriano racconta quanto l'epoca fosse pericolosa per i sacerdoti nel periodo in cui Cornelio divenne il vescovo di Roma e definisce più volte Decio un despota, accusandolo di costringere i vescovi a elargire sacrifici agli dei pagani¹⁶.

¹²) M. SOMMER, *Die Soldatenkaiser*, cit., p. 57 ss.

¹³) Amm. Marc. 31.5.16: *ceciderunt dimicando cum barbaris imperatores Decii pater et filius. obsessae Pamphyliae civitates, insulae populatae complures, inflammata Macedonia omnis, diu multitudo Thessalonicam circumsegit itidemque Cyzicum. Anchialos capta et tempore eodem Nicopolis, quam indicium victoriae contra Dacos Traianus condidit imperator.*

¹⁴) Zos. 1.23.3.

¹⁵) Cypr. *Epist.* 55.9.1.

¹⁶) Sull'editto religioso nel senso di un contenimento della sua portata rispetto a quanto ci è stato tramandato dalle fonti cristiane, si vedano I. FARGNOLI, *Tückischer Tyrann oder glänzender Herrscher? Zur Gesetzgebung des Kaisers Decius*, in *Inter cives nec non peregrinos: Essays in honour of Boudewijn Sirks* (cur. J. HALLEBEEK, M. SCHERMAIER, R. FIORI, E. METZGER, J.-P. CORIAT), Göttingen, 2014, p. 199 ss. e EAD., *Vietato indossare il*

Caduto Decio in battaglia, le truppe acclamarono imperatore nel 251 Treboniano Gallo, di origine italica. Uno degli atti più celebri del suo regno fu l'accordo con i Goti. Per liberare le province dell'Illirico, permise ai Goti di tenersi il bottino di guerra e anche un gran numero di prigionieri, concordando il pagamento annuale di un'ingente somma d'oro a condizione che non invadessero in futuro i territori romani. La decisione, sebbene forse necessaria per salvare l'impero, risultò agli occhi dei Romani un tributo disonorevole. Un'epidemia pestilenziale contribuì ad aumentare il malcontento della popolazione.

2.4. Nel frattempo emergeva, per entusiasmo dei suoi soldati, Emiliano, valoroso governatore della Mesia, anch'egli provinciale, originario di Gerba nell'Africa del Nord. Costui era riuscito a ricacciare i Goti al di là del Danubio. Per la vittoria e per avere avuto, in seguito a un'equa distribuzione, il denaro in precedenza destinato a pagare il tributo, i militari lo acclamarono imperatore al posto di Treboniano Gallo, che uscì sconfitto dallo scontro. Emiliano espresse per lettera al senato la sua volontà di rimettere all'assemblea il governo civile dell'impero. Il senato, accogliendo con plauso il suo atteggiamento reverenziale, lo riconobbe comunque imperatore.

Nonostante la sua audacia e al contempo la sua sobrietà, Emiliano, pochi mesi dopo la sua ascesa al trono, fu ucciso dai suoi stessi soldati. A vendicare Treboniano Gallo fu Valeriano, governatore della Rezia. Le truppe di Emiliano, intimorite sia dalla lealtà di Valeriano nei confronti di Treboniano Gallo sia dalla superiorità del suo esercito, assassinarono infatti l'imperatore a tradimento.

2.5. Al potere dal 253 Valeriano, all'incirca sessantenne, di origine italica, affiancò al governo dell'impero il figlio Gallieno, prima nominandolo Cesare e poi Augusto. Fu il primo a prevedere una competenza diversa per il suo coreggente: Valeriano avrebbe governato l'Oriente e Gallieno l'Occidente. La ripartizione del potere era finalizzata a riuscire ad affrontare meglio e in tempi rapidi i problemi e le esigenze dell'impero, soprattutto militari. Nel difendere i confini del suo territorio, gli fu letale lo scontro diretto con le armate di Shapur I, il re dei Persiani, nel 260 nelle steppe desertiche della Mesopotamia. In una bruciante sconfitta dei Romani, l'imperatore e il suo esercito furono catturati. Secondo Lattanzio Valeriano fu umiliato dal re persiano a tal punto

velo. A proposito dell'editto religioso dell'imperatore Decio, in Scritti per Alessandro Corbino (cur. I. PIRO), 2, Lecce, 2016, p. 523 ss. (ora in infra III, Vietato indossare il velo).

da essere usato come sgabello per salire a cavallo¹⁷. Dopo la sua morte di lì a poco, sarebbe stato oggetto di vilipendio anche il suo cadavere: sarebbe stato utilizzato come trofeo, dopo essere stato scuoiato, riempito di materiali e colorato di rosso.

Alla morte di Valeriano la parte orientale dell'impero versava in una situazione altamente critica, là dove i territori che erano stati il cuore del potere romano in Oriente erano ora sotto il controllo sasanide.

Rimaneva al governo il figlio Gallieno che, nonostante abbia dovuto affrontare ben diciannove usurpatori, regnò otto anni e cioè per il periodo più lungo in assoluto dell'anarchia militare¹⁸. Sposato con Cornelia Salonina, ebbe due figli: Egnazio Valeriano, nominato Cesare nel 255 e fatto uccidere dall'usurpatore Ingenuo nel 258 e Salonino Valeriano, nominato Cesare subito dopo la morte del fratello e fatto eliminare da Postumo nel 260. Il suo impero fu caratterizzato da tre importanti riforme. Sul fronte militare, l'imperatore stabilì che le legioni sarebbero state in futuro comandate da un suo prefetto e non più da un senatore, sicché, stante l'importanza sempre maggiore e strategica dei comandi militari nella vita politica dell'impero, il peso politico del senato in ambito militare diminuì fortemente. Aurelio Vittore definisce icasticamente la decisione di Gallieno con le parole: *senatum militia vetuit*¹⁹. Sul piano economico, in un momento in cui era pressante l'esigenza di emettere nuova moneta per coprire le spese di difesa, l'imperatore tutelò la moneta d'argento, proibendo il conio di quella in rame che veniva prodotta dalla zecca del senato. Ne risultò un'importante diminuzione del privilegio riconosciuto a tale assemblea. Per ciò che concerne infine l'ambito religioso, Gallieno promulgò un editto che, mirando ad annullare gli effetti dei due provvedimenti anticristiani paterni con cui erano anche stati confiscati beni ecclesiastici, stabilì la loro restituzione alla Chiesa riconoscendo così la sua esistenza giuridica.

¹⁷) Lact. *mort. pers.* 5.2-3: 2. *Hic captus a Persis non modo imperium, quo fuerat insolenter usus, sed etiam libertatem, quam ceteris ademerat, perdidit vixitque in servitute turpissime.* 3. *Nam rex Persarum Sapor, is qui eum ceperat, si quando libuerat aut vehiculum ascendere aut equum, inclinare sibi Romanum iubebat ac terga praebere et imposito pede super dorsum eius illud esse verum dicebat exprobrans ei cum risu, non quod in tabulis aut parietibus Romani pingent.*

¹⁸) In Oriente Ciriade, Macriano, Ballista, Odenato, in Occidente Postumo, Lolliano, Vittorino e sua madre Vittoria, Mario e Tetrico nella Gallia e Ingenuo, Regilliano e Aureolo; a questi si aggiunsero Saturnino nel Ponto, Trebelliano in Isauria, Pisone in Tessaglia, Valente in Acaia, Emiliano in Egitto e Celso in Africa.

¹⁹) Aur. Vict. *Caes.* 33.34: *quia primus ipse metu socordiae suae, ne imperium ad optimis nobilium transferretur, senatum militia vetuit et adire exercitum.*

2.6. Alla sua morte determinata dal malcontento dei suoi comandanti e del suo prefetto del pretorio, fu acclamato nel 268 imperatore un altro illirico: Aurelio Claudio²⁰. Claudio si mostrò eccellente negli affari pubblici e fu in grado di porre fine in breve tempo alla guerra contro l'orda gotica, che, numerosissima e con forze di terra e navali cospicue, imperversava nei Balcani, per cui fu detto Claudio il Gotico. L'imperatore tuttavia non regnò affatto a lungo. Dopo la fine della guerra gotica, rimase infatti nel 270 vittima della peste, mentre si trovava a Sirmio nella Pannonia inferiore. Gli successe il fratello Quintillo, subito nominato ad Aquileia dal senato per sostituirlo: durò tuttavia pochi mesi, se non solo giorni.

2.7. Nel frattempo, infatti, l'esercito a Sirmio acclamava nel 270 imperatore un altro illirico, Egnazio Aureliano, che era stato il braccio destro di Claudio. Sopraffatto e abbandonato dai suoi stessi soldati, Quintillo si suicidò. Aureliano fu un imperatore abile e di successo. Dotò Roma di una cinta di mura fortificate, un capolavoro di ingegneria militare. Con impegno e rapidità si dedicò a fermare le *gentes externae*, sconfiggendo i Vandali, i Goti oltre il Danubio, contenendo la ribellione di Zenobia, regina di Palmira, e del figlio Vaballato. Fu anche efficace nel riorganizzare l'amministrazione imperiale. Ispirato dai modelli di potere dei sovrani orientali, Aureliano si ornò di attributi divini come il diadema, affermando il culto del sole per riunire i culti pagani²¹ e facendosi chiamare, come attestano le monete, *deus et dominus natus*²².

2.8. Ucciso dai suoi stessi ufficiali, gli successe nel 275 il senatore italico Marco Claudio Tacito, che punì i responsabili della morte di Aureliano, riordinò la rete stradale, combatté con successi Eruli e Goti²³.

2.9. Assassinato dai suoi stessi soldati, venne nel 276 acclamato imperatore ancora un illirico, Marco Aurelio Probo²⁴, originario di Sirmio. Si dedicò ad azioni militari contro le *gentes externae*, ma anche agli affari interni finché fu anch'egli assassinato.

2.10. Viene acclamato imperatore nel 282 il suo prefetto del pretorio, un altro illirico, Marco Aurelio Caro²⁵. Ottenuti successi in una campagna contro la Persia, vi perse la vita. Aveva nel frattempo nominato Cesare, affidandogli le

²⁰) Hist. Aug. 25.1.1 ss.

²¹) Hist. Aug. 26.1.1 ss.

²²) Hist. Aug. 26.1.1 ss.

²³) Hist. Aug. 27.1.1 ss.

²⁴) Hist. Aug. 28.1.1 ss.

²⁵) M. SOMMER, *Die Soldatenkaiser*, cit., p. 152.

Gallie, il figlio Marco Aurelio Carino, ponendo in essere il secondo caso di questo periodo, dopo quello di Valeriano e Gallieno, di compartecipazione al potere precedente alla tetrarchia.

Nel 283 gli succedettero, oltre a Carino, il secondogenito Marco Aurelio Numeriano. Carino e Numeriano furono gli ultimi due imperatori di questo periodo di contrastata alternanza al potere cui pose fine nel 284 la salita al potere dell'ennesimo comandante militare di origine provinciale, proprio il lirico – dopo i sette imperatori illirici che avevano già servito Roma nel cinquantennio –, Diocleziano. Grazie a una serie di valide riforme ben più invasive delle dinamiche sociali e politiche, Diocleziano diede avvio a una nuova fase della storia romana, convenzionalmente nota come l'età del Dominato.

2.11. Già sulla base di questa breve sintesi storica da cui emerge con chiarezza la provenienza provinciale degli imperatori, la locuzione 'anarchia militare' che pone l'accento solo sul disordine istituzionale di questo periodo appare riduttiva. Non risulta peraltro essere pienamente calzante neanche la denominazione in lingua tedesca di «età dei Soldatenkaiser». Attestata in letteratura già a metà dell'Ottocento²⁶, essa presenta un'accezione meno negativa, focalizzando il ruolo e l'estrazione degli imperatori provenienti dall'esercito e da esso acclamati con la forza delle armi. Tuttavia il riferimento agli imperatori soldato nella denominazione dell'epoca pecca per eccesso e per difetto.

Pecca per eccesso, in quanto non tutti gli imperatori provenivano dalle file dell'esercito o sono stati portati al potere dalle milizie: come visto, non fu così per esempio nel caso di ascesa al trono di Gordiano III²⁷ né in quello di Gallieno²⁸; pecca per difetto, perché la locuzione «Soldatenkaiser» evidenzia sì la dominante militare, ma lascia in ombra le tante sfaccettature di un periodo critico della storia romana²⁹, caratterizzato da importanti cambiamenti sociali, religiosi ed economici.

²⁶) J. BURCKHARDT, *Die Zeit Constantins des Großen*, Basel, 1853, p. 14 e 35 che fa uso per la prima volta nella sua opera rispettivamente del termine «Soldatenkaiserthum» e «Soldatenkaiser». Contribuiscono a diffondere l'uso del termine «Soldatenkaiser» nella letteratura di lingua tedesca soprattutto F. ALTHEIM, *Die Soldatenkaiser*, Frankfurt am Main, 1939 e A. ALFÖLDI, *Zur Kenntnis der Zeit der römischen Soldatenkaiser*, in *Studien zur Geschichte der Weltkrise des 3. Jahrhunderts nach Christus*, Darmstadt, 1967, p. 1 ss.

²⁷) Cfr. *supra* § 2.1.

²⁸) Cfr. *supra* § 2.6.

²⁹) Critico nei confronti dell'impiego del termine «crisi» per qualificare questo periodo è peraltro M. MAZZA, *Lotte sociali e restaurazione autoritaria nel III secolo d.C.*, Roma, 1973 che – ispirato dal clima culturale degli anni Settanta del Ventesimo secolo – qualifica in chiave marxista l'esplosione delle contraddizioni non come crisi, ma piuttosto come destrutturazione della società alla luce della lotta di classe.

3. Le dinamiche critiche di quest'epoca sono in effetti molteplici.

3.1. Erano in atto importanti trasformazioni sociali. Con l'aumento delle spese militari di difesa e la crisi economica che ne derivava, i proprietari delle ville si ritrovavano in difficoltà. Gli schiavi andavano mantenuti ed erano inoperosi durante l'inverno; i possidenti si resero allora conto di avere maggiore convenienza nel tenere terreni incolti piuttosto che mantenere gli schiavi. I fondi vennero allora spesso divisi tra coloni e schiavi accasati, producendo una ristrutturazione del lavoro agrario della *villa*, che fino a quel momento aveva funzionato grazie alla manodopera servile, da sempre la cellula fondamentale del lavoro nella società romana. Le conseguenze furono dirompenti e irreversibili. Gli schiavi non lavoravano più nelle *villae*, ma veniva loro assegnato – come accennato – un piccolo lotto di terra cui erano vincolati. Ciò non diminuì la loro condizione di dipendenza, che acquisì solo una diversa forma. Al contempo aumentò la concentrazione della proprietà fondiaria in poche mani con l'effetto che il latifondo sostituì gradualmente la *villa*. Già Max Weber ha identificato in questo periodo il primo passo della conversione della schiavitù, che aveva caratterizzato tutto il mondo antico, in lavoro dipendente³⁰.

La trasformazione non fu però ovviamente immediata. La società schiavistica si disfaceva, ma i disordini erano la regola. Ex-schiavi e coloni fuggiti dai latifondi impoveriti entravano a fare parte di bande di briganti per saccheggiare ville, latifondi e città. A volte si univano a loro anche le plebi urbane. Il movimento più consolidato fu quello dei Bagaudi, di cui facevano parte disertori dell'esercito, che saccheggiavano e rapinavano i ricchi proprietari delle province galliche. Il nuovo ordine sociale faticava a maturare. La loro condizione era paradossalmente migliore nelle zone militari, come in Pannonia, dove nonostante le frequenti guerre, gli strati inferiori della popolazione approfittavano degli stretti rapporti con l'esercito, riuscendo talvolta a trarne profitto. Nelle altre zone – quindi nella maggior parte del territorio dell'impero – gli *humiliores* vivevano in uno stato quasi omogeneo di miseria e oppressione. Un papiro dell'età di Decio attesta la dichiarazione di un prefetto d'Egitto in un processo nel senso che era a tutti noto l'impovertimento delle classi più povere sia in campagna sia in città già a partire dall'età di Settimio Severo³¹.

A rendere afflittiva la vita della popolazione contribuì in questi anni una feroce epidemia. Iniziata nel 250, risulta essere cessata solo dieci anni dopo. Si

³⁰ J. DEININGER (cur.), *Max Weber. Die sozialen Gründe des Untergangs der antiken Kultur*, in *Zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte des Altertums*, 1.6, Tübingen, 2006, p. 99 ss.

³¹ P. Lond. 2565.

narra che perse la vita più della metà della popolazione di Alessandria e che a Roma il numero dei decessi si aggirava intorno a cinquemila al giorno.

Come visto, ne morì persino un imperatore, Claudio il Gotico ³².

Questa epidemia è nota convenzionalmente come «peste di Cipriano» ³³. Lo scrittore paleocristiano, all'epoca vescovo di Cartagine, scrisse infatti l'opera *De mortalitate* tra il 252 e il 254. L'obiettivo finale del colto vescovo era dimostrare che la fede fosse l'unica terapia alla malattia del corpo e alla paura della morte, ma Cipriano intendeva anche confutare la voce pubblica che accusava i cristiani – siamo negli anni immediatamente successivi a quelli del regno dell'imperatore Decio – di essere untori. La sua testimonianza è peraltro la più esauriente sul funesto fenomeno ed è preziosa per la storia della medicina per escludere che si trattasse di peste batterica, dando elementi che consentono di deporre piuttosto per vaiolo, epidemia influenzale o febbre emorragica da filovirus. Infatti, Cipriano descrive nel dettaglio il decorso della malattia, raccontando del vomito continuo, degli occhi in fiamme, dell'andatura indebolita, dell'udito distrutto e della vista oscurata e paragonando le viscere ad un incendio che scaturisce dal midollo per divampare ovunque e scaricare le forze del corpo ³⁴.

3.2. In tale contesto trovava in effetti terreno fertile il messaggio cristiano.

L'epidemia, accanto alle atrocità della lotta per il potere, al terrore di fronte alle incursioni barbariche e ai saccheggi dei briganti, incuteva timore e induceva gli abitanti dell'impero a pensare che fosse vicina la fine del mondo. Il Cristianesimo, che si era contrapposto alla religione tradizionale politeistica dei Romani, mieteva consensi con il suo messaggio della salvezza dopo una vita di sofferenza. Con il copioso aumento delle conversioni, si consolidava una sorta di rivoluzione spirituale. Il credo cristiano si faceva dunque sempre più strada e veniva accolto gradualmente da una parte sempre più consistente della popolazione. Al contempo esso si diffondeva tra i Barbari. Ciò avveniva anche grazie ai cristiani che venivano fatti prigionieri – il fenomeno si verificò soprattutto tra i Goti danubiani – e che riuscivano a cristianizzare i loro carcerieri. Inoltre, il messaggio cristiano diveniva anche una via diplomatica nei confronti dei Barbari che, in alcuni casi, si avvicinavano all'impero per averne protezione.

³²) Cfr. *supra* § 2.7.

³³) Sul punto cfr. I. FARGNOLI, *Lex necessitatis. Sulla riemersione senza tempo del diritto romano*, in *Valori dell'ordinamento vs. esigenze dell'emergenza in una prospettiva multidisciplinare* (cur. R. SACCHI), Milano, 2022, p. 127 s.

³⁴) Cypr. *De mort.* 1 ss.

3.3. Anche il sistema economico, e cioè l'insieme delle interazioni fra gli operatori economici, viveva una profonda crisi³⁵. Non è facile ricostruire in che misura ciò accadesse, perché gli antichi non ci hanno tramandato un pensiero economico che, alla ricerca di linee di continuità e di una forma di prevedibilità nel loro svolgimento, esami e tenti di chiarire quelle interazioni. Tuttavia, pur mancando una riflessione dell'epoca, alcune dinamiche economiche emergono dalle fonti. Erano aumentati esponenzialmente le spese militari, come attesta l'apertura di nuove zecche nelle zone di confine, come a Sirmio, per poter rispondere all'esigenza impellente di pagare le truppe.

Di grande importanza è poi una diversa testimonianza dello stesso vescovo Cipriano, che riferisce delle difficoltà economiche dell'epoca, determinate dalla scarsità della produzione agraria con la conseguente fuga dalle campagne e dall'esaurimento delle miniere³⁶. Si leggono tra le righe della testimonianza l'abbassamento della produttività e la riduzione degli scambi commerciali.

4. Non è semplice inquadrare la dimensione giuridica di un'età così eterogenea.

4.1. Nella definizione del meccanismo di successione imperiale, quest'epoca può essere descritta nella dialettica tra senato ed esercito³⁷. Palese è infatti il ruolo incisivo del senato nel sostegno all'uno o all'altro pretendente o imperatore anche durante i frequenti atti di usurpazione. Dall'usurpazione scaturiva una sorta di guerra civile più o meno lunga tra i sostenitori del sovrano in carica e quelli di colui che aspirava al trono imperiale. L'usurpatore, se soccombeva, perdeva la vita; se invece prevaleva, si impadroniva del potere e sostituiva l'imperatore in carica, che veniva ucciso. La ferocia e la determinazione degli usurpatori provocavano perdipiù un forte concreto deflagrante sull'unità del territorio imperiale. Per quasi quindici anni si ebbero infatti due aree geo-

³⁵) Sui profili economici è imprescindibile la ricerca dello storico russo M.I. ROSTOVCEZEF, *The social and economic history of the Roman Empire*, Oxford, 1926, trad. it. (cur. G. SANNA) – *Storia economica e sociale dell'impero romano* – Firenze, 1953.

³⁶) Cypr. Demetr. 3: *Non hieme nutriendis seminibus tanta imbrium copia est, non frugibus aestate torrendis solita flagrantia est nec sic verna de temperie sua laeta sunt nec adeo arboreis fetibus autumnia fecunda sunt. Minus de effossis et fatigatis montibus eruuntur marmorum crustae, minus argenti et auri opes suggerunt exhausta iam metalla et pauperes venae breviantur in dies singulos, et decrescit ac deficit in arvis agricola, in mari nauta, miles in castris, innocentia in foro, iustitia in iudicio, in amicitiis concordia, in artibus peritia, in moribus disciplina.*

³⁷) Per un quadro delle problematiche politico-giuridiche, si rinvia a M. SARGENTI, *Aspetti e problemi giuridici del III secolo d.C. Corso di diritto romano*, Milano, 1983.

grafiche che si distinsero dal resto e tentarono di fatto la secessione e cioè le Gallie e il territorio di Palmira³⁸. Va peraltro riconosciuto a questi imperatori un grande merito, quello di avere frenato la forte spinta alla frantumazione del territorio in più aree geografiche sotto diversi dominatori locali.

Gli imperatori perlopiù di origine provinciale riuscirono dunque a mantenere sostanzialmente l'unità dell'impero.

Debordante era anche il potere dei militari, imprescindibili per difendere i fronti dell'impero romano³⁹. Le incursioni ai confini erano una minaccia che fino a quel momento non si era mai posta in termini così massicci. I Goti costituirono la principale minaccia per l'impero in questi anni. Il popolo, proveniente verosimilmente dalle coste del mar Baltico, univa alla forza, la ricchezza proveniente dagli scambi della preziosa ambra e procedevano periodicamente a operazioni di saccheggio in Mesia inferiore, in Tracia e in Anatolia. Di loro è nota la conversione ad ampio raggio al Cristianesimo, tanto che alcune fonti cristiane leggono la sconfitta di Decio ad Abrittus da parte di Cniva⁴⁰, re dei Goti, addirittura come un roboante trionfo della religione cristiana sul paganesimo. Altro popolo che premeva ai confini era quello dei Franchi, una lega di popoli, costituitasi intorno alla metà del terzo secolo, stanziati sulla sponda sinistra del Reno e comprendente gruppi germanici che controllavano il nord della Gallia, come Camavi, Brutteri, Chattuari, Catti, Ansivari, Usipeti, Siccambri, Tencteri e Tibanti. Pericolosi erano anche gli Alamanni, una federazione di gruppi stanziati sulla sponda destra del Reno superiore e medio, attestata a partire dal III secolo. Diverse erano poi le genti nomadi provenienti dalle steppe di nord-est. Ne facevano parte gli Alani, che univano popolazioni iranofone di origine indigena o orientale. Sono ascrivibili a questi gruppi gli Unni, gli Iazigi, i Rossolani e i Bastarni. Il grosso pericolo sul fronte orientale era infine rappresentato dai Sasanidi. L'urto con i Romani si ebbe proprio con Shapur I che nel 242, ai tempi di Gordiano III, penetrò nella Siria e fu dirompente per l'impero romano, quando nel 260 Valeriano fu catturato con tutto il

³⁸) Ad Occidente le Gallie furono rette in sequenza dagli usurpatori Postumo (260-268), Leliano (268), Marco Aurelio Mario (268-269), Vittorino (269-271), Domiziano II (271) e Tetrico (271-274), mentre ad Oriente si ebbe il regno di Palmira retto da Odenato dal 262 e alla sua morte, nel 267, dal figlio Vaballato, che regnò con la madre Zenobia fino all'anno 272.

³⁹) Nonostante tale potere dei militari, non si trovano elementi né nella legislazione né nella risoluzione delle controversie per potere sostenere che ai soldati fossero riconosciuti veri e propri privilegi, sul punto cfr. D. LIEBS, *Kommilitonen erhalten Bescheid. Die Reskripte der Soldatenkaiser an Soldaten*, in *Das Recht der 'Soldatenkaiser'*, cit., p. 89 ss.

⁴⁰) Cfr. *supra* § 2.3.

suo esercito⁴¹. La triste vicenda di Valeriano testimonia in modo paradigmatico l'audacia che difendevano in prima persona i confini dell'impero.

4.2. Altro merito degli imperatori di questi anni è l'intensa legislazione, almeno per quanto ci è stato tramandato dal Codice giustiniano. Si tratta di centinaia di provvedimenti⁴² su argomenti soprattutto privatistici. Dal punto di vista della tipologia delle costituzioni, si tratta soprattutto di risposte degli imperatori a richieste di tutela o risoluzione delle controversie avanzate da privati o da funzionari imperiali. Se ne considerano qui di seguito tre, indirizzate a privati di origine provinciale.

4.2.1. Nel Codice giustiniano sotto la rubrica *De codicillis* risulta una costituzione proposta da Filippo l'Arabo il 9 ottobre 244 con un'*inscriptio* in cui compare anche l'associazione al potere come Cesare del figlio omonimo dell'imperatore:

C.I. 6.36.2: Imp. Philippus A. et Philippus C. Asclepiodotae. Hereditatem quidem neque dari neque adimi codicillis posse manifestum est: verbis tamen precariis per huiusmodi etiam novissimi iudicii ordinationem iura non faciunt irritas voluntates. Unde inefficaciter te codicillis rogatam esse, ut quibusdam rebus contenta portionem quam testamento fueras consecuta aliis restitueres, falso tibi persuasum est. Pp. Id. Oct. Peregrino et Aemiliano cons.

La richiedente della risoluzione della controversia è una donna non altrimenti nota, Asclepiodota⁴³. Il nome femminile Asclepiodota – un appellativo di origine greca, dal significato di buon auspicio: «data da Asclepio»⁴⁴ e cioè protetta dal dio greco della medicina – è attestato alcune volte nelle fonti latine di età romana, ma prevalentemente come Asclepiodote⁴⁵, mentre ricorre ben più

⁴¹) Cfr. *supra* § 2.5.

⁴²) Con il supporto del programma Intercodices (*Intercodices* a cura di I. Fargnoli, Bern, 2020, in open access su https://www.roma.unibe.ch/forschung/index_ger.html) si individuano, per l'esattezza, 338 costituzioni imperiali nel Codice di Giustiniano promulgate nel periodo che va dal 235 al 284.

⁴³) Sulla costituzione con riferimento alla ricostruzione palinogenetica della legislazione di Decio, cfr. *infra* II, *Proprietà terriera*, e con riferimento alla persona della destinataria, si veda *infra* IV, *L'eredità di Asclepiodota*.

⁴⁴) J. FACCIOLATI, J. FORCELLINI, E. FURLANETTI, *Asclepiodota*, in *Totius latinitatis lexicon. Totius Latinitatis onomasticon, Tomus Primus* (cur. F. CORRADINI), Patavii, 1864, p. 504.

⁴⁵) Si veda *Thesaurus linguae latinae*, Lipsiae, 2, 1900-1906, p. 770, il quale riferisce anche che Asclepiodota o Asclepiodote ricorrono come cognome muliebre, oltre che come

di frequente in lingua greca⁴⁶, per cui è verosimile che si tratti di una donna di origine provinciale⁴⁷.

La costituzione riguarda una disposizione codicillare, verosimilmente – dal tenore della costituzione – disposta a favore di Asclepiodota. Se anche non è dato sapere se per la questione fosse pendente un processo, quanto si desume dal testo tramandato è che l'imperatore Filippo esplicitasse che era ammissibile un'istituzione d'erede o una diseredazione disposte tramite codicilli, esprimendosi con queste parole: *Hereditatem quidem neque dari neque adimi codicillis posse manifestum est*. Pertanto, tali codicilli erano efficaci, dato che la volontà di ogni testatore in quanto era possibile al testatore trasmettere *verbis precariis* la sua volontà. Nel caso di specie sembra trattarsi di una volontà espressa per via documentale atta a modificare quanto espresso nel testamento. Sulla base di quanto dispone l'imperatore, la donna era tenuta ad accontentarsi di determinati beni, peraltro non identificati (*quibusdam rebus*), ma a restituire la porzione che aveva ottenuto tramite il testamento ad altri beneficiari, anche qui non identificati (*portionem quam testamento fueras consecuta aliis restitueres*). Per quanto desumibile dal conciso rescritto, la decisione di Filippo trova quindi un equilibrio delle diverse pretese, quella di Asclepiodota e quella degli altri beneficiari, e, in rapporto ai principi ispiratori della soluzione accordata, si pone sulla scia della disciplina classica⁴⁸ nel senso della validità dei codicilli, purché non contenessero istituzione d'erede o diseredazione.

4.2.2 Ad Asclepiodota risulta indirizzato anche un altro rescritto, collocato sotto la rubrica *De legitimis heredibus*:

C.I. 6.58.3: Imp. Decius A. Asclepiodotae. Consanguinitatis iure et feminas ad intestatorum successionem admitti posse explorati iuris est. Proinde cum fratris

nome. Per la maggiore ricorrenza di Asclepiodote rispetto ad Asclepiodota si veda anche J. PERIN, *Onomasticon totius latinitatis*, 1, Patavii, 1913, p. 184 che riporta «Asclepiodote(ev. enis) et Asclepiodota(ae)».

⁴⁶) *Thesaurus linguae latinae*, 2, cit., p. 770.

⁴⁷) Nel senso che le donne destinatarie di costituzioni fossero delle famiglie *honestiores* si veda L. HUCHTHAUSEN, *Herkunft und ökonomische Stellung weiblicher Adressaten von Reskripten des Codex Iustinianus [2. und 3. Jh. n. Z.]*, in *Klio*, 56, 1974, p. 199 ss.; cfr. anche il successivo lavoro della studiosa tedesca: EAD., *Frauen fragen den Kaiser: eine soziologische Studie über das 3. Jh. n. Chr.*, in *Xenia. Konstanzer althistorische Vorträge und Forschungen*, 1992, p. 7 ss.

⁴⁸) Nel senso che nella legislazione di questo periodo sia nitidamente ravvisabile una linea di continuità con i contenuti dell'esperienza giuridica classica, si vedano gli atti del convegno zurighese sul diritto degli «imperatori soldati»: *Das Recht der 'Soldatenkaiser'*, cit., in particolare p. 8 ss.

tui intestato mortui ad te consanguinitatis iure hereditas pertineat, nulla ratione alterius fratris tui filii ad eandem successionem adspirare desiderant: nam et cessante iure agnationis in persona omnium praetorii iuris beneficio ad te potius, quae secundum gradum obtines, hereditas pertinet quam ad fratris tui filios, qui tertio gradu constituti sunt. Pp. II Non. Dec. Decio A et Grato cons.

La costituzione risulta proposta dal successore di Filippo, Gaio Messio Quinto Traiano Decio, il 4 dicembre 250⁴⁹. L'imperatore risponde ad un quesito in materia di successione legittima postogli da Asclepiodota, che si rivolse a lui per chiedere di essere considerata erede dei beni del fratello davanti ai figli di costui, suoi nipoti⁵⁰. Se, come visto⁵¹, il nome Asclepiodota risulta di origine greca e quindi provinciale, l'ipotesi che le due costituzioni, questa e la menzionata C.I. 6.36.2 costituiscano due risposte alla stessa persona che richiedeva tutela è stata avanzata già nel Settecento dall'autorità di Egidio Forcellini⁵².

Il ragionamento del legislatore può essere ricostruito sulla base del riferimento al secondo grado per la donna e al terzo per i nipoti (*ad fratris tui filios, qui tertio gradu constituti sunt*). Sulla scorta delle regole della successione testamentaria pretoria le classi di *bonorum possessio* erano infatti sei: entro la terza classe rientravano i parenti di sangue fino al sesto grado di parentela (*unde cognati*)⁵³. Dal contenuto della costituzione imperiale diventa allora evidente che Asclepiodota avesse due fratelli. Il quesito formulato – per quanto si desume dalla risposta di Decio⁵⁴ – è sull'eredità di un fratello per definire se a

⁴⁹) Sulla costituzione con riferimento alla persona della destinataria, si veda *infra* IV, *L'eredità di Asclepiodota*.

⁵⁰) Sulla costituzione cfr. I. FARGNOLI, *Zu Decius' Kaiserkonstitutionen im Codex Iustinianus*, in *Das Recht der 'Soldatenkaiser'*, cit., p. 167 e EAD., *Proprietà terriera, successione e religione nella legislazione dell'Imperatore Decio. Un tentativo palinogenetico*, in *AARC*, 22, 2017, p. 97 s. (ora in *infra* II, *Proprietà terriera*) e, a proposito della forte dimensione provinciale nel periodo della cd. anarchia militare, cfr *supra* I, *Il diritto della cd. anarchia militare*.

⁵¹) Cfr. *supra* § 4.1.

⁵²) Si cita qui da J. FACCIOLATI, J. FORCELLINI, E.FURLANETTI, *Asclepiodota*, cit., p. 504: «Quaedam, ad quam exstat Rescriptum Imp. Philippi a. 244 in Cod. 6.36.2. Eadem fortasse, quae aliud Rescriptum impetravit ab Imp. Decio a. 250, quod habetur ibid. 58.5». Sulla questione dell'identità della destinataria della costituzione di Filippo e di quella di Decio, si veda I. FARGNOLI, *L'eredità di Asclepiodota. La giustizia imperiale su richiesta di una donna giustizia*, in corso di pubblicazione in: *Scritti Bianchini*, in cui vengono riprese alcune delle considerazioni qui svolte sui due provvedimenti. È evidente che la supposizione non si estende ad una terza costituzione promulgata da Diocleziano (C.I. 4.12.1) che, pur essendo comunque indirizzata ad Asclepiodota, è di molto successiva.

⁵³) M. KASER, *Studien zum römischem Pfandrecht*, 2, Napoli, 1962, p. 698.

⁵⁴) Sulla legislazione di Decio più ampiamente cfr. I. FARGNOLI, *Tückischer Tyrann*,

succedere al defunto fossero lei o i suoi nipoti, i figli dell'altro fratello. Non si hanno neanche qui elementi per ritenere se fosse o meno pendente una vertenza giudiziaria. L'imperatore decide a favore della richiedente, sancendo che fosse lei ad avere l'eredità⁵⁵, legittimata in quanto parente di secondo grado del *de cuius*, là dove i figli dell'altro fratello erano solo parenti di terzo grado (*ad te potius, quae secundum gradum obtines, hereditas pertinet*), e rimanendo con tale soluzione sul solco del diritto classico⁵⁶.

Di grande interesse è l'esordio della costituzione in cui viene sottolineato che a succedere fossero sia le donne sia gli uomini. Questa equiparazione dei diritti era da tempo riconosciuta nella *bonorum possessio sine tabulis* pretoria, ma anche nel diritto imperiale⁵⁷. La precisazione ultronea in rapporto al diritto già vigente può essere letta come indizio del fatto che, anche in seguito alla *constitutio Antoniniana*, in alcune province fosse talvolta applicato il diritto di successione greco che prediligeva gli uomini rispetto alle donne⁵⁸. Solo così si può spiegare come mai Decio sentisse la necessità di ribadire all'inizio del provvedimento l'equiparazione di uomini e donne sotto il profilo ereditario.

Decio diede dunque non solo ragione ad Asclepiodota, ma ribadì una regola che il pretore nei secoli precedenti aveva individuato per tutelare equamente i parenti consanguinei, a prescindere dal loro sesso. Il principio classico doveva prevalere su regole diverse per esempio verosimilmente di territori greci dove notoriamente un'equiparazione di genere sul versante ereditario non era concepibile. Nonostante la sua provenienza illirica, Decio risulta togliere spazio a particolarismi culturali, applicando il principio classico di Roma che doveva essere lo stesso in tutto il territorio dell'impero.

4.2.3. Ad un certo Agatocleto, anch'egli presumibilmente greco per quanto si può derivare dal nome⁵⁹, è indirizzato un provvedimento di Aureliano:

C.I. 2.44(45).1: Imp. Aurelianus A. Agathocleti. Eos, qui veniam aetatis impe-

cit., p. 199 ss. e EAD., *Vietato indossare il velo*, cit., p. 523 ss.

⁵⁵) Utile per una ricostruzione dei contenuti delle costituzioni di Decio è ancora lo studio ottocentesco di K.P. MACIEJOWSKI, *De vita et constitutionibus C. Q. Mesii Traiani Decii*, Goettingae, 1818, p. 96 ss.

⁵⁶) Per la linea di continuità con i contenuti dell'esperienza giuridica classica rinvio anche qui a *Das Recht der 'Soldatenkaiser'*, cit., p. 8 ss.

⁵⁷) Alessandro Severo (C.I. 6.58.1 [a. 223]).

⁵⁸) In questo senso si veda già H.J. WIELING, *Eine neuentdeckte Inschrift Gordians III. und ihre Bedeutung für das Verständnis der constitutio Antoniniana*, in *ZSS*, 91, 1974, p. 373.

⁵⁹) Il nominativo non risulta da nessun'altra costituzione imperiale; solo C.I. 4.19.22 del 294 attesta una forma analoga femminile «Agathoclea».

traverunt, etiamsi minus idonee rem suam administrare videantur, in integrum restitutionis auxilium impetrare non posse manifestissimum est, ne qui cum eis contraheret principali auctoritate circumscriptus esse videatur. Pp. K. Iul. Aureliano A. et Capitolino cons.

In risposta ad un quesito a lui sottoposto da Agatocleto, l'imperatore Aureliano stabilisce, con un rescritto del 274, che quei minori di venticinque anni che abbiano ricevuto il beneficio di amministrare da soli, *sine curatore*, il loro patrimonio non possano successivamente avvalersi dell'ausilio della *in integrum restitutio*. Con tale strumento si raggiungeva l'annullamento degli effetti del negozio di per sé valido in caso di danno. Se invece interveniva il curatore che veniva designato dietro sua richiesta dal magistrato, la *restitutio in integrum* veniva accordata solo in caso di raggio del minore. Il curatore era infatti il soggetto che stabilmente si occupava degli affari del minore e che da Marco Aurelio diventò un curatore stabile di tutti essi. Sarà poi con Costantino, con la costituzione del 321 conservata nel Codice Teodosiano C.Th. 2.17.1 (riportata anche nel Giustiniano in C.I. 2.44.2, immediatamente dopo la costituzione di Aureliano) che sarà prevista una concessione istituzionalizzata e non più solo occasionale di questo beneficio⁶⁰.

Il provvedimento di Aureliano è una decisione di coerenza. Dal momento in cui il minore ottiene il beneficio della maggiore età deve essere considerato sotto tutti gli aspetti come maggiorenne, non essendo ammessa una condotta altalenante a detrimento della parte contraente. Su tale regola non deve incidere il fatto che i minori si siano rivelati incapaci di amministrare con accortezza il loro patrimonio.

4.2.4. È evidente che nei contenuti delle tre costituzioni sono protagonisti istituti e concetti giuridici della classicità. Le decisioni degli imperatori si ispirano in sostanza alle soluzioni della giurisprudenza che aveva reso grande il diritto di Roma. Sorprende inoltre lo stile asciutto e sintetico dei provvedimenti legislativi, molto vicino a quello dei responsi giurisprudenziali e lontano dallo stile retorico e pomposo che caratterizzerà invece la legislazione a partire da Costantino.

⁶⁰) Al riguardo cfr. A. BELLODI ANSALONI, *La venia aetatis: emersione storica e sviluppo*, in *Labeo*, 46, 2000, p. 3 ss. e EAD., *Per l'individuazione delle Romanae constitutiones nelle Varias di Cassiodoro: lettura di Var. VII.41*, in *Diritto & Storia*, 8, 2009, § 6, accessibile su: <https://www.dirittoestoria.it/8/Tradizione-Romana/Bellodi-Ansaloni-Romanae-constitutiones-Varias-Cassiodoro-Var-VII-41.htm>.

5. Lotta spietata per il potere imperiale, orde di soldati provenienti da terre inesplorate, saccheggi, povertà ed epidemia sono alcuni delle costanti che contraddistinguono la complessa epoca che intercorre tra il 235 e il 284 e che inducono a qualificarla convenzionalmente come «anarchia militare».

Tuttavia non sono solo negatività quelle che emergono dalle fonti che consentono di ricostruire gli anni centrali del III secolo. L'irruzione dell'elemento barbarico nell'esercito, evocato causticamente dal vescovo Ippolito, diventa una costante, ma prova, in una diversa prospettiva, l'importante sforzo di integrazione tra Romani e gli altri. Roma rispondeva infatti non solo con difese e attacchi militari contro le *gentes externae*, ma anche con una politica di romanizzazione dei Barbari cui era trasmessa una lingua, una cultura, una civiltà a loro prima sconosciuta.

Da ciò maturò l'insediamento della presenza barbarica nelle stanze del potere. L'ascesa al trono di imperatori che provenivano dai confini dell'impero venne avvertita all'inizio quale forte anomalia, come nel caso emblematico di Massimino il Trace descritto in modo caricaturale per la sua provenienza, ma, se si ripeté innumerevoli volte, fu progressivamente accettata. La presenza di tanti imperatori provinciali nel cinquantennio può essere quindi letta come testimonianza del confronto ormai inevitabile con civiltà, culti e tradizioni diverse da quella romana. Il confronto rivelò un esito straordinario se questi uomini, ben consapevoli in tempi così difficili del rischio che correvano in tale ruolo per la propria vita e quella dei propri figli, salirono al potere per difendere il territorio di Roma dalle incursioni esterne e dalla frantumazione nonché per salvaguardare i valori e i principi giuridici della romanità.

Anche dalla legislazione si colgono elementi che depongono per un nuovo rapporto tra Roma e le province. Le tre costituzioni imperiali menzionate, indirizzate a soggetti privati di origine verosimilmente provinciale, provano l'impegno degli imperatori che cercavano, nonostante l'impegno militare e la difficoltà dei tempi, di affrontare con serietà e impegno problematiche trasversali alla vita comune. Inoltre, se ben si interpreta la costituzione di Decio, il provvedimento tende a mantenere una disciplina unitaria in materia successoria, frenando tendenze particolaristiche. In generale tutti e tre i provvedimenti confermano l'orientamento sulla linea di continuità con il diritto precedente.

Benché la locuzione «anarchia militare» continui dunque a essere la più diffusa soprattutto nella letteratura in lingua italiana, nella sfida di questi imperatori che accettavano il potere in tempi così rischiosi si può vedere il ponte tra il Principato, nato dalle ceneri delle istituzioni repubblicane – e con esse cresciuto armonicamente più o meno in linea di continuità – e il potere assoluto delle figure carismatiche che caratterizzano il Dominato. Una locuzione alternativa ad «anarchia militare», che ponga l'accento solo sulla dimensione

cronologica, come può essere l'espressione «cinquantennio pre-Dominato», eviterebbe un giudizio di valore su un periodo di passaggio tormentato ma nevralgico per la maturazione dell'età tardoantica.

II *

Proprietà terriera, successione e religione nella legislazione dell'imperatore Decio. Un tentativo palingenetico

1. *Damnatio e consecratio memoriae* – 2. Normazione in materia fiscale – 3. Normazione in materia successoria o di donazione – 4. Normazione su altri temi – 5. Normazione in materia di religione – 6. Rilievi conclusivi.

1. Del proprio passato rimangono nella memoria a distanza di anni pochi episodi. È difficile dire quali sono, ma di solito sopravvivono nella scatola della memoria quelli che sono stati i più significativi o hanno colpito o emozionato di più. La memoria, riannodando i fili, trasceglie e semplifica. «Il ricordo di ciò che è passato è sempre un'interpretazione. Quello che ricostruiamo, come lo riscostruiamo, il senso che attribuiamo alla ricostruzione, tutto questo cambia con le nostre esperienze, coi nostri interessi, col livello di sincerità e di falsità. In breve, cambiamo il nostro passato mediante l'interpretazione selettiva»¹.

Così accade anche nella memoria collettiva che viene trasmessa come storia². La storia trasceglie e semplifica. Alla semplificazione e all'interpretazione si aggiunge qui il filtro delle testimonianze che sopravvivono e che pervengono alle generazioni successive. Il quesito che pongo in questa sede è che cosa sia sopravvissuto nella storia del biennio che va dal 249 al 251 d.C. Ai posteri l'imperatore Caio Messio Quinto Decio è noto quasi esclusivamente per il suo cd. editto di persecuzione nei confronti dei cristiani³.

*) In *AARC*, 22, 2017, p. 83-109.

¹) Á. HELLER, *Teoria della storia*, Roma, 1982, (trad. it. V. FRANCO), p. 56.

²) J. LE GOFF, *Memoria*, in *Enciclopedia*, 8, *Labirinto-Memoria*, Torino, 1979, p. 1072 ss.

³) Queste considerazioni riprendono, in parte e in lingua italiana, quanto da me pubblicato in *Tückischer Tyrann oder glänzender Herrscher? Zur Gesetzgebung des Kaisers Decius in Inter cives nec non peregrinos: Essays in Honour of Boudewijn Sirks* (cur. J. HALLE-

Per questo motivo già il giorno dopo la sua morte Decio venne qualificato come un perfido tiranno. In questi termini si esprime l'eloquente vescovo di Cartagine ⁴:

Cypr. *epist.* 55.9.1: [...] Eo tempore cum tyrannus infestus sacerdotibus Dei fanda atque infanda comminaretur [...].

Cipriano racconta quanto l'epoca fosse pericolosa per i sacerdoti nel momento in cui, durante il regno di Decio, Cornelio divenne il vescovo di Roma. Il vescovo definisce più volte Decio come un tiranno e lo accusa di costringere i vescovi a compiere sacrifici agli dei pagani ⁵. Anche le parole dell'apologeta cristiano Lattanzio su Decio e sul suo atteggiamento verso la Chiesa sono critiche e taglienti:

Lact. *mort. pers.* 4.1: Extitit enim post annos plurimos execrabile animal Decius, qui vexaret ecclesiam: quis enim iustitiam nisi malus persequatur?

In altre occasioni Lattanzio segnala che Decio si era trattenuto spesso a Roma per essere personalmente coinvolto nell'udienza dei cristiani ⁶.

Anche Eusebio riprova l'atteggiamento di Decio nei confronti dei cristiani:

Eus. *h.e.* 6.39: ἀλλὰ γὰρ Φίλιππον ἔτεσιν ἑπτὰ βασιλεύσαντα διαδέχεται Δέκιος: ὃς δὴ τοῦ πρὸς Φίλιππον ἔχθους ἕνεκα διωγμὸν κατὰ τῶν ἐκκλησιῶν ἐγείρει, ἐν ᾧ Φαβιανοῦ ἐπὶ Πώμης μαρτυρίῳ τελειωθέντος, Κορνήλιος τὴν ἐπισκοπὴν διαδέχεται.

Eusebio riferisce che Decio avrebbe agito contro la Chiesa e organizzato la persecuzione dei cristiani a causa dell'odio per i suoi predecessori e quindi nei confronti di Filippo l'Arabo ⁷. Gli *Oracula Sibyllina* 13.87-89 sono da interpreta-

BEEK, M. SCHERMAIER, R. FIORI, E. METZGER, J.P. CORIAT), Göttingen, 2014, p. 199-217 e in I. FARGNOLI, *Zu Decius' Kaiserkonstitutionen im Codex Iustinianus in Das Recht der Soldatenkaiser* (cur. U. BABUSIAUX, A. KOLB), Berlin-München-Boston, 2015, p. 160-171. Desidero esprimere un pensiero grato alla memoria del Prof. Manlio Sargenti cui devo, a partire dal lontano anno 2000, gli insegnamenti in merito allo studio palinogenetico delle costituzioni tardo imperiali.

⁴) Cypr. *epist.* 55.9.1; la lettera al fratello Antoniniano è probabilmente da datare nel giugno 251.

⁵) V. anche Cypr. *epist.* 55.9.2.

⁶) Cypr. *epist.* 22.1.1: lettera di Luciano a Severino.

⁷) Così anche Hier. *Chron.*, ad a. 252, Oros. *Hist.* 7.21.1-2, Iord. *Rom.* 248; in proposito v. F. ELIA, *Ancora sul cristianesimo di Filippo l'Arabo*, in *Quaderni catanesi di studi classici e medioevali*, 1, 1979, soprattutto p. 281.

re nel medesimo senso⁸. Anche il padre della Chiesa, Origene⁹ e altre fonti cristiane criticano il provvedimento religioso deciano¹⁰.

In ragione di quella che fu ritenuta una sistematica e sanguinosa repressione contro il cristianesimo, egli subì poco dopo la sua morte, la *damnatio memoriae*, databile al luglio del 251¹¹.

Non tutte le fonti pervenuteci su Decio propongono un'immagine così negativa dell'imperatore. Secondo gli *Scriptores Historiae Augustae* l'imperatore avrebbe anzi ottenuto la *consecratio memoriae* insieme al figlio Erennio¹² ed entrambi sarebbero stati divinizzati. *Inter divos relatus est*, scrive anche Eutropio¹³. Da ciò emerge chiaramente come Decio, prima di subire la *damnatio memoriae*, aveva ricevuto l'apoteosi¹⁴.

Anche la voce di Zosimo è particolarmente significativa. Lo storico pagano si esprime nei riguardi dell'imperatore in termini entusiastici, narrando di quando salì al potere e delle aspettative nei confronti di una persona di così grande esperienza, con una lunga carriera politica alle spalle¹⁵:

⁸) Al riguardo D.S. POTTER, *Prophecy and History in the Crisis of the Roman Empire: a Historical Commentary on the Thirteenth Sibylline Oracle*, Oxford, 1990, p. 267-268.

⁹) Orig. *Homiliae in Iesu nave* 9.10.

¹⁰) Decio viene considerato un persecutore dei cristiani anche in Phot. *Bibl.* 182.127a: "Ὅτι βασιλεύοντος Ῥωμαίων Δεκίου καὶ Οὐαληριανοῦ Περέννιος Δουκηνάριος πρόσταγμα λαβὼν παρ' αὐτῶν, πάντας τοὺς ἀνὰ τὴν Ῥώμην καὶ τὰς πέριξ ἐπαρχίας Χριστιανοὺς Βαρυτάταις Βασάνοις καὶ πικραῖς τιμωραῖς εἰδωλολατρεῖν ἐβιάζετο, in Hier. *Chron., ad a. 252 (Acta Sanctorum Novembris, 1, Parisiis, 1897 ad diem 1 Nov., 30D)*, in Sulp. Sev. *Historia sacra* 2.32.3 e in Synkell. *Ecloga chronographica* 684: Δέκιος ἀνελόντος ἅμα τοῖς παισὶ καὶ τὸν κατὰ Χριστιανῶν διωγμὸν.

¹¹) Cfr. il papiro di Dura Europos, in cui il nome di Decio e del figlio sono stati cancellati, da cui si desume la *damnatio memoriae*, v. J.F. GILLIAM, *Trebonian Gallus and the Decii: III ET I COS.*, in *Studi in onore di A. Calderini e R. Paribeni*, 1, Milano, 1956, p. 305. Circa la *damnatio memoriae* desumibile da CIL, XI 4086 (Dessau 6149) v. D. KIENAST, *Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie*, Darmstadt, 1990, p. 204; L. PETERSEN, *Prosopographia Imperii Romani Saec. I, II, III*, 5.1, Berolini, 1970, p. 520, 265.

¹²) Hist. Aug. *Aurelianus* 42.6. Lo stesso è anche evidente in CIL, VI 36760, in proposito D. KIENAST, *Römische Kaisertabelle*, cit., p. 204.

¹³) Eutr. *brev.* 9.4. In proposito v. soprattutto S. RATTI, *Les empereurs romains d'Auguste à Dioclétien dans le Bréviaire d'Europe. Les livres 7 à 9 du Bréviaire d'Europe: introduction, traduction et commentaire*, Paris, 1996, p. 314.

¹⁴) Su questa decisione del senato che aveva luogo dopo il *funus* e che comportava l'ascesa al cielo di un nuovo dio, si veda F. VITTINGHOFF, *Der Staatsfeind in der römischen Kaiserzeit. Untersuchungen zur damnatio memoriae*, Berlin, 1936, p. 77 ss.

¹⁵) V. nello specifico X. LORiot, *Un sénateur illyrien élevé à la pourpre: Trajan Dèce*

Zos. 1.21.3-22.1: Οἱ δὲ ταύτη στρατιῶται τὸν Δέκιον ὀρώντες τοῖς ἡμαρτηκόσιν ἐπέξιόντα, κάλλιον εἶναι σφίσιν ἡγήσαντο καὶ τὸν παρὰ πόδας ἀποσείσασθαι κίνδυνον καὶ ἅμα προστήσασθαι μόναρχον, ὅς καὶ τῶν κοινῶν ἂν ἐπιμεληθεῖη κρεῖσσον καὶ οὐ σὺν πόνῳ περιέσται Φιλίππου, πολιτικῆ τε ἀπετῆ καὶ πολεμικῆ πείρα προήκων. Περιθέντες οὖν αὐτῷ τὴν ἀλουργίδα καὶ ἐφ' ἑαυτῷ λοιπὸν ὀπωδούντα πρὸς τὴν τῶν πραγμάτων καὶ ἄκοντα συνωθοῦσι κηδεμονίαν; Φίλιππος τοῖνον, τῆς Δεκίου προσαγγελθείσης ἀναπήσεως αὐτῷ, τὰ στρατόπεδα συναγαγὼν ἤλαυνεν ὡς ἐπιθησόμενος; οἱ δὲ σὺν τῷ Δεκίῳ, καίπερ πολλῶ πλείους εἶναι τοὺς ἐναντίους εἰδότες, ὁμως ἐθάππου, τῇ Δεκίου πεποιθότες ἐπιστήμη καὶ περὶ πάντα προνοία.

Zosimo riferisce del valore di Decio contro Filippo, della sua esperienza militare, ma anche della sua abilità politica, virtù che metteva a frutto nell'interesse di Roma. Particolarmente degna di nota sarebbe stata anche la modestia di Decio al momento della salita al potere. Nel mese di giugno del 249 sarebbe stato acclamato imperatore dal suo esercito, almeno apparentemente contro la propria volontà¹⁶, per poi recarsi a Roma e farsi legittimare dal senato con tutta probabilità nel settembre del 249. Che egli volesse apparire come un imperatore in perfetta linea con la tradizione, emerge sia dal modo in cui fu proclamato imperatore con il nome di «Traiano»¹⁷, sia dall'aspetto di alcune sue monete alessandrine. Sul verso di tali monete compare *εὐσέβεια*, che indica la devozione della casa imperiale agli dei, caratteristica dello zelo della religione tradizionale romana¹⁸, ma anche *pax* e *abundantia*¹⁹ in segno di ottimismo per un regno auspicabilmente prospero.

L'elogio di Zosimo giunge al culmine in questo passaggio, *Historia nova* 1.23.3:

[...] Δέκιω μὲν οὖν ἄριστα βεβασιλευκότι τέλος ποιόνδε συνέβη.

in *Les empereurs illyriens. Actes du colloque de Strasbourg par le Centre de Recherche sur l'Europe centrale et sud-orientale* (cur. E. FRÉZOUSLS, H. JOUFFROY), Strasbourg, 1998, p. 43 ss.; A.R. BIRLEY, *Decius Reconsidered*, in *Les empereurs illyriens. Actes du colloque de Strasbourg par le Centre de Recherche sur l'Europe centrale et sud-orientale* (cur. E. FRÉZOUSLS, H. JOUFFROY), Strasbourg, 1998, p. 59 ss. Sotto il principato di Alessandro Severo, Decio fu governatore nella *Moesia inferior* e sotto Massimino Trace ebbe lo stesso ruolo in Spagna. Sotto Filippo l'Arabo guidò la spedizione in Mesia e in Pannonia nella battaglia contro l'usurpatore Pacaziano.

¹⁶ Zos. 1.22.2; così anche Zon. *Epit. hist.* 12.19.

¹⁷ A. ALFÖLDI, *Studien zur Geschichte der Weltkrise des 3. Jahrhunderts nach Christus*, Darmstadt, 1967, p. 343.

¹⁸ J. VOGT, *Die alexandrinischen Münzen. Grundlegung einer alexandrinischen Kaisergeschichte*, 1, Stuttgart, 1924, p. 200.

¹⁹ J. WITTIG, *Messius* in *PW*, 15.1, 1931 (rist. 1984), c. 1268.

Decio rappresentava, agli occhi di Zosimo, il sovrano esemplare. Ne emerge l'immagine di un imperatore che, nonostante le sue origini provinciali, si lasciava ispirare dagli ideali di Roma antica²⁰. Sull'entusiastica descrizione di Decio come sovrano esemplare può in effetti avere giocato un ruolo l'avversione di Zosimo nei confronti del cristianesimo²¹. Ma «die letzte verhallende Stimme einer anderen Welt»²² non è l'unica voce che magnifica l'operato di Decio.

Anche Sesto Aurelio Vittore narra della virtù di Decio e, nella descrizione dell'imperatore, non accenna affatto all'editto religioso²³: l'autore racconta di come Decio abbia sacrificato la vita del figlio Erennio in battaglia per difendere le frontiere dell'impero contro Goti e Carpi. Questa perdita non lo scoraggiò e non lo fermò nella battaglia per salvare Roma²⁴. Poco dopo anche Decio perse la vita. La sua morte si può datare con una certa sicurezza, perché da CIL, VI 31.129 e 31.130 risulta che il decesso sia da collocare tra il 9 e il 24 giugno 251 ad Abrittus nei pressi del Mar Nero²⁵. Ancora secoli dopo, in particolare nella Germania nazista, la roboante vittoria dei Goti di Cliva contro Decio sarebbe stata magnificata e presa a modello per l'arte della guerra²⁶.

Anche l'epitome di Aurelio Vittore, (Ps.) Aur. Vict. *Epit. Caes.* 29.2²⁷, sintetizza le coraggiose gesta di Decio e mette in evidenza, quale una delle sue

²⁰) J. WITTIG, *Messius*, cit., c. 1284.

²¹) In proposito v. *Zosimos. Neue Geschichte* (cur. O. VEH, S. REBENICH), Stuttgart, 1990, p. 289 nt. 57.

²²) S. REBENICH, *Einleitung in Zosimos* (cur. O. VEH, S. REBENICH), cit., p. 22.

²³) Aur. Vict. *Caes.* 29.5: *Sed Deciorum mortem plerique illustrem fuerunt; namque filium audacium congregentem cecidisse in acie; patrem autem, cum percussi milites ad solandum imperatorem multa praefarentur, strenue dixisse detrimentum unius militis parum videri sibi. Ita refecto bello, cum impigre decertaret, interisse pari modo.*

²⁴) Tipico di Aurelio Vittore è la valutazione dei fatti sulla base della sua etica personale: v. *Aurelius Victor. Die römischen Kaiser* (cur. K. GROB-ALBENHAUSEN, M. FUHRMANN), Düsseldorf, 2009, p. 169.

²⁵) J. VOGT, *Die alexandrinischen Münzen*, cit., p. 198. L'opinione che Decio sia deceduto il 24 marzo (J. SCHWARTZ, *Chronologie du IIIe s.p. C.*, in *ZPE*, 24, 1977, p. 173) è considerata superata.

²⁶) Al riguardo H. GUNDEL, *Die Bedeutung des Geländes in der Kriegsführung der Germanen*, in *Neue Jahrbücher für Antike und deutsche Bildung*, 3, 1940, p. 188 e F. LAMMERT, *Zum Kampfe der Goten bei Abrittus im Jahre 251*, in *Klio*, 16, 1942, p. 125-126.

²⁷) Ps. Aur. Vict. *Epit. Caes.* 29.2: *Vir artibus cunctis virtutibusque instructus, placidus et communis domi, in armis promptissimus*, in proposito v. *Aurelius Victor* (cur. K. GROB-ALBENHAUSEN, M. FUHRMANN), cit., p. 155. Il titolo completo dell'opera è: *Libellus de vita et moribus imperatorum breuiatus (excerptus) ex libris S. Aurelii Victoris.*

più grandi virtù, la calma e la compostezza anche nei momenti più critici.

Le poche fonti epigrafiche tramandateci confermano i successi militari di Decio. In CIL, III 1776 Decio viene definito come *restitutor Daciarum*. Un'iscrizione del 251 a Cosa in Etruria lo descrive anche come un *restituor sacrorum et libertatis della res publica Cosanorum*²⁸.

Il giudizio pronunciato dalle fonti più o meno coeve nei confronti dell'imperatore Decio è dunque contraddittorio: da un lato, l'imperatore era ritenuto un feroce persecutore dei cristiani, per cui subì la *damnatio memoriae*, dall'altro, fu magnificato come sovrano esemplare che mise il suo valore e la sua esperienza a servizio dell'impero per cercare di salvarlo in un momento di crisi²⁹, per cui si era meritato l'apoteosi.

2. Per desumere maggiori elementi sul breve regno di Decio, durato poco più di due anni, pare opportuno cercare di ricostruire cronologicamente la sua normazione³⁰. Dalle *subscriptions* delle costituzioni del Codice Giustiniano emerge che nel 249 furono consoli Fulvio Emiliano e L. Nevio Aquilino, quest'ultimo rivestì in quell'unica occasione tale magistratura³¹. L'anno successivo è Decio stesso a farsi nominare console insieme a Vettio Grato³². La

²⁸) Così AE 1973, 235: *Imp. Caesar [[C.]] M[e]ss[i]o Q.[Trai]ano]] Decio pio fel. Aug. pont.(ifici) max(imo) trib(unicia) pot(estate), co(n)s(uli) III, p(atri) p(atriciae), restitutori sacr[or]um et libertatis respublica Cosanoru[m]. dicata numini maiestatisqu[e]i aeius*. In proposito L. BABCOCK, *An Inscription of Traian Decius from Cosa*, in *American Journal of Philology*, 83, 1962, p. 147-158; M. SORDI, *La data dell'editto di Decio e il significato della persecuzione anticristiana*, in *Rivista di storia della Chiesa in Italia*, 34, 1980, p. 459; sulle possibili ragioni della cancellazione dei nomi di Decio dall'iscrizione (C. Messio Q. Traiano sono cancellati) v. L. BABCOCK, *An Inscription*, cit., p. 155-156.

²⁹) Su fattori di crisi interni ed esterni, v. M. SOMMER, *Die Soldatenkaiser*, Darmstadt, 2004, p. 43 e T. GERHARDT, *Zur Geschichte des Krisenbegriffs, in Deleto paene imperio Romano. Transformationsprozesse des Römischen Reichs im 3. Jahrhundert und ihre Rezeption in der Neuzeit* (cur. K.-P. JOHNE, T. GERHARDT, U. HARTMANN), Stuttgart, 2006, p. 406. Sull'epoca di Decio, v. anche L. FRONZA, *Studi sull'imperatore Decio. II. Problemi di politica interna*, in *Annali Triestini*, 23, 1953, p. 311-333 e ID., *Studi sull'imperatore Decio. I. L'adventus Augusti*, in *Annali Triestini*, 21, 1951, p. 227-245; v. anche più generalmente S. SALISBURY, *The Reign of Trajan Decius*, in *Journal of Roman Studies*, 14, 1924, p. 12-16; L. DE REGIBUS, *Decio e la crisi dell'impero romano nel III secolo*, in *Didaskaleion: studi di letteratura e storia cristiana antica*, 3, 1925, p. 2-5.

³⁰) Si rinvia al tentativo palinogenetico in calce al contributo.

³¹) Vedi *Prosopographia imperii romani, saec. I-II-III* (cur. A. STEIN, E. GROAG), 2, Berolini-Lipsiae, 1943, p. 529.210; A.H.M. JONES, J.R. MARTINDALE, J. MORRIS, *The Prosopography of the Later Roman Empire. A.D. 260-395*, 1, Cambridge, 1971, p. 91.

³²) P. DE ROHDEN, H. DESSAY, *Prosopographia imperii Romani*, 3, Berolini 1898, p. 328. 412.

data delle costituzioni a noi tramandate non si riferisce alla *datio*, bensì alla *praepositio*³³. L'indicazione del luogo della *praepositio* è peraltro sempre mancante, come è di regola per i rescritti prediocleziane del Codice Giustiniano³⁴.

Nelle iscrizioni i destinatari delle costituzioni sono sempre persone differenti e risultano essere soggetti privati, per cui si è in presenza di rescritti³⁵. Decio avrebbe dispensato risposte scritte ai quesiti sottoposti³⁶.

Cronologicamente, il rescritto di Decio del 16 ottobre 249 è la prima delle costituzioni che ci è stata tramandata nel Codice Giustiniano ed è in materia di proprietà terriera:

C.I. 10.16.3 (a. 16.10.249): Imp. Decius A. Citicio. Indictiones non personis, sed rebus indici solent: et ideo, ne ultra modum earundem possessionum quas possides conveniaris, praeses provinciae prospiciet. Pp. XVII K. Nov. Aemiliano et Aquilino cons.

Questo rescritto fu inserito dai compilatori sotto la rubrica *De annona et tributis*³⁷. Su richiesta di un certo Citicio, Decio rispose che le *indictiones* non erano volte a tassare le persone, ma le cose. Si tratta della prima attestazione del termine *indictio* nella legislazione imperiale³⁸. *Indictiones* erano in origine tributi in natura che potevano essere richiesti dall'autorità in modo diverso di

³³) Su *datio* e *praepositio* delle costituzioni nel Codice Teodosiano v. J.E. MATTHEWS, *Laying down the law. A Study on the Theodosian Code*, New Haven-London-Yale, 2000, p. 171-187 e M.A. DE DOMINICIS, *Le comunicazioni legislative nel basso impero*, in *Rendiconti dell'Istituto lombardo di scienze e lettere*, 83, 1950, p. 315-358.

³⁴) G. SCHNEBELT, *Reskripte der Soldatenkaiser: ein Beitrag zur römischen Rechtsgeschichte des Dritten Nachchristlichen Jahrhunderts (Freiburger rechts- und staatswissenschaftliche Abhandlungen XXXIX)*, Karlsruhe, 1974, p. 15 nt. 21.

³⁵) Circa il significato e la diffusione dei rescritti nel tardo principato v. soprattutto T. HONORÉ, *Emperors and Lawyers. With a Palingenesia of Third-Century Imperial Rescripts 190-305 AD*, Oxford, 1994, p. 33.

³⁶) Sulla prassi imperiale cfr. D. LIEBS, *Hoffjuristen der römischen Kaiser bis Justinian*, München, 2010, p. 77-78; M. MASSEI, *Le citazioni della giurisprudenza classica nella legislazione imperiale*, in *Scritti di diritto romano in onore di Contardo Ferrini (cur. G.G. ARCHI)*, Milano, 1946, p. 415; v. anche R. TAUBENSCHLAG, *The Imperial Constitutions in the Papyri*, in *Opera minora*, 2, Warszawa, 1959, p. 20-21; P. DE FRANCISCI, *Per la storia della legislazione imperiale durante il principato*, in *BIDR*, 70, 1967, p. 197.

³⁷) Sul tema si veda E. HÖBENREICH, *Annona. Juristische Aspekte der stadtrömischen Lebensmittelversorgung im Prinzipat*, Graz, 1997, p. 27 e nt. 15.

³⁸) O. SEECK, *Indictio*, in *RE*, 9,2, 1916 (rist. 1988), c. 1328. Il tributo ritorna per esempio in C.Th. 11.1.18 (26 Dec. [?] 381) a proposito della sanzione per l'ipotesi di mancato versamento del tributo stesso.

anno in anno³⁹. Del resto, in epoca di forte inflazione monetaria, i beni in natura si rivelavano più preziosi del denaro. La ragione di queste nuove imposte fu probabilmente l'elevato consumo di risorse per l'esercito e per le campagne militari⁴⁰. Diocleziano imporrà in seguito tasse non più a carattere eccezionale, bensì a cadenza annuale⁴¹; l'aggiornamento della capacità produttiva dei terreni si sarebbe verificata allora ogni cinque anni⁴² e poi, da Costantino in poi, ogni quindici anni⁴³. A partire da Diocleziano le *indictiones* acquisirono anche una funzione ulteriore, quella di contrassegnare l'anno: i documenti tributari cominciarono ad essere conclusi con l'indicazione dell'indizione nel senso di importo annuale di tutte le imposte in natura e, da allora, accanto ai nomi dei consoli, comparve regolarmente il numero dell'indizione. Nei cicli così calcolati l'anno 312 fu il primo della prima *indictio*. L'importanza crescente di questo tributo nel tardoantico è testimoniato dalla presenza in materia di due titoli, uno nel Codice Giustiniano (10.17) e uno nel Codice Teodosiano (11.5).

La decisione di Decio viene presa per un caso specifico. Si desume che si tratti di un fondo provinciale, perché i fondi italici allora non erano ancora sottoposti a tassazione. Il caso è, in particolare, quello in cui qualcuno era in possesso di beni immobiliari che si estendevano sul territorio di due province. Il possessore aveva quindi interesse a pagare solo per la parte che si trovava in una delle due province e non a doverlo fare per entrambe⁴⁴. Le *indictiones* compaiono qui, per la prima volta, nella legislazione imperiale come un tributo reale sui terreni di campagna e costituiscono un'innovazione in materia fiscale⁴⁵. Decio ebbe l'occasione di formulare un criterio uniforme, intervenendo

³⁹) P. PESCANI, *Indictio*, in *NNDI*, 8, 1962, p. 604. Risulta attestata per esempio in D. 33.2.28 (Paul. 13 resp.).

⁴⁰) F. GRELLI, *Stipendium vel tributum. L'imposizione fondiaria nelle dottrine giuridiche del I e III secolo*, Napoli, 1963, p. 102; v. S. GIGLIO, *Il tardo impero d'Occidente e il suo senato. Privilegi fiscali, patrocinio, giurisdizione penale*, Napoli, 1990, p. 54.

⁴¹) G. GERA, S. GIGLIO, *La tassazione dei senatori nel tardo impero romano*, Roma, 1984, p. 33. V. anche C.I. 8.53.7-8 Diocl./Maxim. (a. 290), C.I. 11.55.1 Diocl./Maxim. *sine data*, C.I. 9.41.9 Diocl./Maxim. (a. 290), C.I. 10.42.10 Diocl./Maxim. *sine data*; in proposito E. FAURE, *Étude de la capitation de Dioclétien d'après le Panégyrique VIII*, in *Varia. Études de droit romain*, 4, 1961, p. 2.

⁴²) G. GERA, S. GIGLIO, *La tassazione*, cit., p. 33. Vd. anche C.I. 8.53.7-8 Diocl./Maxim. (a. 290), C.I. 11.55.1 Diocl./Maxim. *sine data*, C.I. 9.41.9 Diocl./Maxim. (a. 290), C.I. 10.42.10 Diocl./Maxim. *sine data*; in proposito E. FAURE, *Étude*, cit., p. 2.

⁴³) T. SPAGNUOLO VIGORITA, F. MERCOGLIANO, *Tributi (dir. rom.)*, in *ED*, 45, 1992, p. 104.

⁴⁴) A. CERATI, *Caractère annonaire et assiette de l'impôt foncier au Bas-Empire*, Paris, 1975, p. 320.

⁴⁵) Così A. CERATI, *Caractère*, cit., p. 210 nt. 25, 318 nt. 18 e 320.

nel caso concreto per evitare che la tassazione venisse perpetrata in maniera ingiustamente eccessiva nei confronti del richiedente. Le conseguenze di un tale provvedimento, se nel caso di specie erano – come pare – a vantaggio del richiedente, sono determinanti in materia fiscale, perché il criterio della realtà imponeva ai ricchi proprietari di più terreni di pagare più tributi.

La tassazione, in altre parole, non gravava sul singolo, ma sul numero di terreni in proprietà.

Anche la seconda costituzione di Decio tramandata nel Codice Giustiniano costituisce un provvedimento fiscale, tratto dal Codice Gregoriano ⁴⁶ e inserito nel Codice Giustiniano sotto la rubrica *De actionibus hereditariis*.

C.I. 4.16.2 (a. 19.10.249): Imp. Decius A. Telemachae. Pro hereditariis partibus heredes onera hereditaria agnoscere etiam in fisci rationibus placuit, nisi intercedat pignus vel hypotheca: tunc enim possessor obligatae rei conveniendus est. Pp. XIII K. Nov. Aemiliano et Aquilino cons.

Rispondendo ad una certa Telemaca, Decio ordinava che ognuno dei coeredi fosse debitore degli *onera hereditaria*. Questi non erano però dovuti dal coerede per quella parte di eredità costituita da beni su cui gravavano un pegno o un'ipoteca. In questo caso i tributi dovevano essere richiesti non al coerede, ma al possessore del bene ⁴⁷. Una regola di questo genere era stata già pronunciata dagli imperatori predecessori Filippo ⁴⁸ e Gordiano ⁴⁹.

Un ulteriore rescritto è datato 1 dicembre 250:

C.I. 3.22.2 (a. 250): Imp. Decius A. et Decius et Quintus CC. Felici. Procuratores nostros status causas examinare non posse omnibus notum est. PP. K. Dec. Decio A. II et Grato cons.

Questa breve costituzione ci è stata tramandata sotto la rubrica *Ubi causa status agi debeat* e tratta dei procuratori addetti alla riscossione tributaria nelle province ⁵⁰. A partire dall'imperatore Claudio i procuratori finanziari avevano

⁴⁶) Così M.U. SPERANDIO, *Codex Gregorianus. Origini e vicende*, Napoli, 2005, p. 340-341 nt. 188.

⁴⁷) In proposito A. BISCARDI, *La dottrina romana dell'obligatio rei*, Milano, 1991, p. 92; M. KASER, *Studien zum römischem Pfandrecht, II, Zweiter Teil, § § VII-VIII*, Napoli, 1962, p. 339 nt. 331, che non sospetta come l'*hypotheca* avesse sostituito la *fiducia* nel testo. Cfr. H.J. WIELING, *Privilegium fisci, praediatura und Protopraxis*, in *ZSS*, 106, 1989, p. 424.

⁴⁸) C.I. 8.40(41).18 (a. 244).

⁴⁹) C.I. 5.70.2 pr. e in C.I. 8.27.6, entrambi del 238.

⁵⁰) Cfr. W.A. MACIEJOWSKI, *De vita et constitutionibus C. Q. Mesii Traiani Decii*,

una giurisdizione limitata sui processi fiscali⁵¹. Essi dovevano occuparsi dell'amministrazione delle casse delle province a loro affidate⁵² e potevano condurre processi in materia fiscale, ma non in materia di diritto privato⁵³. Con questo rescritto Decio ribadisce il divieto che già nel 242 era stato enunciato da Gordiano e che ci è stato tramandato in C.I. 3.3.1.

Il provvedimento è rilevante non solo per il fatto di essere un'ulteriore costituzione in materia fiscale. Esso consente anche di collocare cronologicamente la nomina di Ostiliano a Cesare, con esattezza, alla fine del 250. Entrambi i figli erano, nel momento di promulgazione di questa costituzione, coreggenti con il padre. Se ne ricava la chiara impressione che Decio volesse fondare una dinastia. A conferma di ciò si pone il fatto che si lasciò raffigurare sulle monete con la moglie, Erennia Cupressenia Etruscilla⁵⁴, accanto alla scritta *fecunditas*⁵⁵. Per entrambi i figli, Q. Erennio Etrusco Messio Decio e G. Valente Ostiliano Messio Quinto⁵⁶ furono coniate alcune monete nel secondo anno del regno di Decio, nel 250, probabilmente a causa del conferimento del-

Goettingae, 1818, p. 67-80.

⁵¹) Svet. *Claud.* 12, Tac. *ann.* 12.60; in proposito H.G. PFLAUM, *Procurator*, in *RE*, 23.1, 1957, c. 1268.

⁵²) H.G. PFLAUM, *Procurator*, cit., c. 1269.

⁵³) In proposito F. NASTI, *Un nuovo documento dalla Siria sulle competenze di governatori e procuratori provinciali in tema di interdetti*, in *Index*, 21, 1993, p. 372.

⁵⁴) B. BLECKMANN, *Die severische Familie und die Soldatenkaiser*, in *Die Kaiserinnen Roms. Von Livia bis Theodora* (cur. H. TEMPORINI, G. VITZTHUM), München, 2002, p. 307-308. Etruscilla fu quasi subito nominata Augusta, forse già tra il settembre e l'ottobre del 249 o alla fine dell'anno 250 o entro il 28 agosto 250. L'imperatrice non è citata nelle fonti letterarie, ma il suo nome parla però chiaro nel senso di una provenienza da una famiglia nobile etrusca. Il suo ritratto su tali monete lascia dedurre che al momento della presa al potere del marito non era più giovanissima, quindi era all'incirca sulla quarantina. Al riguardo cfr. B. KLEIN, *Tranquillina, Otacilia, Etruscilla, Salonina: vier Kaiserinnen des 3. Jhd. n. Chr.*, Diss. Saarbrücken, 1998, p. 143. Si veda anche H. MATTINGLY, E.A. SYDENHAM, C.H. SUTHERLAND, *The Roman Imperial Coinage*, 4c, London, 1949, p. 109.

⁵⁵) J. VOGT, *Die alexandrinischen Münzen*, cit., p. 199. In proposito A. KOLB, *Augustae-Zielsetzung, Definition, prosopographischer Überblick*, in *Augustae. Machtbewusste Frauen am römischen Kaiserhof?* (cur. A. KOLB), Berlin, 2010, p. 15 e 30 e M. HORSTER, *The Emperor's Family on Coins (Third Century): Ideology of Stability in Times of Unrest, in Crises and the Roman Empire. Proceedings of the Seventh Workshop of the International Network Impact of Empire (Nijmegen, June 20-24, 2006)* (cur. O. HEKSTER, G. DE KLEIJN, D. SLOOTJES), Leiden-Boston, 2007, p. 302-303.

⁵⁶) I nomi etruschi suggeriscono, da un lato, la direzione del ripristino della tradizione, dall'altro lato, sono da giustificare con l'origine di Etruscilla che apparteneva alla nobiltà etrusca e che diede ai figli anche il nome del padre, v. J. WITTIG, *Messius*, cit., c. 1249.

la *tribunicia potestas* ⁵⁷. Alla morte di Decio e di Erennio, l'unico superstite, il ventenne Ostiliano, fu associato come Augusto al potere da Treboniano Gallo, appena eletto imperatore. Ciò deve essere accaduto nel giugno 251 ⁵⁸, quando Decio non aveva ancora subito la *damnatio memoriae*, databile, come visto, al luglio 251, che avrebbe comportato l'esclusione di ogni suo discendente dal trono ⁵⁹. Pochi mesi dopo, nel novembre del 251, Ostiliano morì in circostanze misteriose ⁶⁰.

3. Altre costituzioni di Decio hanno ad oggetto questioni successorie o casi di donazione. Un rescritto del 20 febbraio 250 risulta collocato sotto la rubrica *De iure deliberandi et de adeunda vel acquirendi hereditate* del Codice Giustiniano:

C.I. 6.30.4 (a. 20.2.250): Imp. Decius A. Athenaidi: Filio familias delata hereditate si pater pro herede voluntate filii gessit, sollemnitati iuris satisfactum videri saepe rescriptum est. Pp. X K. Mart. Decio A. et Grato cons^s ⁶¹.

La richiedente si informava sul destino di un'eredità del figlio emancipato ⁶² che, per motivi ignoti, non aveva ancora accettato ⁶³. Il rescritto ammette la *pro herede gestio* del padre in cui il comportamento concludente del padre venne proiettato nella sfera del figlio ⁶⁴. Si poneva in sostanza la domanda se l'accettazione del padre non legittimato potesse valere come accettazione del figlio che non aveva potuto ricorrervi di persona ⁶⁵. Decio risponde alla domanda in

⁵⁷) J. VOGT, *Die alexandrinischen Münzen*, cit., p. 199.

⁵⁸) Zos. 1.25.1.

⁵⁹) Sulle conseguenze di questo atto del senato e sulle conseguenze che ne derivavano, si vedano, in particolare, F. VITTINGHOFF, *Der Staatsfeind*, cit., p. 102 ss. e S. BRASLOFF, *Damnatio memoriae*, in *PW*, 4.2, Stuttgart, 1901, rist. 1958, c. 2059 ss.

⁶⁰) Ps. Aur. Vict. *Epit. Caes.* 30 attribuisce la morte alla peste, Zos. 1.25.2 ritiene invece che fu vittima di una congiura; a favore della tesi di Zosimo B. BLECKMANN, *Die Rechtskrise des III. Jahrhunderts in der spätantiken und byzantinischen Geschichtsschreibung. Untersuchungen zu den nachdionischen Quellen der Chronik des Johannes Zonaras*, München, 1992, p. 158 e nt. 10.

⁶¹) Cfr. W.A. MACIEJOWSKI, *De vita*, cit., p. 87 ss.

⁶²) A. WATSON, *Private Law in the Rescripts of Carus, Carinus und Numerianus*, in *TR*, 41, 1973, p. 23 nt. 39.

⁶³) Cfr. W.A. MACIEJOWSKI, *De vita*, cit., p. 61 ss.

⁶⁴) P. VOCI, *Storia della patria potestas da Augusto a Diocleziano*, in *Iura*, 31, 1980, p. 48.

⁶⁵) K.P. MÜLLER-EISELT, *Divus Pius constituit. Kaiserliches Erbrecht*, Berlin, 1982, p. 56.

modo positivo: il figlio era da qualificarsi validamente erede.

L'imperatore riconosce in questo caso un cosiddetto «acquisto a parti invertite»⁶⁶, uno scambio di ruoli tra padre e figlio, mai precedentemente ammesso⁶⁷. Anche qui Decio sembra tenere conto della giustizia del caso concreto, determinando una decisione che fa prevalere la volontà delle parti sul rigido formalismo.

Un'altra costituzione, che i compilatori ci hanno tramandato sotto la rubrica *De donationibus*, risale al 7 marzo 250:

C.I. 8.53.3 (a. 7.3.250): Imp. Decius A. Marcellino. Spem futurae actionis plena intercedente donatoris voluntate posse transferri non immerito placuit. Pp. Non. Mart. Decio A. II et Grato cons⁶⁸.

Il rescritto, indirizzato ad un certo Marcellino, è in tema di donazione. Si pone la questione se il donatario ricevesse con la cosa anche la legittimazione a esperire l'azione relativa. Dato che non viene menzionato di che tipo di azione si trattasse, si può presupporre, per esempio, che il rimedio processuale facesse valere il vizio della cosa donata. La risposta di Decio è in favore del donatario: con la cosa donata Marcellino otteneva anche la tutela processuale sulla cosa stessa (*futura actio*). Anche questa soluzione sembra essere concessa nell'interesse del richiedente.

Un rescritto del 28 marzo 250, indirizzato a un certo A. Rufo, si rifà all'autorità del giurista Papiniano:

C.I. 7.32.3 (a. 28.3.250): Imp. Decius A. Rufo. Donatarum rerum a quacumque persona infanti vacua possessio tradita corpore quaeritur. Quamvis enim sint auctorum sententiae dissentientes, tamen consultius videtur interim, licet animi plenus non fuisset adfectus, possessionem per traditionem esse quaesitam: alioquin, sicuti viri consultissimi Papiniani responso continetur, ne quidem per tutorem possessio infanti poterit adquiri. Pp. V K. April. Decio A. II et Grato cons⁶⁹.

La costituzione, tramandata sotto la rubrica *De acquirendi et retinenda possessione*, tratta dell'acquisto di possesso di un impubere attraverso il suo tutore. Si pone la domanda se un impubere, nonostante la sua incapacità di intendere e

⁶⁶ P. VOGLI, Rec. di K.P. Müller-Eiselt, *Divus Pius constituit*, in *Iura*, 33, 1982, p. 208.

⁶⁷ Cfr. D. 29.2.6.3 (Ulp. 6 ad Sab.), in proposito e circa l'interpretazione contestata di questo passo K.P. MÜLLER-EISELT, *Divus Pius*, cit., p. 55-61.

⁶⁸ Cfr. K.P. MACIEJOWSKI, *De vita*, cit., p. 108 ss.

⁶⁹ Cfr. K.P. MACIEJOWSKI, *De vita*, cit., p. 102 ss.

di volere, potesse esercitare il possesso sulla cosa. Di regola non era solamente necessario il potere di fatto sulla cosa (*corpus*), bensì anche la volontà di possederla (*animus*). Ma l'imperatore prevede che, in questo caso, fosse sufficiente il *corpus*, dato che la sfera giuridica dell'*infans* era stata modificata in suo favore⁷⁰.

Il rescritto comporta molteplici problemi d'interpretazione. In primo luogo si riferisce solamente al possesso e non alla proprietà. Potrebbe trattarsi di una promessa di donazione adempiuta con una *traditio*⁷¹. In questo caso resta però incomprensibile perché il testo citi le *res donatae* e non le *res donandi causae promissae*⁷².

In secondo luogo si è ritenuto che, in questo passo, sia da sottintendersi l'intervento dell'*auctoritas tutoris*⁷³. Solamente in questo modo si può intendere la contraddizione con un passo di Paolo D. 41.3.4.2 (54 ad ed.)⁷⁴ e con un passo di Celso D. 50.17.189 (13 dig.)⁷⁵, in cui l'acquisto del possesso di un impubere non risulta possibile senza l'*auctoritas tutoris*. Parte della letteratura ha sostenuto che il passo sia stato interpolato dai compilatori giustiniane, dato che una diversità d'opinione tra i giuristi classici (*sententiae dissentientes*) non risulta verosimile in un rescritto⁷⁶ e l'espressione *consultius videtur* è troppo indefinita per una costituzione imperiale⁷⁷. Entrambe le interpretazioni risultano oggi superate⁷⁸, dato che la prima citata non rispetta il dato testuale⁷⁹ e la

⁷⁰) In proposito D.V. SIMON, *Konstantinisches Kaiserrecht: Studien anhand der Reskriptenpraxis und des Schenkungsrechts*, Frankfurt a.M., 1977, p. 60 ss.

⁷¹) Così CH. SCHEURL, *Weitere Beiträge zur Bearbeitung des Römischen Rechts*, 2, Erlangen, 1886, p. 124-127.

⁷²) D.V. SIMON, *Konstantinisches Kaiserrecht*, cit., p. 63 nt. 40.

⁷³) F.C. SAVIGNY, *Recht des Besitzes: eine civilistische Abhandlung*⁷, Wien, 1865, p. 256-257.

⁷⁴) D. 41.3.4.2 (Paul. 5 ad Sab.): *Pupillus si tutore autore coeperit possedere, usucapit. Si non tutore autore possideat et animum possidenti habeat, dicemus posse eum usucapire.*

⁷⁵) D. 50.17.189 (Cels. 13 dig.): *Pupillus nec velle nec nolle in ea aetate nis adposita tutoris auctoritate creditur: nam quod animi iudicio fit, in eo tutoris auctoritas necessaria est.*

⁷⁶) A. BURDESE, *Sulla capacità intellettuale degli impuberes in diritto classico*, in *AG*, 150, 1956, p. 17. Dell'autenticità dubitano anche: I. ALIBRANDI, *Teoria del possesso*, Roma, 1871, p. 76-79; E. ALBERTARIO, *Corso di diritto romano. Il possesso*, Milano, 1939, p. 273-292; P. BONFANTE, *Corso di Diritto Romano, III. Diritti reali*, Milano, 1972, p. 326; G. LONGO, *Manuale elementare di diritto romano*, Torino, 1939, p. 243.

⁷⁷) A. BURDESE, *Sulla capacità*, cit., p. 17.

⁷⁸) D.V. SIMON, *Konstantinisches Kaiserrecht*, cit., p. 64.

⁷⁹) D.V. SIMON, *Konstantinisches Kaiserrecht*, cit., p. 63 evidenzia come l'*auctoritas tutoris* non viene affatto menzionata nel rescritto.

seconda contiene un presupposto non dimostrato⁸⁰. Purtroppo il *responsum* di Papiniano in questione non ci è semplicemente stato tramandato. Si può però ricostruire, sulla base di un passo del Digesto⁸¹, che per Papiniano il *corpore possidere* fosse sufficiente. Se così fosse, il giurista severiano avrebbe sostenuto un'interpretazione in contrapposizione con il resto della giurisprudenza⁸².

Il rescritto del 4 dicembre 250, tramandatoci nel Codice Giustiniano, è in ordine cronologico l'ultima delle costituzioni tramandate di Decio che i compilatori hanno inserito sotto la rubrica *De legitimis heredibus*⁸³:

C.I. 6.58.3 (a. 4.12.250): Imp. Decius A. Asclepiodotae. Consanguinitatis iure et feminas ad intestatorum successionem admitti posse explorati iuris est. proinde cum fratris tui intestato mortui ad te consanguinitatis iure hereditas pertineat, nulla ratione alterius fratris tui filii ad eandem successionem adspirare desiderant: nam et cessante iure agnationis in persona omnium praetorii iuris beneficio ad te potius, quae secundum gradum obtines, hereditas pertinet quam ad fratris tui filios, qui tertio gradu constituti sunt. Pp. II Non. Dec. Decio A. et Grato cons.

Asclepiodota poneva una domanda sull'eredità del fratello. Interrogava l'imperatore su chi fosse erede del defunto, lei o i suoi nipoti, figli dell'altro fratello. Secondo le regole della successione testamentaria pretoria erano sei le classi della *bonorum possessio*: nella terza classe rientravano i parenti di sangue fino al

⁸⁰) D.V. SIMON, *Konstantinisches Kaiserrecht*, cit., p. 63-64.

⁸¹) Cfr. D. 41.2.44.1 (Pap. 23 quaest.) e, in proposito, C.A. CANNATA, *Dalla nozione di 'animo possidere' all'animus possidendi' come elemento del possesso (epoca postclassica e diritto bizantino)*, in *SDHI*, 27, 1961, p. 46.

⁸²) Si vedano C.A. CANNATA, *Dalla nozione*, cit., p. 46; E. ALBERTARIO, *Studi di diritto romano*, 2, Milano, 1941, p. 233 ss.; H.-G. WEISS, *Das Willensmoment bei der occupatio des römischen Rechts nebst einer vergleichenden Betrachtung des Willensmoments im Aneignungsrecht des BGB*, Marburg, 1955, p. 124 ss.; A. BURDESE, *Sulla capacità*, cit., p. 10-66; S. TONDO, *Acquisto del possesso da parte del pupillo*, in *Studi in onore di Emilio Betti*, 4, Milano, 1962, p. 363 ss.; A. BURDESE, *In tema di animus possidendi nel pensiero della giurisprudenza classica (a proposito di taluni recenti studi)*, in *Studi in onore di Biondo Biondi*, 1, Milano, 1965, p. 517 ss.; F. WIEACKER, *Textstufen klassischer Juristen*, Göttingen, 1960, p. 361 e ID., *Le droit romain de la mort d'Alexandre Sévère à l'avènement de Dioclétien (235-284 apr. J.C.)*, in *Revue historique de droit français et étranger*, 4.49 apr., 1971, p. 209 nt. 20; P. BONFANTE, *Corso di Diritto Romano, III. Diritti reali*, Milano, 1972, p. 326 ss.; P. LAMBRINI, *L'elemento soggettivo nelle situazioni possessorie del diritto romano classico*, Padova, 1998, p. 55-58; Cfr. anche F. CANCELLI, *Il presunto ius respondendi istituito da Augusto*, in *BIDR*, 90, 1987, p. 561, 563.

⁸³) Sulla costituzione si veda più diffusamente *infra* IV, *L'eredità di Asclepiodota*; cfr. anche *supra* I, *Il diritto della cd. anarchia militare*.

sesto grado di parentela (*unde cognati*)⁸⁴. Di conseguenza anche Asclepiodota era legittimata in quanto parente di secondo grado del *de cuius*, mentre i figli dell'altro fratello risultavano essere solo parenti di terzo grado. Decio decise proprio in questo senso⁸⁵, dando ragione alla richiedente.

Bisogna però dare rilievo all'esordio della costituzione in cui viene sottolineato che a succedere fossero sia le donne sia gli uomini. Questa equiparazione dei diritti era da tempo riconosciuta dalla *bonorum possessio* pretoria, ma anche nel diritto imperiale⁸⁶. La precisazione ultronea sembra allora un indizio del fatto che, anche in seguito alla *constitutio Antoniniana*, fosse talvolta applicato il diritto di successione greco che prediligeva gli uomini rispetto alle donne⁸⁷. Solo così si può spiegare come mai Decio avesse la necessità di ribadire l'equiparazione di uomini e donne sotto il profilo ereditario.

4. Il rescritto datato 7 giugno 250, che è contenuto sotto la rubrica *De iure dotium*, è indirizzato ad una certa Urbicana:

C.I. 5.12.9 (a. 7.6.250): Imp. Decius A. et Dec. C. Urbicanae. Dotis tuae potior rem causam magis esse convenit quam rei publicae, cui postea idem maritus obnoxius factus est. PP. VI Id Iun. Decio A. et Grato cons.

Decio risponde che il pagamento del marito era da imputare alla dote e non al fisco⁸⁸. L'imperatore decise nell'interesse della supplicante, non facendo valere il consueto privilegio del fisco⁸⁹, ma il criterio temporale. Applica il principio *prior in tempore potior in iure* senza favoritismi. *Obnoxius* può essere interpretato come indicazione di un vincolo di pegno⁹⁰, così da fare pensare che il marito si fosse obbligato con una garanzia di pegno nei confronti del fisco⁹¹. Dal rescritto risulta che Decio risolse il caso con considerazione all'equità nel caso specifico a scapito addirittura dell'interesse economico dello stato. Il credito della donna, sorto precedentemente, doveva ritenersi adempiuto a discapito del credito del fisco. A prescindere dal suo contenuto, si tratta del rescritto che

⁸⁴) M. KASER, *Studien*, cit., p. 698.

⁸⁵) Cfr. K.P. MACIEJOWSKI, *De vita*, cit., p. 96 ss..

⁸⁶) Alexander Severus (C.I. 6.58.1 [a. 223]).

⁸⁷) H.J. WIELING, *Eine neuentdeckte Inschrift Gordians III. und ihre Bedeutung für das Verständnis der constitutio Antoniniana*, in *ZSS*, 91, 1974, p. 373.

⁸⁸) Cfr. K.P. MACIEJOWSKI, *De vita*, cit., p. 81 ss.

⁸⁹) H. WIELING, *Privilegium exigendi* in *TR*, 56, 1988, p. 291.

⁹⁰) Così H. WAGNER, *Primipilatshaftung* in *ZSS*, 90, 1973, p. 174 nt. 14.

⁹¹) Così S. SOLAZZI, *Il concorso dei creditori nel diritto romano*, 3, 1940, p. 190 s. e H.J. WIELING, *Privilegium fisci, praediatura und Protopraxie* in *ZSS*, 106, 1989, p. 290.

conferma, nella sua *subscriptio*, come la nomina a Cesare del primogenito di Decio sia stata precedente a quella del secondogenito. L'elezione a *Caesar* di Erennio sarebbe da situare tra settembre e ottobre con la possibile retrodatazione a maggio/giugno 250, mentre quella di Ostiliano da maggio/giugno fino a settembre dello stesso anno ⁹². Come visto, nel dicembre del 250 entrambi i suoi figli avevano ormai il titolo di Cesare ⁹³.

Oltre alle costituzioni del Codice Giustiniano, ci sono pervenuti pochi altri provvedimenti deciani per vie diverse ⁹⁴. Gli *Scriptores Historiae Augustae* nello specifico, Trebellio Pollone, menzionano, nella descrizione dell'imperatore Claudio, un'*epistula* di Decio:

Hist. Aug. *Claud.* 16: Item epistula Decii de eodem Claudio: Decius Messallae, praesidi Achaiae salutem. inter cetera. 'Tribunum vero nostrum Claudium, optimum iuvenem, fortissimum militem, constantissimum civem, castris, senatui et rei publicae necessarium, in Thermopylas ire praecepimus mandata eidem cura Peloponnesium, scientes neminem melius omnia, quae iniungimus, esse curaturum. [...]'

Decio nominò Claudio *tribunus militum*. Se il fatto si verificò effettivamente ⁹⁵, allora il futuro imperatore Claudio II il Gotico avrebbe ottenuto la nomina a questa funzione. In conformità a ciò sarebbe stato inviato nella zona balcanica con un esercito, probabilmente per combattere contro i Goti. Tuttavia il *praeses Achaiae* Messala è dubbio, perché il suo nome non ci è stato altrove tramandato ⁹⁶. Come gli altri testi provenienti dagli *Scriptores Historiae Augustae*, anche questo è da prendere in considerazione non tanto quanto fonte attendibile e di contenuto rilevante, ma piuttosto per completezza, nel tentativo di ricostruire la normazione di Decio. Della testimonianza pare dunque attendibile solamente il fatto che Claudio sia stato insignito di un'im-

⁹²) D. KIENAST, *Römische Kaisertabelle*, cit., p. 204.

⁹³) D. KIENAST, *Römische Kaisertabelle*, cit., p. 204 ss.; A. ALFÖLDI, *Studien*, cit., p. 343 s.; V. KLEIN, *Tranquillina*, cit., p. 144.

⁹⁴) G. HAENEL, *Corpus legum ab Imperatoribus Romanis ante Iustinianum latarum: quae extra constitutionum codices supersunt: accedunt res ab imperatoribus gestae, quibus Romani iuris historia et imperii status illustratur*, Leipzig, 1857 (rist. Aalen 1965), p. 167.

⁹⁵) V. J. WITTIG, *Messius*, cit., c. 1270, ritiene addirittura che l'episodio sia stato inventato, al fine di collegare il passato di Valeriano al suo predecessore Decio. Cfr. anche D. KIENAST, *Römische Kaisertabelle*, cit., p. 231.

⁹⁶) J. WITTIG, *Messius*, c. 1277. V. anche A. DOMASZEWSKI, *Die Personennamen bei den Scriptores historiae Augustae*, in *Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse*, 13, 1918, p. 119.

portante carica sotto Decio.

Gli *Scriptores Historiae Augustae*⁹⁷ aggiungono un provvedimento di Decio nella narrazione relativa all'imperatore Valeriano:

Hist. Aug. *Valer. pater et filius* 5.4: Duobus Deciiis consulibus sexton kal. Novembrium die, cum ob imperatorias litteras in Aede Castrorum senatus haberetur, ireturque per sententias singulorum, cui deberet censura deferri (nam id Decii posuerat in senatus amplissimi potestate), ubi primum praetor edixit, 'Quid vobis videtur patres conscripti, de censore deligendo?' atque eum, qui erat princeps tunc senatus, sententiam rogasset, absente Valeriano (nam ille in proinctu cum Decio tunc agebat) [...].

Il passo è sospetto per molteplici motivi: il provvedimento sarebbe stato promulgato *ante diem VI Kalendas Novembrium*, quindi prima del 27 ottobre. Il testo si rifà però al consolato dei due *Decii*, che si verificò solamente nell'anno 251 quando Erennio Decio fu nominato console⁹⁸. Ma il 27 ottobre 251 Decio non era certamente più in vita. Si potrebbe presupporre che Trebellio Polione abbia confuso il consolato con il governo⁹⁹. Se fosse questo il caso, allora la reiterazione della cosiddetta censura sarebbe da datare l'anno precedente, quindi il 27 ottobre 250. Come si desume da Zonara 12.20, rimane inoltre indefinito se Valeriano che, in quel momento, era assente, impegnato nella campagna contro i Goti¹⁰⁰, fosse veramente censore o se avesse ricevuto un altro importante compito nell'amministrazione dell'impero¹⁰¹. Non è chiaro il contesto in cui Trebellio Polione parla del *senatusconsultum* e del *praetor* e, in generale, il testo contiene molteplici informazioni di incerta autenticità. Il nocciolo genuino del racconto pare consistere, in definitiva, in due sole notizie: che Valeriano provenisse da una famiglia senatoria¹⁰² e che, per decisione di Decio, avesse ottenuto un posto nell'alta amministrazione dell'impero.

5. È l'attività legislativa deciana in materia di religione quella che la storia ha sempre collocato in assoluta preminenza. La nostra conoscenza su tale editto, non pervenutoci direttamente, si è evoluta alla fine del diciannovesimo secolo

⁹⁷) *The scriptores historiae Augustae*³ (cur. D. MAGIE), Cambridge-London, 1932 (rist. 2006), p. 2 nt. 1.

⁹⁸) D. KIENAST, *Römische Kaisertabelle*, cit., p. 206.

⁹⁹) Così D. KIENAST, *Römische Kaisertabelle*, cit., p. 204, che parla di finzione.

¹⁰⁰) T. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*³, 3.2, Leipzig, 1887 (rist. Basel, 1952), p. 857, nt. 1.

¹⁰¹) D. KIENAST, *Römische Kaisertabelle*, cit., p. 214, che a proposito di ciò formula una problematica.

¹⁰²) J. WITTIG, *Messius*, cit., c. 1278.

attraverso scoperte papirologiche¹⁰³. I papiri trovati offrono un ausilio importante per valutare la politica religiosa di Decio. Gli ormai quaranta *libelli* attestano che i singoli sacrificavano agli dei tradizionali e la commissione in seguito autenticava tale atto¹⁰⁴.

I *libelli* depongono nel senso che l'editto di Decio non prevedesse una persecuzione dei cristiani, bensì un obbligo di certificazione dei sacrifici agli dei¹⁰⁵. L'offerta di sacrificio era un rito molto antico della storia romana¹⁰⁶.

Certamente l'obbligo di possedere un certificato costituiva una novità¹⁰⁷, ma si può interpretare nel senso che, in tempi di disordini, Decio volesse consacrare l'impero romano agli dei per ottenere la loro protezione¹⁰⁸ e intendesse assicurarsi la lealtà della popolazione¹⁰⁹. Ad occuparsi dell'esecuzione della volontà imperiale erano poi i governatori locali. Questo potrebbe spiegare le differenze temporali e geografiche nello zelo dei funzionari e nelle sanzioni applicate¹¹⁰.

¹⁰³) Circa i *libelli* v. i numerosi contributi: G. SCHOENAICH, *Die Christenverfolgung des Kaisers Decius*, Jauer, 1907; G. SCHOENAICH, *Die Libelli und ihre Bedeutung für die Christenverfolgung des Kaisers Decius*, in *Wissenschaftliche Beilage zum Jahresbericht des Königlichen Friedrichs-Gymnasiums zu Breslau für 1910*, Breslau, 1910, p. 3-38; P. FOUCART, *Les certificats de sacrifice pendant la persécution de Décius (250)*, in *Journal des Savants*, 6, 1908, p. 169-181; K. BIHMENER, *Die Christenverfolgung des Kaisers Decius*, in *Theologische Quartalschrift*, 92, 1910, p. 19; A. BLUDAU, *Die ägyptischen Libelli und die Christenverfolgung des Kaisers Decius*, in *Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte* (cur. J.P. KIRSCH, E. GÖLLER), 27, Freiburg i.B., 1931; J.R. KNIPFING, *The Libelli of the Decian Persecution*, in *The Harvard Theological Review*, 16.4, 1923, p. 345-390; J. WITTIG, *Messius* cit., c. 1279-1284; R. SELINGER, *The Mid-Third Century. Persecutions of Decius and Valerian*², Frankfurt, 2004, p. 44-63; P. ROSAENDA, *Decio e i libellatici*, in *Didaskaleion*, 5, 1927, p. 31-68.

¹⁰⁴) Circa il compenso in denaro spesso versato per ottenere tali certificati senza avere sacrificato, v. G. SCHOENAICH, *Die Libelli*, cit., p. 4.

¹⁰⁵) V. già in questa direzione J.B. RIVES, *The Decree of Decius and the Religion of Empire*, in *Journal of Roman Studies*, 89, 1999, p. 141-142; R. SELINGER, *The Mid-Third Century*, cit., p. 27 ss.

¹⁰⁶) E. LIESERING, *Untersuchungen*, cit., p. 33 ss.; su tale rito che seguiva la presa di potere degli imperatori romani, v. R. SELINGER, *The Mid-Third Century*, cit., p. 36 ss.

¹⁰⁷) A. ALFÖLDI, *Zu den Christenverfolgungen*, cit., p. 330.

¹⁰⁸) J. MOLTHAGEN, *Der römische Staat und die Christen im zweiten und dritten Jahrhundert*, Göttingen, 1970, p. 74.

¹⁰⁹) J. MOLTHAGEN, *Der römische Staat*, cit., p. 63.

¹¹⁰) Cfr., sulle differenze nell'applicazione delle sanzioni sul piano locale nel Tardoimpero, G. RINALDI, *Rectores aliqui. Note prosopografiche per lo studio dei rapporti tra impero romano e comunità cristiane*, in *Annali di storia dell'esegesi*, 26, 2009, p. 139 e nt. 261.

Contrariamente all'idea che Decio abbia sistematicamente cercato di distruggere il cristianesimo, parla anche il fatto che l'applicazione dell'editto ebbe presto fine. Per il periodo successivo al giugno 250 non esistono più certificati¹¹¹. È stato affermato che né l'imperatore né i funzionari ebbero più interesse a creare ulteriori problemi¹¹². Potrebbe però anche essere che Decio avesse notato che la situazione si stava sviluppando diversamente rispetto a quello che aveva immaginato.

La datazione precisa dell'editto rimane molto discussa. Alcuni sostengono che l'editto sia già stato promulgato tra l'autunno e l'inverno del 249¹¹³.

Ma vi è anche chi sostiene l'opinione che, solamente in un secondo momento, i cristiani siano stati minacciati con torture e esecuzioni, e che l'imperatore avesse previsto due provvedimenti: il primo all'inizio del proprio impero, il secondo nell'anno 250¹¹⁴. Mancano tuttavia testimonianze di questo secondo provvedimento.

In questo quadro si inserisce un provvedimento un po' meno noto¹¹⁵:

Cedr. *hist. comp.* 453.9-11: [...] ἐθέσπισεν ἐν Ῥώμῃ τὰς Χριστιανὰς γυναῖκας μὴ ἐξεῖναι κατακαλύπτεσθαι τὴν κεφαλὴν, οἰόμενος διὰ τῆς νομιζομένης αἰσχύνῃς ταύτης εἰς εἰδωλολατρεῖαν ἐλκύσαι.

Secondo la testimonianza del monaco bizantino che scrisse tra l'XI e il XII secolo, Decio avrebbe vietato alle donne cristiane a Roma di indossare copricapi. Il racconto, dalla prospettiva di Cedreno, è una critica a Decio, che voleva costringere i cristiani alla religione tradizionale. Il riferimento della cronaca bizantina è curioso per la levità del divieto. È certo tuttavia che Cedreno utilizzasse spesso fonti attendibili¹¹⁶. La medesima notizia riguardante Decio è ri-

¹¹¹) V. per es. M. SORDI, *La data*, cit., p. 451.

¹¹²) R. SELINGER, *The Mid-Third Century* cit., 176.

¹¹³) D. KIENAST, *Römische Kaisertabelle*, cit., p. 204; J.R. KNIPFING, *The libelli*, cit., p. 356; J. MOLTHAGEN, *Der römische Staat*, cit., p. 67. *Lact. mort. pers.* 4.2 è da leggere in questo senso. Al riguardo cfr. anche G.W. CLARKE, *Double-Trials in the Persecution of Decius*, in *Historia*, 22, 1973, p. 650; P. KERESZTES, *The Decian Libelli and the Contemporary Literature*, in *Latomus*, 34, 1975, p. 761 ss.

¹¹⁴) M. SORDI, *La data*, cit., p. 452 s., 461.

¹¹⁵) Sul provvedimento si veda più diffusamente *infra* III, *Vietato indossare il velo*.

¹¹⁶) In proposito v. soprattutto K. KRUMBACHER, *Geschichte der byzantinischen Literatur von Justinian bis zum Ende des oströmischen Reiches (527-1453)*², I, München, 1897 (rist. New York 1979), p. 368, ma anche H.G. BECK, *Zur byzantinischen 'Mönchschronik'*, in *Speculum historiae. Geschichte im Spiegel von Geschichtsschreibung und Geschichtsdeutung* (cur. C. BAUER, L. BOHEM, M. MÜLLER), Freiburg-München, 1965, p. 188; H. HUNGER, *Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner*, I, München, 1978, p. 243

portata anche da Giorgio Monaco¹¹⁷ che si esprime quasi negli stessi termini; ciò lascia pensare ad una tradizione comune¹¹⁸.

La disposizione riferita da Cedreno, forse parte di una più ampia costituzione, può costituire un argomento contrario all'idea che Decio abbia portato avanti una persecuzione indiscriminata nei confronti dei cristiani. Se si fosse trattato di persecuzione indiscriminata, l'imperatore non si sarebbe certo soffermato sul dettaglio del velo e dell'abbigliamento delle donne. Non sarebbe del resto la prima volta che Cedreno abbia colorato un'informazione in modo tendenzioso¹¹⁹. Dato che il monaco bizantino era solito raccontare la storia del mondo come storia sacra¹²⁰, a mio avviso è da dubitarsi non del provvedimento come tale, bensì del contesto in cui Cedreno inserisce il provvedimento.

Il divieto è ovviamente di datazione incerta. L'unico elemento che possediamo è il fatto che Cedreno faccia riferimento solo a Decio, dato che farebbe supporre che l'imperatore, all'epoca, non avesse ancora associato nessuno dei suoi figli. Se così fosse, la legge sarebbe stata promulgata prima che il figlio Erennio fosse nominato coreggente, vale a dire prima del giugno 250. Rimane però nel buio in quale momento tale disposizione sia da collocarsi e se possa ritenersi addirittura parte del ben più noto editto religioso.

6. I pochi provvedimenti, sopravvissuti al filtro della storia, testimoniano come Decio risolvesse le questioni che gli venivano sottoposte, lasciandosi guidare dalla giustizia del caso concreto. In particolare le costituzioni in materia di proprietà terriera e successoria offrono un'immagine di un sovrano onesto e attento, spezzando una lancia a favore delle fonti antiche che magnificano l'operato di Decio. Inoltre Decio promulgò più di un provvedimento fiscale sollecitato dalla crescente preoccupazione per le pressanti esigenze finanziarie.

Il tentativo palingenetico sulle poche costituzioni di Decio consente anche di ricostruire, a grandi linee, i due anni di regno e desumere dalla nomina a Cesare dei suoi due figli l'idea che Decio aveva di fondare una dinastia e di in-

e 393; J.O. ROSENQVIST, *Die byzantinische Literatur. Vom 6. Jahrhundert bis zum Fall Konstantinopels*, Berlin-New York, 2007, p. 10.

¹¹⁷) Georg. Mon. *Chronicon* 466.19-467.5.

¹¹⁸) In questo senso T.M. BANCHICH, *Introduction*, in *The History of Zonaras. From Alexander Severus to the Death of Theodosius the Great*, London-New York, 2009, p. 13.

¹¹⁹) Per un'altra importante testimonianza di Cedreno in relazione alla conclusione dei giochi olimpici v. I. FARGNOLI, *Sulla 'caduta senza rumore' delle Olimpiadi classiche in RIDA*, 50, 2003, p. 119 ss. (ora in *infra IX, Sulla «caduta senza rumore»*) e EADEM, *Politica religiosa di Teodosio il Grande e abolizione delle Olimpiadi: tra Cedreno e il Codex Theodosianus*, in *Index*, 39, 2011, p. 576 ss.

¹²⁰) Cfr. K. KRUMBACHER, *Geschichte*, cit., p. 319.

fluire in modo pregnante sul destino di Roma. Forse fu proprio il timore della dinastia deciana, con particolare riferimento al secondogenito Ostiliano, a imporre alla memoria di Decio la macchia indelebile della *damnatio*. Tale atto significava l'estromissione dalla successione di un qualsiasi suo discendente. In altre parole, si sarebbe potuta trattare di una *damnatio memoriae* strumentale ad impedire ad Ostiliano di diventare imperatore. Ostiliano stesso, appena dopo la morte ma prima della *damnatio memoriae* del padre, era stato adottato e associato al potere da Treboniano Gallo come Augusto e costituiva, per questa ragione, un pericolo concreto.

Da queste considerazioni mi sembra emergere che Decio abbia avuto, per quanto mi consta, importanti nemici, da vivo e da morto. Innanzitutto i Goti di Cliva gli tolsero la vita dopo neanche due anni di regno con una sconfitta che, anche secoli dopo, veniva ricordata come memorabile. Dall'improvvisa *damnatio memoriae* in aperta contraddizione con la *consecratio* appena ricevuta, si può desumere poi un indizio nel senso che gli furono nemici i suoi successori, frettolosi di intervenire e di strumentalizzare il suo editto religioso al fine di escludere il figlio superstite dalla concorrenza nel governo dell'impero. Infine è stato il filtro della storia a penalizzare la figura di Decio: l'assoluta predominanza delle testimonianze di provenienza cristiana sul suo regno hanno contribuito a farlo ricordare semplicisticamente come il tiranno persecutore.

MATERIALI PER UNA PALINGENESI DELLE COSTITUZIONI DELL'IMPERATORE DECIO (tra parentesi compaiono quei provvedimenti, la cui collocazione cronologica rimane sul piano congetturale)

249 Aemiliano Et Aquilino conss.

Imp. Decius

1. C.I. 10.16.3: Imp. Decius A. Citicio. Indictiones non personis, sed rebus indici solent: et ideo, ne ultra modum earundem possessionum quas possides conveniaris, praeses provinciae prospiciet. Pp. XVII K. Nov. Aemiliano et Aquilino conss.

2. C.I. 4.16.2: Imp. Decius A. Telemachae. Pro hereditariis partibus heredes onera hereditaria agnoscere etiam in fisci rationibus placuit, nisi intercedat pignus vel hypotheca: tunc enim possessor obligatae rei conveniendus est. Pp. XIII K. Nov. Aemiliano et Aquilino conss.

3. [Cedr. hist. comp., 453.9: [...] ἐθέσπισεν ἐν Ῥώμῃ τὰς Χριστιανὰς γυναῖκας μὴ ἐξεῖναι κατακαλύπτεσθαι τὴν κεφαλὴν, οἰόμενος διὰ τῆς νομιζομένης αἰσχύνῃς ταύτης εἰς εἰδωλολατρείαν ἐλκύσαι.]

250 Decio A. II et Grato conss.

4. C.I. 6.30.4: Imp. Decius A. Athenaidi. Filio familias delata hereditate si pater pro herede voluntate filii gessit, sollemnitati iuris satisfactum videri saepe rescriptum est. Pp. X K. Mart. Decio A. et Grato conss.

5. C.I. 8.53.3: Imp. Decius A. Marcellino. Spem futurae actionis plena intercedente donatoris voluntate posse transferri non immerito placuit. Pp. Non. Mart. Decio A. II et Grato conss.

6. C.I. 7.32.3: Imp. Decius A. Rufo. Donatarum rerum a quacumque persona infanti vacua possessio tradita corpore quaeritur. Quamvis enim sint auctorum sententiae dissentientes, tamen consultius videtur interim, licet animi plenus non fuisset adfectus, possessionem per traditionem esse quaesitam: alioquin, sicuti viri consultissimi Papiniani responso continetur, ne quidem per tutorem possessio infanti poterit adquiri. Pp. V K. April. Decio A. II et Grato conss.

7. [Hist. Aug. *Claud.* 16: Item epistula Decii de eodem Claudio: Decius Mes-

sallae, praesidi Achaiae salutem. inter cetera. 'Tribunum vero nostrum Claudium, optimum iuvenem, fortissimum militem, constantissimum civem, castris, senatui et rei publicae necessarium, in Thermopylas ire praecepimus mandata eidem cura Peloponnesium, scientes neminem melius omnia, quae iniungimus, esse curaturum'.]

Imp. Decius Aug. et Decius Caes.

8. C.I. 5.12.9: Imp. Decius A. et Dec. C. Urbicanae. Dotis tuae potiore causam magis esse convenit quam rei publicae, cui postea maritus obnoxius factus est. Pp. VI Id Iun. Decio A. et Grato cons.

9. [Hist. Aug., *Valer. pater et filius* 5.4: Duobus Deciiis consulibus sexton kal. Novembrium die, cum ob imperatorias litteras in Aede Castrorum senatus haberetur, ireturque per sententias singulorum, cui deberet censura deferri (nam id Decii posuerant in senatus amplissimi potestate), ubi primum praetor edixit, 'Quid vobis videtur patres conscripti, de censore deligendo?' atque eum, qui erat princeps tunc senatus, sententiam rogasset, absente Valeriano (nam ille in procinctu cum Decio tunc agebat).]

Imp. Decius Aug. et Decius et Quintus Caes.

10. C.I. 3.22.2: Imp. Decius A. et Decius et Quintus CC. Felici. Procuratores nostros status causas examinare non posse omnibus notum est. Pp. K. Dec. Decio A. II et Grato cons.

11. C.I. 6.58.3: Imp. Decius A. Asclepiodotae. Consanguinitatis iure et feminas ad intestatorum successionem admitti posse explorati iuris est. Proinde cum fratris tui intestato mortui ad te consanguinitatis iure hereditas pertineat, nulla ratione alterius fratris tui filii ad eandem successionem adspirare desiderant: nam et cessante iure agnationis in persona omnium praetorii iuris beneficio ad te potius, quae secundum gradum obtines, hereditas pertinet quam ad fratris tui filios, qui tertio gradu constituti sunt. Pp. II Non. Dec. Decio A. et Grato cons.

251 Decio A. III et Decio C. I cons.

III *

Vietato indossare il velo. A proposito dell'editto religioso dell'imperatore Decio **

1. La testimonianza dei cronografi bizantini – 2. La discordie eco del regno deciano – 3. L'editto religioso nella testimonianza dei papiri – 4. Velo e primo cristianesimo – 5. Osservazioni conclusive.

1. Suggestiva è la notizia che il monaco bizantino Giorgio Cedreno ci tramanda in relazione al regno dell'imperatore Decio:

hist. comp. 453.9-15: [...] ἐθέσπισεν ἐν Ῥώμῃ τὰς Χριστιανὰς γυναῖκας μὴ ἐξεῖναι κατακαλύπτεσθαι τὴν κεφαλὴν, οἴομενος διὰ τῆς νομιζομένης αἰσχύνῃς ταύτης εἰς εἰδωλολατρείαν ἐλκύσαι. αἱ δὲ μᾶλλον ἀκατακάλυπτοι προήεσαν, δόξαν ἠγούμεναι τὴν ὑπὲρ Χριστοῦ δοκοῦσαν ἀτιμίαν παρὰ τοῖς ἀνθρώποις· ὅθεν ἄχρι τοῦ νῦν αἱ μὲν ἀκριβεῖς Χριστιανῶν γυναῖκες ἀκατακάλυπτοι προέρχονται, αἱ δὲ Ἰουδαῖοι καὶ ἄπιστοι κατακαλύπτονται ¹.

*) In *Scritti per Alessandro Corbino*, 2, 2016, p. 523-539.

**) Queste notazioni, che dedico al Prof. Alessandro Corbino nel grato ricordo per tutto quello che ho potuto imparare sullo studio delle fonti nel corso del Dottorato di ricerca presso l'Università degli Studi di Catanzaro, riprendono contenuti da me riferiti in relazioni tenute presso l'Università di Zurigo, nell'ambito del convegno del 10-11 aprile 2014 'Das Recht der Soldatenkaiser – rechtliche Stabilität in Zeiten politischen Umbruchs', e presso l'Università di Xiamen, nel corso della «Summer School in Diritto pubblico romano» del luglio 2014.

¹) *Georgii Cedrenii Compendium historiarum* (cur. I. BEKKER), Bonn, 1838-1839. La nuova edizione dell'opera è in corso di pubblicazione a cura del Prof. Luigi Tartaglia dell'Università degli Studi di Napoli L'Orientale, che ringrazio per avermi anticipato la sua edizione del passaggio in esame, con la sostituzione di αὐτὰς ἐλκύσειν a ἐλκύσαι.

Nel passo, riportato anche nel *Corpus legum* di Gustav Haenel², il cronografo bizantino racconta di come Decio avrebbe vietato alle donne cristiane a Roma di velarsi il capo. L'episodio, nella prospettiva di Cedreno, che scriveva tra l'XI e il XII secolo, è una critica all'imperatore illirico che voleva così obbligare i cristiani a professare la religione tradizionale. Il provvedimento, che sembrerebbe limitato alla città di Roma, avrebbe comportato come conseguenza che tali donne fossero tenute a stare a capo scoperto.

Il racconto di Cedreno è preceduto dalla precisazione che Decio regnò due anni. Nella parte dedicata a tale imperatore vengono inoltre menzionati episodi tipicamente ricondotti a lui dalla tradizione patristica, ovvero la persecuzione nei confronti del vescovo Cipriano³ e di Giustina⁴, entrambi peraltro sopravvissuti a Decio, ma anche l'avvincente leggenda dei sette fanciulli di Efeso⁵. Dopo la notizia del divieto del velo, Cedreno fa poi riferimento alle sofferenze che sarebbero state inflitte ad alcuni vescovi dell'epoca e cioè Babila di Antiochia, Flaviano di Roma, Alessandro di Gerusalemme e Dionisio di Alessandria. Come risulta da Eusebio in 6.39, dei vescovi citati solo Babila ed Alessandro avrebbero perso la vita sotto Decio. Cedreno menziona infine il coevo scisma del presbitero Novaziano, da lui probabilmente confuso – come fa Eusebio in 6.43 – con Novato.

La narrazione di Cedreno è preziosa, nonostante la sua opera rientri nel genere delle «Mönchschroniken»⁶ e sia ritenuta delineare la storia del-

²) D.G. HAENEL, *Corpus legum ab imperatoribus Romanis ante Iustinianum latarum, quae extra constitutionum codices supersunt*, Lipsiae, 1857 (rist. Darmstadt, 1965), p. 167.

³) Cfr. Pont. *vita Cypr.* 7.1, in *Vita di Cipriano, vita di Ambrogio, vita di Agostino*² (cur. A.A.R. BASTIAENSEN), Milano, 1981, p. 19 ss. che racconta come Cipriano, una volta iniziata la persecuzione, sarebbe riuscito a scappare, evitando di essere gettato ai leoni. Il suo martirio avvenne poi sotto l'imperatore Galerio.

⁴) La vicenda ha la sua fonte principale nell'opera agiografica di *J. da Varazze, Legenda Aurea* (cur. G.P. MAGGIONI), Firenze, 1998, p. 971 che narra come il martirio della vergine sia avvenuto sotto Diocleziano.

⁵) La vicenda dei sette dormienti, fanciulli cristiani murati vivi in una caverna durante le persecuzioni di Decio, e ritrovati dopo duecento anni per potere constatare che il Cristianesimo era nel frattempo diventata la religione dell'impero, è tramandata sempre da *J. Varazze, Legenda Aurea*, cit. (nt. 4), p. 670.

⁶) Così la qualifica K. KRUMBACHER, *Geschichte der byzantinischen Literatur von Justinian bis zum Ende des Oströmischen Reiches (527-1453)*, München, 1891, p. 219 ss., 226 ss., 319 ss. Contro la netta dicotomia tra «Chronistik» e «Historiographie», si veda H.G. BECK, *Zur byzantinischen Mönchschronik*, in *Speculum historiae. Geschichte im Spiegel von Geschichtsschreibung und Geschichtsdeutung* (cur. A. BAUER, L. BOHEM, M. MÜLLER), Freiburg, 1965, p. 188 ss.; al riguardo cfr. anche H. HUNGER, *Die hochsprachliche*

l'umanità in funzione del regno di Dio e di regola per monaci⁷ o per i laici di basso livello culturale come destinatari⁸. È noto del resto che Cedreno compilasse materiale precedente senza pretese di originalità⁹, utilizzando in particolare Teofane¹⁰, Giorgio Monaco¹¹ e il *Chronicon Paschale*¹². Che del passo in questione fosse Giorgio Monaco la fonte, risulta evidente dalla lettura di un passaggio del *Chronicon*:

Georg. Mon. *Chronicon* 466.21-26-467.1-2: [...] δε ἐθέσπισεν ἐν Ρώμῃ τὰς χριστιανὰς γυναῖκας μὴ ἐξεῖναι κατακαλύπτεσθαι τὴν κεφαλὴν οἴόμενος διὰ τῆς νομιζομένης αἰσχύνῃς ταύτης εἰς εἰδωλολατρείαν αὐτὰς ἐλκύσειν. αἱ δὲ μᾶλλον προθύμως ἀκατακάλυπτοι προήεσαν δόξαν ἡγούμεναι τὴν ὑπὲρ Χριστοῦ δοκοῦσαν ἀνθρωπίνην ἀτιμίαν. ἔθεν ἄχρι νῦν αἱ μὲν ἀκριβεῖς χριστιαναὶ γυναῖκες ἀκατακάλυπτοι προΐασιν, αἱ δὲ Ἰουδαῖαι καὶ ἄπιστοι καλύπτονται.

Giorgio Monaco riferisce il divieto di velo per donne a Roma negli stessi termini di Cedreno, quasi con le stesse parole. Il resto della narrazione è leggermente diverso e più breve, per esempio Giorgio Monaco non menziona il biennio di regno, né gli episodi di Cipriano, di Giustina e dei sette fanciulli di Efeso, ma si limita a dire che Decio regnò dopo Treboniano Gallo e, dopo la notizia del divieto, riprende la stessa sequenza dei nomi dei vescovi martirizzati

profane Literatur der Byzantiner, 1, München, 1978, p. 252, nonché, per una recente sintesi, J.O. ROSENQVIST, *Die byzantinische Literatur. Vom 6. Jahrhundert bis zum Fall Konstantinopels*, Berlin, 2007, p. 10 ss. Si vedano anche S. IMPELLIZZERI, *La letteratura bizantina. Da Costantino a Fozio*, Firenze-Milano, 1975, p. 281 ss. e D.E. AFINOGENOV, *Some Observations on Genres of Byzantine Historiography*, in *Byzantion*, 52, 1992, p. 15 s.

⁷) A proposito del dubbio che lo stesso Cedreno, della cui vita non si sa nulla, fosse veramente un monaco, cfr. peraltro H.G. BECK, *Zur byzantinischen Mönchschronik*, cit., p. 190.

⁸) K. KRUMBACHER, *Geschichte*, cit., p. 319.

⁹) Che Cedreno, in particolare, riportasse sempre notizie di seconda mano, è messo in evidenza da L. TARTAGLIA, *Meccanismi di compilazione nella cronaca di Giorgio Cedreno*, in *Bisanzio nell'età dei Macedoni: forme della produzione letteraria e artistica* (cur. F. CONCA, G. FICCADORI), Milano, 2007, p. 239 ss.; cfr. anche R. MAISANO, *Sulla tradizione manoscritta di Giorgio Cedreno*, in *Rivista di Studi Bizantini e Neellenici*, 14-16, 1977-1979, p. 179 ss. e ID., *Note su Cedreno e la tradizione storiografica bizantina*, in *Rivista di Studi Bizantini e Slavi*, 3, 1983, p. 237 ss. e ID., *Kedrenos, Georgios*, in *Lexikon des Mittelalters*, 5, 1991, c. 1093.

¹⁰) *Theophanis Chronographia*, in *Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae*, 1 (cur. I. BEKKER), Bonn, 1839.

¹¹) *Georgii Monachi Chronicon* (cur. C. DE BOOR, P. WIRTH), Stuttgart, 1978.

¹²) *Chronicon Paschale ad exemplar Vaticanum*, in *Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae*, 1 (cur. I. BEKKER), Bonn, 1832.

e la vicenda del presbitero Novaziano. Solo il passaggio del velo sembra quasi riprodotto con quel tipico modo, che caratterizza la storiografia antica, di riprendere spesso alla lettera le trattazioni antecedenti senza tanto allargare gli orizzonti con nuove informazioni o approfondimenti, limitandosi ad una giustapposizione e combinazione di notizie destinate alla lettura, alla curiosità e all'edificazione dei monaci e delle masse ¹³.

2. Le fonti antiche sono tutt'altro che unanimi nella valutazione del breve regno di Caio Messio Quinto Decio, originario della Budalia ¹⁴. La sua morte violenta a soli due anni dalla salita al potere e la scarsità delle testimonianze della sua legislazione ¹⁵, non favoriscono certo l'indagine. Ai posteri l'imperatore Decio è noto quasi esclusivamente in ragione del suo proclama in materia religiosa, il cd. editto di persecuzione.

Alla sua morte l'imperatore illirico ottenne la *consecratio memoriae* e, come riferisce Eutropio, fu assunto tra gli dei: *inter divos relatus est* ¹⁶. Ma poco dopo, a causa del suo editto religioso, subì la *damnatio memoriae* ¹⁷ e venne qualificato come un perfido tiranno. In tale senso depone la testimonianza di Cipriano, in *epist.* 55.9.1, in cui il vescovo di Cartagine riferisce del rischio di vita per i sacerdoti in quell'epoca e qualifica Decio quale tiranno ¹⁸, in quanto

¹³) Cfr. K. KRUMBACHER, *Geschichte*, cit., p. 368 s.

¹⁴) In particolare da Sirmio, oggi la città serba di Sremska Mitrovica.

¹⁵) Sulla sua legislazione privatistica tramandataci nel Codice Giustiniano, si veda I. FARGNOLI, *Zu Decius' Kaiserkonstitutionen im Codex Iustinianus*, negli atti del convegno zurighese: *Das Recht der Soldatenkaiser. Rechtliche Stabilität in Zeiten politischen Umbruchs* (cur. U. BABUSLAUX, A. KOLB), Berlin-München-Boston-De Gruyter, 2015; cfr. anche il risalente, ma utile lavoro di W.A. MACIEJOWSKI, *De vita et constitutionibus C. Q. Mesii Traiani Decii*, Goettingae, 1818.

¹⁶) Eutr. *brev.* 9.4. In proposito v. soprattutto S. RATTI, *Les empereurs romains d'Auguste à Dioclétien dans le Bréviaire d'Eutrope. Les livres 7 à 9 du Bréviaire d'Eutrope: introduction, traduction et commentaire*, Paris, 1996, p. 314. Anche secondo Hist. Aug. *Aurelian.* 42.6 Decio avrebbe ottenuto la *consecratio memoriae* assieme al figlio Erennio. Lo stesso è anche evidente in CIL, VI 36760, in proposito D. KIENAST, *Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie*, Darmstadt, 1990, p. 204.

¹⁷) Circa il papiro di Dura Europos, in cui il nome di Decio e del figlio sono stati cancellati, da cui si desume la *damnatio memoriae*, v. J.F. GILLIAM, *Trebonian Gallus and the Decii: III ET I COS.*, in *Studi in onore di A. Calderini e R. Paribeni*, 1, Milano, 1956, p. 305. Circa la *damnatio memoriae* sulla base di CIL, XI 4086 (Dessau 6149) v. D. KIENAST, *Römische Kaisertabelle*, cit., p. 204; L. PETERSEN, *Prosopographia Imperii Romani Saec. I, II, III*, 5.1, Berolini (Berlin), und co., 1970, p. 520, 265.

¹⁸) V. anche Cypr. *epist.* 55.9.2. Cfr. anche Cypr. *epist.* 22.1.1 in cui si riferisce della presenza di Decio alle udienze dei cristiani a Roma.

impone ai vescovi di elargire sacrifici agli dei pagani. Altre fonti attestano la persecuzione dei cristiani come reazione di Decio alla politica tollerante dei suoi predecessori¹⁹. Di una persecuzione nei confronti dei cristiani riferiscono diverse autori antichi: non solo Lattanzio in *mort. pers.* 4.1, Eusebio in *b.e.* 6.39, gli *Oracula Sibyllina* 13.7-89²⁰, mentre gli scrittori della Chiesa quali Origene²¹ e Gregorio Taumaturgo²² esplicitano la loro critica nei confronti della politica deciana in materia religiosa²³.

Tuttavia non tutte le fonti propongono un'immagine così negativa di Decio. In Zos. 1.21.3-22.1 non accenna affatto all'editto religioso e si esprime nei riguardi dell'imperatore in modo molto positivo, narrando della sua morte coraggiosa in battaglia. Particolarmente degno di nota è poi il racconto della modestia di Decio: Zosimo riferisce di come non volesse diventare imperatore, ma, acclamato, decise infine di mettersi al servizio di Roma. Lo storico celebra il valore di Decio nella lotta contro Filippo e sottolinea altresì la sua abilità come politico e la sua dedizione per la causa di Roma e la salvezza dell'impero²⁴. Nonostante le sue origini provinciali, Decio risulta un imperatore che trae linfa dai vecchi ideali romani e rappresenta valori conservatori. Verosimilmente anche a causa della sua avversione nei confronti del cristianesimo²⁵, Zosimo descrive in termini addirittura entusiastici il governo di Decio, da lui qualificato eccellente in 1.23.3. Ma l'ultima voce di un mondo che ormai sta scomparendo²⁶ non è l'unica che tende in questa direzione.

Anche Sesto Aurelio Vittore, nel racconto relativo a Decio, non accenna per niente all'editto religioso, ma riferisce piuttosto di come l'imperatore abbia sacrificato la propria vita con coraggio in battaglia per difendere le frontiere dell'impero contro un nemico straniero. Non ne loda solamente la morte in

¹⁹) Così anche Hier. *Chron. ad a. 252*, Oros. *Hist.* 7.21.1-2, Iord. *Rom.* 248; su questo v. F. ELIA, *Ancora sul cristianesimo di Filippo l'Arabo*, in *Quaderni catanesi di studi classici e medioevali*, 1, 1979, soprattutto p. 281.

²⁰) D.S. POTTER, *Prophecy and History in the Crisis of the Roman Empire: an Historical Commentary on the Thirteenth Sibylline Oracle*, Oxford, 1990, p. 267 s.

²¹) Orig. *Homiliae in Iesu nave* 9.10.

²²) *Patrologiae. Cursus Completus. Series Graeca* (cur. J.P. MIGNE), 10, Paris-P. Geuthner, 1857, p. 1019 ss.

²³) Decio viene considerato un persecutore dei cristiani anche in Phot. *biblioth.* 182.127, in Hier. *Chron. ad a. 252 (Acta Sanctorum Novembris*, 1, Parisiis, 1897 ad diem 1 Nov., 30D), in Sulp. Sev. *Historia sacra* 2.32.3 e in Synkell. *Ecloga chronographica* 684.

²⁴) V. anche Zos. 22.2.

²⁵) In proposito v. S. REBENICH, *Einleitung*, in *Zosimus <Historikus>* (cur. O. VEH, S. REBENICH), Stuttgart, 1990, p. 17.

²⁶) S. REBENICH, *Einleitung*, in *Zosimus*, cit., p. 22.

battaglia, bensì anche la reazione alla morte del figlio²⁷. Nel momento in cui il suo primogenito cadeva sotto gli strali nemici, Decio continuava la battaglia, giudicando l'evento quale semplice perdita di uno dei tanti soldati di Roma²⁸.

Nella (Ps.) Aur. Vict. *Epit. Caes.* 29.2²⁹ viene fatto un riassunto delle coraggiose gesta di Decio raccontate da Aurelio Vittore, dove risulta che la sua più grande virtù fu quella della calma e della compostezza nei confronti degli altri³⁰.

Anche le poche fonti epigrafiche confermano i successi militari di Decio. In CIL, III 1776 Decio viene definito come *restitutor Daciarum*. Un'iscrizione del 251 a Cosa in Etruria³¹ lo descrive come un *restituor sacrorum et libertatis* della *res publica Cosanorum*³².

I giudizi pronunciati dai contemporanei nei confronti di Decio risultano allora antitetici: l'imperatore appare, da un lato, come un perfido persecutore dei cristiani, dall'altro, come un uomo di grandi valori e rare abilità con l'obiettivo di soccorrere un impero in un momento di grave crisi.

3. La persuasione che Decio abbia promulgato un editto di persecuzione ha

²⁷ *Caes.* 29.5: *Sed Deciorum mortem plerique illustrem fuerunt; namque filium audacius congregientem cecidisse in acie; patrem autem, cum perculti milites ad solandum imperatorem multa praefarentur, strenue dixisse detrimentum unius militis parum videri sibi. Ita refecto bello, cum impigre decertaret, interisse pari modo.*

²⁸ Tipica di Aurelio Vittore è la valutazione dei fatti basata sulla sua etica: v. S. Aurelius Victor, *Die römischen Kaiser - Liber de Caesaribus* (cur. K. GROß-ALBENHAUSEN, M. FUHRMANN), Düsseldorf, 2009, p. 169.

²⁹ Sulla base di questa fonte A.R. BIRLEY, *Decius Reconsidered*, in *Les empereurs illyriens. Actes de colloque de Strasbourg, 11-13 octobre 1990, organisé par le Centre de Recherche sur l'Europe centrale et sud-orientale* (cur. E. Frézouls, H. Jouffroy), Strasbourg, 1998, p. 57 ss., riconsidera l'imperatore Decio.

³⁰ (Ps.) Aur. Vict. *Epit. Caes.* 29.2: *Vir artibus cunctis virtutibusque instructus, placidus et communis domi, in armis promptissimus*, in proposito s. Aurelius Victor, *Die römischen Kaiser*, cit., p. 155.

³¹ Année épigraphique, 1973, p. 235: *Imp. Caesar [[C.]] M[e]ss[i]o Q.[Tr]ai[ano]] Decio pio fel. Aug. pont.(ifici) max(imo) trib(unicia) pot(estate), co(n)s(uli) III, p(atri) p(atriciae), restitutori sacr[orum] et libertatis respublica Cosanoru[m]. dicata numini maiestatisqu[e]i acius.*

³² In proposito L. BABCOCK, *An Inscription of Traian Decius from Cosa*, in *American Journal of Philology*, 83, 1962, p. 147 ss.; M. SORDI, *La data dell'editto di Decio e il significato della persecuzione anticristiana*, in *Rivista di storia della Chiesa in Italia*, 34, 1980, p. 459; sulle possibili ragioni della cancellazione del nome di Decio, v. L. BABCOCK, *An Inscription*, cit., p. 155 s. Che il termine *restitutor sacrorum* sia raro ed emerga solamente per l'imperatore Giuliano e che quindi sia da interpretare in relazione alla riforma religiosa, emerge da Année épigraphique, cit., p. 235.

trovato un ridimensionamento alla fine del secolo diciannovesimo. Gli studi in materia hanno potuto ampliarsi grazie a preziosi ritrovamenti papirologici.

Su un papiro egiziano, scoperto nel 1893 nel Fayum in Egitto ³³, fu trovato un *libellus*, il cui frammento centrale è il seguente:

Papiro di Theadelphia nel Fayum 5-14 (BGU 1.287):

[...] καὶ ἀεὶ
θύων τοῖς θεοῖς διετε-
λεσα καὶ νῦν ἐπὶ πα-
ροῦσιν ὑμῶν κατὰ
τὰ προστετατα[γμέ-]
να ἔθυσσα [κα]ἰ ἔ[σ]π[εισα]
[κ]αὶ τῶν ἰ[ε]ρέων [ἐγευ-]
σάμην καὶ ἀξιώ ὑ[μῶν]
ὑποσημώσασθαι.
διευτυχεῖται. [...]

Si tratta di una certificazione delle autorità attestante che erano stati offerti sacrifici agli dei tradizionali ³⁴. Da tutti gli abitanti dell'impero si esigevano sacrifici davanti ad una commissione che certificava l'avvenuta celebrazione con il rilascio di un libello ³⁵. Il τὰ προστεταταγμένα rinvia ad un ordine imperiale che si identifica pacificamente nell'editto religioso di Decio ³⁶.

Sulla base di questo ritrovamento lo studioso tedesco Adolf Harnack cercò di ricostruire il testo dell'editto di Decio su modello di quello emanato da Massimiano Daia nel 306 ³⁷. Ma anche l'editto di Massimiano, correggente di

³³) Il papiro egiziano fu pubblicato da F. KREBS, *Ein Libellus eines libellaticus vom Jahre 250 n. Chr. aus dem Fayum*, in *Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin*, 2, Berlin, 1893, p. 1007 ss. Sui ritrovamenti dei libelli si rinvia anche a *supra* II, *Proprietà terriera*.

³⁴) G. SCHOENAICH, *Die Libelli und ihre Bedeutung für die Christenverfolgung des Kaisers Decius*, Breslau-R. Niekowsky, 1910, p. 1; F. KREBS, *Ein Libellus*, cit., p. 1012.

³⁵) M. SORDI, *La data dell'editto*, cit., p. 461. Su questo si veda anche T. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, 2, München, 1899 (rist. 2010), p. 568 s. nt. 5; P. WISSOWA, *Religion und Kultus der Römer*, München, 1912, p. 399 s.; E. LIESERING, *Untersuchungen zur Christenverfolgung des Kaisers Decius*, Diss. Würzburg, 1933, p. 18 s.; A. ALFÖLDI, *Zu den Christenverfolgungen in der Mitte des 3. Jahrhunderts*, in *Klio*, 13, 1938, p. 324 s., 330 s.; C. SAUMAGNE, *La persécution de Dèce a la Carthago d'après la correspondance de Saint Cyprien*, in *Bull. Soc. Ant. France*, 1957, p. 24 s.; O. GIORDANO, *I cristiani nel III secolo: l'editto di Decio*, Messina, 1966, p. 129 ss.

³⁶) F. KREBS, *Ein Libellus*, cit., p. 1014.

³⁷) A. HARNACK, *Besprechung von F. Krebs, Ein libellus eines libellaticus v. J. 250 n. Chr. Aus dem Fayum*, in *Theologische Literaturzeitung*, 19, 1894, p. 40 s.

Diocleziano, non ci è pervenuto. Esso viene però descritto da Eusebio in *De martiribus Palaestinae* 9.2 e documentato attraverso l'iscrizione trovata nella città della Licia Arykanda³⁸. Secondo Harnack l'editto di Decio avrebbe ordinato che tutto il popolo offrisse sacrifici e libagioni e assaggiasse della carne e del sangue delle vittime. Per gli inadempienti erano irrogate torture e pena di morte. Inoltre l'editto di Decio avrebbe sancito il rafforzamento delle autorità locali attraverso una commissione di cinque uomini³⁹ e pene severe per i funzionari che rifiutavano l'esecuzione della volontà imperiale⁴⁰.

Harnack peraltro non fu il primo ad un tentativo del genere. Più di un secolo prima, nel 1732, M. Lenain de Tillemont riferisce di un fortunato ritrovamento nei suoi «Memoires pour servir à l'histoire ecclésiastique des six premiers siècles»⁴¹. L'umanista Bernardus Medonius avrebbe ricevuto nel 1664 a Tolosa, da un amico in possesso di antichi e preziosi manoscritti, l'editto di Decio. L'editto sarebbe stato rivolto a tutti i governatori, ai proconsoli e agli altri magistrati dell'impero e promulgato da Augusto Decio e dal suo primogenito: «Les deux Princes y declarent qu'ils avoient resolu de donner la paix à l'Empire»⁴². Esso avrebbe previsto che, ai fini della pace nell'impero, la setta cristiana venisse vietata, e che per tutti vi fosse l'obbligo di compiere sacrifici agli dei tradizionali. Chi avesse obbedito, avrebbe ricevuto un certificato di sacrificio (*libellus*). Chi invece non si attenesse a quanto stabilito dall'editto, sarebbe stato minacciato con la pena capitale, irrogata con modalità crudeli, per annegamento in mare, sul rogo o nella lotta con animali selvaggi. Solo in una nota a piè di pagina Tillemont evidenziava come l'autenticità dell'editto fosse tutt'altro che certa: «qui font que nous n'osons pas nous affurer que ce soit cet edit même»⁴³.

Trent'anni dopo il contributo di Harnack, la nostra conoscenza sull'editto di Decio è migliorata grazie alla scoperta di altri papiri che hanno fatto apparire la ricostruzione di Harnack e soprattutto le presupposte sanzioni come non fondate. I papiri trovati – di cui trentacinque sono originari di Theadelphia, due di Oxyrhynchos, due di Arsinoe così come anche uno di Alexandrunesos e uno di Philadelphia – confermano con limpidezza che i singoli sa-

³⁸) In proposito T. MOMMSEN, *Zweisprachige Inschrift aus Arykanda*, in *Archäologisch-epigraphische Mitteilungen aus Österreich-Ungarn*, 16, 1893, p. 93 ss.

³⁹) A. HARNACK, *Beschreibung*, cit., p. 41.

⁴⁰) A. HARNACK, *Beschreibung*, cit., p. 41.

⁴¹) *Decius Augusti edictum contra Christianos a Bernardo Medonio datum*, pubblicato nel 1664 a Tolosa.

⁴²) M. TILLEMONT, *Decius*, cit., p. 135.

⁴³) M. TILLEMONT, *Decius*, cit., p. 136.

crificavano e la commissione autenticava che ciò fosse avvenuto. Risulta anche che alcuni funzionari rilasciassero talvolta, dietro una cospicua controprestazione in danaro, certificati senza che il sacrificio agli dei fosse stato effettuato, consentendo ai cristiani – perciò denominati *libellatici* – di aggirare l'ostacolo⁴⁴.

Grazie a questi *libelli* emerge in sostanza che l'editto di Decio non prevedeva una persecuzione dei cristiani⁴⁵, bensì l'obbligo dei sacrifici per ottenere la protezione degli dei⁴⁶. Del resto è noto che l'offerta di sacrifici fosse un rito molto antico della storia romana e della sua tradizione⁴⁷.

Contro l'idea che Decio abbia cercato di distruggere il cristianesimo cruentemente e sistematicamente, parla anche il fatto che l'applicazione dell'editto ebbe presto fine⁴⁸. Per il periodo successivo al giugno 250 non sono stati più trovati libelli. Si sostiene che l'editto fosse stato emesso all'inizio del regno tra l'autunno e l'inverno del 249⁴⁹. È in sostanza plausibile che, in un secondo momento, l'imperatore non avrebbe più avuto interesse alla persecuzione e ai problemi che ne erano derivati⁵⁰.

4. Alla luce di questi rilievi sui contenuti dell'editto, è ora opportuno tornare ai testi di Giorgio Monaco e Cedreno e, in particolare, al divieto di velo per le donne cristiane. Se anche il velo non era sconosciuto a Roma antica⁵¹, è con

⁴⁴) G. SCHOENAICH, *Die Libelli*, cit., p. 4.

⁴⁵) J. MOLTHAGEN, *Der römische Staat und die Christen im zweiten und dritten Jahrhundert*, Göttingen, 1970, p. 63; si veda anche G. RINALDI, *Rectores aliqui. Note prosopografiche per lo studio dei rapporti tra impero romano e comunità cristiane*, in *Annali di storia dell'esegesi*, 26, 2009, p. 139 e nt. 261

⁴⁶) J. MOLTHAGEN, *Der römische Staat*, cit., p. 74.

⁴⁷) Cfr. E. LIESERER, *Untersuchungen*, cit., p. 33 ss.; sul rito del sacrificio proprio in corrispondenza della salita al potere di un nuovo imperatore, v. R. SELINGER, *The Mid-Third Century*, cit., p. 36 ss.

⁴⁸) Ritene che l'imperatore avesse previsto addirittura due editti, il primo all'inizio del suo regno, il secondo nell'anno 250, M. SORDI, *La data dell'editto*, cit., p. 452 s., 461; la tesi è peraltro rimasta del tutto isolata.

⁴⁹) È da leggere in questo senso soprattutto Lact., *mort. pers.* 4.2. Si vedano però J.R. KNIPFING, *The Libelli*, cit., p. 356; J. MOLTHAGEN, *Der römische Staat*, cit., p. 67; G.W. CLARKE, *Double-trials in the Persecution of Decius*, in *Historia*, 22.4, 1973, p. 650; ID., *Some Observations on the Persecution of Decius*, in *Antichthon*, 3, 1969, p. 63 ss.; P. KERESZTES, *The Decian Libelli and the Contemporary Literature*, in *Latomus*, 34, 1975, p. 761 ss.; D. KIENAST, *Römische Kaisertabelle*, cit., p. 204.

⁵⁰) R. SELINGER, *The Mid-Third Century*, cit., p. 176.

⁵¹) Sul velo nella vita quotidiana per le matrone, poi diventato col tempo desueto, ma soprattutto durante le cerimonie tradizionali e i rituali religiosi, si veda *Tertullien. Le*

il primo cristianesimo che si cominciò a parlare del dovere della donna di coprirsi la testa quando pregava o profetizzava. Paolo di Tarso è il primo autore che tratta della partecipazione di uomini e donne alle funzioni e che, nel noto e controverso passaggio della prima lettera ai Corinzi ⁵², richiede alle donne di

voile des vierges (cur. E. SCHULZ-FLÜGEL, P. MATTEI), Paris, 1997, p. 88 ss. e, con l'indicazione di qualche fonte, R.A. LAMBIN, *La voile des femmes. Un inventaire historique, social et psychologique*, Bern, 1999, p. 36 ss.

⁵²) Il testo, controverso nella sua genericità, ha dato adito a molte interpretazioni e discussioni, in particolare sulle motivazioni dell'obbligo del velo: W. WEBER, *Die paulinische Vorschrift über die Kopfbedeckung der Christen*, in *Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie*, 46, 1903, p. 487 ss.; P. KETTER, *Der heilige Paulus und die Frauenmode in Korinth. 1Kor 11,2-16*, in *Pastor Bonus*, 39, 1928, p. 401 ss.; A. JEREMIAS, *Der Schleier von Sumer bis heute*, Leipzig, 1931; K. RÖSCH, *Um der Engel willen (1Kor 11,10)*, in *Theologie und Glaube*, 24, 1932, p. 363 ss.; O. MOTTA, *The Question of the Unveiled Woman (1Co 11,2-16)*, in *The Expository Times*, 44, 1932-1933, p. 139 ss.; S. LÖSCH, *Christliche Frauen in Corinth (1Cor 11,2-16). Ein neuer Lösungsversuch*, in *Theologische Quartalschrift*, 127, 1947, p. 216 ss.; J. HUBY, *Prima epistola ai Corinti (verbum salutis)*, Roma, 1963 (Paris, 1946); PH.-H. MENOUD, *Saint Paul et la femme*, in *Revue de Théologie et de Philosophie*, 19, 1969, p. 318 ss.; W.O. JR WALKER, *1Corinthians 11,2-16 and Paul's Views Regarding Women*, in *Journal of Biblical Literature*, 94, 1975, p. 94 ss.; M. ADINOLFI, *Il velo della donna e la rilettura paolina di 1Cor 11,2-16*, in *Rivista Biblica*, 23, 1975, p. 147 ss.; EAD., *La donna che prega o profetizza (1Cor 11,5a)*, in *AA.VV. Studia Hierosolymitana. Studi esegetici in onore di P. B. Bagatti*, 2, Jerusalem, 1976, p. 124 ss.; A.-M. DUBARLE, *Paul et l'antiféminisme*, in *Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques*, 60, 1976, p. 261 ss.; J. MURPHY-O'CONNOR, *The non-Pauline Character of 1Corinthians 11,2-16?*, in *Journal of Biblical Literature*, 95, 1976, p. 615 ss.; B.K. WALTKE, *1Corinthians 11,2-16: An Interpretation*, in *Bibliotheca Sacra*, 135, 1978, p. 46 ss.; C.K. BARRETT, *La prima lettera ai Corinzi*, Bologna, 1979; J. MURPHY-O'CONNOR, *1Corinthians*, Dublin, 1979; ID., *Sex and Logic in 1Corinthians 11,2-16*, in *The Catholic Biblical Quarterly*, 42, 1980, p. 482 ss.; A. PADGETT, *Paul on Women in the Church. The Contradictions of Coiffure in 1Corinthians 11,2-16*, in *Journal for the Study of the New Testament*, 20, 1984, p. 69 ss.; ID., *Feminism in First Corinthians. A Dialogue with Elisabeth Schüssler Fiorenza*, in *Evangelical Quarterly*, 58, 1986, p. 121 ss.; A. PÉREZ GORDO, *¿Es el velo en 1Co 11,2-16 símbolo de libertad o de sumisión?*, in *Burgense*, 29, 1986, p. 337 ss.; J. MURPHY-O'CONNOR, *Interpolations in 1Corinthians*, in *The Catholic Biblical Quarterly*, 46, 1986, p. 81 ss.; G. FEE, *The First Epistle to the Corinthians*, London, 1987; B.L. BROOTEN, *Response to Corinthian Veils and Gnostic Androgynes by Dennis Ronald MacDonald*, in *Images of the Feminine in Gnosticism* (cur. K.L. KING), Philadelphia, 1988, p. 293 ss.; J. MURPHY-O'CONNOR, *1 Corinthians 11,2-16 Once Again*, in *The Catholic Biblical Quarterly*, 50, 1988, p. 265 ss.; G. BARBAGLIO, *Alla comunità di Corinto: prima lettera*, in *Le lettere di Paolo*² (cur. G. BARBAGLIO, R. FABRIS), 1, Roma, 1990, p. 181 ss.; B. BYRNE, *Paolo e la donna cristiana*, Cini-sello Balsamo-Milano, 1991; M. GOURGUES, *Qui est misogynne: Paul ou certains Corinthiens? Note sur 1Co 14,33b-36*, in *Des Femmes aussi faisaient route avec lui. Perspectives*

coprirsi il capo:

11.5-6: πάσα δὲ γυνή προσευχομένη ἢ προφητεύουσα ἀκατακαλύπτω τῇ κεφαλῇ καταισχύνει τὴν κεφαλὴν αὐτῆς· ἐν γὰρ ἔστιν καὶ τὸ αὐτὸ τῇ ἐξυρημένῃ· εἰ γὰρ οὐ κατακαλύπτεται γυνή, καὶ κειράσθω· εἰ δὲ αἰσχρὸν γυναικὶ τὸ κείρασθαι ἢ ξυράσθαι, κατακαλυπτέσθω.

Nel primo secolo dopo Cristo Paolo lancia un imperativo perentorio, evidenziando che la donna che prega o profetizza deve coprirsi e, se non lo fa, l'immagine che ne deriva è come quella di una donna rasata, priva completamente di capelli. L'apostolo, rivolgendosi alla comunità di Corinto, cerca anche di motivare, nel prosieguo, tale regola, evidenziando come uomo e donna siano due diversi risultati dell'atto creativo di Dio, a partire dal diverso modo in cui ciascuno dei due ha avuto origine e cioè la donna dall'uomo e non già l'uomo per la donna (11.8). A motivo degli angeli la donna deve portare sul capo un segno di dipendenza (11.10)⁵³. A prescindere dalla difficile interpretazione del passaggio di Paolo, è chiaro che il velo potenziava le qualità della castità onorevole, nascondendo bellezza e sensualità⁵⁴.

féministes sur la Bible, Montreal, 1995, p. 153 ss.; G. BARBAGLIO, *La prima lettera ai Corinzi*, Bologna, 1996; G. BIGUZZI, *Velo e silenzio. Paolo e la donna in 1Cor 11,2-16 e 14,33b-36*, Bologna, 2001, p. 9 ss.; C. OSIEK, M.Y. MACDONALD, *Il ruolo delle donne nel cristianesimo delle origini. Indagine sulle chiese domestiche*, Milano, 2007, p. 24. Sulla posizione sociale in generale delle donne nel cristianesimo v. G. DAUTZENBERG, *Zur Stellung der Frauen in den paulinischen Gemeinden*, in *Die Frau im Urchristentum* (cur. G. DAUTZENBERG et al.), Freiburg-Basel-Wien-Herder, 1983, p. 212 ss.; S. HEINE, *Frauen der frühen Christenheit. Zur historischen Kritik einer feministischen Theologie*, Göttingen, 1986; M. KÜCHLER, *Schweigen, Schmuck und Schleier. Drei neutestamentliche Vorschriften zur Verdrängung der Frauen auf dem Hintergrund einer frauenfeindlichen Exegese des Alten Testaments im antiken Judentum (NTOA 1)*, Freiburg, 1986; K.T. WILSON, *Should Women Wear Headcoverings?*, in *Bibliotheca Sacra*, 148, 1991, p. 442 ss.; W. SCHULLER, *Frauen in der griechischen und römischen Geschichte*, 2, Konstanz, 1995, p. 77 ss.; J.J. PILCH, *The Meaning of Hair*, in *The Bible Today*, 35, 1997, p. 229 ss.

⁵³) G. BIGUZZI, *Velo*, cit., p. 23.

⁵⁴) C. OSIEK, M.Y. MACDONALD, *Il ruolo delle donne*, cit., p. 25. Si veda anche l'ampia letteratura sul tema nella prospettiva teologica: A. JAUBERT, *La voile des femmes (I cor. XI. 2-16)*, in *New Testament Studies*, 18, 1972, p. 419 ss.; R. MACMULLEN, *Women in Public in the Roman Empire*, in *Historia*, 29, 1980, p. 208 ss.; S. HEINE, *Frauen*, cit., p. 146 ss.; B. WITHERINGTON, *Women in the Earliest Churches*, Cambridge, 1988, p. 78 ss.; D.F. SAWYER, *Women and Religion in the First Christian Centuries. Religion in the First Christian Centuries*, London-New York, 1996, p. 47 ss.; D. MARGUERAT, *Statut des femmes dans les communautés religieuses. L'affaire du voile des femmes à Corinthe*, in *Les femmes antiques entre le sphère privée et sphère publique* (cur. R. FREI-STOLBA et al.), Bern, 2003, p. 237 ss.

Più di due secoli dopo, all'inizio del terzo, Tertulliano nell'opera *De virginibus velandis*⁵⁵ ribadisce l'obbligo del velo generalizzato per le vergini:

Tertullian. *virg. vel.* 1.1: Proprium iam negotium passus meae opinionis Latine quoque ostendam virgines nostras velari oportere, ex quo transitum aetatis suae fecerint.

Le vergini dovevano indossare sempre il velo così da essere distinte dalle donne sposate⁵⁶. Nel corso dell'opera⁵⁷ il padre della Chiesa estende il divieto ad altre donne, come le vedove, e riprende esplicitamente il pensiero paolino⁵⁸:

Tertullian. *virg. vel.* 7.2: Si caput mulieris vir est, utique et virginis, de qua fit mulier illa quae nupsit, nisi si virgo tertium genus est monstruosum aliquod sui capitis. Si mulieri turpe est radi sive tonderi, utique et virgini. Proinde viderit saeculum, aemulum dei, si ita virgini caesum capillum decori mentitur, quemadmodum et puero permissum. Ergo cui aequae non convenit radi sive tonderi, aequae convenit operiri.

In una diversa opera, nel *De oratione*, lo stesso Tertulliano rende la regola applicabile non solo alle vergini, ma a tutte le appartenenti al genere femminile⁵⁹:

Tertullian. *de orat.* 22.7: [...] ita quo iam tunc innupta adhuc Eva mulieris vocabulo fuit, commune id vocabulum et virgini factum est.

Il velo proteggeva la comunità contro i rischi che potevano derivare da una donna, ma è utile anche per la donna stessa che lo doveva indossare come segno di pudore e di discrezione⁶⁰. Ormai, all'inizio del terzo secolo, l'obbligo di velo risultava una pietra miliare del pensiero cristiano e non era più limitato alle funzioni religiose⁶¹.

⁵⁵) Sulla datazione dell'opera, si veda *Tertullien. Le voile* (cur. E. SCHULZ-FLÜGEL, P. MATTEI), cit., p. 41 ss.

⁵⁶) Vedi *De cultu* dedicato all'abbigliamento e alla cosmesi femminile e *De oratione* 20-22. Sul tema si vedano K. THRAEDE, s.v. *Frau*, in *Reallexikon für Antike und Christentum. Sachwörterbuch zur Auseinandersetzung des Christentums mit der antiken Welt*, 8, 1972, p. 251; R.A. LAMBIN, *La voile*, cit., in particolare p. 19 ss.; C. SIMONELLI, *Tertulliano e l'obbligo del velo*, in *Il giornale di Rodafà*, 300, 2015, p. 1 ss.

⁵⁷) Cfr., in particolare, Tertullian. *virg. vel.* 4.3-5.

⁵⁸) Sull'opera P. A. GRAMAGLIA, *Tertulliano, De virginibus velandis. La condizione femminile nelle prime comunità cristiane*, Roma-Borla, 1984; *Tertullien. Le voile* (cur. E. SCHULZ-FLÜGEL, P. MATTEI), cit., p. 223 ss.

⁵⁹) Sull'estensione del divieto e sul suo accoglimento nel pensiero cristiano, si veda R.A. LAMBIN, *La voile*, cit., 63 ss.

⁶⁰) Tertullian. *virg. vel.* 16.5.

⁶¹) Si vedano, tra altri, Hier. *epist.* 24.5; Ambr. *de virg.* 1.11.65; Aug. *epist.* 211.10.

6. Nell'estrema sintesi che il *Chronicon* e l'*Historiarum compendium* intendono fare della storia del mondo, è significativo che, parlando della legislazione anticristiana di Decio, Giorgio Monaco e Giorgio Cedreno menzionino solo il divieto di indossare il velo per le donne a Roma. Silenzio ricorre su altri contenuti del provvedimento o altri provvedimenti deciani. Vista la natura della narrazione e il fine divulgativo delle cronache, se le fonti consultate dai cronografi avessero attestato torture e pene capitali, non sarebbero certo state taciute, in quanto avrebbero sortito, sul pubblico cui la cronaca era destinata, un effetto molto più dirompente della messa al bando di un simbolo religioso come il velo. Ma allora – pur con la cautela essenziale sia per la scarsità delle fonti sia per il dibattito che da sempre tale tematica ha provocato – la testimonianza di Monaco e Cedreno smentisce le tentate ricostruzioni dell'editto deciano e depone nel senso che la volontà del legislatore non era di sterminare i cristiani.

La voce delle fonti cristiane su alcune persecuzioni deciane può infatti trovare spiegazione alternativa in quella che fu la concreta applicazione del dettato imperiale⁶². È possibile che i governatori locali abbiano interpretato l'editto con eccesso di acribia, reagendo cruentemente nei confronti dei non ottemperanti. Si può in sostanza ipotizzare che i casi di persecuzione attestati dipendessero dall'arbitrio dell'amministrazione. Del resto l'uso di violenza sotto l'egida della religione è qualcosa che anche l'attualità conosce fin troppo bene.

⁶²) Sull'applicazione in generale delle costituzioni con riferimento al Codice Teodosiano e, in particolare, sullo iato tra il contenuto della legge e quanto in concreto poi trovava applicazione, v. B. SIRKS, *Observations on the Theodosian Code: lex generalis. Validity of Laws*, in *AARC*, 14, 2003, p. 143 ss.; G. RINALDI, *Rectores*, cit. (nt. 49), p. 102.

IV*

L'eredità di Asclepiodota. La giustizia imperiale su richiesta di una donna **

1. Costituzioni imperiali indirizzate a donne nel Codice Giustiniano – 2. Il rescritto per Asclepiodota in materia di successione codicillare – 3. Il rescritto per Asclepiodota in materia di successione legittima – 4. La successione alla guida dell'impero tra il 244 e il 250 – 5. Asclepiodota e Ἀσκληπιοδότη – 6. Considerazioni finali interlocutorie.

1. In quanto prive di diritti politici, le donne non erano legittimate a ricoprire cariche pubbliche¹. È ovvio pertanto che non risultino mai destinatarie

*) In *Scritti in onore di Mariagrazia Bianchini*, di prossima pubblicazione.

**) Dedico queste brevi riflessioni su due rescritti a Mariagrazia Bianchini che tanta passione ed energia ha dedicato allo studio delle costituzioni imperiali già a partire dall'inizio della sua esperienza accademica. Infatti se ne occupò già in una delle prime relazioni scientifiche del suo percorso accademico, tenuta nell'ambito del primo seminario romanistico gardesano, svoltosi nei giorni 19-21 maggio 1976 sotto la guida di Arnaldo Biscardi – la relazione fu pubblicata in formato dattiloscritto come supplemento del periodico universitario milanese *Ricerca scientifica ed educazione permanente*: M. BIANCHINI, *Rileggendo C.Th. 1,1,5*, in *Seminario romanistico gardesano (19-21 maggio 1976)*, Milano, 1976, p. 153-159, ora in *Temi e tecniche della legislazione tardoimperiale*, Torino, 2009, p. 52-68) – e che diede il via a un'iniziativa ripetutasi nell'arco degli anni successivi e concretizzatesi nelle pubblicazione degli atti: *Atti del II Seminario Romanistico Gardesano: promosso dall'Istituto Milanese di Diritto Romano e Storia dei Diritti Antichi (12-14 giugno 1978)*, 2, Milano, 1980 e *Atti del seminario romanistico gardesano (22-25 ottobre 1985)*, 3, Milano, 1988. Sulla scia dell'iniziativa biscardiana, nella stessa sede di Palazzo Feltrinelli situato sulle rive del Benaco, si svolgono dal 2015 ogni anno attività seminariali e didattiche organizzate dal «Laboratorio romanistico gardesano».

¹) Sulla condizione della donna in età romana rinvio ai tanti studi, aumentati esponenzialmente negli ultimi anni: si vedano, tra altri, B. KRECK, *Untersuchungen zur politischen und sozialen Rolle der Frau in der späten römischen Republik*, Marburg-Lahn, 1975;

delle costituzioni imperiali, pervenuteci all'interno del Codice Giustiniano quando erano indirizzate a funzionari che erano ovviamente solo uomini. Tuttavia tra le costituzioni indirizzate non a funzionari, ma a privati che rivolgevano all'imperatore richieste di tutela, sono attestati diversi provvedimenti che riportano nell'*inscriptio* il nominativo di una donna.

Appartiene alla seconda metà del secolo scorso una pionieristica ricerca che ha messo in evidenza l'esistenza di un numero elevato di rescritti, conservati nel Codice giustiniano, indirizzati a donne. Partendo da uno studio sui provvedimenti di età antonina e severiana², Liselot Huchthausen ha infatti dimostrato che le costituzioni imperiali indirizzate a donne sono innumerevoli, calcolando una percentuale del 19% di quelle tramandateci per quel periodo³.

E. CANTARELLA, *L'ambiguo malanno. Condizione e immagine della donna nell'antichità greca e romana*, Roma, 1981; EAD., *Le donne e la città. Per una storia della condizione femminile*, Milano, 1985; L. PEPPE, *Posizione giuridica e ruolo sociale della donna*, Milano, 1984; R.A. BAUMAN, *Women and politics in ancient Rome*, London, 1992; J. EVANS GRUBBS, *Women and the law in the Roman Empire. A sourcebook on marriage, divorce and widowhood*, London-New York, 2002; H. TEMPORINI, G. VITZTHUM (cur.), *Die Kaiserinnen Roms*, München, 2002; E. HARTMANN, *Frauen in der Antike. Weibliche Lebenswelten von Sappho bis Theodora*, München, 2008; E. D'AMBRA, *Roman women*, Cambridge, 2007; P. GIUNTI, *Il ruolo sociale della donna romana di età imperiale: tra discriminazione e riconoscimento*, in *Index*, 40, 2012, p. 342 ss.; E. HÖBENREICH, V. KUHNE (cur.), *El Ciske II. Violencia, proceso y discurso sobre género*, Lecce, 2012; F. LAMBERTI, *Mulieres e vicende processuali fra repubblica e principato: ruoli attivi e 'presenze silenziose'*, in *Index*, 40, 2012, p. 244 ss.; EAD., *Donne romane fra Idealtypus e realtà sociale. Dal domum servare e lanam facere al meretricio more vivere*, in *Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto*, 4, 2014, p. 61 ss.; EAD., *La mujer actora en el proceso en Roma antigua. Algunos ejemplos*, in *Persona, Derecho y Poder en perspectiva histórica* (cur. B. PERIÑAN, M. GUERRERO), Granada, 2014, p. 15 ss.; EAD., *Stereotipi sulle donne nell'antica Roma: la donna 'modello' e l'umiliazione verbale della donna 'fuori dagli schemi'*, in *Estudos em Homenagem a Luiz Fabiano Corrêa* (cur. S. CORRÊA FATTORI, R. CORRÊA LOFRANO, J.L. NASSIF MAGALHÃES SERRETTI), São Paulo, 2014, p. 87 ss.; F. CENERINI-F. ROHR VIO (cur.), *Matronae in domo et in re publica agentes. Spazi e occasioni dell'azione femminile nel mondo romano tra tarda repubblica e primo impero. Atti del Convegno di Venezia 16-17 ottobre 2014*, Trieste, 2016; M. MASIA-M.V. SANNA (cur.), *Donne e diritto. Un dibattito*, Cagliari, 2019; A. MCCLINTOCK, *La ricchezza femminile e la Lex Voconia*, Napoli, 2022.

² L. HUCHTHAUSEN, *Kaiserliche Reskripte an Frauen aus den Jahren 117 bis 217 u. Z.*, in *Actes de la XII^e Conférence internationale d'études classiques Eirene (Cluj-Napoca 2-7 octobre 1972)*, București-Amsterdam, 1975, p. 479 ss.

³ L. HUCHTHAUSEN, *Kaiserliche Reskripte*, cit., p. 479 in cui la studiosa individua, su 463 costituzioni, 89 indirizzate a donne. Sulle costituzioni di Alessandro Severo si veda invece il contributo di T. STERNBERG, *Reskripte des Kaisers Alexander Severus an weibliche Adressaten*, in *Klio*, 67.2, 1985, p. 507 ss. che, sul tema dei rescritti dal 222 al 244, è autore

In un successivo lavoro la storica tedesca ha affrontato le costituzioni del III secolo ⁴, individuando addirittura in un quarto delle costituzioni pervenute un' *inscriptio* contenente il nominativo di una donna ⁵. Lo studio giunge anche a proporre il risultato che le donne con accesso all'imperatore – come depone questo tipo di legislazione con tali destinatarie – erano perlopiù quelle appartenenti ai ceti più benestanti, provenienti da Roma e dintorni, ma anche dalle province, nonostante tra di esse non manchi qualche liberta ⁶. La previsione frequente di una donna come destinataria della costituzione non contribuisce di per sé a illuminare la condizione giuridica della donna, ma è comunque di interesse nel momento in cui attesta in modo inconfutabile che il potere imperiale non ignorava affatto richieste di tutela provenienti dal genere femminile.

Le percentuali del 19% e del 25% vanno tuttavia – per quanto mi consta – assunte con cautela per due ragioni. Innanzitutto la valutazione viene fatta solo sul materiale che ci è stato tramandato, non conoscendosi ovviamente la totalità di ciò che fu promulgato all'epoca. Inoltre è un dato noto che le costituzioni imperiali datate tra il II e il III secolo siano le uniche che sono rappresentate in gran parte da rescritti ⁷, mentre per i secoli successivi i provvedimenti tramandatici risultano indirizzati solo a funzionari imperiali e non più a soggetti privati.

Sulla scorta di tale ricerca – innovativa a maggior ragione in quanto parti-

anche di una dissertazione: *Die Kaiserreskripte der Jahre 222 (Alexander Severus) bis 244 (Gordian III). Eine historisch-soziologische Studie*, Rostock, 1986.

⁴) L. HUCHTHAUSEN, *Frauen fragen den Kaiser. Eine soziologische Studie über das 3. Jh. n. Chr.*, in *Xenia. Konstanzer althistorische Vorträge und Forschungen*, Konstanz, 1992, p. 7 ss. La studiosa ha proseguito lo studio, scegliendo di soffermarsi sui rescritti di Diocleziano: L. HUCHTHAUSEN, *Zu kaiserlichen Reskripten an weibliche Adressaten aus der Zeit Diokletians (284-305 u.Z.)*, in *Klio*, 58.1, 1976, p. 55 ss.

⁵) L. HUCHTHAUSEN, *Frauen fragen den Kaiser*, cit., p. 8 che peraltro differenzia periodi in cui la percentuale è del 19% da periodi in cui è del 31% delle costituzioni pervenute.

⁶) L. HUCHTHAUSEN, *Kaiserliche Reskripte*, cit., p. 486 s. Cfr. anche L. HUCHTHAUSEN, *Herkunft und ökonomische Stellung weiblicher Adressaten aus der Zeit Diokletians (284-305 u.Z.)*, in *Klio*, 58.1, 1976, p. 55 ss.

⁷) È opinione consolidata quella per cui per il terzo secolo i rescritti risultino essere la fonte principale della legislazione imperiale: si vedano, per tutti, J.P. CORIAT, *Le prince législateur. La technique législative des Sévères et les méthodes de la création du droit impérial a la fin du Principat*, Roma, 1977, p. 77. Sull'attività rescrittiva degli imperatori cfr., in particolare, D. NÖRR, *Zu Reskriptenpraxis in der hohen Prinzipatzeit*, in *ZSS*, 98, 1981, p. 3 ss. e T. HONORÉ, *Emperors and lawyers*, London, 1981, nonché lo studio più risalente di U. WILCKEN, *Zu den Kaiserreskripten*, in *Hermes*, 55, 1920, p. 1 ss.

ta cinquanta anni fa, quando le indagini sul genere femminile non avevano ancora conosciuto il successo attuale – si intende in questa sede concentrare l'attenzione su due rescritti che, conservati in due diversi titoli nel Codice Giustiniano, presentano la peculiarità di essere indirizzati entrambi ad una donna di nome Asclepiodota. L'ipotesi che si tratti di due risposte alla stessa persona che richiedeva tutela è stata avanzata già nel Settecento dall'autorità di Egidio Forcellini: «Quaedam, ad quam exstat Rescriptum Imp. Philippi a. 244 in Cod. 6.36.2. Eadem fortasse, quae aliud Rescriptum impetravit ab Imp. Decio a. 250, quod habetur ibid. 58.5»⁸ che peraltro fa uso dell'avverbio '*fortasse*' e evidenzia così una certa prudenza nel supporre l'identità delle destinatarie delle due costituzioni. È evidente che la supposizione non si estende ad una terza costituzione promulgata da Diocleziano che, pur essendo comunque indirizzata ad Asclepiodota, è di molto successiva ed è irrealistico non verosimile che si possa trattare della stessa persona⁹.

2. La prima delle due costituzioni è riportata nel Codice Giustiniano sotto la rubrica *De codicillis* e risulta proposta da Filippo l'Arabo il 9 ottobre 244 con un'*inscriptio* in cui compare anche l'associazione al potere come Cesare del figlio omonimo dell'imperatore:

C.I. 6.36.2 (a. 244): Imp. Philippus A. et Philippus C. Asclepiodotae. Hereditatem quidem neque dari neque adimi codicillis posse manifestum est: verbis tamen precariis per huiusmodi etiam novissimi iudicii ordinationem iura non faciunt irritas voluntates. Unde ineffaciter te codicillis rogatum esse, ut quibusdam rebus contenta portionem quam testamento fueras consecuta aliis restitueres, falso tibi persuasum est. Pp. Id. Oct. Peregrino et Aemiliano cons.

La costituzione dispone in merito a un caso di disposizione codicillare. Dalla risposta dell'imperatore si può ipotizzare che la richiesta di Asclepiodota vertesse su codicilli che erano stati previsti a suo favore. Non è noto se fosse o meno pendente una vertenza giudiziaria¹⁰. L'imperatore dispone che non era possibile prevedere via codicillo un'istituzione d'erede o una diseredazione. Tale regola era del resto già ampiamente consolidata nella riflessione giurisprudenziale, come prova una serie di testimonianze classiche¹¹ e come Filippo ribadì

⁸) Si cita qui da J. FACCIOLATI, E. FORCELLINI, J. FURLANETTI, *Asclepiodota*, in, *Totius Latinitatis lexicon. Totius Latinitatis onomasticon, Tomus Primus* (cur. F. CORRADINI), Patavii, 1864, p. 504.

⁹) E. FORCELLINI, *Asclepiodota*, cit., p. 504.

¹⁰) Nel senso della frequente ricorrenza di rescritti intervenuti per risolvere pendenze giudiziarie, si veda J.P. CORIAT, *Le prince*, cit., p. 77 e 93.

¹¹) Sono diverse le testimonianze che lo attestano: Gai. 2.273; Iust. *Inst.* 2.25.2; D.

sce in modo esemplarmente esplicito proprio nella costituzione in esame: *Hereditatem quidem neque dari neque adimi codicillis posse manifestum est*. La regola era infatti antitetica a quella che vigeva per il testamento: mentre il testamento per essere valido doveva contenere un'istituzione d'erede, il codicillo non era valido – salva la conferma in un testamento precedente o successivo – se la conteneva¹². Pertanto, come conclude Filippo, Asclepiodota non doveva falsamente ritenere che in tale caso i codicilli fossero inefficaci, in quanto era possibile al testatore trasmettere *verbis precariis* la sua volontà. Nel caso di specie sembra trattarsi di una volontà espressa per via documentale atta a modificare quanto espresso nel testamento. Sulla base di quanto dispone l'imperatore, la donna era tenuta ad accontentarsi di determinati beni, peraltro non identificati (*quibusdam rebus*), ma a restituire la porzione che aveva ottenuto tramite il testamento ad altri beneficiari, anche qui non identificati (*portionem quam testamento fueras consecuta aliis restitueres*). Per quanto desumibile dal conciso rescritto, la decisione di Filippo trova quindi un equilibrio delle diverse pretese, quella di Asclepiodota e quella degli altri beneficiari, e, in rapporto ai principi ispiratori della soluzione accordata, si pone sulla scia della disciplina classica nel senso della validità dei codicilli, purché non contenessero istituzione d'erede o diseredazione¹³.

3. Il secondo rescritto è collocato sotto la rubrica *De legitimis heredibus* e risulta proposto dal successore di Filippo, Decio, il 4 dicembre 250:

C.I. 6.58.3 (a. 250): Imp. Decius A. Asclepiodotae. Consanguinitatis iure et feminas ad intestatorum successionem admitti posse explorati iuris est. Proinde cum fratris tui intestato mortui ad te consanguinitatis iure hereditas pertineat, nulla ratione alterius fratris tui filii ad eandem successionem adspirare desiderant: nam et cessante iure agnationis in persona omnium praetorii iuris beneficio ad te potius, quae secundum gradum obtines, hereditas pertinet quam ad fratris

28.5.78; D. 28.7.10; D. 28.7.27.1; D. 29.7.10; D. 36.1.78; C.I. 6.35.4 (a. 223); C.I. 6.36.7 (a. 332); C. 6.27.5 1d (531); cfr. al riguardo P. VOCI, *Diritto ereditario romano. II. Parte speciale. Successione ab intestato, successione testamentaria*², Milano, 1963, p. 94 nt. 49.

¹² P. VOCI, *Diritto ereditario*, cit., p. 94. Sul tema dei codicilli cfr. anche A. METRO, *Studi sui codicilli*, 1, Milano, 1979, p. 42 ss. e il recente lavoro di D. DURSI, *Studi sui codicilli. Tra elaborazione casistica e repressione penale*, Napoli, 2020; entrambi peraltro non considerano la costituzione qui in esame.

¹³ Nel senso che nella legislazione di questo periodo sia in generale nitidamente ravvisabile una linea di continuità con i contenuti dell'esperienza giuridica classica, si vedano gli atti del convegno zurighese sul diritto degli «imperatori soldati»: U. BABUSIAUX, A. KOLB (cur.), *Das Recht der Soldatenkaiser. Rechtliche Stabilität in Zeiten politischen Umbruchs*, Berlin-München-Boston, 2015, in particolare p. 8 ss.

tui filios, qui tertio gradu constituti sunt. Pp. II non. Dec. Decio A. et Grato cons. (a. 250).

L'imperatore risponde ad un quesito in materia di successione legittima¹⁴. Il ragionamento del legislatore può essere ricostruito sulla base del riferimento al secondo grado per la donna e al terzo per i nipoti (*ad fratris tui filios, qui tertio gradu constituti sunt*). Sulla scorta delle regole della successione testamentaria pretoria le classi di *bonorum possessio* erano infatti sei: entro la terza classe rientravano i parenti di sangue fino al sesto grado di parentela (*unde cognati*)¹⁵. Dal contenuto della costituzione imperiale diventa allora evidente che Asclepiodota avesse due fratelli. Il quesito formulato – per quanto si desume dalla risposta di Decio¹⁶ – è sull'eredità di un fratello per definire se a succedere al defunto fossero lei o i suoi nipoti, i figli dell'altro fratello. Non si hanno neanche qui elementi per ritenere se fosse o meno pendente una vertenza giudiziaria. L'imperatore decide a favore della richiedente, sancendo che fosse lei ad avere l'eredità¹⁷, legittimata in quanto parente di secondo grado del *de cuius*, là dove i figli dell'altro fratello erano solo parenti di terzo grado (*ad te potius, quae secundum gradum obtines, hereditas pertinet*), e rimanendo con tale soluzione sul solco del diritto classico¹⁸.

Per cercare una risposta in merito all'identità o meno di destinataria dei due provvedimenti, è necessario innanzitutto guardare più da vicino l'epoca in cui essi furono promulgati.

4. I due rescritti del 244 e del 250 appartengono ad un periodo storico in cui l'avvicendamento degli imperatori alla guida del regno anche per un tempo

¹⁴) Sulla costituzione cfr. I. FARGNOLI, *Zu Decius' Kaiserkonstitutionen im Codex Iustinianus*, in *Das Recht der Soldatenkaiser* (cur. U. BABUSIAUX, A. KOLB), cit., p. 167 e EAD., *Proprietà terriera, successione e religione nella legislazione dell'Imperatore Decio. Un tentativo palinogenetico*, in *AARC*, 22, 2017, p. 97 s., ora in *supra* II, *Proprietà terriera*.

¹⁵) M. KASER, *Das römischen Privatrecht. Das altrömische, das vorklassische und klassische Recht*, 1, München, 1971, p. 698.

¹⁶) Sulla legislazione di Decio più ampiamente cfr. I. FARGNOLI, *Tückischer Tyrann oder glänzender Herrscher? Zur Gesetzgebung des Kaisers Decius*, in *'Inter cives nec non peregrinos': Essays in honour of Boudewijn Sirks* (cur. J. HALLEBEEK, M. SCHERMAIER, R. FIORI, E. METZGER, J.-P. CORIAT), Göttingen, 2014, p. 199 ss. e EAD., *Vietato indossare il velo. A proposito dell'editto religioso dell'imperatore Decio*, in *Scritti per Alessandro Corbino*, 2, Lecce, 2016, p. 523 ss., ora in *supra* III, *Vietato indossare il velo*.

¹⁷) Utile per una ricostruzione dei contenuti delle costituzioni di Decio è ancora lo studio ottocentesco di K.P. MACIEJOWSKI, *De vita et constitutionibus C. Q. Mesii Traiani Decii*, Goettingae, 1818, p. 96 ss.

¹⁸) Per la linea di continuità con i contenuti dell'esperienza giuridica classica rinvio anche qui a BABUSIAUX-KOLB (cur.), *Das Recht*, cit., p. 8 ss.

brevissimo è oltremodo frequente. Fanno infatti parte di quella tormentata epoca che intercorre tra la morte di Alessandro Severo nel 235 e l'avvento al potere di Diocleziano nel 285: in cinquant'anni si alternarono diciassette imperatori, quasi tutti assassinati, rimasti al potere a volte solo poche settimane e mai per una durata superiore a otto anni. Si tratta di un'epoca tempestosa e con problematiche talmente complesse ed eterogenee da mettere a dura prova gli storici nella determinazione del denominatore comune di questi anni.

Nell'arco di tempo in cui furono promulgati i due rescritti, Filippo fu acclamato imperatore proprio nel 244, prima al fianco di Gordiano III, poi, quando quest'ultimo chiese ai soldati di prendere una posizione tra i due, fu preferito al suo predecessore cui successe. Poco dopo, Filippo associò suo figlio al potere¹⁹ e attribuì a suo fratello il titolo di *rector totius orientis*, incaricandolo del governo di tutto l'Oriente. Ma ormai già si avvicinava la sua fine.

Nell'estate del 249 scoppiò tra le legioni stanziato in Mesia una ribellione contro di lui, guidata da Marino Pacaziano. Decio aveva in precedenza ottenuto la stima di Filippo, il quale pertanto lo incaricò di ristabilire la quiete e la disciplina tra i soldati, che, nonostante l'assassinio di Pacaziano, non si erano ancora completamente quietati. Quando Decio si recò in Mesia, le legioni forse per paura della punizione che sarebbe loro spettata, lo acclamarono imperatore. Ne conseguì inevitabilmente uno scontro tra Decio e Filippo, che ebbe luogo ai confini dell'Italia. Pur essendo le truppe imperiali più numerose, l'esercito di Decio, formato da veterani e da lui abilmente guidato, ebbe la meglio. Filippo fu ucciso o nella battaglia o pochi giorni dopo a Verona, mentre suo figlio, suo collega nel governo dell'impero, fu assassinato a Roma dai pretoriani. Decio salì al potere nel giugno del 249. Tuttavia già l'anno successivo Decio subì una morte violenta, ucciso in battaglia dall'abile Cniva che conduceva i Goti e che ad Abrittus (oggi in Bulgaria) riuscì a vincere sui Romani e a uccidere il loro imperatore. Sarebbe stato il primo imperatore romano a morire in battaglia per mano nemica, con una sconfitta ricordata da Ammiano Marcellino, con le parole '*ceciderunt dimicando cum barbaris imperatores Decii pater et filius*'²⁰, quale uno dei momenti più gravi della storia romana.

Già da questa minima sintesi sui fatti di quegli anni, emerge come la circostanza che nelle *inscriptiones* compaiano due diversi imperatori non esclude di per sé l'identità di destinataria dei due rescritti. Il ritmo concitato del ricambio ai vertici dell'impero faceva sì che, quando Asclepiodota si rivolse all'imperatore per avere giustizia, Decio era salito al potere solo da qualche mese.

¹⁹) Che Filippo fosse Cesare nel 244 è attestato proprio dall'*inscriptio* di C.I. 6.36.2: cfr. *supra* § 2.

²⁰) Amm. 31.16.

5. Non è possibile identificare Asclepiodota, ascrivendola ad una o all'altra famiglia, dato che la donna o le donne non sono altrimenti note. Il nome femminile Asclepiodota – un appellativo di origine greca, dal significato di buon auspicio: «data da Asclepio»²¹ e cioè protetta dal dio greco della medicina – è attestato alcune volte nelle fonti latine di età romana, ma prevalentemente come Asclepiodote²². Come visto, ricorre complessivamente tre volte nel Codice Giustiniano²³.

Lo stesso nominativo è più frequente in lingua greca²⁴ e si ritrova in fonti appartenenti alla stessa epoca. Risulta infatti attestato in alcune iscrizioni²⁵. Singolare è inoltre la sua ricorrenza in catacombe giudaiche situate a Roma²⁶. Infatti due epitaffi della catacomba Vigna Randanini, situata tra la via Appia Antica e la via Appia Pignatelli, la cui datazione è pacificamente identificata nei secoli III e IV, ne riportano il nome²⁷. Nel primo epitaffio, datato tra il III e il IV secolo, è scolpito solo il nome in greco Ἀσκληπιοδότη senza aggiunte, seguito poi dal nome latino Asclepiodota senza ulteriori precisazioni²⁸.

La seconda ricorrenza di Asclepiodota nella stessa catacomba, anch'essa datata tra il III e il IV secolo, è più informativa sulla famiglia della donna²⁹:

Ἀσκληπιοδότη μητρὶ καὶ Ἀλεξάνδρῳ ἄρχοντι ἀδελφῶ
Κωστάντις ἐποίησεν ἐν εἰρήνῃ ἢ κοίμησις ὑμῶν.

Come risulta dal testo, la dedica per la madre defunta è del figlio Costanzo, che peraltro non menziona solo la madre, ma anche suo fratello Alessandro che ricopriva una carica pubblica di ἄρχων, non meglio definita. Ne risulta che questa Asclepiodota avesse due figli, Alessandro e Costanzo, essendo quest'ul-

²¹) E. FORCELLINI, *Asclepiodota*, cit., p. 504.

²²) Si veda *Thesaurus linguae latinae*, 2, Lipsiae, 1900-1906, p. 770, il quale riferisce anche che Asclepiodota o Asclepiodote ricorrono come cognome muliebre, oltre che come nome. Per la maggiore ricorrenza di Asclepiodote rispetto ad Asclepiodota si veda anche J. PERIN, *Onomasticon totius latinitatis*, 1, Patavii, 1913, p. 184 che riporta «Asclepiodote(es v. enis) et Asclepiodota(ae)».

²³) Cfr. *supra* § 1.

²⁴) *Thesaurus linguae latinae*, 2, p. 770.

²⁵) *Thesaurus linguae latinae*, 2, p. 770.

²⁶) Cfr. R. BLOCH, *Moses und der Mithos: die Auseinandersetzung mit der griechischen Mythologie bei jüdisch-hellenistischen Autoren*, Leiden-Boston, 2011, p. 244.

²⁷) *Corpus Inscriptionum Judaicarum*, 1, 91; cfr. D. NOY, *Jewish inscriptions of Western Europe*, 2, *The city of Rome*, Cambridge, 1995, p. 266 nr. 317 e 281 nr. 336.

²⁸) D. NOY, *Jewish inscriptions*, cit., p. 266 n. 317.

²⁹) *Corpus Inscriptionum Judaicarum*, 1, 92; cfr. D. NOY, *Jewish inscriptions*, cit., p. 281 n. 336.

timo – come visto – l'unico che sopravvisse alla madre.

Tuttavia, al di là dell'identità di nome e della coincidenza di periodo storico con i due rescritti considerati, non si hanno informazioni ulteriori su queste due donne che possono consentire di ricondurre queste ricorrenze alla destinataria o alle destinatarie delle costituzioni imperiali tramandate nel Codice Giustiniano.

6. L'interrogativo posto sull'identità o meno delle due destinatarie dei due rescritti è dunque da affrontare alla luce dei dati utili emersi. Se Asclepiodota sia la stessa persona nelle due costituzioni del Codice Giustiniano, risulta possibile alla luce della vicinanza temporale delle stesse e della rarità del nome della destinataria nelle fonti latine, anche se, in mancanza di ulteriori indizi, l'ipotesi è destinata a rimanere sul piano congetturale. Se si ammette che i due imperatori fossero intervenuti per regolare la possibilità a succedere della stessa donna, i provvedimenti possono essere letti come interventi in due diversi momenti della vita della stessa persona. Nel caso deciso da Filippo l'Arabo, Asclepiodota risulta beneficiaria di codicilli, nonostante non si sappia chi fosse il disponente. Filippo venne chiamato a intervenire, pronunciandosi nel senso del principio classico di validità dei codicilli purché non contenessero un'istituzione d'erede o una diseredazione. L'imperatore ritenne infondata la supposizione, avanzata dalla donna, che non fosse possibile disporre alcunché per via di codicilli, arrivando a individuare una soluzione equitativa che risolvesse la controversia tra lei e gli altri beneficiari. La vicenda della delazione legittima verosimilmente di una diversa eredità è di qualche anno successiva e il disponente è qui senza dubbio uno dei due fratelli.

Venne nuovamente interpellato l'imperatore, questa volta il successore di Filippo, Decio. Nel conflitto tra lei e i nipoti dell'altro fratello, il nuovo imperatore si pronunciò con risolutezza a favore della successione della donna.

Oltre a quest'ipotesi che deve rimanere tale in attesa di ritrovamenti o ulteriori studi che possano confermarne la fondatezza, dall'esame dei due rescritti e del loro contesto storico emergono due punti fermi. Innanzitutto diventa possibile osservare che, nonostante si tratti di anni particolarmente burrascosi dal punto di vista politico e militare, le costituzioni imperiali prodotte dimostrano di affrontare questioni giuridiche tecniche, dando conto di un lavoro di qualità non solo dell'imperatore, ma anche della cancelleria imperiale. Dal dettato legislativo si coglie infatti bene l'impegno a individuare soluzioni equitative dei conflitti sottoposti alla decisione dell'imperatore. Al contempo entrambe le soluzioni individuate si collocano sulla scia dell'esperienza giuridica classica, confermando la tendenza di questa legislazione a fare proprio il prezioso patrimonio giuridico maturato nel corso della precedente esperienza giuridica

romana senza quelle innovazioni sostanziali e riforme radicali che avrebbero invece caratterizzato di lì a poco l'età tardoantica.

Il secondo punto che emerge da queste brevi riflessioni è relativo alla condizione sociale di Asclepiodota (o delle due Asclepiodota). È infatti evidente che in entrambi i casi si tratti di eredità cospicue, perché, se così non fosse, la richiedente o le richiedenti non avrebbero chiesto giustizia, rivolgendosi direttamente all'imperatore. Ne deriva – a rigore di logica – un elemento rafforzativo, almeno per quanto riguarda i due rescritti in esame, degli esiti dell'indagine condotta da Huchthausen³⁰ e quindi dell'ipotesi che le destinatarie, in quanto prese in considerazione dalla giustizia imperiale come altre donne nel III secolo, appartenevano prevalentemente a uno strato benestante della società. In una prospettiva più ampia, per quanto mi consta, i due rescritti consentono di cogliere «pagliuzze»³¹, rimaste sul fondo della voce legislativa, della vita di questa persona o di queste persone e danno un saggio, in ultima analisi, di quanto il diritto, come prodotto della società³² e in definitiva vita delle persone, non contenga solo norme poste dall'autorità sovrana, ma possa raccontare qualcosa dell'esistenza più o meno travagliata delle persone che di quelle regole hanno conosciuto l'applicazione.

³⁰) Cfr. *supra* § 1.

³¹) Si riprende qui la nota metafora di Sebastiano Vassalli, *L'oro del mondo*, Torino, 1987: «pagliuzze [...] che rimangono in fondo alla memoria come l'oro sul fondo della bâtea».

³²) Per una suggestiva riflessione sul diritto che è prodotto dalla società, ma formula regole che resistono al tempo e sopravvivono quindi alla società che le ha prodotte, si rinvia all'esordio della lezione inaugurale di Dario Mantovani al Collège de France: D. MANTOVANI, *Droit, culture e société de la Rome antique. Leçons inaugurales du Collège de France*, Paris, 2019, p. 1 ss., ora tradotta in spagnolo *Derecho, cultura y sociedad de la Roma antigua*, (cur. L. GUTIÉRREZ MASSON), Granada, 2020.

Tra religione tradizionale ed impulsi cristiani: l'oscillazione normativa di un giovane imperatore

*Beatissimo augusto Graziano et christianissimo principi Ambrosius episcopus*¹: con queste parole, Ambrogio salutava Graziano, esaltando dell'imperatore prima di tutto il credo cristiano. Era stato il giovane imperatore a richiederli per via epistolare di istruirlo sulla fede in Cristo²: il vescovo non se lo era fatto dire due volte e aveva scritto per lui un'opera in 5 libri, *De fide*, di cui i primi due risalgono presumibilmente all'autunno del 378³.

Senza potere in questa sede approfondire il ruolo avuto da Ambrogio nella conversione di Graziano⁴, importano qui le testimonianze che provano il

*) In *AARC*, 18, 2012, p. 87-112.

¹) Cfr. Ambr. *epist.* 1.

²) Così racconta lo stesso vescovo Ambr. *De fide Prologus* 3: *Petis a me fidei libellum, sancte imperator, profecturus ad proelium. [...] Ergo et tu vincere paras, qui Christum adoras, vincere paras, qui fidem vindicas, cuius a me libellum petisti.*

³) Sulla datazione dei primi due libri del *De fide* al 378, nonché sui rapporti tra Graziano e Ambrogio in quell'anno e in quelli immediatamente successivi, si veda, J. WYTZES, *Der letzte Kampf des Heidentums in Rom*, Leiden, 1977, p. 185 s.

⁴) Ascrive all'influsso di Ambrogio la politica religiosa di Graziano, la maggior parte della critica: si vedano V. SCHULTZE, *Geschichte des Untergangs des griechisch-römischen Heidentums, 1, Staat und Kirche im Kampfe mit dem Heidentum*, Jena, 1887, p. 211, G. RAUSCHEN, *Jahrbücher der christlichen Kirche unter dem Kaiser Theodosius dem Großen. Versuch einer Erneuerung der annales ecclesiastici des Baronius für die Jahre 378-395*, Freiburg im Breisgau, 1897, p. 47, G. BOISSER, *La fin du paganisme. Études sur les dernières luttes religieuses en Occident au quatrième siècle*, 2, Paris, 1913, p. 28; P. BATIFFOL, *La siège apostolique (359-451)*, Paris, 1924, p. 45 ss., H.F. CAMPENHAUSEN, *Ambrosius von Mailand als Kirchenpolitiker*, Berlin-Leipzig, 1929, p. 45, E. CASPAR, *Geschichte des Papsttums*

Cristianesimo del successore di Valentiniano I⁵. In questo senso depone senza dubbio il celebre episodio avvenuto nel 382, in cui dall'aula del senato venne rimosso l'Altare della Vittoria, che rappresentava tanto il riconoscimento pubblico della religione quanto il patto con la divinità. Tramite questo gesto il culto tradizionale romano subì un duro colpo: era davanti a quell'altare che i senatori pronunciavano il loro giuramento di fedeltà alle leggi e all'imperatore. Pregna di significato fu poco dopo la decisione di rifiutare l'incontro con la delegazione capeggiata da Quinto Aurelio Simmaco, che richiedeva la revoca del provvedimento⁶.

von den Anfängen bis zur Höhe der Weltherrschaft, 1, Römische Kirche und imperium romanum, Tübingen, 1930, p. 267 ss., J.R. PALANQUE, *Saint Ambroise et l'empire romain: contribution à l'histoire des rapports de l'église et de l'état à la fin du IV^e siècle*, Paris, 1933, p. 49 ss., ID., *Essai sur la préfecture du prétoire du Bas-Empire*, Paris, 1933, p. 51, O. SEECK, *Gratianus 3* in *PW*, 14.1, 1912, c. 1837, W. ENBLIN, *Die Religionspolitik des Kaisers Theodosius der Große*, München, 1953, p. 9 s., B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano I, Orientamento religioso nella legislazione*, Milano, 1952, p. 303, J. ZEILLER, *Les origines chrétiennes dans la province romaine de Dalmatie*, Rome, 1967, p. 323, K.L. NOETHLICH, *Die gesetzgeberischen Maßnahmen der christlichen Kaiser des vierten Jahrhunderts gegen Häretiker, Heiden und Juden*, Köln, 1971, p. 104, A.H.M. JONES, *The Later Roman Empire, 284-602 d.C.*, 1, Oxford, 1964, p. 212 [trad. it. (cur. E. PETRETTI) – *Il tardo impero romano 284-602* – Milano, 1973], e, da ultima, D. MARTINETTI-LHUILIER, *De l'intérêt des contresens (Jérôme correcteur d'Ambroise)*, in *Vita Latina*, 178, 2008, in particolare p. 50; sulla questione cfr. anche J. GAUDEMET, *L'Église dans l'Empire Romain (IV^e-V^e siècles)*, Paris, 1958, p. 649 e E. DAL COVOLO, *I rapporti tra la Chiesa e l'Impero nel secolo di Ambrogio*, in *Vox Patrum*, 18, 1998, p. 37 ss., per un quadro generale dei rapporti Chiesa e Impero. Parte della letteratura individua invece nell'influenza sull'imperatore del papa Damaso un ruolo significativo nella politica religiosa di Graziano: cfr., in tale senso, A. PIGANIOL, *L'Empire chrétien (325-395)*, Paris, 1947 [rist. Paris, 1972], p. 247 e A. CHASTAGNOL, *La préfecture urbaine à Rome sous le Bas-Empire*, Paris, 1960, p. 157.

⁵) Su Graziano, rimasto abbastanza trascurato dalla letteratura storico-giuridica, cfr. il lavoro monografico di M. FORTINA, *L'imperatore Graziano*, Torino, 1953, p. 16, il corso dattiloscritto di G. GIGLI, *Il regno dell'imperatore Graziano (375-383), anno accademico 1962-63*, Roma, 1963, nonché il più recente contributo di V. MESSANA, *La politica religiosa di Graziano*, Roma, 1999.

⁶) Sulla vicenda sintomatica della contrapposizione tra religione tradizionale e Cristianesimo, cfr. Ambr. *epist.* 17.3-4, Symm. *rel.* 3.15 e Ambr. *epist.* 18.11-16, su cui si rinvia a H.F. CAMPENHAUSEN, *Ambrosius von Mailand*, cit., p. 186 ss., J.R. PALANQUE, *Saint Ambroise*, cit., p. 118 s., H. BLOCH, *A New Document of the Last Pagan Revival in the West*, in *Harvard Theological Review*, 38, 1945, p. 213 ss., ID., *The Pagan Revival in the West at the End of the Fourth Century*, in *The Conflict between Paganism and Christianity in the fourth century* (cur. A. MOMIGLIANO), Oxford, 1964, p. 196, R. KLEIN, *Symmachus. Eine tragische Gestalt des ausgehenden Heidentums*, Darmstadt, 1971, p. 16 ss., J. WITZES, *Der letzte Kampf*, cit., in particolare p. 4 ss. e IX ss., cui si rinvia per un ampio quadro bi-

Parimenti da ricordare è, in questa prospettiva, la meno nota disposizione di Graziano, da collocarsi presumibilmente tra il 381 e il 385⁷, che non ci è stata tramandata direttamente, ma la cui veridicità è attestata da una costituzione di Onorio del 415⁸. Essa era volta alla cessazione del sostegno finanziario dei culti pagani tramite la soppressione dell'immunità dei collegi sacerdotali e delle vestali e la confisca dei loro beni. I mezzi indispensabili per la sussistenza di tali

biografico sul tema, S. MAZZARINO, *Tolleranza e intolleranza: la polemica sull'Ara della Vittoria*, in *Antico, tardoantico ed era costantiniana*, 1, Città di Castello, 1974, p. 339 ss., A. PAREDI, *Sant'Ambrogio. L'uomo, il politico, il vescovo*, Milano, 1985, p. 191 ss. e, da ultimi, F. CANFORA, *Di un'antica controversia sulla tolleranza e sull'intolleranza*, in *Simmaco-Ambrogio. L'altare della Vittoria* (cur. F. CANFORA), Palermo, 1991, p. 42 ss., P. SINISCALCO, *Gli imperatori romani e il cristianesimo nel IV secolo*, in *Legislazione, impero e religione nel IV secolo* (cur. J. GAUDEMET, P. SINISCALCO, G.L. FALCHI), Roma, 2000, p. 67 ss., A. BANFI, *Habent illi indices suos. Studi sull'esclusività della giurisdizione ecclesiastica e sulle origini del privilegium fori in diritto romano e bizantino*, Milano, 2005, p. 153 e nt. 7, B. HECHT, *Störungen der Rechtslage in den Relationen des Symmachus. Verwaltung und Rechtsprechung in Rom 384/385 n. Chr.*, Berlin, 2006, *passim* e L. DE GIOVANNI, *Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardo antico. Alle radici di una nuova storia*, Roma, 2007, p. 243; si veda anche R.M. ERRINGTON, *Roman Imperial Policy from Julian to Theodosius*, Chapel Hill, 2006, p. 211.

⁷) Così sembra potersi desumere dalle costituzioni dell'epoca: Cfr. C.Th. 16.10.7 del 10 gennaio 381, C.Th. 16.10.8 dell'8 maggio 381, C.Th. 16.10.9 del 25 maggio 385.

⁸) C.Th. 16.10.20 (30 Aug. 415): *Impm. Honorius et Theodosius AA. Sacerdotaes paganæ superstitionis competenti coercionem subiaccere præcipimus, nisi intra diem kalendarum Novembrium de Karthagine decedentes ad civitates redierint genitales, ita ut simili quoque censuræ per totam Africam sacerdotes obnoxii teneantur, nisi de metropolitanis urbibus discesserint et remearint ad proprias civitates. 1. Omnia etiam loca, quæ sacris error veterum deputavit, secundum divi Gratiani constituta nostræ rei iubemus sociari ita ut ex eo tempore, quo inhibitus est publicus sumptus superstitioni deterrimæ exhiberi, fructus ab incubatoribus exigantur, quod autem ex eo iure ubicumque ad singulas quasque personas vel præcedentium principum largitas vel nostra maiestas voluit pervenire, id in eorum patrimoniis æterna firmitate perduret. Quod non tam per Africam quam per omnes regiones in nostro orbe positas custodiri decernimus. 2. Ea autem, quæ multiplicibus constitutis ad venerabilem ecclesiam volumus pertinere, Christiana sibi merito religio vindicabit, ita ut omnis expensa illius temporis ad superstitionem pertinens, quæ iure damnata est, omniaque loca, quæ frediani, quæ dendrophori, quæ singula quæque nomina et professiones gentilicia tenuerunt epulis vel sumptibus deputata, possint hoc errore submoto compendia nostræ domus sublevaré. 3. Sane si quondam consecrata sacrificiis deceptionem hominum præstiterunt, ab usibus lavacrorum vel publicis affectibus separentur, ne inlecebram errantibus præstent. 4. Chiliarchas insuper et centonarios vel qui sibi plebis distributionem usurpare dicuntur censuimus removendos, ita ut capitalem sententiam non evadat, si quis aut volens ad huiusmodi nomen accesserit aut passus fuerit vel invitum se huiusmodi præsumptioni atque invidiæ deputari. Dat. III Kal. Sept. Ravennæ Honorio X et Theodosio VI AA. cons.*

culti venivano pertanto a mancare⁹.

Ma la testimonianza più eloquente della presa di posizione dell'imperatore a favore del credo di Nicea è contenuta nel Codice Teodosiano. È infatti con la legge del 3 agosto 379 che tutti i culti diversi da quello niceno vennero definiti come eresie. L'importanza e il significato di questa costituzione sono tali da avere indotto in molti a definirla «il secondo editto di Milano»¹⁰.

C.Th. 16.5.5: (3. Aug. 379) Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius AAA. Ad Hesperium praefectum praetorio. Omnes vetitae legibus et divinis et imperialibus haereses perpetuo conquiescant. Quisquis opinionem plectibili ausu Dei profanus inminuit, sibi tantummodo nocitura sentiat, aliis obfutura non pandat. Quisquis redempta venerabili lavacro corpora reparata morte tabificat, id auferendo quod geminat, sibi solus talia noverit, alios nefaria institutione non perdat. Omnesque perversae istius superstitionis magistri pariter et ministri, seu illi sacerdotali adsumptione episcoporum nomen infamant seu, quod proximum est, presbyterorum vocabulo religionem mentiuntur, seu etiam se diaconos, cum

⁹) Il dettato della legge è ricostruibile anche sulla base della *rel. 3* di Simmaco. Sui contenuti del provvedimento cfr., da ultima, B. HECHT, *Störungen der Rechtslage*, cit., p. 84, che a nt. 25 precisa come il provvedimento imperiale riguardasse tutti i collegi sacerdotali, sebbene Simmaco menzioni l'esempio delle Vestali.

¹⁰) Così B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano I*, cit., p. 303 ss.; sull'importanza e sul contenuto del provvedimento cfr. anche J. GAUDEMET, *L'Église dans l'Empire Romain*, cit., p. 609 e ID., *Des droits de l'homme ont-ils été reconnus dans l'Empire romain?*, in *Labeo*, 33, 1987, p. 20 nt. 69, G. BASSANELLI SOMMARIVA, *La legislazione processuale di Giustino I (9 luglio 518-1 agosto 527)*, in *SDHI*, 37, 1971, p. 149 nt. 64, S. RODA, *Simmaco nel gioco politico del suo tempo*, in *SDHI*, 39, 1973, p. 59 nt. 20, F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, 5, Napoli, 1975, p. 546 s. e nt. 60 e 63, D. VERA, *Lo scandalo edilizio di Cyriades e Auxentius e i titolari della praefectura urbi dal 383 al 387*, in *SDHI*, 44, 1978, p. 60 nt. 69, E. VOLTERRA, *Sul contenuto del Codice Teodosiano*, in *BIDR*, 84, 1981, p. 117, L. DE GIOVANNI, *Il libro XVI del Codice Teodosiano. Alle origini della codificazione in tema di rapporti Chiesa-Stato*, Napoli, 1985, p. 82, T. HONORÉ, *The Making of the Theodosian Code*, in *ZSS*, 116, 1986, p. 205, G. DE BONFILS, *C.Th.3,1,5 e la politica ebraica di Teodosio I*, in *BIDR*, 92-93, 1989, p. 51 nt. 7, P. FREZZA, *L'esperienza della tolleranza religiosa tra pagani e cristiani dal IV al V sec. d.C. nell'Oriente ellenistico*, in *SDHI*, 55, 1989, p. 62 nt. 44, A. DI MAURO TODINI, *Aspetti della legislazione religiosa del IV secolo*, Roma, 1990, p. 107 ss., M.P. BACCARI, *Comunione e cittadinanza (a proposito della posizione giuridica di eretici, apostati, giudei, pagani secondo i codici di Teodosio II e Giustiniano I)*, in *SDHI*, 57, 1991, p. 266 nt. 10, G.L. FALCHI, *La tradizione giustiniana del materiale teodosiano (C.Th. XVI)*, in *SDHI*, 57, 1991, p. 32, F. ZUCCOTTI, *Furor haereticorum. Studi sul trattamento giuridico della follia e sulla persecuzione della eterodossia religiosa nella legislazione del Tardo Impero Romano*, Milano, 1992, in particolare p. 194 e nt. 757, E. DOVERE, *Ius principale e catholica lex (secolo V)*, Napoli, 1999, p. 158 e A. BANFI, *Habent illi iudices suos*, cit., p. 157 nt. 18.

nec Christiani quidem habeantur, appellant, hi conciliabulis damnatae dudum opinionis abstineant. Denique antiquato rescripto, quod apud Sirmium nuper emerisit, ea tantum super catholica observatione permaneant, quae perennis recordationis pater noster et nos ipsi victura in aeternum aequae numerosa iussione mandavimus. Dat. III Non. Aug. Mediolano, Acc. XIII Kal. Sept. Auxonio et Olybrio cons¹¹.

Benché si tratti del primo provvedimento in materia religiosa nella cui *inscriptio* sia presente il nome di Teodosio¹², questa costituzione, emanata a Milano, è sicuramente da attribuire a Graziano¹³. Essa, indirizzata al prefetto del pretorio Esperio, il figlio del retore Ausonio, prefetto d'Italia e delle Gallie dal 378 al 379 probabilmente insieme al padre stesso¹⁴, è conservata nel manoscritto *Eporediensis* 35, manca nel *Breviarium* ed è ripresa in parte dal Codice Giustiniano¹⁵. L'imperatore, richiamandosi alle leggi imperiali¹⁶ e ancor più a quelle divine, intima la cessazione definitiva di ogni forma di eterodossia.

È la frase *antiquato rescripto, quod apud Sirmium nuper emerisit*, inserita

¹¹) Nella *subscriptio* della costituzione riportata nel Codice Teodosiano compaiono due date – della cui verosimiglianza non si ha motivo di dubitare – e cioè non solo la data dell'emanazione, III Non. Aug., ma anche quella, di alcuni giorni dopo, in cui la costituzione venne *accepta*, XIII Kal. Sept., indicazione quest'ultima che manca invece nel Codice Giustiniano (lo precisa P. KRÜGER nell'*editio maior* del *Codex Iustinianus*, nt. 2).

¹²) Teodosio fu proclamato Augusto da Graziano proprio all'inizio del 379 e precisamente il 19 gennaio.

¹³) In tale senso si vedano, in particolare, I. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis Jacobi Gothofredi*, 6, Lipsiae, 1736, mp. 126 nt. b; O. SEECK, *Regesten der Kaiser und Päpste*, Stuttgart, 1919, [rist. Frankfurt 1984] p. 252; F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, 5, cit., p. 546 e L. DE GIOVANNI, *Il libro XVI*, cit., p. 78.

¹⁴) Cfr. PLRE, 1, *Decimius Hilarianus Hesperius* 2, p. 427 s. e O. SEECK, *Hesperius* 1, in *PW*, 15.1, 1912, c. 1249 s.; a *Hesperius* sono indirizzate diverse altre costituzioni dell'anno 379 e cioè C.Th. 7.18.2 e C.Th. 13.1.11 del 2/5 Iul. 379, C.Th. 13.5.15 del 21 Iul. 379, C.Th. 8.18.6 e C.I. 6.32.4 del 31 Iul. 379, nonché C.Th. 6.30.4 del 6 Dec. 379.

¹⁵) In C.I. 1.5.2 è riportato solo l'esordio di C.Th. 16.5.5, di cui vengono mantenute *inscriptio* e *subscriptio*. Tale parte iniziale viene però dai compilatori fusa con parte dei contenuti di altre due costituzioni del Teodosiano in tema di eresia, di molto posteriori però a quella del 379 e cioè C.Th. 16.5.24 del 9 Iul. 394 e C.Th. 16.5.28 del 3 Sept. 395.

¹⁶) Sembra trattarsi di un rinvio generico a leggi passate e presenti, anche se in letteratura si è ritenuto che vi sia qui una precisa presa di posizione nel senso della scelta di una linea di continuità con la precedente normazione antieretica e in particolare con C.Th. 16.5.4 (cfr. in tale senso A. DI MAURO TODINI, *Aspetti della legislazione religiosa*, cit., p. 109 s.). Tuttavia sulla datazione di questa costituzione, forse da ascrivere al 380 anziché al 376, rinvio al mio contributo *Olim pro religione catholicae sanctitatis. Sulla datazione di una legge di Graziano*, in *Studi in onore di R. Martini*, 1, Milano, 2008, p. 1017 ss., ora in *infra* VI, *Olim pro religione*.

nella parte finale di C.Th. 16.5.5 e facente riferimento all'abrogazione di un altro provvedimento, ad incrinare l'idea monolitica del cristianesimo di Graziano. In realtà il provvedimento abrogato non è stato tramandato né nel Codice Teodosiano né in quello Giustiniano, né ha particolarmente attirato l'attenzione della letteratura moderna. Inoltre i pochi autori che ne hanno approfondito lo studio sono giunti a risultati molto contrastanti. Certo è solo che esso venne emanato a Sirmio, nella Pannonia inferiore, corrispondente oggi alla città di Sremska Mitrovica in Serbia, che allora, grande e popolosa, rappresentava l'avamposto imperiale sul Danubio ed ospitava spesso la corte imperiale.

Diverse sono le opinioni espresse in merito alla legge perduta. Tentandosi di identificare questo provvedimento, è stato ritenuto che si tratti di un rescritto favorevole agli ariani¹⁷. Infatti il riferimento alla città di Sirmio potrebbe essere inteso come un richiamo al concilio convocato da Costanzo II e ivi tenutosi nel 351. Questo elemento porterebbe, perciò, a collegare il rescritto con tale concilio, riunitosi, come noto, con lo scopo di colpire il credo niceno. Il provvedimento risalirebbe così a Costanzo, sostenitore della religione ariana e persecutore dei pagani e dei cristiani ortodossi, il cui tentativo di imporre la propria volontà ai vescovi culminò con l'invio in esilio del papa Liberio.¹⁸ Da questa ricostruzione risulterebbe, allora, che Graziano, nel 379, avesse deciso di abrogare l'ipotetica e non identificabile disposizione di Costanzo.¹⁹

Vi è, però, chi si schiera con fermezza contro questa ipotesi: «Ineptissime. Conditor enim huius legis Anno 379 ait Rescriptum nuper emissum; quomodo vero nuper emissum, quod ante viginti annos emissum fuerit?»²⁰.

Si ritiene infatti che il riferimento dell'avverbio *nuper*, contenuto in C.Th. 16.5.5, ad un avvenimento verificatosi quasi trent'anni prima e quindi così risalente nel tempo, sia improbabile e si sostiene pertanto che sia stato Graziano e non Costanzo ad emanare il provvedimento²¹.

¹⁷) P. FABRI, *Dodecamenon sive de Dei nomine nomine atque attributis, Liber singularis*, Lugduni, 1592, cap. 9.170.

¹⁸) Per un quadro generale sulla politica religiosa di Costanzo si veda P. O. CUNEO (cur.), *La legislazione di Costantino II, Costanzo II e Costante (337-361)*, Milano, 1997, in particolare p. LXI ss.

¹⁹) Tra quanti hanno voluto sposare l'ipotesi dell'attribuzione a Costanzo vi è chi ha ritenuto possibile interpretare il verbo *emersit* nel senso che, nel 379, a Sirmio fosse stato rinvenuto un rescritto attribuibile all'imperatore di fede ariana: in tale senso B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano I*, cit., p. 298.

²⁰) I. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus*, cit., 6, p. 127.

²¹) I. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus*, cit., 6, p. 127: «Et dilucide auctor huius legis Parentis sui & suas quasdam constitutiones generales opponit Rescripto cuidam a se solo emisso Sirmii»; ascrive l'editto di Sirmio a Graziano, prospettandolo come un «feierli-

Nel tentativo di identificare il rescritto di Sirmio è stata esposta un'ipotesi interpretativa completamente differente. Dal momento che nel testo di C.Th. 16.5.5 è presente un riferimento alla volontà del padre, sulla base dell'espressione *quae perennis recordationis pater noster* si è giunti a considerarlo una costituzione emanata da Valentiniano I, padre di Graziano. Il provvedimento abrogato sarebbe così da collocare nel dodicennio tra il 364 e il 375²².

Costanzo, Graziano o Valentiniano I, a quale imperatore può attribuirsi la costituzione perduta?²³. Utili per meglio inquadrare il provvedimento sembrano alcuni testi della patristica greca. Lo storico ecclesiastico greco Socrate Scolastico descrive la legislazione di Graziano all'inizio del suo regno, *Historia ecclesiastica* 5.2.1:

Γρατιανός δὲ ἄμα τῷ νέῳ Οὐαλεντινιανῷ τῆς βασιλείας ἐγκρατῆς γενόμενος, καταγνούς τε τοῦ θεοῦ Οὐάλεντος τῆς περὶ τοὺς Χριστιανοὺς ὠμότητος, τοὺς μὲν ὑπ' ἐκείνου ἐξορισθέντας διὰ ταχέων ἀνεκαλεῖτο, νόμῳ τε ἐθέσπισεν μετὰ ἀδείας ἐκάστην τῶν θρησκευτῶν ἀδιορίστως ἐν τοῖς εὐκτηρίοις συναγεσθαι, μόνους δὲ τῶν ἐκκλησιῶν εἶργεσθαι Εὐνομιανούς, Φωπεινιανούς καὶ Μανιχαίους.

Gratianus vero una cum Juniore Valentiniano imperii summam adeptus, damnata Valentis patris sui in Christianos crudelitate, cunctos qui ab illo in exilium ejecti fuerant, revocavit. Lege praeterea sanxit ut omnes cujuscunque religionis homines absque ullo discrimine in ecclesiis convenirent; soli autem Eunomiani,

ches Edikt» H.F. CAMPENHAUSEN, *Ambrosius* cit., p. 42; lo definisce un «Toleranzgesetz» di Graziano O. SEECK, *Regesten*, cit., p. 250; a Graziano lo attribuiscono anche G. RAUSCHEN, *Jahrbücher*, cit., p. 47, A. PIGANIOL, *L'Empire chrétien*, cit., p. 229 e nt. 1, J. GAUDEMET, *L'Église*, cit., p. 609 e nt. 4, A.H.M. JONES, *Il tardo impero romano*, cit., p. 197, F. DE MARTINO, *Storia della costituzione*, 5, cit., p. 544 e 546 nt. 60, K.L. NOETHLICH, *Die gesetzgeberischen Maßnahmen*, cit., p. 104, M. SIMONETTI, *La crisi ariana nel IV secolo*, Roma, 1975, p. 441 e nt. 20 e A. PAREDI, *Sant'Ambrogio*, cit., p. 149. Riferisce di un provvedimento, senza menzionare Sirmio, in cui Graziano «sich beeilte, die Religionsfreiheit aufzuheben» H. RICHTER, *Das weströmische Reich besonders unter den Kaisern Gratian, Valentinian II. und Maximus (375-388)*, Berlin, 1865, p. 303; ad un «Toleranzedikt» fa riferimento R. LORENZ, *Die Kirche in ihrer Geschichte. Das vierte bis sechste Jahrhundert (Westen)*, Göttingen, 1970, p. 37. Parla genericamente – senza toccare la questione dell'attribuzione del provvedimento – di un «precedente rescritto con cui si tollerava in certa misura l'eresia ariana» G.L. FALCHI, *La tradizione giustiniana*, cit., p. 32.

²²) F. PERGAMI (cur.), *La legislazione di Valentiniano e Valente (364-375)*, Milano, 1993, p. 655 s.

²³) Sulla controversia interpretativa ho già avuto modo di prendere posizione. Cfr., sul punto, il mio contributo *Un poco noto proclama di tolleranza religiosa della fine del IV sec. d.C.*, in corso di pubblicazione in *Studi in onore di Antonino Metro*, Messina, 2009, di cui sintetizzo qui per sommi capi i punti salienti in merito a tale aspetto.

Photiniani et Manichaei pellerentur ecclesiis²⁴.

Socrate vede la politica religiosa iniziale di Graziano come una reazione rispetto a quella di Valente. Graziano impartì infatti l'ordine di far tornare quanti cristiani ortodossi si trovassero in esilio per causa dello zio. Inoltre, differenziandola da questo provvedimento²⁵, lo storico cita una legge che concesse a tutti gli abitanti dell'impero di riunirsi, menzionando sia la libertà di scelta della fede, sia il diritto di riunione ed escludendo tali diritti solo a tre gruppi religiosi e cioè a Eunomiani, Fotiniani e Manichei. Dal racconto si può così evincere che l'imperatore avesse optato per una posizione neutrale, scegliendo di non interferire sulla questione religiosa, eccezion fatta per i gruppi più estremisti.

Anche un passo di Sozomeno, *Historia ecclesiastica* 7.1.3²⁶, sembra considerare lo stesso provvedimento citato da Socrate:

Γρατιανὸς δὲ ἅμα τῷ ἀδελφῷ πᾶσαν τὴν Ῥωμαίων ἀρχὴν διέπων, οὐκ ἐπαινέσας τὸν θεῖον τῆς γνώμης, ἣν περὶ τοὺς ἐτέρως αὐτῷ δοξάζοντας διετέλεσεν ἔχων, πᾶσι τοῖς ὑπ' ἐκείνου διὰ τὴν θρησκείαν φεύγειν καταδικασθεῖσι τὴν κάθοδον ἀπέδωκε, καὶ νόμον ἔθετο μετὰ ἀδείας ἐκάστους θρησκεύειν ὡς βούλονται καὶ ἐκκλησιάζειν πλὴν Μανιχαίων καὶ τῶν τὰ Φωτεινοῦ καὶ Εὐνομίου φρονούντων.

Gratianus vero, qui jam cum fratre universum Romanorum imperium gubernabat, cum patrum sui acerbiter erga eos qui in religione ab ipso dissentiebant nunquam probasset, omnibus qui religionis causa in exilium ab illo puls fuerant, reditum concessit. Legem quoque tulit, ut singuli quaecunque vellent religionem sectarentur; utque omnes colligendi copiam haberent, praeter Manichaeos, et Photini atque Eunomii sectatores²⁷.

²⁴) La traduzione in latino è di Enrico Valesio (Socratis Scholastici, Hermiae Sozomeni, *Ecclesiasticae Historiae* [Henricus Valesius cur.], Cantabrigiae, 1720, p. 1418), che alla nt. 16 precisa: «Hanc Gratiani legem memorat etiam Sozomenus in lib. VII, capite 1, et Theodoretus in libro V, capite 2, qui Saporem magistrum militum a Gratiano in Orientis partes missum esse dicit, ut eam legem executioni mandaret. Id autem contigit anno Christi 378. Ea lex Gratiani hodie non exstat. Ejus tamen videtur fieri mentio in lege quinta, Codice Theodosiano de fide catholica». Su Socrate Scolastico, che può considerarsi sostanzialmente contemporaneo degli avvenimenti che narra, essendo egli nato intorno al 380, si veda W. ELTESTER, *Socrates Scholasticus*, in *PW*, 2.5, 1927, c. 893.

²⁵) Evidenza che ivi il riferimento è a due provvedimenti distinti, uno relativo al ritorno dei vescovi e l'altro concernente la libertà religiosa, G. RAUSCHEN, *Jahrbücher*, cit., p. 30 e nt. 2.

²⁶) Sull'*Historia ecclesiastica* di Sozomeno che racconta gli anni dal 324 al 421 e che avrebbe avuto come modello quella di Socrate Scolastico, si veda W. ELTESTER, *Sozomenos*, in *PW*, 2.5, 1927, c. 1240 s.

²⁷) La traduzione in latino è di Enrico Valesio: Socratis Scholastici, Hermiae Sozomeni, *Ecclesiasticae Historiae*, cit., p. 567.

Anche Sozomeno riscontra la contrapposizione politica di Graziano nei confronti dello zio: se Valente professò la fede ariana e perseguì gli ortodossi, Graziano impartì l'ordine di far tornare tutti gli esiliati *religionis causa*. E, come già esposto da Socrate Scolastico, a Graziano viene ascrivita la legge che permetteva ai singoli di professare una religione a loro piacimento e che concedeva a tutti il diritto di riunirsi (*singuli quamcunque vellent religionem sectarentur*), eccezion fatta per i Manichei, i Fotiniani e gli Eunomiani, considerati i più radicali dal punto di vista religioso. Il testo, perciò, non solo riporta l'ordine di Graziano di far tornare i vescovi dall'esilio orientale, bensì riferisce anche dell'esistenza di una legge che, senza fare distinzioni, ad eccezione dei soli tre gruppi sopra indicati, riconosceva a tutti la possibilità di riunirsi e professare la propria fede.

Si tratta, a questo punto, di cercare di capire in che modo queste testimonianze offrano spunti per risalire all'origine della costituzione citata in C.Th. 16.5.5, alla sua paternità e ai suoi contenuti. Entrambi gli storici sembrano riferirsi al periodo di tensione religiosa degli anni in cui l'imperatore Graziano salì al potere. Infatti, sia il padre Valentiniano I sia lo zio Valente gli avevano lasciato in eredità una situazione oltremodo complessa. Se Valentiniano I aveva evitato di intromettersi nelle controversie teologiche (*inter religionis diversitates medius stetit*²⁸) ed aveva perseguitato solo i manichei, malvisti anche dai pagani²⁹, Valente dapprima aveva seguito le orme del fratello, ma, dopo il suo trasferimento ad Antiochia nel 371, aveva iniziato ad abbracciare la dottrina orientale, già sostenuta da Costanzo, con l'avvio di una dura persecuzione nei confronti di quanti professassero il credo niceno. Ne era derivato il conflitto con Basilio, vescovo di Cesarea di Cappadocia e, dopo la morte nel 373 del vescovo Atanasio, l'insediamento in Egitto, nota come piazzaforte di fede nicena, del vescovo ariano Lucio³⁰, che si era installato al posto del legittimo successore di Atanasio, grazie all'aiuto del prefetto d'Egitto, il pagano Elio Palladio³¹ e del *comes sacrarum largitionum* Vidaonio Magno³². Al rifiuto di adesione alla religione ufficiale, era seguito l'arresto e l'esilio in Oriente di preti e diaconi³³ e la condanna alle miniere dei monaci³⁴.

²⁸) Amm. 30.9.5.

²⁹) A.H.M. JONES, *Il tardo impero romano*, 1, cit., p. 197.

³⁰) Soc. Schol. *Historia ecclesiastica* 4.21.4.

³¹) PLRE, 1, *Aelius Palladius* 15, p. 661.

³²) PLRE, 1, *Vidaonius Magnus* 12, p. 536.

³³) Soz. *hist. eccl.* 4.19.6, Theodoret. *hist. eccl.* 4.21.1; 4.22.26.

³⁴) Su queste vicende che hanno caratterizzato la politica religiosa di Valente, soprattutto dopo la morte di Valentiniano I e l'avvento al trono del giovanissimo Graziano, si veda A. PIGANIOL, *L'Empire chrétien*, cit., p. 180 ss.

Valente era poi morto in guerra il 9 agosto 378. Egli, muovendo da Adrianopoli e fiducioso delle proprie forze, aveva fronteggiato da solo i Goti, sostenuti da bande di Unni, Alani e Taifali, senza attendere i rinforzi di Graziano. I migliori reparti dell'esercito romano erano stati sterminati e la *pars Orientis* era rimasta priva del suo imperatore.

Ora in rapporto agli avvenimenti precedenti alla salita al potere di Graziano i racconti di Socrate e Sozomeno appaiono del tutto coerenti. Graziano avrebbe cercato di rimediare alla politica intrapresa da Valente in materia religiosa, che si era di molto allontanata dal disegno iniziale, comune a Valentiniano I, di non intromettersi nelle questioni di carattere teologico. Non bisogna peraltro dimenticare che Graziano aveva potuto beneficiare degli insegnamenti del suo precettore Ausonio, il quale, nel 368, venne chiamato da Valentiniano I a Treviri proprio per svolgere tale ruolo³⁵. Educando il giovane principe, l'illustre retore avrebbe voluto, per esempio, migliorare il rapporto del suo allievo con l'aristocrazia pagana, ancora profondamente attaccata alla tradizione conservatrice per un senso di fedeltà alle proprie origini³⁶. Ausonio proveniva infatti dal mondo gallo-romano del IV secolo, e, sebbene conoscesse il cristianesimo, si ispirava prevalentemente al paganesimo³⁷ ed era a favore di un «libéralisme»³⁸ religioso.

Se con queste osservazioni si coglie nel vero, si giunge – per quanto mi consta – a condividere l'opinione di Gotofredo, che attribuisce la paternità della costituzione in C.Th. 16.5.5 a Graziano e non a Costanzo o a Valentiniano I. Graziano, che non era riuscito ad arrivare in tempo per aiutare lo zio, all'indomani della sconfitta di Adrianopoli, aveva fatto sosta in Mesia superiore, nella città di Sirmio. I *Gratiani Acta* 9.42 di Ausonio attestano infatti che Graziano, nell'arco di tempo successivo alla sconfitta di Adrianopoli, si fermò a

³⁵) Cfr. per esempio F. MARX, *Ausonius* 3, in *PW* 4.1, 1896, c. 2563, H. RICHTER, *Das weströmische Reich*, cit., p. 296, K.L. NOETHLICH, *Die gesetzgeberischen Maßnahmen*, cit., p. 99 e 113, H. SIVAN, *Ausonius of Bordeaux. Genesis of a Gallic aristocracy*, London-New York, 1993, p. 119 ss.

³⁶) K.L. NOETHLICH, *Die gesetzgeberischen Maßnahmen*, cit., p. 99.

³⁷) In tale senso si vedano, per tutti, R. VON HAEHLING, *Die Religionszugehörigkeit der hohen Amtsträger des Römischen Reiches seit Constantins I. Alleinherrschaft bis zum Ende der Theodosianischen Dynastie (324-450 bzw. 455 n. Chr.)*, Bonn, 1978, p. 570 e V. MESSANA, *La politica religiosa*, cit., p. 16 s., nonché sui dubbi sul «semicristianesimo» di Ausonio, cfr. il principale studio critico sull'argomento di M.J. PATTIST, *Ausonius als Christen*, Amsterdam, 1925; si veda, più di recente, A. COŞKUN, *Die gens Ausoniana an der Macht. Untersuchungen zu Decimus Magnus Ausonius und seiner Familie*, Oxford, 2002, p. 216 ss., cui si rinvia per un quadro della letteratura sul tema.

³⁸) L'espressione è di J.R. PALANQUE, *Saint'Ambroise*, cit., p. 59.

Sirmio. Da lì, il 19 gennaio 379 il giovane imperatore nominò Teodosio Augusto e il 24 febbraio 379 emanò C.Th. 6.30.1³⁹.

Alla luce delle due fonti patristiche e di queste considerazioni, il contenuto del provvedimento abrogato risulta ricostruibile. Graziano, nella costituzione andata perduta, avrebbe decretato il ritorno dall'esilio dei vescovi e, seguendo la linea del padre, avrebbe stabilito la concessione della libertà personale di riunirsi a tutti, fuorché ai Manichei, ai Fotiniani ed agli Eunomiani. Mancano del resto indizi che ci portino a condividere l'interpretazione del verbo *emersit* in C.Th. 16.5.5 come sinonimo di ritrovamento di un rescritto a Sirmio, nell'anno 379⁴⁰. La presenza di *emersit*⁴¹ in C.Th. 16.5.5 – a mio modo di vedere – può piuttosto spiegarsi, nel caso in questione, nel senso di una costituzione basata su una situazione particolare o un avvenimento specifico; sebbene in relazione ai suoi contenuti potesse aver ottenuto il carattere della generalità e dell'astrattezza⁴², il provvedimento potrebbe aver costituito una risposta di Graziano, apparsa in quel momento, in relazione ad un problema concreto esposto da un privato o da un funzionario.

Ebbene, se si attribuisce la legge menzionata in C.Th. 16.5.5 a Graziano, è necessario ammettere – secondo quanto riferito da Socrate e Sozomeno – che si trattasse di un proclama di tolleranza. Esso sarebbe stato emanato solo un anno prima proprio di C.Th. 16.5.5 e cioè di quella legge che – per la sua radicalità nel vietare a tutti gli eretici di predicare, di avere un clero, di tenere assemblee – è definita il secondo editto di Milano. Ma allora, il proclama di tolleranza sarebbe cronologicamente da anteporre di poco anche all'Editto di Tessalonica (C.Th. 16.1.2 del 27 febbraio 380), con il quale venne decretata la prevalenza della religione trasmessa dall'apostolo Pietro ai Romani e venne

³⁹) C.Th. 6.30.1: *Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius AAA. Have Aselle karissime nobis. Palatini omnes, quos consistorii nostri comites propter diversas necessitates ad provincias dirigendos putaverint, sine ullo metu iudiciariae commotionis propter quae diriguntur impleant; conveniendis iudicibus more sollempni. Dat. VI Kal. Mart. Sirmio Ausonio et Olybrio cons.*

⁴⁰) In tale senso la citata opinione di B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano I*, cit., p. 298.

⁴¹) Per il significato di *emerge* nel senso di *se ostendere, apparere* si vedano *Thesaurus linguae latinae*, 2, Lipsiae, 1800, I.B.2, p. 478, nonché *Vocabularium iurisprudentiae romanae*, 2, Berolini, 1933, p. 469.

⁴²) Sulla produzione normativa imperiale mediante rescritto, ritenuta abbastanza rara nella fase storica successiva a Diocleziano, si rinvia al lavoro di L. MAGGIO, *Note critiche sui rescritti postclassici. I. Il c.d. processo per rescriptum*, in *SDHI*, 61, 1995, p. 285 ss., F. DE MARINI AVONZO, *I rescritti nel processo del IV e V secolo* in, *AARC*, 11, 1996, p. 29 ss., D. NÖRR, *Zur Reskriptenpraxis in der hohen Prinzipatszeit*, in *ZSS*, 98, 1981, p. 34 ss.

scagliato sui *christiani* non ortodossi, da considerarsi insani e dementi, tanto il castigo divino quanto quello dell'imperatore.

Nello stesso libro quinto (5.4.2-3) dell'*Historia ecclesiastica* di Socrate Scolastico, in cui lo storico narra del momento in cui la libertà religiosa trovò pieno appoggio politico, si può trovare la conferma di un periodo di vigenza della legge:

Ἐπειδὴ δὲ ὁ Γρατιανοῦ τοῦ βασιλέως νόμος ἄδειαν ταῖς θρησκείαις παρεῖχε, διακριθῆναι πάλιν ἐσπούδασαν. Συναχθέντες δὲ ἐν Ἀντιοχείᾳ τῆς Καρίας αὐθις ἐδογματίσαν ἐκτρέπεσθαι τὴν τοῦ ὁμοουσίου φωνὴν καὶ τοῖς ἀσπαζομένοις τὴν ἐν Νικαίᾳ πίστιν μηδαμῶς ἐπιμίγνυσθαι.

Verum ubi lex imperatoris Gratiani omnibus sectis licentiam concessit, denuo seorsum agere instituerunt. Igitur Antiochiae congregati, decreverunt vocem consubstantialis rejiciendam esse, ne ullo modo communicandum cum iis qui Nicaenam fidem profiterentur ⁴³.

Il testo riferisce di un sinodo, riunitosi poco dopo la legge ad Antiochia, con lo scopo di assumere una posizione nettamente contraria alla fede nicena e di rifiutare il dogma della stessa sostanza del Figlio rispetto al Padre.

Nell'*Historia ecclesiastica* 7.2.3 ⁴⁴ di Sozomeno compare questo stesso sinodo ed è menzionato in termini del tutto simili:

μετὰ δὲ τὸν τεθέντα παρὰ Γρατιανοῦ νόμον ἀδείας λαβόμενοι τινες τῶν ἐπισκόπων ταύτης τῆς αἰρέσεως κατέλαβον τὰς ἐκκλησίας, ὧν ἐπὶ Οὐάλεντος ἀφῆρητο. καὶ συνελθόντες ἐν Ἀντιοχείᾳ τῆς Καρίας ἐψηφίσαντο μὴ δεῖν ὁμοούσιον τῷ πατρὶ τὸν υἱὸν ὀνομάζειν, ἀλλ' ὁμοιούσιον ὡς πρόσθεν.

Verum post legem a Gratiano latam, quidam ex illius sectae episcopis licentiam nacti, ecclesias quae a Valente ipsis ademptae fuerant occuparunt, et Antiochiae in Caria congregati, Filium non consubstantialem, sed similis cum Patre substantiae, ut antea, dicendum esse decreverunt ⁴⁵.

Altre informazioni sul punto, al di fuori di quanto riferitoci da Socrate e Sozomeno, in cui, tra l'altro, non sono contenuti ulteriori elementi che possano riferirsi ad eventuali altre reazioni seguite alla disposizione di Graziano, non ci sono pervenute.

⁴³) Traduzione in latino di Enrico Valesio: Socratis Scholastici, Hermiae Sozomeni, *Ecclesiasticae Historiae* cit., p. 570.

⁴⁴) Nulla si sa sulla data di nascita e di morte di Sozomeno, la cui *Historia ecclesiastica* copre il periodo tra il 324 e il 421.

⁴⁵) Traduzione latina di Enrico Valesio: Socratis Scholastici, Hermiae Sozomeni, *Ecclesiasticae Historiae*, cit., p. 1420.

Peraltro anche una fonte successiva, il Lessico di Suida ⁴⁶, menziona il provvedimento di Graziano:

Γρατιανός· οὗτος ὡς ἐπύθετο τὴν τοῦ Οὐάλεντος τοῦ θείου τελευτὴν, αὐτίκα πρὸς τὴν ἑῴαν Ῥώμην διέθει καὶ καταγνούς τῆς τοῦ θείου Οὐάλεντος τῆς περὶ τοὺς Χριστιανούς ὠμότητος τοὺς μὲν ὑπ' ἐκείνου ἐξορισθέντας διὰ ταχέων ἀνεκαλεῖτο, οὐσίας τε αὐτοῖς ἀποδιδούς καὶ θεραπέων τὰς βλάβας· πᾶσί τε νόμον παρεῖχεν ἀδεῶς καὶ ἀδηρίτως ἐν ταῖς ἰδίαις ἐκκλησίαις συνάγεσθαι, μόνους δὲ τῶν εὐκτηρίων εἶργεσθαι Εὐνομιανούς, Φωτεινιανούς, Μανιχαίους· ὅτι ἐν τῷ περιπάτῳ ἔφιπποι στήλαι Ἰσταντο Γρατιανοῦ καὶ Οὐαλεντινιανοῦ καὶ Θεοδοσίου καὶ κυρτοῦ Φιρμιλιανοῦ πρὸς γέλωτα.

In questo Lessico dell'XI secolo, è in corrispondenza del termine Γρατιανός che viene descritta la figura di Graziano e, sebbene in maniera sintetica, vi è contenuto un richiamo alla legge di tolleranza promulgata proprio da questo imperatore. Ivi risulta che, i gruppi per i quali il provvedimento non entrava in vigore, altri non erano che gli stessi trasmessici dagli scritti patristici, cioè i Manichei, i Fotiniani e gli Eunomiani ⁴⁷.

Confrontando quindi quanto riportato nel testo di Socrate con gli elementi che ci fornisce il Lessico, risulta chiaro che il secondo si sia ispirato al primo. Ciò emerge soprattutto dall'uso di alcune espressioni, come per esempio τοῦ θείου Οὐάλεντος τῆς περὶ τοὺς Χριστιανούς ὠμότητος τοὺς μὲν ὑπ' ἐκείνου ἐξορισθέντας, che compare in termini identici in Socrate. Non è però da trascurare l'idea che l'autore del Lessico potrebbe essere ricorso ad altre fonti, oltre che a Socrate e a Sozomeno: avrebbe potuto attingere da queste la motivazione, di per sé singolare, dell'esclusione dei gruppi citati dal presunto dettato legislativo. Compare, infatti, il riferimento al gruppo di statue dei tre imperatori, Graziano, Valentiniano II e Teodosio, accanto alle quali ne sarebbe stata esposta una quarta, che avrebbe riprodotto le sembianze del gobbo Firmiliano ⁴⁸. Tale comportamento sarebbe stato letto come offensivo nei confronti degli imperatori. Non ha qui rilievo discutere della fondatezza della motivazione addotta. Quanto importa è piuttosto il dato che si può così arguire dalla testimonianza di Suida e cioè che quest'ultimo abbia avuto a disposizione fonti diverse da Socrate e Sozomeno: si tratta di un altro indizio che gioca a favore dell'attribuibilità della legge di tolleranza a Graziano.

⁴⁶) Suidae, *Lexicon, Lexicographi Graeci*, 1.1, [cur. A. ADLER] Leipzig, 1928 [rist. 1971], p. 539 nr. 427; sulla datazione del Lessico, che sembra da collocarsi intorno all'anno 1000, si rinvia a A. ADLER, *Suidas*, in *PW*, 2.7, 1931, in particolare p. 679.

⁴⁷) Su quelle che sarebbero state le fonti delle notizie storiche inserite nel Lessico di Suida, si veda A. ADLER, *Suidas*, cit., p. 700 ss.

⁴⁸) Si tratta di un personaggio che non compare altrove nelle fonti.

Una volta ricostruiti, alla luce delle osservazioni fatte, paternità e contenuto del rescritto di Sirmio, riferito in C.Th. 16.5.5, rimane da affrontare la questione della data di emanazione. È dal contesto storico che è possibile dedurre, quali punti cardinali per l'orientamento, un termine *ante quem non* e uno *post quem non*. Il primo, come evidenziano le fonti patristiche, può identificarsi con la morte di Valente. L'emanazione della legge risulta perciò da porre in data successiva al 9 agosto 378⁴⁹. La data di emanazione di C.Th. 16.5.5, ossia della costituzione che abroga il rescritto di Sirmio, e cioè il 3 agosto 379, può invece essere considerata il termine *post quem non*. Il periodo, in cui collocare l'adozione del rescritto di Sirmio, risulta così essere l'arco di tempo tra l'agosto 378 e l'agosto 379.

Rimane però il fatto che il 19 gennaio 379 Teodosio fu nominato imperatore proprio a Sirmio. Ora, è improbabile che un proclama graziano di tolleranza religiosa possa essere stato emanato quando Teodosio era ormai al potere, considerando, poi, che egli sembra essere stato il primo a rifiutare la carica pagana di *pontifex maximus*. Invece, la collocazione di un simile provvedimento prima del 19 gennaio 379 è molto più plausibile, anche pensando al già citato discorso di ringraziamento di Ausonio per essere stato nominato console, in cui egli magnificava Graziano, pontefice massimo, riferendosi a lui con le seguenti parole: *Unus in ore omnium Gratianus, potestate imperator, virtute victor, Augustus sanctitate, pontifex religione, indulgentia pater, aetate filius, pietate utrumque*⁵⁰. Ciò pare confermare che Graziano fosse ancora in possesso della suprema carica sacerdotale, espressione più tipica del paganesimo⁵¹. Ed è difficile pensare che, in un discorso retorico, Ausonio si sbagliasse su di un aspetto così importante.

A conferma di questa ricostruzione si pone un ulteriore argomento. L'atteggiamento dell'imperatore nei confronti della religione tradizionale può costituire un altro angolo visuale della politica religiosa di Graziano agli inizi del

⁴⁹) Priva di fondamento sembra essere l'ipotesi di H. RICHTER, *Das weströmische Reich*, cit., p. 303, per cui la legge graziana sarebbe precedente alla morte di Valente ed immediatamente successiva a quella di Valentiniano I e quindi da collocarsi all'inizio del 376.

⁵⁰) Auson. *Grat. actio* 7.35.

⁵¹) Cfr. A. ALFÖLDI, *A Festival of Isis in Rome under the Christian Emperors of the IVth Century*, Budapest, 1937, p. 37. Peraltro V. SCHULTZE, *Geschichte*, cit., p. 213 e nt. 2 ritiene che Graziano avesse già prima del 379 rinunciato al titolo e che Ausonio faccia in realtà ricorso ad un gioco retorico; sulla stessa linea G. RAUSCHEN, *Jahrbücher*, cit., p. 120 nt. 4 sostiene che Graziano avesse depresso il titolo già nel 375 o nel 376; sul punto si vedano anche H.F. CAMPENHAUSEN, *Ambrosius*, cit., p. 167 nt. 1 e J. WYTZES, *Der letzte Kampf*, cit., p. 191.

regno. Tra gli scritti «politici» del filosofo e alto funzionario Temistio⁵², il tredicesimo, intitolato Ἐρωτικὸς ἢ περὶ κάλλους βασιλικῆς rappresenta un panegirico pronunciato verosimilmente per salutare l'ingresso di Graziano a Roma⁵³. La ragione per cui Temistio si trovasse a Roma con lo scopo di tenere questo discorso non ci è chiara⁵⁴. Si presume, però, che ciò avvenne in occasione dei *decennalia* di Graziano, tenutisi probabilmente nel 376⁵⁵. Il testo contiene quindi un itinerario spirituale che conduce alla perfezione amorosa, individuata, da Temistio, nella bellezza di Graziano. E se nella seconda parte l'autore si concentra nel tessere le lodi dell'imperatore d'Oriente Valente, nella terza, si dedica nuovamente a Graziano. Ed è proprio questo passaggio a risultare di particolare interesse:

Themist. Ἐρωτικὸς ἢ περὶ κάλλους βασιλικῆς 13.14.173 a: Γρατιανοῦ δὲ οἱ μὲν ὀφθαλμοὶ ἀεὶ μεστοὶ εὐθυμίας, μέλαινα δὲ οὔτι πώποτε οὔτε φρῆν οὔτε ἡ ψῆφος. τὸ Νέστορε δὲ οὔτι ρίπτει τὰς συμβουλὰς, ὅτι αὐτὸν ἐτιθηγήσαντό τε καὶ ἐθρέψαντο, οὐκ ὄψία ἀποτέμνοντες καὶ οἴνου ἐπιχέοντες, οἷας ὁ Φοῖνιξ τροφῆς ὑπομιμνήσκει τὸν Ἀχιλλεῖα, ἀλλὰ καὶ διδάγμασι καὶ ἀκούσμασι βασιλικῆς, τῆς παλαιᾶς Ῥωμαίων σοφίας, ἧς ὁ πάνσοφος Τούλλιος ἡγεμῶν καὶ ἡ Μοῦσα.

Parlando di Graziano, Temistio ne espone la serenità d'animo e la disponibilità nei confronti dei suoi due Nestori. Sorge a questo punto, spontanea la domanda su chi fossero i Nestori dell'imperatore, cui fa riferimento la forma duale del sostantivo. Essi, infatti, per le loro qualità e le capacità utilizzate nell'istruire l'imperatore e nell'infondergli cultura e saggezza, vengono paragonati addirittura ai classici Cicerone e Virgilio⁵⁶.

In conclusione dell'orazione, il retore inneggia alla triade capitolina, menzionando Giove, Minerva e Quirino e mescolando probabilmente le divinità più antiche (Giove, Marte e Quirino) con la più recente triade etruschiz-

⁵²) PLRE, 1, *Themistios* 1, p. 892.

⁵³) Così O. SEECK, *Gratianus* 3, cit., p. 1835.

⁵⁴) Cfr. H. LEPPIN, W. PORTMANN (cur.), *Themistios Staatsreden*, Stuttgart, 1998, p. 215.

⁵⁵) In tale senso la maggior parte della letteratura, cfr. O. SEECK, *Gratianus* 3, cit., p. 1835, H.J. BOUCHERY, *Contribution à l'étude de la chronologie des discours de Themistios*, in *Antiquité classique*, 5, 1936, p. 191 ss., G. DAGRON, *L'empire romain d'Orient au IV^e siècle et les traditions politiques de l'Hellénisme. Le témoignage de Thémistios*, in *Travaux et mémoires*, 3, Paris, 1968, p. 22 s., L. CRACCO RUGGINI, *Simboli di battaglia ideologica nel tardo ellenismo (Roma, Atene, Costantinopoli; Numa, Empedocle, Cristo)*, in *Studi storici in onore di O. Bertolini*, 1, Pisa, 1972, p. 184.

⁵⁶) Così sembra da interpretarsi il riferimento a Tullio e alla Musa, cfr. H. LEPPIN, W. PORTMANN (cur.), *Themistios Staatsreden*, cit., p. 230 nt. 10.

zante (Giove, Giunone, Minerva)⁵⁷. Il suo schieramento a favore dei costumi religiosi tradizionali è evidente. Conosciuto per essere generalmente molto cauto nei suoi discorsi politici⁵⁸, in questo caso Temistio si distacca dalla prudenza che gli è consueta e, con coraggio, dichiara in presenza dell'imperatore, di essere, insieme al senato, sostenitore del credo pagano, manifestandosi così apertamente a favore dei costumi religiosi tradizionali.

A mio modo di vedere, una presa di posizione così decisa, non sarebbe stata ammessa, se Graziano non avesse nutrito comunque un atteggiamento di simpatia per i pagani⁵⁹. Se si fosse respirata un'aria di rigida ortodossia, nessun retore avrebbe trovato il coraggio di esprimersi in maniera così chiara di fronte ad un principe, arrivando ad elogiarne la tolleranza in via indifferenziata. È quindi da supporre che, nel momento in cui Temistio tenne il proprio discorso, la via verso l'intransigenza religiosa non era stata ancora intrapresa.

Riferendoci quindi nuovamente alla questione rimasta aperta sui due Nestori, è abbastanza chiaro che il primo di essi possa essere identificato con il già citato Ausonio⁶⁰. Ed è, oltre che da quanto già detto sull'importante ruolo del retore nell'educazione dell'imperatore, da un passaggio dell'orazione da lui pronunciata davanti a Graziano⁶¹ che – per quanto mi consta – sembra potersi dedurre il suo atteggiamento di apertura di fronte ad ogni credo religioso. Il retore celebra l'imperatore definendolo clemente e utilizza l'espressione *securi-*

⁵⁷) Sul punto cfr. L. CRACCO RUGGINI, *Simboli*, cit., p. 187.

⁵⁸) Sull'irrigidimento reazionario della posizione di Temistio in questa orazione rispetto all'orazione 5, in cui l'inno era ad un paganesimo che predicava l'equilibrio e la convivenza con altri credo, si veda l'approfondita analisi di L. CRACCO RUGGINI, *Simboli*, cit., p. 177 ss. e anche H. LEPPIN, W. PORTMANN (cur.), *Themistios Staatsreden*, cit., p. 8.

⁵⁹) Su questo aspetto si veda specificamente il mio contributo *De la tolérance à l'intransigeance religieuse: le tournant législatif de l'empereur Gratien*, in corso di pubblicazione negli Atti del convegno *Aux sources juridiques de l'Histoire de l'Europe: le Code Théodosien, 4-6 décembre 2008, Colloque International, Faculté de Droit et de Science Politique Université d'Auvergne, Clermont-Ferrand*.

⁶⁰) Il dato non è controverso: cfr., per tutti, A. COŞKUN, *Die gens Ausoniana*, cit., p. 42 ss.

⁶¹) La datazione dell'orazione è discussa: se R. GREEN, *The Works of Ausonius*, Oxford, 1991, p. 537 lascia aperta la questione, R. PEIPER, *Decimi Magni Ausonii Burdigalensis Opuscula*, Leipzig, 1886 [rist. Darmstadt, 1976] ciii, O. SEECK, *Gratianus 3*, cit., p. 1838, H. SIVAN, *Ausonius of Bordeaux*, cit., p. 207, la datano all'inizio del 379, mentre altri, come W. SESTON, *La basilique de Trèves dans la tradition littéraire*, in *Mémorial voyage en Rbénanie*, Paris, 1953, p. 211 ss., A. COŞKUN, *Die gens Ausoniana*, cit., p. 85 s. la ritengono pronunciata a Treviri nella tarda estate del 379, quando Ausonio lascia anticipatamente il consolato e decide di tornare nella nativa *Burdigalia*.

tas erroris humani ⁶²:

Auson. *Grat. actio* 2.7: Aguntur enim gratiae non propter maiestatis ambitum neque sine argumentis imperatori fortissimo: testis est uno pacatus in anno et Danuvii limes et Rheni; liberalissimo: ostentat hoc dives exercitus; indulgentissimo: docet securitas erroris humani; consultissimo: probat hoc tali principe Oriens ordinatus; piissimo: huius vero laudis locupletissimum testimonium est pater divinis honoribus consecratus, instar filii ad imperium frater adscitus, a contumelia belli patruus vindicatus, ad praefecturae collegium filius cum patre coniunctus, ad consulatum praeceptor electus.

In questa celebrazione dell'imperatore, Ausonio ringrazia l'imperatore per avergli attribuito la carica di console; inoltre, decantandone e lodandone le qualità, lo definisce *indulgentissimus*, caratteristica che si evidenzia proprio nel sapere accordare il perdono all'errore umano, da cui sembra potersi desumere che Graziano perdonava chi si fosse allontanato dalla fede ortodossa.

Più difficoltà si hanno invece nel tentativo di identificare il secondo Nestore. Molti sono i personaggi del tempo a cui si è pensato. Si è citato al riguardo, per esempio, Merobaude ⁶³, che fu, forse già a partire dal 375, *magister pedatum praesentalis* ⁶⁴, nonché nel 377 console *posterior* e dal 383, insieme a Saturnino, *consul prior*. Sembra improbabile, però, che Merobaude, il quale avrebbe potuto affinare più che altro le tecniche militari del giovane Graziano, abbia contribuito alla sua crescita dal punto di vista letterario.

Si è fatto il nome di *Fl. Claudius Antonius* ⁶⁵, il quale, in quanto *magister scrinii* sotto Valentiniano I, al momento della dizione del panegirico, era prefetto del pretorio delle Gallie e divideva quindi il potere con Ausonio e il di lui figlio Esperio ⁶⁶. Egli ricoprì la stessa carica in Italia nel 377 e divenne poi, nel 382, console. Tuttavia anche l'idea che Antonio abbia svolto il ruolo di Nestore di Graziano, non persuade: non sembra che Antonio, pur da console, potesse

⁶²) Cita la *securitas erroris humani* come un riferimento al proclama di tolleranza A. PIGANIOL, *L'Empire chrétien*, cit., p. 229. Sull'ossessivo ricorso nella normativa imperiale al termine *error* nel senso di eterodossia si veda, per tutti, F. ZUCCOTTI, *Furor haereticorum*, cit., p. 118 ss.

⁶³) A. COŞKUN, *Die gens Ausoniana*, cit., p. 43 ss., dopo avere avanzato tale ipotesi, la smentisce con il riferimento all'insegnamento esclusivamente militare che Merobaude impartì.

⁶⁴) PLRE, 1, *Merbaudes 1*, p. 598, che tra l'altro nel 383 si colloca dalla parte dell'usurpatore Massimo, tradendo proprio Graziano.

⁶⁵) Propone la figura di Antonio come il secondo Nestore lo stesso A. COŞKUN, *Die gens Ausoniana*, cit., p. 43 ss.

⁶⁶) PLRE, 1, *Fl. Claudius Antonius 5*, p. 77.

se aver avuto su Graziano quell'influenza e quel carisma tanto da essere paragonato dal colto Temistio a Virgilio e a Cicerone.

Più probabile risulta invero l'ipotesi secondo cui, Temistio, nel suo panegirico, pensasse a Simmaco⁶⁷. In precedenza si era visto che Simmaco altri non era che uno dei protagonisti della vicenda dell'altare della Vittoria, colui al quale Graziano non aveva concesso alcuna udienza. Ciò non significa però che all'inizio della loro conoscenza, il suo rapporto con l'imperatore poteva essersi profilato in modo ben diverso⁶⁸. La sua presenza alla corte di Valentiniano I in veste di *comes tertii ordinis* risale già al 369; nel 373 era diventato proconsole d'Africa e il 1 gennaio 376 aveva avuto l'onore di pronunciare in senato un discorso davanti a Graziano⁶⁹, esprimendo la sua soddisfazione per l'ingresso al potere del nuovo imperatore:

Symm. epist. 10.2: Tu nobis publicas turbas in tranquillum redegeisti. (...) nunc interlucet homo homini; senatus ius antiquum obtinet; vivere libet, natum esse non paenitet, et ad salutem spectant omnia [...].

Da ciò si evince che il retore avesse una qualche influenza sul giovane Graziano, perlomeno agli inizi del suo regno. Del resto Simmaco era talmente stimato a corte che a ragione lo si potrebbe ritenere sia guida culturale che spirituale del giovane imperatore⁷⁰. L'ipotesi che Temistio identificasse i due Nestori con Ausonio e Simmaco, è corroborata dal fatto che Simmaco, proprio in questi anni, aveva consolidato un particolare rapporto d'amicizia, sorto nel 369 alla corte di Treviri, con Ausonio⁷¹. Inoltre, la conferma della stima e nella fiducia riposta in Simmaco da parte di Graziano si evidenzia anche nel fatto che suoi parenti ed amici guadagnarono grandi privilegi in cariche amministrative del-

⁶⁷ In tale senso H. LEPPIN, W. PORTMANN (cur.), *Themistios Staatsreden*, cit., p. 230 nt. 97. *Contra*, ma con la semplicistica motivazione che Simmaco non avrebbe mai avuto influenza su Graziano, A. COŞKUN, *Die gens Ausoniana*, cit., p. 42.

⁶⁸ Sulla persona di Simmaco e sul suo rapporto con Graziano all'inizio del regno cfr. G. DAGRON, *L'empire romain*, cit., p. 194 s. e 242.

⁶⁹ Cfr. O. SEECK, *Symmachus*, in *PW*, 2.7, 1931, c. 1147.

⁷⁰ Sul clima culturale in cui Simmaco si colloca, si vedano A. STEINWENTER, *Rhetorik und römischer Zivilprozess*, in *ZSS*, 65, 1947, p. 116, ID., *Die Briefe des Q. Aur. Symmachus als Rechtsquelle*, in *ZSS*, 74, 1957, p. 1 ss., F. WIEACKER, *Vulgarismus und Klassizismus im Recht der Spätantike*, Heidelberg, 1955, p. 45 ss. e G. DE BONFILS, *Prassi giudiziaria e legislazione nel IV secolo*, *Symm.*, rel. 33, in *BIDR*, 78, 1975, p. 308 ss.

⁷¹ O. SEECK, *Q. Aurelii Symmachi opera quae supersunt*, in *Monumenta Germaniae Historica*, 6.1, Berlin, 1883, p. 78 e ID., *Gratianus 3*, cit., c. 1835 che fa riferimento al rapporto epistolare intercorso tra i due, attestato in *Symm.*, *epist.* 1.13-43.

l'impero⁷².

Leggendo da Temistio dell'importanza dei due Nestori nella prima fase del regno, si può arrivare a sostenere che le decisioni normative di Graziano siano state determinate principalmente da cambi di influenza sul giovane imperatore, per cui a quella dei suoi Nestori, legati alla religione tradizionale, si sarebbe successivamente sostituito il carisma di Ambrogio. Che peraltro Graziano non fosse un «fantoche sans caractère»⁷³, seppur giovane e inesperto⁷⁴ è provato non solo dal fatto che fu lui, di sua iniziativa, ad esporre al vescovo il suo desiderio di conoscenza della nuova fede, ma anche dalla stima che i suoi contemporanei⁷⁵, indipendentemente dalla politica religiosa, sembrano costantemente riservargli.

Interessante è osservare le convinzioni religiose di Graziano anche da un angolo prospettico del tutto differente. Da rilevare è senz'altro la scarsa fre-

⁷²) Sul punto rinvio a J. MATTHEWS, *Western Aristocracy and Imperial Court AD 364-425*, Oxford, 1975, p. 69 e, specificamente su tale aspetto, S. RODA, *Simmaco nel gioco politico del suo tempo*, cit., in particolare p. 56 ss.

⁷³) L'espressione è di J.R. PALANQUE, *Saint Ambroise*, cit., p. 40, il quale nega che l'imperatore possa essere stato una marionetta nelle mani del vescovo.

⁷⁴) All'inesperienza di Graziano fa riferimento lo stesso (Ps.) Aur. Vict. *epitome de Caesaribus. Libellus de vita et moribus imperatorum breviatus ex libris Sexti Aurelii Victoris*, 47.5: *Parcus cibi omnique et vini ac libidinis victor; cunctisque esset plenus bonis, si ad cognoscendam reipublicae legenda scientiam animum intendisset, a qua prope alienus non modo voluntate, sed etiam exercitio fuit*. Sulla giovane età e sull'inesperienza di Graziano, che lo espongono maggiormente all'influenza di «älteren Männern, die er für seine Freunde hielt», si veda, nel dettaglio, H. RICHTER, *Das weströmische Reich*, cit., p. 298.

⁷⁵) Cfr. le testimonianze decisamente positive dei contemporanei sulla figura di Graziano in generale (per quelle di Ausonio e Temistio che si riferiscono in particolare alla politica religiosa si veda *infra*): Amm. 31.10.18-19: [...] *preclarae indolis adulescens, facundus et moderatus et bellicosus et clemens, ad aemulationem lectorum progrediens principum, dum etiam tum lanugo genis inserperet speciosa* [...], avanzando poi una velata critica alla sua abitudine di perdere tempo uccidendo animali: [...] *intra saepta, quae appellant vivaria, sagittarum pulsibus crebris dentatas conficiens bestias incidentia multa parvi ducebat* [...], (Ps.) Aur. Vict. *Epitome de Caesaribus. Libellus de vita et moribus imperatorum breviatus ex libris Sexti Aurelii Victoris* 47.4: *Fuit autem Gratianus litteris haud mediocriter institutus: carmen facere, ornate loqui, explicare controversias rhetorum more; nihil aliud die noctuque agere quam spiculis meditari summaeque voluptatis divinaeque artis credere ferire destinata*, che ne evidenzia la vena poteica e l'abilità oratoria, Eunap. *Fragm. Hist.* 50.15, che elogia genericamente la condotta del giovane imperatore: ἔξεστι δὲ μαθεῖν ἐκ τῶν ὑποκειμένων παραδειγμάτων, ἐς ἃ συνωμολόγουν ἅπαντες καὶ ἀντέλεγεν οὐδὲ εἰς τῶν ληρεῖν συνειθισμένων καὶ τὸν κοινὸν φλόγαφον ἡσκηκότων, Veg. *epitoma rei militaris* 1.20.3: *Ab urbe enim condita usque ad tempus divi Gratiani et catafractis et galeis muniebatur pedestris exercitus*, che loda la sua decisione filantropa di alleggerire l'armatura dei soldati.

quenza sotto Graziano di simboli cristiani sulle monete coniate⁷⁶, nonché la presenza abituale di simboli pagani⁷⁷ e, in particolare, dell'immagine della Vittoria⁷⁸, ma soprattutto il fatto che alcuni contornati⁷⁹ formulassero i *vota publica* per la salute dell'imperatore accompagnati da immagini di divinità pagane⁸⁰. Ce ne sono pervenuti sicuramente uno con Ercole⁸¹, diversi con Iside⁸², uno con Anubi⁸³. Con essi gli adepti di tali culti esprimevano il loro augurio

⁷⁶) Sulle monete come fondamentale strumento di propaganda, in grado di raggiungere direttamente il popolo, si rinvia qui ai lavori di H. MATTINGLY, *Roman Coins (from the Earliest Times to the Fall of the Western Empire)*, London, 1969, p. 230 ss., J.M.C. TOYNBEE, *Roman Medallions*, New York, 1986, [rist. New York, 1944], p. 15, C. HOWGEGO, *Geld in der antiken Welt: Was Münzen über Geschichte verraten*, Darmstadt, 2000 (trad. di J. e M.K. NOLLE), p. 45 e G.G. BELLONI, *Monete romane e propaganda. Impostazione di una problematica complessa*, in *I canali della propaganda nel mondo antico* (cur. M. SORDI), Milano, 1976, p. 131 ss., che evidenzia come le monete costituissero, in particolare, più che la fase esordiente della propaganda, la posizione affermativa e il *memento* della stessa.

⁷⁷) Menziona tale frequenza J. GAUDEMET, *L'Eglise*, cit., p. 649.

⁷⁸) Cfr. K.L. NOETHLICH, *Die gesetzgeberischen Maßnahmen* cit., p. 113; peraltro la *Victoria* continua a presentarsi sulle monete fino al VI secolo (in tale senso A. DEMANDT, *Die Spätantike: römische Geschichte von Diocletian bis Justinian, 284-565 n. Chr.*, München, 2007, p. 508), per cui non sembra, per quanto mi consta, potersi di per sé leggere come un elemento sicuramente significativo dell'atteggiamento di favore nei confronti dei culti pagani.

⁷⁹) Sull'esatta funzione dei contornati si discute, ipotizzando che si possa trattare anche di una produzione non ufficiale, ma privata per esempio nei giochi (in tale senso F. VON SCHRÖTTER, v. *Kontorniaten*, in *Wörterbuch der Münzkunde*, Berlin-Leipzig, 1930, p. 316) oppure di oggetti con una funzione commemorativa o di identificazione: così T. KROHA, v. *Kontorniaten*, in *Grosses Lexikon der Numismatik*, Gütersloh, 1997, p. 248; sul punto cfr. anche J. MELVILLE JONES, *Contorniate*, in *A Dictionary of Ancient Roman Coins*, London, 1990, p. 71; in generale sulle monete in epoca imperiale si veda U. KAMPMANN, *Die Münzen der römischen Kaiserzeit*, Regensburg, 2004, p. 454 ss.

⁸⁰) Cfr., sul punto, il mio citato lavoro in corso di pubblicazione *De la tolérance à l'intransigeance religieuse: le tournant législatif de l'empereur Gratien*.

⁸¹) I. ECKEL, *Doctrina nummorum veterum, 2. De moneta romanorum*, Vindobonae, 1828, p. 159; H. COHEN, *Description historique des monnaies frappées sous l'empire romain*, 8, Paris, 1892, p. 133, nr. 61.

⁸²) H. COHEN, *Description*, cit., p. 133, nr. 58, 59; A. ALFÖLDI, *A Festival*, cit., p. 71 nr. 109 e 111. Per un quadro generale sull'espansione dei misteri di Isis e di Serapide nella religione romana e sul mosaico di culti che ne facevano parte in particolare in età severiana, si veda F. CUMONT, *Les religions orientales dans le paganisme romain*, Bruxelles, 2006 [rist. Paris, 1929] p. 308 ss.

⁸³) H. COHEN, *Description*, cit., p. 133, nr. 60; A. ALFÖLDI, *A Festival*, cit., p. 71 nr. 110.

per la felicità del principe regnante. Risulta quindi che, al tempo di Graziano, i contornati riproducessero non solo divinità greche, ma persino divinità egiziane⁸⁴. Purtroppo non è possibile datare queste monete⁸⁵, né determinarne la provenienza⁸⁶, ma quello che si può dire è che, a partire da Teodosio, ogni simbolo pagano scompare⁸⁷.

In realtà la funzione dei contornati rimane a tutt'oggi misteriosa, con parte della letteratura che sostiene come tali medaglioni esprimessero la resistenza di coloro che erano legati alla religione tradizionale, con la conseguenza che i loro contenuti non potrebbero mai ascrivere a decisioni imperiali⁸⁸.

In effetti è da chiedersi, per quanto mi consta, che senso avrebbe avuto per l'opposizione senatoria coniare contornati con simboli egiziani o ellenistici: sarebbe stato certamente più efficace a fini propagandistici riprodurre simboli della religione romana tradizionale. D'altro lato vi è chi non esclude che tale conio avvenisse sotto la sorveglianza dei *praefecti urbi* locali⁸⁹. Che ciò fosse possibile, sembra invero trovare conferma nel fatto che su contornati successivi a Graziano compare l'immagine di Teodosio e anche, successivamente, quella dei suoi figli Arcadio ed Onorio⁹⁰. Sulla stessa linea, nella convinzione che l'imperatore non fosse estraneo al conio dei contornati, si pone chi si è sorpreso a tale punto dalla contemporanea presenza sotto Graziano del

⁸⁴) Sul culto di Iside nel IV secolo cfr. A. ALFÖLDI, *A Festival*, cit., p. 7 ss.

⁸⁵) A. ALFÖLDI, *A Festival*, cit., p. 14: «The fact, that his obverses do not exist with such heathen types, can be applied as a *terminus ante quem* for the end of the imperial *vota-coins* only in 380 A.D.». Sul problema della datazione dei contornati si veda anche P. F. MITTAG, *Alte Köpfe in neuen Händen, Urheber und Funktion der Kontorniaten*, Bonn, 1999, p. 27 ss.

⁸⁶) Cfr. per esempio nel catalogo oxfordiano un contornato con Isis, fronte: D N GRATIANVS P F AVG. e retro: VOTA PVBLICA, Oxford, pl. III, 29 o un altro con Anubis, fronte: D N GRATIANVS P F AVG., retro: VOTA PVBLICA, Oxford, pl. III, 26.

⁸⁷) In tale senso J. ERNESTI, *Princeps christianus, und Kaiser aller Römer. Theodosius der Große im Lichte zeitgenössischer Quellen*, Paderborn-München-Wien-Zürich, 1998, p. 110.

⁸⁸) A. ALFÖLDI, *A Festival*, cit., p. 36, nonché A. ALFÖLDI, E. ALFÖLDI, *Die Kontorniat-Medaillons*, 2, Berlin-New York, 1990, p. 32 ss. e, specificando che l'aristocrazia senatoria avrebbe continuato a finanziare queste piccole monete bronzee, J. WYTZES, *Der letzte Kampf*, cit., p. 191.

⁸⁹) M.R. ALFÖLDI, *Antike Numismatik, 1, Theorie und Praxis*, Mainz am Rhein, 1978, p. 215, che menziona le controverse opinioni sulla funzione di tali medaglioni.

⁹⁰) Contro l'interpretazione di A. ALFÖLDI si schiera abbastanza chiaramente J. ERNESTI, *Princeps christianus*, cit., p. 128, cui si rinvia per un quadro della bibliografia sul tema.

monogramma di Cristo ⁹¹, e cioè la nota combinazione dell'alfabeto greco utilizzata per l'abbreviazione del nome di Gesù ⁹², e dei simboli pagani su contornati, da motivare tale antitesi con uno scarso interesse di Graziano per la monetazione o addirittura una modesta solidità dell'imperatore ⁹³.

Quanto qui importa è, ad ogni modo, la presenza di divinità greche ed egiziane su tali medaglioni come un ulteriore indizio a sostegno, in una prima fase, della neutralità graziana nei confronti dei culti tradizionali.

Che agli inizi del suo regno Graziano abbia avuto un atteggiamento di apertura verso i pagani, sembra trovare sostegno anche in una testimonianza di natura del tutto diversa. Si tratta di un'iscrizione su un architrave di marmo attesta la restaurazione del tempio di Isis ⁹⁴:

Ddd. Nnn. Valens Gratianus et Valentinianus Augusti aedem ac porticum deae Isidi restitui praeceperunt, curante Sempronio Fausto, v(iro) c(larissimo) praefecto annonae.

Trovata presso Fiumicino nel 1959 e conservata al Museo Nazionale delle Terme a Roma, rileva in modo univoco l'intervento di Graziano. Se non si hanno dubbi sull'esistenza già in precedenza di un tempio dedicato ad Isis a Porto ⁹⁵, sussistono incertezze invece sul prefetto dell'annona Sempronio Fausto, che non è altrimenti conosciuto ⁹⁶. Sono allora gli imperatori menzionati

⁹¹) Sebbene la datazione delle monete con il monogramma rimanga abbastanza incerta, secondo M. FORTINA, *L'imperatore Graziano*, cit., p. 183, tale monogramma comparirebbe una volta nel 377 a ricordo dei voti decennali e successivamente dei voti quindicennali del 382. Sulla più diffusa presenza di elementi cristiani nelle monete coniate sotto Teodosio, si veda J. ERNESTI, *Princeps christianus*, cit., p. 117.

⁹²) Sulle prime monete cristiane che presentavano il monogramma di Cristo e su quelle poi successive, che, a partire dalla seconda metà del IV secolo, presentano la croce, cfr. M.R. ALFÖLDI, *Antike Numismatik*, 1, cit., p. 184 s.

⁹³) S.W. STEVENSON, *A Dictionary of Roman Coins, Republican and Imperial*, London, 1889, [rist. Hildesheim, 1969] 440. «It is curious, as an evidence either of imperial inconsistency, or of monetal carelessness, that whilst the sacred symbol of Christianity adorns so many of Gratian's gold and silver coins, his small brass are paganised not only with Greek but with Egyptian mythology – Hercules with club and lion's spoils; Isis with her sistrum, and Anubis with dog's head». Peraltro, parlando di «small brass», l'autore sembra qualificare come monete ufficiali quelle che in realtà sono contornati.

⁹⁴) Pubbl. in *Fasti Archeologici*, 12, 1959, p. 494 nr. 8108.

⁹⁵) Cfr. già R. LANCIANI, *Iscrizioni portuensi*, in *Bullettino dell'Istituto di corrispondenza archeologica*, 1868, p. 227 ss., che menziona tale tempio che avrebbe avuto un pezzo molto enigmatico chiamato *megaron*.

⁹⁶) PLRE, 1, *Sempronius Faustus* 9, p. 329. Sul punto cfr. A. CHASTAGNOL, *Communication sur la restauration du temple d'Isis au 'Portus Romae' sous le règne de Gratien*,

che diventano fondamentali per la datazione dell'iscrizione: Valente, Graziano e Valentiniano II. In un primo momento l'iscrizione è stata datata al 365⁹⁷, ma successivamente tale data è stata ritenuta costituire una «coquille typographique»⁹⁸, giudicata, alla luce degli imperatori correggenti indicati, senz'altro da correggere. Sulla base della menzione di Valente, Graziano e Valentiniano II il restauro del tempio sarebbe piuttosto da posticipare e da collocare dopo la morte di Valentiniano I (17 novembre 375) e prima della morte di Valente (17 novembre 378).

Si è raggiunta ora unanimità interpretativa sulla datazione dell'iscrizione al 376⁹⁹: in tale anno fu *praefectus urbi* il pagano Aradio Rufino¹⁰⁰ e Graziano si sarebbe trovato a Roma¹⁰¹. Sulla base di quest'ultimo dato si potrebbe precisare ulteriormente la collocazione cronologica dell'iscrizione e ascriverla al primo semestre del 376¹⁰². L'iscrizione e la sua possibile datazione non fanno che confermare quanto finora sostenuto alla luce di altre considerazioni e cioè che Graziano, in tale fase di poco successiva alla morte di Valente e del padre, avrebbe continuato, sulle orme del padre, una politica di apertura nei confronti della religione tradizionale¹⁰³.

Dunque, piani diversi – dati storici, numismatici ed epigrafici – sembrano collimare nell'attestare che Graziano non sia sempre stato un *princeps christianus*. Nella prima fase del suo regno egli avrebbe mantenuto la politica paterna di neutralità religiosa nei confronti della religione tradizionale. Ed è in

in *Bulletin de la société nationale des antiquaires de France*, Paris, 1967, p. 48 e ID., *La restauration du temple d'Isis au Portus Romae sous le règne de Gratien in Hommage à Marcel Renard*, 2, Bruxelles, 1969, p. 136.

⁹⁷⁾ Cfr. *Fasti Archeologici*, cit., p. 494 nr. 8108 e A. MERLIN, *Périodiques*, in *L'année épigraphique. Revue des publications épigraphiques relatives à l'antiquité romaine*, 1961, p. 34, n. 152.

⁹⁸⁾ A. CHASTAGNOL, *La restauration*, cit., p. 136.

⁹⁹⁾ In tale senso A. CHASTAGNOL, *Communication*, cit., p. 48 e ID., *La restauration*, cit., p. 143, nonché L. VIDMAN, *Sylloge inscriptionum religionis Isiacae et Sarapiacae*, Berlini, 1969, p. 260 e, più nel dettaglio, ID., *Ein neuer 'praefectus annonae' von Ostia*, in *Studi in onore di E. Volterra*, 1, Milano, 1971, p. 209.

¹⁰⁰⁾ PLRE, 1, *Aradius Rufinus* 11, p. 775.

¹⁰¹⁾ Così A. CHASTAGNOL, *La restauration*, cit., p. 143.

¹⁰²⁾ In tale senso A. CHASTAGNOL, *La restauration*, cit., p. 143.

¹⁰³⁾ Interessante è anche l'iscrizione di un sacrario dedicato a *Sol Invictus Mithras*, sito sulla via Flaminia, ma datarla con precisione è difficile, potendosi solo sostenere che sia da ascrivere al IV secolo: cfr. CIL, VI 754 (*Tamesii Augentii Olympii. Olim Victor avus, caelo devotus et astris, regali sumptu Phoebia templa locavit. Hunc superat pietate nepos, cui nomen avitum est, antra facit, sumptusque tuos nec, Roma, requirit. Damna piis meliora lucro: quis ditior illo est, qui cum caelicolis parvus bona dividit heres?*).

questo quadro che si inserirebbe il suo atteggiamento di dialogo con l'eterodossia, tramite l'emanazione del provvedimento a favore di tutti i credo religiosi con la sola eccezione di tre gruppi estremisti. Poi sarebbe intervenuta la svolta. L'imperatore emanò la legge conservata in C.Th. 16.5.5, con cui, proibendo ogni eresia, avrebbe abrogato la costituzione poco prima da lui stesso emessa. In conclusione di un percorso tormentato, che aveva preso le mosse dal suo orientamento neutrale nei confronti della religione tradizionale e liberale nei confronti dei credo eterodossi, avrebbe apportato un radicale cambiamento di indirizzo alla politica religiosa, in una direzione che, solo un anno dopo, sarebbe stata irreversibilmente consolidata da Teodosio con il ben più famoso Editto di Tessalonica.

VI*

Olim pro religione catholicae sanctitatis. **Sulla datazione di una legge di Graziano**

1. «Parmi les nombreuses erreurs commises par les compilateurs du Code Théodosien, nous voudrions essayer de résoudre celle qui affecte certainement le texte d'une loi de Gratien, la quatrième de chapitre *de Haereticis*»¹. Così nel 1931 Jean-Rémy Palanque esordiva in un breve articolo interamente dedicato alla discussione sulla datazione di una costituzione tramandata nel Codice Teodosiano sotto la rubrica *De haereticis*. In effetti la costituzione desta particolare interesse, oltre che sul piano sostanziale e pertanto nel quadro della legislazione religiosa dell'imperatore Graziano in un momento molto particolare, quale è quello che coinvolge gli anni immediatamente precedenti alla promulgazione dell'Editto di Tessalonica, anche sul piano critico-ricostruttivo della compilazione teodosiana e quindi sotto il profilo degli eventuali errori che i compilatori avrebbero commesso nella redazione del Codice²:

*) In *Studi in onore di Remo Martini*, Milano, 2008, p. 1017-1039.

¹) J.R. PALANQUE, *Sur la date d'une loi de Gratien contre l'hérésie*, in *Revue Historique*, 56.178, 1931, p. 87-90, ai cui contenuti accenna anche nella sua «thèse pour le doctorat ès lettres» ID., *Saint Ambroise et l'empire roman. Contribution à l'histoire des rapports de l'Eglise et de l'état à la fin du quatrième siècle*, Paris, 1933, p. 43 nt. 15, nonché nella «thèse complémentaire pour le doctorat ès lettres» ID., *Essai sur la préfecture du prétoire du Bas-Empire*, Paris, 1933, p. 58 e nt. 48.

²) Sull'assai controverso tema degli errori che sarebbero stati commessi dai compilatori del Codice Teodosiano, si rinvia alla fondamentale opera di O. SEECK, *Regesten der Kaiser und Päpste*, Stuttgart, 1919 [rist. Frankfurt, 1984]. Per un quadro relativo alla lontananza tra l'immagine che la cancelleria imperiale disegnava del programma legislativo e la reale consistenza dell'opera legislativa, nonché per il riferimento all'importanza di soffermarsi sui problemi attinenti alla portata dei testi, alla loro provenienza, alla loro destinazio-

C.Th. 16.5.4 (22 Apr. 376 [378?]): Imppp. Valens, Gratianus et Valentinianus AAA. ad Hesperium praefectum praetorio. Olim pro religione catholicae sanctitatis, ut coetus haeretici usurpatio conquiesceret, iussimus, sive in oppidis sive in agris extra ecclesias, quas nostra pax obtinet, conventus agerentur, publicari loca omnia, in quibus falso religionis obtentu altaria locarentur. Quod sive dissimulatione iudicum seu profanorum improbitate contigerit, eadem erit ex utroque perniciis. Dat. X Kal. Mai. Trevisis Valente V et Valentiniano AA. cons.

Dopo avere fatto riferimento ad una precedente legislazione che impediva le riunioni degli eretici e imponeva la confisca dei luoghi, in cui tali riunioni si fossero tenute, Graziano stabilisce che la punizione severa (*erit [...] perniciis*³⁾ sia prevista non solo per chi fosse in queste riunioni illecite direttamente coinvolto, bensì anche per chi, come per esempio i giudici, non facesse osservare tale normativa⁴. Se il contenuto della costituzione appare abbastanza limpido, problemi creano l'*inscriptio* e la *subscriptio* che, come tramandateci da tutti e quattro i manoscritti del Codice Teodosiano⁵, non si accordano tra loro: la datazione della legge al 376 risulta in contrasto con la qualifica di prefetto del pretorio del destinatario. Infatti, delle costituzioni, pervenuteci nel Codice Teodosiano ed indirizzate a *Hesperius*, il figlio del noto retore Ausonio, sei sono quelle a lui dirette in qualità di prefetto del pretorio, ma risultano tutte datate a partire dal 379: C.Th. 7.18.2 e C.Th. 13.1.11 del 2/5 Iul. 379, C.Th. 13.5.15 del 21 Iul. 379, C.Th. 8.18.6 e C.I. 6.32.4 del 31 Iul. 379, C.Th. 16.5.5 del 3 Aug. 379⁶. In realtà anche due costituzioni precedenti riportano Esperio come destinatario, ma non in qualità di prefetto del pretorio, bensì di pro-

ne e soprattutto alla loro datazione, si rinvia al contributo di M. SARGENTI, *Il Codice Teodosiano. Tra mito e realtà*, in *SDHI*, 61, 1995, p. 373 ss.

³⁾ Secondo I. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis*, 6, Lipsiae, 1736-43 [rist. Hildesheim, 1975] p. 128 l'espressione generica *perniciis* starebbe a significare la caduta in rovina: «Quod poenam hac leg. propositam attinet, Gratianus perniciem in genere minatur, id est, exitium».

⁴⁾ Che la costituzione sia da attribuire a Graziano e non a Valente, né tantomeno a Valentiniano II, dal momento che, pure essendo il suo nome riportato nell'*inscriptio* di C.Th. 16.5.4, era un bambino di cinque anni, è unanimemente condiviso in letteratura, come efficacemente sintetizza I. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus*, 6, cit., p. 10: «haec lex Gratiani est non Valentis [...] et certe nulla Valentis in haeticos lex occurrit; nam et ipse haeticus fuit».

⁵⁾ La costituzione è mancante sia nel *Breviarium* sia nel Codice Giustiniano.

⁶⁾ Sono pure indirizzate al prefetto del pretorio Esperio altre quattro costituzioni, la cui datazione è però estremamente dubbia, come Mommsen evidenzia, apponendo il punto interrogativo alla datazione dei manoscritti: C.Th. 6.30.4 del 6 Dec. 379, C.Th. 8.5.34 del 27 Febr. 377 o 379, C.Th. 1.15.8 del 21 Ian. 377 o 379, C.Th. 10.20.10 del 14 Mart. 379 o 380.

console d’Africa: C.Th. 15.7.3 e C.Th. 1.32.2, l’una del 10 Mart. 376 e l’altra dell’8 Iul. 377⁷.

È dalle fonti letterarie che proviene la conferma del proconsolato d’Africa di Esperio. Ammiano Marcellino⁸ racconta come Esperio avesse indagato, insieme al vicario d’Africa Flaviano, su uno scandalo scoppiato a Lep-tis Magna. Anche Ausonio, nel commemorare suo padre *Iulius Ausonius*, che morì intorno al 378, menziona il figlio Esperio in qualità di proconsole⁹. Più complesso risulta stabilire fino a quale momento Esperio abbia ricoperto tale carica, se fino alla metà del successivo luglio 377 oppure solamente durante l’anno 376¹⁰.

Ad ogni modo, nel 378 prefetto del pretorio delle Gallie, come attesta C.Th. 8.5.35 del 20 Apr. 378, era sicuramente Ausonio. Lo stesso retore, magnificando l’imperatore Graziano per avergli concesso l’onore di tale prefettura, racconta di essere stato insignito di tale carica¹¹. È del resto ben noto che

⁷) Sulla preferibile datazione di quest’ultima al 376 cfr. però I. FARGNOLI, in *Materiali per una Palingenesi delle costituzioni tardo-imperiali. La legislazione di Teodosio I (375-395). I primi quattro libri del Codice Teodosiano* (cur. P. BIAVASCHI, M. DEL GENIO, I. FARGNOLI), in <https://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/palingenesi.html> dove dalla relativa *subscriptio* si propone di eliminare l’indicazione del *post consolatum*: Dat. VIII Id. Iul. Treviris [p. c.] [Valentis] <Valente> et [Valentiniani] <Valentiniano> AA. <cons. >. Se infatti si volesse mantenere la data di C.Th. 1.32.2 all’8 luglio 377, non potrebbe evitarsi un’evidente incongruenza nella successione delle leggi nel Codice Teodosiano all’interno del titolo 1.32, in quanto la costituzione successiva a C.Th. 1.32.2, C.Th. 1.32.3, risulta avere una data precedente all’8 luglio 377 e cioè il 29 marzo 377, circostanza questa che indubbiamente stride con il consueto ordine cronologico con cui le costituzioni sono state inserite dai compilatori teodosiani all’interno dei singoli titoli.

⁸) Amm. 28.6.28: *Doctoque super nefanda fraude Gratiano imperatore fidentius – Valentinianus enim obierat – ad Hesperium proconsulem et Flavianum vicarium audiendi sunt missi.*

⁹) Auson. *Epicedion in patrem* 2.45: *Huius ego et natum et generum pro console vidi.*

¹⁰) O. SEECK, *Hesperius 1*, in *PW*, 8.1, 1912, c. 1249 s. ha sostenuto in un primo momento che il figlio di Ausonio fu prefetto del pretorio già a partire dal 21 gennaio 377, ma, in ID., *Regesten*, cit., p. 116, prolunga la durata del proconsolato d’Africa di qualche mese, sostenendo che Esperio avrebbe ricoperto tale carica almeno fino all’8 luglio 377 e cioè fino alla data in cui fu emanata C.Th. 1.32.2. Peraltro se si ritiene – come visto – che C.Th. 1.32.2 sia dell’anno 376, sembra preferibile optare per l’ipotesi secondo cui il suo proconsolato d’Africa sia durato solo per l’anno 376; sulla circostanza che Esperio fu prefetto del pretorio a partire dal 21 gennaio 377, come attesta la datazione di C.Th. 1.15.8, si veda G. RAUSCHEN, *Jahrbücher der christlichen Kirche unter dem Kaiser Theodosius dem Grossen. Versuch einer Erneuerung der annales ecclesiastici des Baronius für die Jahre 378-395*, Freiburg am Breisgau, 1897, p. 28.

¹¹) Auson. *Gratiani acta* 8.40: *Agant et pro me gratias voces omnium Galliarum,*

la prefettura delle Gallie controllasse l'amministrazione civile e giudiziaria di mezza Europa, dal vallo di Antonino nella regione di Glasgow fino alle montagne del Marocco, dalla linea Reno-Rodano fino all'Atlantico e che comprendeva le Baleari, l'Africa Tingitana, la Spagna, la Germania, la Gallia, il Belgio, la Britannia. È lo stesso Ausonio a riferire che a tale prefettura, a un certo punto, fu associato suo figlio Esperio¹². Nel cercare le ragioni di questa singolare prefettura del pretorio collegiale, si è ritenuto che Graziano, una volta constatato come il retore non fosse in grado di amministrare la prefettura da solo, non si sarebbe sentito di rimuovere il suo vecchio precettore e avrebbe deciso di affiancargli proprio il suo secondogenito Esperio.

Da ciò sarebbe scaturita l'unione delle due prefetture occidentali e quindi quella delle Gallie e quella dell'Italia¹³. Peraltro nello stesso periodo in Italia prefetto del pretorio era *Claudius Antonius*¹⁴ (cfr. C.Th. 9.20.1 e C.Th. 11.39.7 del 12 Ian. 378, C.Th. 9.40.12 del 30 Nov. 378) e, solo quando questi si ritirò, Esperio divenne prefetto del pretorio d'Italia e delle Gallie (C.Th. 7.18.2 e C.Th. 13.1.11 del 2/5 Iul. 379, C.Th. 13.5.15 del 21 Iul. 379, C.Th. 8.18.6 e C.I. 6.32.4 del 31 Iul. 379, C.Th. 16.5.5 del 3 Aug. 379, nonché C.Th. 6.30.4 del 6 Dec. 379). Quando poi, il 3 dicembre 379, fu nominato prefetto del pretorio delle Gallie un certo *Siburius*¹⁵ (come attesta C.Th. 11.31.7 del 3 Dec. 379), la sfera di potere di Esperio si ridusse nuovamente, questa volta alla sola Italia (C.Th. 10.20.10 del 14 Mart. 380). In definitiva – così sommariamente ricostruitane la carriera politica – Esperio risulta destinatario di una co-

quorum praefecto hanc honorificentiam detulisti.

¹²) Auson. *Gratiani acta* 2.7: *ad praefecturae collegium filius cum patre coniunctus* e in 2.11, celebrando l'unitarietà di tale insolita prefettura collegiale: *Tot gradus nomine communis propter tua incrementa congesti: ex tuo merito te ac patre principibus quaestura liberalius divisa quam iuncta, cum teneamus duo integrum, neuter desiderat separatum.* Sulla carriera politica di Esperio si veda PLRE, 1, *Decimius Hilarianus Hesperius* 2, p. 427 s. Sulla circostanza che nel Tardoantico non fosse affatto infrequente che chi otteneva incarichi di una certa importanza, riuscisse poi a distribuire cariche all'interno dell'amministrazione imperiale a parenti e amici, cfr. S. RODA, *Simmaco nel gioco politico del suo tempo*, in *SDHI*, 39, 1973, p. 58 s. Che, in particolare, Ausonio ne abbia approfittato per attribuire il proconsolato d'Africa al genero *Thalassius* (cfr. C.Th. 11.30.37 del 30 Aug. 378, C.Th. 11.36.23, 11.36.24 e 11.36.25 del 20 Ian. 378) e persino la prefettura del pretorio dell'Ilirico al padre *Iulius Ausonius* ormai ottantenne, si vedano J.R. PALANQUE, *Essai sur la préfecture*, cit., p. 54, T. HONORÉ, *The Making of the Theodosian Code*, in *ZSS*, 103, 1986, p. 205.

¹³) O. SEECK, *Hesperius* I, cit., c. 1249.

¹⁴) Su questo funzionario cfr. PLRE, 1, *Fl. Claudius Antonius* 5, p. 77.

¹⁵) Su di lui si veda PLRE, 1, *Siburius* 1, p. 839.

stituzione che, riportata in C.Th. 16.5.4 e datata al 376, lo definisce prefetto del pretorio almeno due anni prima che sia effettivamente titolare di tale carica.

2. Se questo è il *cursus honorum* di Esperio, si profila una secca alternativa: o si deve ritenere errata la qualifica di prefetto del pretorio a quest'ultimo attribuita o si deve considerare sbagliata nella *subscriptio* l'indicazione del consolato e quindi l'anno di emanazione della costituzione.

La prima delle due ipotesi è quella ritenuta più verosimile da Theodor Mommsen, che nei suoi *Prolegomena* afferma: «In magistratu potius erratum est quam in anno»¹⁶, lasciando intendere di optare per la sostituzione, nell'*inscriptio*, di *pp.* con *proc. Africae*. Nell'editare il testo, Mommsen, pur non omettendo di indicare tra parentesi quadre l'ipotesi del 378, ribadisce la maggiore persuasività della datazione al 376, precisando: «suggessit Seeckius»¹⁷.

Otto Seeck, infatti, propende per la datazione del testo graziano al 376, motivando tale scelta con l'idea che la costituzione sia riferita ai donatisti e che questa materia ben si inserirebbe nel contesto africano: «XVI 5,4, ein Gesetz, das sich auf die afrikanischen Donatisten zu beziehen scheint und auch danach dem Hesperius als *Proconsul Africae*, nicht als *Praefectus praetorio* zugesandt sein wird»¹⁸.

Approva la datazione al 376 Ernest Stein¹⁹, ribadendo che la costituzione sarebbe diretta contro i donatisti e congetturando che il testo pervenutoci non sia che un frammento di una ben più ampia legge. Approda al medesimo risultato anche Marcello Fortina, che, dopo avere esposto e vagliato le varie opinioni avanzate in letteratura, opta per la data proposta da Seeck, sentendo la necessità di non alterare il testo come tramandatoci dai manoscritti e qualifi-

¹⁶) TH. MOMMSEN (cur.), *Theodosiani libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis. Prolegomena*, Berlin, 1905 [rist. Hildesheim, 2000], CCLIII nt. 1.

¹⁷) TH. MOMMSEN (cur.), *Theodosiani libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis. Codex Theodosianus*, Berlin, 1904 [rist. Hildesheim, 1999] nt. 6.

¹⁸) O. SEECK, *Regesten*, cit., p. 116 e 246. Accetta la datazione al 376, senza assolutamente accennare ai problemi che essa crea, H. RICHTER, *Das weströmisches Reich besonders unter den Kaisern Gratian, Valentinian II. und Maximus (375-388)*, Berlin, 1865, p. 303: «Kaum hatte Gratian den Thron selbstständig inne, als er sich beeilte, die Religionsfreiheit aufzuheben. Nur wenige Monate nach dem Tode seines Vaters, wahrscheinlich im ersten Beginn des Jahres 376, erließ er ein Gesetz, zu Gunsten der Religion katholischer Heiligkeit».

¹⁹) E. STEIN, *À propos d'un livre récent sur la liste des préfet du prétoire*, in *Byzantion. Revue Internationale des Études Byzantines*, 9, 1934, p. 341 nt. 1, che peraltro non esclude come ipotesi che il provvedimento possa, in alternativa, essere datato al 378.

candolo come una parte di un provvedimento più generale diretto a colpire i Donatisti ²⁰.

Condivide il riferimento ai donatisti anche Karl-Leo Noethlich, che identifica nella costituzione un provvedimento volto a riordinare l'Africa settentrionale e diretto contro i seguaci di Donato, che, a suo parere, sarebbero stati qualificati eretici già a partire dall'anno 315 ²¹. Sulla base di ciò l'autore tedesco data la legge al 376, ritenendo che, in questa fase, un tale intervento in questa parte dell'Impero sarebbe stato avvertito come strettamente necessario: «denn Nordafrika mußte möglichst schnell unter Kontrolle gebracht werden» ²².

Sceglie la collocazione temporale di C.Th.16.5.4 al 376 anche Guglielmo Nocera ²³, che però attribuisce alla legge contenuti del tutto diversi, ritenendo che essa sia diretta non già contro il donatismo, bensì – peraltro senza supportare concretamente tale idea – contro l'arianesimo.

La seconda delle due ipotesi interpretative proposte in letteratura per la datazione di C.Th. 16.5.4 può sintetizzarsi con l'espressione mommseniana: «erratum est [...] in anno». La discordanza tra *inscriptio* e *subscriptio* può infatti essere giustificata, ipotizzando un errore nella *subscriptio* e quindi nella datazione. In tale senso prende posizione Jacopo Gotofredo ²⁴, che rifiuta la datazione all'anno 376 e colloca la costituzione nel 378 sulla base di due argomenti. Da un lato, l'autore ritiene che la costituzione non possa ascriversi al 376 in ragione della qualifica del destinatario Esperio, che in quell'anno era proconsole d'Africa e non già prefetto del pretorio ²⁵. Dall'altro lato, egli prende in considerazione la presenza nel testo di *olim* e quindi di un esplicito riferimento ad una statuizione dello stesso Graziano, che deve essere necessariamente prece-

²⁰) M. FORTINA, *L'imperatore Graziano*, Torino-Milano-Genova-Parma-Roma-Catania, 1953, p. 226 nt. 37: «Non si può escludere che la legge in nostro possesso fosse una parte della legge originaria e che questa a sua volta riguardasse i donatisti. Graziano potrebbe benissimo aver emanato disposizioni contro questa setta eretica nel 376, senza con ciò venir meno a quelle direttive di liberismo religioso, alle quali si era ispirato nei primi anni del regno».

²¹) K.L. NOETHLICH, *Die gesetzgeberischen Maßnahmen der christlichen Kaiser des vierten Jahrhunderts gegen Häretiker, Heiden und Juden*, Köln, 1971, p. 100 s. e nt. 603.

²²) K.L. NOETHLICH, *Die gesetzgeberischen Maßnahmen*, cit., p. 101.

²³) G. NOCERA, *Cuius regio eius religio*, in *AARC*, 6, 1986, p. 306 s. nt. 9: «Né si può omettere di collegare questo provvedimento (C.Th. 16.5.5) con un altro che lo precede di poco (C.Th. 16.5.4) e che aveva disposto l'espropriazione di tutti i luoghi destinati al culto dei non-cattolici, nell'interesse della ortodossia e nel proposito di colpire l'arianesimo».

²⁴) I. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus*, 6, cit., p. 127 s.

²⁵) I. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus*, 6, cit., p. 127.

dente. Tuttavia non risulta che nel 375 fosse vietato agli eretici di riunirsi. Infatti l'imperatore Valentiniano I, che in quell'anno²⁶ regnava, pur avendo già formalmente associato a sé il figlio Graziano, si era limitato a legiferare in materia religiosa nei confronti dei Manichei, come attesta C.Th. 16.5.3 del 2 Mart. 372, che colpiva esclusivamente tale eterodossia e prevedeva la confisca dei loro beni²⁷. Pertanto la presenza dell'avverbio *olim* potrebbe piuttosto essere spiegato – secondo l'autore – alla luce di un'altra costituzione dello stesso Graziano e cioè di C.Th. 16.6.2 del 17 Oct. 377, che condanna chi avesse conferito la ripetizione del battesimo in antitesi agli insegnamenti degli apostoli²⁸ e in cui compare la frase *dato dudum ad Nitentium praecepto*. Di tale *praeceptum ad Nitentium* però non esiste purtroppo nessun riscontro né nel Codice Teodo-

²⁶) Valentiniano I muore il 17 novembre 375.

²⁷) C.Th. 16.5.3: *Imp. Valentinianus et Valens AA. ad Ampelium praefectum Urbi. Ubicumque Manichaeorum conventus vel turba huiusmodi reperitur, doctoribus gravi censione multatis his quoque qui conveniunt ut infamibus atque probrosis a coetu hominum segregatis, domus et habitacula, in quibus profana institutio docetur, fisci viribus indubitanter adsciscantur. Dat. VI Non. Mart. Treviris Modesto et Arinthaeo cons.* Così si esprime I. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus*, 6, cit., p. 127: «Quid quod Patri mens alia fuit, nempe, ut coire possent haeretici, Manichaeis solis exceptis, ut ostensum ad l. 3 *supra*?». Su C.Th. 16.5.3 cfr. L. DE GIOVANNI, *Il libro XVI*, cit., p. 86.

²⁸) C.Th. 16.6.2: *Imp. Valens, Gratianus et Valentinianus AAA. ad Florianum vicarium Asiae. Eorum condemnamus errorem, qui apostolorum praecepta calcantes Christiani nominis sacramenta sortitos alio rursus baptisate non purificant, sed incestant, lavacri nomine polluentes. Eos igitur auctoritas tua erroribus miseris iubebit absistere ecclesiis, quas contra fidem retinent, restitutis catholicae. Eorum quippe institutiones sequendae sunt, qui apostolicam fidem sine intermutatione baptismatis probaverunt. Nihil enim aliud praecipimus, quam quod evangeliorum et apostolorum fides et traditio incorrupta servavit, sicut lege divali parentum nostrorum Constantini Constanti Valentiniani decreta sunt. 1. Sed plerique expulsi de ecclesiis occulto tamen furore grassantur, loca magnarum domorum seu fundorum inlicito frequentantes; quos fiscalis publicatio comprehendet, si piaculari doctrinae secreta praebuerint, nihil ut ab eo tenore sanctio nostra deminuat, qui dato dudum ad Nitentium praecepto fuerat constitutus. Quod si errorem suum diligunt, suis malis domesticoque secreto, soli tamen, foveant virus impiae disciplinae. Dat. XVI Kal. Nov. Constantinopoli Gratiano A. IIII et Merobande cons.* L'attribuibilità di tale costituzione è discussa, visto che, sulla base della città di emanazione e del destinatario, la costituzione dovrebbe essere orientale e quindi da ascrivere a Valente, ma vi è chi la ritiene occidentale, cambiando sia la datazione topografica sia il destinatario e facendola diventare indirizzata a *Flavianus vicarius Africae* ed emanata a *Confluentes* (l'attuale Coblenza), città che tuttavia non compare in nessuna *subscriptio* né del Codice Teodosiano né del Giustiniano. Sull'irripetibilità del sacramento del battesimo, per cui l'autorità imperiale vietava la pratica in vigore in alcune chiese, secondo la quale, considerandosi nullo il battesimo impartito nell'eresia, esso veniva ripetuto ad opera dei ministri della fede, si veda P. G. CARON, *Ne sanctum baptismum iteretur* (C.Th. 16.6; *CI.1.6*), in *AARC*, 6, 1986, p. 168 e 175.

siano, né in quello Giustiniano²⁹. Peraltro proprio l'uso, in C.Th. 16.6.2, dell'avverbio *dudum* costituirebbe – secondo Gotofredo – un indizio a sostegno dell'idea che Graziano, in C.Th. 16.5.4, e quindi quasi un anno dopo il 17 ottobre 377, utilizzando l'avverbio *olim*, che presuppone un periodo di tempo più lungo rispetto a *dudum*, si sarebbe riferito al medesimo *praeceptum ad Nientium*. In base a tale ragionamento la costituzione di Graziano dovrebbe pertanto collocarsi in un momento successivo al 17 Oct. 377. Inoltre, alla luce della circostanza che il consolato del 378 era quello di *Valente VI et Valentiniano II*, è stata semplicemente ipotizzata una banale svista dei compilatori nella trascrizione del consolato del 376 (*Valente V et Valentiniano*) con il risultato di spostare la datazione della legge appunto al 378.

Condivide la datazione al 378 Gerhard Rauschen³⁰, che evidenzia come la presenza di *olim* nel testo lasci intendere che la legge richiamata in C.Th. 16.5.4 non possa essere stata emanata a ridosso della morte di Valentiniano I, avvenuta alla fine del 375, «darum würde der Ausdruck olim nicht passen, wenn die Erneuerung dieses Gesetzes schon im April 376 erfolgt wäre»³¹.

In realtà, in letteratura si è proposta anche una variante dell'ipotesi «erratum est [...] in anno»: secondo tale orientamento, pur dovendosi correggere la data e non la qualifica del destinatario, la legge sarebbe da ascrivere non al 378, bensì al 380. È questa l'opinione espressa proprio dal già citato Palanque³². L'autore francese esordisce, confutando la proposta interpretativa di Gotofredo e ritenendo che la legge non possa collocarsi al 378, semplicemente perché in quel momento Graziano non era a Treviri. Infatti, dopo essere stato impegnato in operazioni di difesa sul Reno, l'imperatore si era diretto verso il Danubio a giugno³³. Poi Palanque polemizza con l'ipotesi, avanzata da Seeck, del contenuto antidonatista della legge, qualificandola del tutto arbitraria³⁴. Non vi sarebbero elementi per potere ritenere che il provvedimento si riferisca solo ad una parte circoscritta dell'impero e, quand'anche fosse stato, la costitu-

²⁹) Cfr. I. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus*, 6, cit., p. 212. Prende atto della difficoltà di rintracciare il provvedimento in questione, F. PERGAMI (cur.), *La legislazione di Valentiniano e Valente (364-375)*, Milano, 1993, 654.

³⁰) G. RAUSCHEN, *Jahrbücher*, cit., p. 30 nt. 1.

³¹) G. RAUSCHEN, *Jahrbücher*, cit., p. 30 nt. 1.

³²) J.R. PALANQUE, *Sur la date*, cit., p. 87 ss.

³³) J.R. PALANQUE, *Sur la date*, cit., p. 89: «nous n'avons aucune preuve de la présence de l'empereur à Trèves; il a pu quitter sa capitale dès le début de la guerre alamanne en février, guerroyer en mars-avril de part et d'autre du Rhin, prendre au début de mai la route du Danube».

³⁴) J.R. PALANQUE, *Sur la date*, cit., p. 89: «Mais cette supposition ingénieuse que suggère le texte de Seeck a le tort d'être entièrement arbitraire».

zione sarebbe stata indirizzata non già al proconsole d'Africa (come Seeck sostiene), ma piuttosto al *praeses Numidiae*, una regione dove i donatisti erano particolarmente numerosi in quegli anni ³⁵, o piuttosto al *vicarius Africae*.

Plaude a tale critica dell'orientamento antidonatista della legge Jean-Louis Maier ³⁶, che nel suo studio del 1989 sul donatismo evidenzia come la costituzione non possa essere vista come un provvedimento contro i donatisti, che, a quell'epoca, non erano ancora ritenuti eretici dall'autorità civile ³⁷.

Contro la tesi della datazione al 380 si schiera però Biondo Biondi ³⁸, che, dopo avere definito la costituzione di Graziano storicamente importante, essendo la prima *pro religione catholicae sanctitatis* ³⁹, smentisce la tesi di Palanque, etichettandola a sua volta come del tutto arbitraria: «giacché, a tacer d'altro, il contenuto di quella legge suppone una fase anteriore a quella famosa legge» ⁴⁰. In effetti con lo spostamento di C.Th. 16.5.4 al 380, l'Editto di Tesalonica, riportato in C.Th. 16.1.2 del 27 Febr. 380, risulta essere precedente e non più successivo alla legge graziana.

3. La datazione di C.Th. 16.5.4, dopo avere – come ho cercato di riferire – appassionato la critica, ha cessato più di recente di costituire oggetto di interesse, tanto che la letteratura dell'ultimo quarantennio non sembra essersene occupata. Allo stesso tempo però non risulta che si sia consolidata una posizione unanime nella scelta, tra le due proposte, della data da attribuire alla legge ⁴¹. Pertanto, di fronte alla «contradiction flagrante» ⁴² tra qualifica del fun-

³⁵) Sul punto è critico E. STEIN, *À propos d'un livre*, cit., p. 341 nt. 1, evidenziando come i Donatisti fossero numerosi anche nell'Africa proconsolare.

³⁶) J.L. MAIER, *Le dossier du donatisme, II, De Julien l'Apostat à Saint Jean Domascène (361-750)*, Berlin, 1989, p. 50 nt. 4.

³⁷) Pur riconoscendo il fondamento delle argomentazioni di Palanque, M.H. HIGGINS, *Reliability of Titles and Dates in Codex Theodosianus*, in *Byzantion*, 10, 1935, p. 635 s. dichiara alla fine di preferire, perché più aderente al testo tramandatoci, la datazione di C.Th. 16.5.4 al 376; lo stesso atteggiamento incerto nei confronti della tesi di Palanque è tenuto da A. PIGANIOL, *L'Empire chrétien (325-395)*, Paris, 1947 [rist. Paris, 1972] p. 227 e nt. 7, che alla fine la rifiuta, ma «avec hésitation».

³⁸) B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano. I. Orientamento religioso nella legislazione*, Milano, 1952, p. 298 s. nt. 1.

³⁹) L'affermazione di Biondi è stata ritenuta non corretta da K.L. NOETHLICH, *Die gesetzgeberischen Massnahmen*, cit., p. 296 nt. 606, che rileva «dem Gehalt nach ist es aber nichts Neues».

⁴⁰) B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano I*, cit., p. 298 s. nt. 1.

⁴¹) Accoglie l'ipotesi della datazione al 376 senza peraltro approfondire il problema della discordanza tra *inscriptio* e *subscriptio*, L. DE GIOVANNI, *Il libro XVI del Codice Teodosiano. Alle origini della codificazione in tema di rapporti Chiesa-Stato*, Napoli, 1985,

zionario e datazione del documento, si tratta di cercare di assumere una posizione, che opti per la correttezza nel testo dell'una o dell'altra.

In relazione alla prima interpretazione, per quanto mi consta, è da rilevare che due elementi giocano contro il riferimento ai Donatisti e quindi contro la datazione al 376. Si tratta innanzitutto della laconicità del dettato testuale. La costituzione è infatti genericamente diretta contro gli *haeretici*, limitandosi a menzionare una precedente legge che avrebbe vietato il loro diritto di riunione e a rivolgere poi la minaccia di una sanzione imprecisata a giudici e a chiunque mostrasse indulgenza verso gli eretici. Manca invece qualsiasi riferimento ai Donatisti.

Invero l'uso del termine *haeretici* ha anche un secondo risvolto, che gioca contro l'idea che la legge possa riguardare i donatisti. Infatti i seguaci di Donato nel 376 non erano ancora stati qualificati eretici dall'autorità civile, tanto che la legislazione di Graziano e di Teodosio non li nomina mai espressamente. Essi sarebbero stati ufficialmente ritenuti tali solo alcuni decenni più tardi: «dass die Donatisten erst im Jahre 405 als Ketzer erklärt wurden. Sie waren bis dahin als Schismatiker betrachtet worden»⁴³. Neanche la molto più tarda legislazione di Teodosio contro gli eretici, in particolare C.Th. 16.5.17 del 4 maggio 389 e C.Th. 16.5.21 del 15 giugno 392, avrebbe colpito esplicitamente i donatisti, sebbene, in un secondo momento, e cioè con il concilio di Cartagine

p. 78 nt. 33, p. 82 nt. 51; accenna alla questione F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, 5, Napoli, 1975, p. 546 e nt. 60, che, pur citando la possibile datazione al 376, sembra propendere per quella al 380; del problema fanno menzione anche M. SIMONETTI, *La crisi ariana nel IV secolo*, cit., p. 441 nt. 20 e J. GAUDEMET, *Des droit-de l'homme ont-ils été reconnus dans l'Empire romain?*, in *Labeo*, 33, 1987, p. 20 nt. 69, che lasciano invece intendere come sia preferibile la data del 380. Riferisce lo *status quaestionum* sulla datazione della costituzione, senza peraltro prendere posizione su di esso, A. DI MAURO TODINI, *Aspetti della legislazione religiosa del IV secolo*, Roma, 1990, p. 110 nt. 34; citano la legge, senza occuparsi dei problemi legati alla sua collocazione temporale, anche E. DOVERE, *L'égécúclion basiliscou: un caso di normativa imperiale in Oriente su temi di dogmatica teologica*, in *SDHI*, 51, 1985, p. 173 nt. 71 e p. 174 nt. 73, T. HONORÉ, *The Making of the Theodosian Code*, cit., p. 219, J. GAUDEMET, *La première mesure législative de Valentinien III*, in *Iura*, 20, 1969, p. 137 nt. 38, G. FALCHI, *La tradizione giustiniana del materiale teodosiano (C.Th. XVI)*, in *SDHI*, 57, 1991, p. 29, F. ZUCCOTTI, *Furor haereticorum. Studi sul trattamento giuridico della follia e sulla persecuzione della eterodossia religiosa nella legislazione del Tardo Impero Romano*, Milano, 1992, p. 171 nt. 636 e p. 181 nt. 684, G. DE BONFILS, *Cronaca di un fortunato incontro*, in *AARC*, 14, 2003, p. 403 nt. 32, che prende in considerazione la costituzione in relazione al significato del termine *improbitas*.

⁴²) L'espressione è di J.R. PALANQUE, *Sur la date*, cit., p. 87.

⁴³) Così E. TENGSTRÖM, *Donatisten und Katholiken. Soziale, wirtschaftliche und politische Aspekte einer nordafrikanischen Kirchenspaltung*, Göteborg, 1964, p. 96 nt. 5.

del 404, tali leggi siano state interpretate come dirette anche contro i donatisti africani ⁴⁴.

Una volta escluso il riferimento ai Donatisti, risulta parimenti difficile ammettere che la costituzione intendesse colpire gli ariani. Di essi nel generico testo difetta qualsiasi menzione e, allo stesso tempo, mancano appigli che possano persuadere della verosimiglianza di questa ipotesi. Ma, se cade anche tale lettura di C.Th. 16.5.4, si è allora portati a rifiutare definitivamente la datazione al 376 e quindi l'ipotesi dell'errore nella qualifica del destinatario.

Si tratta, a questo punto, di verificare la seconda ipotesi e cioè se sia da correggere la datazione della legge, spostandola, come è stato proposto, al 378. La critica di Palanque, nel senso che Graziano non avrebbe potuto emanare questa legge a Treviri, risulta – a mio modo di vedere – invalidata dal rilievo che un'altra costituzione, C.Th. 8.5.35 ⁴⁵, riportata anche nel Codice Giustiniano in C.I. 12.50.8 e sulla cui datazione gli editori di entrambi i Codici non sollevano dubbi, venne emanata a Treviri il 20 Apr. 378, ossia due giorni prima dell'emanazione – se si accetta lo spostamento cronologico al 378 – della costituzione in esame.

Tuttavia l'idea di Gotofredo, per cui la costituzione graziana farebbe riferimento al misterioso provvedimento indirizzato a *Nitentius*, menzionato in C.Th. 16.6.2, non è supportata da indizi che possano convincere della sua fondatezza. In realtà il nome *Nitentius* non risulta essere attestato in nessun altro luogo né del Codice Teodosiano né del Codice Giustiniano. Vero è che un certo *Nicentius* è ricordato in una lettera del vescovo Ambrogio come *ex*

⁴⁴) In tale senso, in un altro studio specificamente dedicato al movimento africano, J.L. MAIER, *Le dossier du donatisme. De Julien l'Apostate à Saint Jean Damascène (361-750)*, 2, Berlin, 1989, p. 50 nt. 4 e p. 61 ss.

⁴⁵) C.Th. 8.5.35: *Impp. Valens, Gratianus et Valentinianus AAA. ad Auxonium praefectum praetorio. A nullo unquam oppido aut frequenti civitate, mansione denique adque vico uno die ultra quinque veredorum numerus moveatur, ac si quis eorum, qui praepositi vocantur aut mancipes, publico denique cursui nomine aliquo praesunt, hunc quem praescribimus modum patiatur excedi, severissime sinceritatis tuae auctoritate compescetur: aut militans exaurationem subibit aut decurio vel manceps relegatione annua plectetur. Ii autem, qui suprascribunt numerum supergredi molientur, cuiuscumque sint honoris aut nominis, quinque argenti libris in unius veredi usurpatione multentur. 1. Si tamen necessitas maior coegerit, super sollempnem numerum iubemus admitti quos aut sacras litteras ferre constiterit aut habere invectionibus adnotatum, ut aliqua de causa instantius ire tubeantur, quod vel spectabilis viri officiorum magistri vel sinceritatis tuae litteris oportebit adscribi, ut exstet evidens causa, quae praescriptum legis excedat. 3. In vehiculis etiam hac volumus ratione moderari, ne supra assium numero raeda moveatur. Quod facinus sublimis auctoritas tua si contra vetitum cernat admitti, pro motu suo severitate cobibeat. Dat. XII Kal. Mai. Treviris Valente VI et Valentiniano I AA. cons.*

tribuno et notario, proprietario di una schiava ad Altino ⁴⁶, ed è menzionato anche dal vescovo Paolino come un tale che, malato di gotta, venne miracolosamente guarito da Ambrogio ⁴⁷. Ma altre informazioni su tale soggetto, che inducano a persuadere che questo *Nicentius* coincida con il *Nitentius* menzionato in C.Th. 16.6.2, mancano, né tanto meno si ha notizia di un provvedimento graziano diretto contro gli eretici. Del resto, è da rilevarsi che, se il provvedimento *ad Nitentium* fosse effettivamente stato antieretico, sarebbe stato il primo di Graziano in questo senso e quindi forse sarebbe stato degno di essere, se non conservato nei Codici, perlomeno – visto il suo carattere innovativo – menzionato dagli storici del tempo. Mi sembra, pertanto, estremamente congetturale credere, sostanzialmente solo sulla base dell'uso dei due avverbi di tempo *dudum* e *olim*, che in C.Th. 16.5.4 si faccia riferimento al misterioso provvedimento, di cui nulla si conosce né in relazione ai contenuti, né in relazione al destinatario. Inoltre la stessa costituzione di C.Th. 16.6.2, che lo cita, non menziona espressamente gli eretici, limitandosi a sancire il divieto della reiterazione del battesimo.

Pertanto, non risultando persuasiva nemmeno la proposta di ascrivere la costituzione al 378, rimane da esaminare quella della datazione al 380. Ma, per potere assumere una posizione su di essa, è essenziale ripercorrere sinteticamente gli avvenimenti storici di maggior rilievo di quegli anni. Alla morte del padre Valentiniano I, Graziano regnò inizialmente, fino all'anno 378, insieme allo zio Valente. Pare che, dal punto di vista religioso, Graziano in un primo momento abbia proseguito sulla linea paterna della politica neutrale, consentendo che i pagani professassero liberamente la loro religione ⁴⁸. In effetti, alla morte del padre, egli decretò l'apoteosi del defunto genitore, rendendo omag-

⁴⁶) Ambr. *epist.* 5.8: *Siquidem et proximo id comperimus exemplo; nam quaedam conditionis servilis Altini inspecta et reputata, postea Mediolani, non meo quidem iussu, sed Nicenti ex tribuno et notario, domini vel patroni sui voluntate visitata est a peritissima et locupleti femina huiusmodi artis.*

⁴⁷) Paul. *Vita Ambr.* 44: *Per idem tempus Nicentius quidam ex tribuno et notario, qui ita pedum dolore tenebatur, ut raro in publico videretur, cum ad altare adcessisset ut sacramenta perciperet, calcatusque casu a sacerdote exclamasset, audivit: «Vade, et amodo salvus eris». Nec amplius se diluisse pedes, tempore quo sanctus sacerdos de hac luce migravit, lacrimis testabatur.* Su *Nicentius* si veda PLRE, 1, *Nicentius* 3, p. 628.

⁴⁸) Così M. FORTINA, *L'imperatore Graziano*, cit., p. 182 ss., che, a conferma di questa prima fase di tolleranza, mette in rilievo che, in quegli anni, le monete di Graziano contenevano immagini di divinità pagane, come Anubi, Iside o Ercole, là dove il monogramma di Cristo compare solo saltuariamente sulle monete coniate, in particolare, a ricordo dei voti decennali del 377 e dei voti quindicennali del 382: sul punto si rinvia a H. COHEN, *Description historique des monnaies frappées sous l'empire romain*, 8, Paris, 1892, p. 134 ss.

gio alla tradizione degli antenati⁴⁹. Inoltre l'ara della *dea Vittoria* rimase nell'aula del Senato⁵⁰ e l'imperatore continuò a portare, come in passato, le insegne di pontefice massimo dell'antica religione⁵¹. All'improvvisa morte di Valente, avvenuta nell'agosto del 378 durante la disfatta di Adrianopoli, Graziano avrebbe inoltre inteso reagire alla politica persecutoria dello zio, che era notoriamente favorevole agli ariani o perlomeno a quell'arianesimo moderato sostenuto anche da Costanzo II. Sembra che, per tali ragioni, presumibilmente tra l'estate e la fine del 378 Graziano abbia emanato un editto, con cui avrebbe richiamato dall'esilio i vescovi di credo niceno, banditi dallo zio, e, allo stesso tempo, concesso la libertà di riunione a tutti i credo religiosi, con esclusione dei soli Manichei, Fotiniani ed Eunomiani⁵². Ciò sarebbe non solo desumibile dalla frase *quod apud Sirmium nuper emerisit*, contenuta proprio in C.Th. 16.5.5⁵³, ma è anche attestata nelle narrazioni sugli esordi del governo grazia-

⁴⁹) Cfr. Auson. *Gratiani acta* 2.7: *Patris divinis honoribus consecratus*.

⁵⁰) Sull'episodio del 382, che diede origine all'accesa controversia tra i due campioni delle opposte tesi, cfr. Ambr. *epist.* 17.3-4, Symm. *rel.* 3.15 e Ambr. *epist.* 18.11-16, su cui si rinvia a H.F. CAMPENHAUSEN, *Ambrosius von Mailand als Kirchenpolitiker*, Berlin-Leipzig, 1929, p. 186 ss., J.R. PALANQUE, *Saint Ambroise*, cit., p. 118 s., S. MAZZARINO, *Tolleranza e intolleranza: la polemica sull'Ara della Vittoria*, in *Antico, tardoantico ed età costantiniana*, 1, Città di Castello, 1974, p. 339 ss., A. PAREDI, *Sant'Ambrogio. L'uomo, il politico, il vescovo*, Milano, 1985, p. 191 ss. e, da ultimi, F. CANFORA, *Di un'antica controversia sulla tolleranza e sull'intolleranza*, in *Simmaco-Ambrogio. L'altare della Vittoria* (cur. F. CANFORA), Palermo, 1991, p. 42 ss., P. SINISCALCO, *Gli imperatori romani e il cristianesimo nel IV secolo*, in *Legislazione, impero e religione nel IV secolo* (cur. J. GAUDEMET, P. SINISCALCO, G.L. FALCHI), Roma, 2000, p. 67 ss. e, da ultimo, A. BANFI, *Habent illi iudices suos. Studi sull'esclusività della giurisdizione ecclesiastica e sulle origini del privilegium fori in diritto romano e bizantino*, Milano, 2005, p. 153 e nt. 7.

⁵¹) Sulla questione di quale sia l'esatto momento in cui Graziano abbia rifiutato di portare il titolo di pontefice massimo, da ascrivere forse al 382, cfr. M. FORTINA, *L'imperatore Graziano*, cit., p. 214 ss.

⁵²) Su tale provvedimento cfr. I. FARGNOLI, *Un poco noto proclama di tolleranza religiosa del 378*, in corso di pubblicazione in *AARC*, 17, 2008.

⁵³) C.Th. 16.5.5: *Imp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius AAA. ad Hesperium praefectum praetorio. Omnes vetitae legibus et divinis et imperialibus haereses perpetuo conquiescant. Quisquis opinionem plectibili ausu dei profanus inminuit, sibi tantummodo nocitura sentiat, aliis obfutura non pandat. Quisquis redempta venerabili lavacro corpora reparata morte tabificat, id auferendo quod geminat, sibi solus talia noverit, alios nefaria institutione non perdat. Omnesque perversae istius superstitionis magistri pariter et ministri, seu illi sacerdotali adsumptione episcoporum nomen infamant seu, quod proximum est, presbyterorum vocabulo religionem mentiuntur, seu etiam se diaconos, cum nec Christiani quidem habeantur, appellant, hi conciliabulis damnatae dudum opinionis abstineant. Denique antiquato rescripto, quod apud Sirmium nuper emerisit, ea tantum super catholica observatione permaneant, quae perennis recordationis pater noster et nos ipsi victura in aeternum aequae*

neo degli storici ecclesiastici Socrate Scolastico⁵⁴ e Sozomeno⁵⁵. Solo in un secondo momento, in seguito all'incontro con Ambrogio⁵⁶, l'imperatore avrebbe repentinamente modificato tale linea tollerante per assumere un atteggiamento intransigente nei confronti dell'ortodossia, culminante nel 379 con il cd. «editto di Milano», pervenutoci proprio in C.Th. 16.5.5. Con esso Graziano decretava il bando perpetuo di tutte le eresie da tutto l'impero, come contrarie alle leggi divine e imperiali⁵⁷, disponendo altresì che chi non fosse di credo niceno non avesse diritto di diventare prete o diacono, perché non poteva neanche essere considerato cristiano.

Ora, per potere prendere posizione sulla datazione della legge riportata in C.Th. 16.5.4, si tratta di capire a quale provvedimento precedente Graziano abbia inteso con essa riferirsi. Occorre in sostanza verificare quale possa essere qui l'accezione dell'avverbio *olim*. In realtà estremamente arduo è capire l'ampiezza dell'arco temporale, cui allude tale avverbio, essendo alquanto discusso il significato da attribuirgli nei testi legislativi tardo imperiali. Da un lato, in letteratura vi è chi sostiene che *olim* indichi uno spazio temporale, che deve essere necessariamente ricompreso nella durata del regno di Graziano⁵⁸. Si è in questa prospettiva cercato di dimostrare che *olim* possa indicare anche un brevissimo spazio di tempo, portandosi come esempio una costituzione di Arcadio⁵⁹. Infatti in C.Th. 2.8.22 del 3 Iul. 395⁶⁰, con l'avverbio *olim*, questo imperatore fa riferimento ad una legge da lui stesso in precedenza emanata. In realtà, se si considera la fase in cui Arcadio regnò da solo con il fratello ossia

numerosa iussione mandavimus. Dat. III Non. Aug. Mediolano, Acc. XIII Kal. Sept. Auxonio et Olybrio cons.

⁵⁴) Socr. Schol. *hist. eccl.* 5.2.1.

⁵⁵) Sozom. *hist. eccl.* 7.1.3.

⁵⁶) Ascrive la svolta nella legislazione religiosa di Graziano all'influenza di Ambrogio la maggior parte della letteratura: si vedano H.F. CAMPENHAUSEN, *Ambrosius von Mailand*, cit., p. 45, O. SEECK, *Gratianus*, in *PW*, 14, 1912, c. 1837, W. ENBLIN, *Die Religionspolitik des Kaisers Theodosius d. Gr.*, München, 1953, p. 9 s., B. BIONDI, *Diritto romano cristiano I*, cit., p. 303, K.L. NOETHLICH, *Die gesetzgeberischen Maßnahmen*, cit., p. 104 e anche A.H.M. JONES, *The Later Roman Empire, 284-602 d.C.*, 1, Oxford, 1964, p. 212 [trad. it. (cur. E. PETRETTI) – *Il tardo impero romano 284-602* – Milano, 1973].

⁵⁷) Così definisce il provvedimento G. NOCERA, *Cuius regio eius religio*, cit., p. 306 nt. 9.

⁵⁸) In tale senso G. RAUSCHEN, *Jahrbücher*, cit., 30 nt. 1 e K.L. NOETHLICH, *Die gesetzgeberischen Maßnahmen*, cit., p. 297 nt. 603.

⁵⁹) Cfr. K.L. NOETHLICH, *Die gesetzgeberischen Maßnahmen*, cit., p. 297 nt. 603.

⁶⁰) C.Th. 2.8.22: *Imp. Arcadius et Honorius AA. Heracliano correctori Paflagoniae. Sollemnes paganorum superstitionis dies inter feriatos non haberi olim lege reminiscimur imperasse. Dat. V Non. Iul. Constantinopoli Olybrio et Probino cons.*

dopo la morte di Teodosio, risulta che egli non avrebbe potuto emanare il provvedimento prima del 17 gennaio 395, giorno della morte del padre Teodosio, con la conseguenza che *olim*, in quel contesto, farebbe riferimento ad una legge emanata dallo stesso Arcadio al massimo cinque mesi prima dell'emanazione di C.Th. 2.8.22.

Dall'altro lato, di *olim* in C.Th. 16.5.4 è stata data anche una seconda lettura. Si è infatti detto che il periodo di tempo indicato da tale avverbio possa oltrepassare la durata del governo del singolo imperatore che ne fa uso in un testo legislativo e quindi riguardare un'epoca in cui quell'imperatore non esercitava realmente il potere, pur essendo formalmente un correggente⁶¹.

Ma, se si applicasse tale principio a C.Th. 2.8.22, ciò significherebbe che non si possa escludere che Arcadio facesse riferimento ad una legge emanata quando egli stesso era ancora correggente con il padre, per cui lo spazio temporale arriverebbe a dilatarsi da cinque mesi a dodici anni e cioè, a ritroso, fino al 383. Analogamente, nel caso di C.Th. 16.5.4, *olim* potrebbe intendersi riferito ad una delle costituzioni emanate successivamente al 24 agosto 367 e cioè successivamente al momento in cui Graziano fu nominato Augusto e associato al potere, e quindi anche a quei provvedimenti emanati quando a regnare effettivamente era Valentiniano I. Invero quest'ultima lettura può trovare sostegno in un'altra costituzione di Arcadio contenuta nel libro sedicesimo del Codice Teodosiano e cioè C.Th. 16.10.13⁶² del 7 Aug. 395, in cui, nel testo, emerge

⁶¹) In tale senso cfr. E. STEIN, *À propos d'un livre*, cit., p. 341 nt. 1: «Il va tout à fait de soi que Gratien pouvait se référer, par un *iussimus*, à toute loi édictée depuis le 24 août 367»; anche M. FORTINA, *L'imperatore Graziano*, cit., p. 226 nt. 37; I. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus*, 6, cit., p. 115 sembra invece lasciare aperta la possibilità di entrambe le letture di *olim*, sia come riferito esclusivamente al regno di Graziano, sia come esteso anche al regno del padre.

⁶²) C.Th.16.10.13: *Imp. Arcadius et Honorius AA. Rufino praefectum praetorio. Statuimus nullum ad fanum vel quodlibet templum habere quempiam licentiam accedendi vel abominanda sacrificia celebrandi quolibet loco vel tempore. Igitur universi, qui a catholicae religionis dogmate deviare contendunt, ea, quae nuper decrevimus, properent custodire et quae olim constituta sunt vel de haereticis vel de paganis, non audeant praeterire, scituri, quidquid divi genitoris nostri legibus est in ipsos vel supplicii vel dispendii constitutum, nunc acrius exsequendum. Sciant autem moderatores provinciarum nostrarum et his apparitio obsecundans, primates etiam civitatum, defensores nec non et curiales, procuratores possessionum nostrarum, in quibus sine timore dispendii coetus illicitos haereticos inire conperimus, eo, quod fisco sociari non possunt, quippe ad eius dominium pertinentes, si quid adversus scita nostra temptatum non fuerit vindicatum adque in vestigio ipso punitum, omnibus se detrimentis et supplicii subiugandos, quae scitis sunt veteribus constituta. 1. Speciatim vero hac lege in moderatores austeriora sancimus et decernimus: namque his non custoditis omni industria adque cautela non solum hanc multam, quae in ipsos constituta est, exerceri, verum*

un uso contrapposto di *nuper* e *olim*, là dove quest'ultimo, nella frase *quae olim constituta sunt vel de haereticis vel de paganis*, sembra fare riferimento alle costituzioni emanate dal padre Teodosio contro gli eretici e i pagani e quindi alla legislazione di una decina di anni prima, in contrapposizione ai provvedimenti che Arcadio ed Onorio stessi avevano emanato *nuper* e cioè nei mesi immediatamente precedenti il 7 agosto 395.

Tornandosi a C.Th. 16.5.4, anche ammettendosi che *olim* possa riguardare una legge di Valentiniano I, rimane irrisolta la questione di quale sia il provvedimento cui Graziano fa riferimento. L'unica legge antieretica che ci è pervenuta di Valentiniano I è la citata C.Th. 16.5.3, che è volta però – come accennato – a colpire esclusivamente i Manichei. Inoltre è noto che Valentiniano I abbia avuto in materia religiosa un atteggiamento oltremodo neutrale e che proclamasse la libertà e l'uguaglianza dei culti, con cui poco si sposa una legge apertamente antieretica⁶³. Resta allora da chiedersi se il precedente di C.Th. 16.5.4 possa essere rintracciato nella legislazione dello stesso Graziano. Invero, per quanto si può rilevare sulla base del materiale di cui si dispone, C.Th. 16.5.4 risulta essere la prima costituzione in cui Graziano si rivolge contro gli eretici. Nondimeno sembra difficile credere che tale divieto generalizzato sia stato preso prima del cd. Editto di Milano del 379, che è visto come la svolta in senso cristiano della politica religiosa di Graziano. In realtà, se ci fosse stata una svolta già nel 376, non solo il cd. Editto di Milano risulterebbe privato della sua funzione innovativa, ma sarebbe anche arduo spiegare come mai i compilatori avrebbero deciso di non conservare un così importante precedente.

È nell'ambito di questo tormentato percorso personale e politico di Graziano, che si potrebbe incastrare il provvedimento di C.Th. 16.5.4, datandolo al 380 e credendo che con esso l'imperatore non abbia fatto altro che ribadire la sua posizione antieretica, dichiarata un anno prima con C.Th. 16.5.5. Si potrebbe, in questo quadro, congetturare che Graziano, una volta convertito al cristianesimo, abbia voluto dare l'impressione di essere un imperatore da sempre schierato dalla parte della fede nicena, impedendo le riunioni eretiche. A quel punto, egli avrebbe scientemente usato in C.Th. 16.5.4 l'avverbio *olim* in senso generico, al fine di oscurare che il suo ufficiale cambiamento di rotta nella legislazione religiosa risaliva solo ad un anno prima. È infatti frequente che,

etiam quae in eos praefinita est qui commissi videntur auctores, nec his tamen remissa, quibus ob contumaciam suam iuste est inrogata. 2. Insuper capitali supplicio iudicamus officia coercenda, quae statuta neglexerint. Dat. VII Id. Aug. Constantinopoli Olybrio et Probino cons.

⁶³) Sul punto cfr. M. FORTINA, *L'imperatore Graziano*, cit., p. 180 s.

dopo una svolta decisiva, si sia portati a ridimensionare l'importanza dei trascorsi che tale svolta hanno preceduto, dilatando nel ricordo l'arco di tempo effettivo che separa tale svolta dalla fase che la precede. Qualora poi si ritenga che *olim*, in C.Th. 16.5.4, alluda al periodo in cui Graziano regnava insieme al padre, si potrebbe aggiungere che Graziano, utilizzando tale avverbio, avrebbe voluto fare «di tutte le erbe un fascio», pensando, in primo luogo, al suo provvedimento antieretico di un anno prima, ma forse volendo anche evidenziare che in precedenza, durante la sua correggenza, era stata già emessa una costituzione da Valentiniano I, C.Th. 16.5.3 del 2 Mart. 372, che, pur diretta solo contro i manichei e quindi circoscritta nei suoi obiettivi, prevedeva come sanzione proprio la confisca dei luoghi di culto, ripresa in C.Th. 16.5.4⁶⁴.

A sostegno di tale ipotesi si può addurre un'evidente analogia terminologica in C.Th. 16.5.5 e C.Th. 16.5.4. Infatti in entrambi i testi è usato il verbo 'conquiescere' in connessione con il termine *haeresis/haereticus*, si legge rispettivamente: 'omnes [...] *haereses perpetuo conquiescant*' e 'ut coetus *haeretici usurpatio conquiesceret*'⁶⁵. E in tutto il Codice Teodosiano, il termine *haeresis/haereticus* compare congiuntamente al verbo *conquiescere* esclusivamente in queste due costituzioni. A ciò è da aggiungersi un altro rilievo e cioè che, dal punto di vista temporale, prima che cominci la massiccia legislazione antieretica di Teodosio, queste due costituzioni sono le prime, in cui si ritrova un riferimento esplicito agli eretici in generale senza alcuna distinzione tra i vari tipi di eresia.

Alla luce di queste considerazioni si voglia verificare la datazione di C.Th. 16.5.4 al 380 sotto un ulteriore profilo. In realtà, è necessario prendere posizione sull'obiezione di Biondi a Palanque e quindi sul rapporto tra C.Th. 16.5.4 e l'Editto di Tessalonica⁶⁶. Ora, senza volere qui approfondire la delica-

⁶⁴) In C.Th. 16.5.3 del 2 Mart. 372 Valentiniano I prevede la confisca di *domus et habitacula*.

⁶⁵) Accenna a questo aspetto J.R. PALANQUE, *Sur la date*, cit., p. 90.

⁶⁶) Sulla vastissima letteratura in tema di Editto di Tessalonica cfr., tra quelli che ne evidenziano il significato di cruciale svolta storica, E. GIBBON, *The Decline and Fall of the Roman Empire*, 4, London, 1782, [trad. it. (cur. P. ANGARANO) – *Decadenza e caduta dell'impero romano* – Roma, 1968] p. 186, B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano. I. Orientamento religioso nella legislazione*, Milano, 1952, p. 326, H. LIETZMAN, *Geschichte der Alten Kirche* 5, Berlin, 1953, p. 35 ss., W. ENBLIN, *Die Religionspolitik des Kaisers Theodosius des Grossen*, München, 1953, p. 88, E. STEIN, J.R. PALANQUE, *Histoire du Bas Empire (284-476)*, 1, Paris, 1959, p. 192, N.Q. KING, *The Emperor Theodosius and the Establishment of Christianity*, London, 1961, p. 93, G. BARONE-ADESI, *Eresie 'sociali' ed inquisizione teodosiana*, in *AARC*, 6, 1986, p. 163 e ID., *Primi tentativi di Teodosio il Grande per l'unità religiosa dell'impero*, in *AARC*, 3, 1979, p. 49 ss., G. NOCERA, *Cuius regio eius religio*, in *AARC*, 6, 1986, p. 305, S. WILLIAMS, G. FRIELL, *Theodosius. The Empire at Bay*,

ta questione della scelta di Teodosio, che nel 380 eleva la formula trinitaria ortodossa a religione di Stato, intendo solo osservare che, come è ammissibile che la costituzione di Graziano sia precedente a tale Editto, così non è – a mio parere – da escludersi che essa possa essere successiva. Infatti, in C.Th. 16.5.4, Graziano fa riferimento alla sua legislazione precedente, per cui, nonostante il dettato dell'Editto di Tessalonica, è ben possibile che l'imperatore d'Occidente si sia sentito in dovere di stigmatizzare i comportamenti di chi non facesse rispettare la normativa antieretica. Del resto, che anche Teodosio, l'imperatore d'Oriente, abbia sentito ripetutamente l'esigenza di ribadire, dopo l'editto di Tessalonica, il divieto delle eresie e di formulare concretamente le sanzioni, è attestato dalla normativa conservataci nel Codice Teodosiano successiva al 380⁶⁷.

4. Se con tali rilievi si coglie nel vero, la legge di Graziano risulterebbe non databile al 376, né al 378, bensì al 380 e con essa l'imperatore, facendo riferimento alla sua legislazione precedente, non avrebbe fatto altro che ribadire il contenuto di quanto da lui già promulgato, ribadendo una sanzione che in passato già il padre Valentiniano I aveva adottato ed estendendo la minaccia sanzionatoria, rivolta agli eretici stessi, anche ai giudici e a chiunque non imponesse l'osservazione di tale ordine. Sulle orme quindi dell'idea esposta da Palanque più di settant'anni fa, risulterebbe che la qualifica del destinatario in C.Th. 16.5.4 sia corretta e da modificare sia invece l'indicazione del consolato, che da quello del 376, tramandato dai manoscritti, e cioè *Valente V et Valentiniano*, diventerebbe il consolato indicato per il 380: *Gratiano V et Theodosio AA. cons.* A corroborare tale correzione si pone la circostanza che il 380 è l'unico anno, oltre al 376 e al 378, del periodo corrispondente al *cursus hono-*

London, 1998, [trad. it. (cur. S. SIMONETTA) – *Teodosio. L'ultima sfida* – Genova, 1994] p. 205. Tra gli autori che invece ridimensionano il significato paradigmatico di tale Editto, si vedano O. SEECK, *Geschichte des Untergangs der antiken Welt*, 5, Stuttgart, 1920, p. 138/27, A. LIPPOLD, s.v. *Theodosius I (10)*, in *PW Suppl.*, 13, 1973, c. 958, A. DI MAURO TODINI, *Aspetti della legislazione religiosa*, cit., p. 135, J. ERNESTI, *Princeps christianus und Kaiser aller Römer. Theodosius der Große im Lichte zeitgenössischer Quellen*, Paderborn-München-Wien-Zürich, 1998, p. 475 ss., H. LEPPIN, *Theodosius der Große auf dem Weg zum Christlichen Imperium*, Darmstadt, 2003, p. 239.

⁶⁷) Cfr. C.Th. 16.5.6 del 10 Ian. 381, C.Th. 16.5.7 del 8 Mai. 381, C.Th. 16.5.9 del 31 Mart. 382, C.Th. 16.5.17 del 4 Mai. 389, C.Th. 16.5.20 del 19 Mai. 391; sulla politica religiosa di Teodosio in questi anni rinvio, anche per altri riferimenti bibliografici, a I. FARGNOLI, *Many Faiths and One Emperor. Remarks about the Religious Legislation of Theodosius the Great*, in *RIDA*, 52, 2005, p. 147 ss., ora in *infra VIII, Many Faiths*.

rum di Esperio, in cui i consoli designati sono i due Augusti⁶⁸. Ed è noto che, nella tradizione del Codice Teodosiano, se sono alquanto frequenti gli errori nell'indicazione del consolato, ciò è tanto più consueto se consoli di quell'anno erano due imperatori⁶⁹. Infatti si ritiene che i compilatori abbiano trovato nel materiale degli archivi l'indicazione *ipsis AA. cons.* e che l'abbiano verosimilmente spesso sciolta in maniera abbastanza fantasiosa, in quanto, in sede di compilazione, non sarebbe stata attribuita soverchia importanza alla datazione delle costituzioni e i casi dubbi sarebbero stati risolti con una certa disinvoltura⁷⁰. Ma, se C.Th. 16.5.4 è da datare al 380, bisogna allora modificare – come del resto spesso capita nelle *inscriptions* del Codice Teodosiano – anche l'*inscriptio* nella parte in cui sono indicati gli imperatori emananti, dato che nel 380 Valente era già morto e Teodosio era salito al potere, per cui, in luogo di *Imppp. Valens, Gratianus et Valentinianus*, si avrebbe *Gratianus, Valentinianus et Theodosius AAA*.

Si tratta infine di considerare la città di emanazione di C.Th. 16.5.4. Nel correggere la datazione dal 376 al 380, Palanque modifica in realtà anche la città di emissione del provvedimento, che non sarebbe stata Treviri, bensì Tres Tabernae, una località a 23 miglia da Milano, dove gli imperatori avrebbero avuto una villa⁷¹. Secondo l'autore i compilatori si sarebbero trovati, in realtà, di fronte a *Trib[Ustabernis]*, che avrebbero letto come *Triv[Erim]*⁷². Anche secondo Seeck⁷³ accade che in alcune costituzioni e, in particolare, in C.Th. 7.4.11 del 13 Dec. 364⁷⁴, C.Th. 11.1.9 del 6 Mart. 365⁷⁵ e C.Th. 6.28.1 del 4 Aug. 379⁷⁶, in luogo di Treviri, la città di emanazione della legge sia da correggere in *Tres Tabernae*. In effetti la località *Tres Tabernae* è indicata nell'*Itinerarium Hierosolimitanum* o *Burdigalense* come una stazione di cambio dei cavalli a otto miglia oltre *Laus Pompeia* (l'odierna Lodi) sulla strada che da

⁶⁸) Cfr. J.R. PALANQUE, *Sur la date*, cit., p. 89: «nous avons, dans cette période qui correspond à la carrière d'Hesperius, une année – et une seule – dont les consuls soient deux Augustes».

⁶⁹) O. SEECK, *Regesten*, cit., p. 24.

⁷⁰) O. SEECK, *Regesten*, cit., p. 24: «dies mußte um so eher zu Irrtümern Anlaß bieten, als sie auf die Datierungen nur geringen Wert legten und sich wahrlich nicht lange geplagt haben werden, um in zweifelhaften Fällen das Richtige zu erforschen».

⁷¹) O. SEECK, *Regesten*, cit., p. 109: «dort mögen die Kaiser eine Villa besessen haben, die sie oft besuchten».

⁷²) J.R. PALANQUE, *Sur la date*, p. 90 nt. 4.

⁷³) O. SEECK, *Regesten*, cit., p. 109.

⁷⁴) O. SEECK, *Regesten*, cit., p. 218.

⁷⁵) O. SEECK, *Regesten*, cit., p. 222.

⁷⁶) O. SEECK, *Regesten*, cit., p. 252.

Milano va a Piacenza ⁷⁷. Ma mancano prove archeologiche che provino l'effettiva esistenza di una villa che possa essere appartenuta agli imperatori ⁷⁸.

Peraltro è noto che, a partire dall'agosto 379, Graziano risiedette a Treviri e vi rimase fino alla primavera del 380, quando, passando per Aquileia, nel mese di settembre si incontrò con Teodosio a Sirmio, dove venne definita una nuova sistemazione dell'Impero con la restituzione delle diocesi dell'Ilirico all'Occidente e con l'assegnazione di tutta la prefettura centrale (Italia, Africa, Ilirico) a Valentiniano II. Ma soprattutto un'altra costituzione emanata poco prima, e cioè C.Th. 11.16.12 del 18 Mart. 380, conferma la presenza di Graziano a Treviri in quella primavera ⁷⁹. Dunque, nonostante la proposta di Palanque di ravvisare in *Tres Tabernae* la città di emanazione di C.Th. 16.5.4 sia senz'altro suggestiva, sembra preferibile credere, adottandosi una soluzione più cauta e più aderente – per quanto possibile – al testo tramandatoci nei manoscritti, che il 22 aprile 380 Graziano si trovasse a Treviri e quindi che l'indicazione della città di emanazione della legge, come riportata nella *subscriptio*, sia genuina.

⁷⁷) O. CUNTZ, *Itineraria Romana*, Lipsiae, 1929, p. 102.

⁷⁸) Cfr., in tale senso, F. PERGAMI, *La legislazione*, cit., p. 120, che, pur ammettendo che *Tres Tabernae* potesse coincidere con la località di *Sancti Michaelis Atastaverns* sulla base dei rilievi di P. FRACCARO, *La via romana da Milano a Piacenza*, in *Miscellanea Galbiati*, Milano, 1951, ora in *Opuscula*, 3, Pavia, 1957, p. 232 ss., sembra escludere, alla luce delle più recenti indagini sull'antica topografia del Basso Lodigiano, che costituzioni possano essere state emanate da tale luogo.

⁷⁹) È peraltro da rilevarsi che un'altra costituzione dello stesso Graziano, riportata in C.Th. 15.7.4-5, risulta emanata il 24 aprile 380 da Milano; ma se, come è stato sostenuto, da M. DEL GENIO, *Scaenici e Cristianesimo nella legislazione di Valentiniano I e di Graziano*, in corso di pubblicazione su *SDHI*, 2008 (che ringrazio per avermi consentito la lettura del contributo prima della stampa), la datazione di questa costituzione è da portarsi al 26 o al 27 Apr. 380, Graziano avrebbe verosimilmente avuto tutto il tempo di spostarsi da Treviri a Milano.

VII *

La duplice conservazione di un testo normativo in tema di eresia: *summus error* o scelta consapevole dei compilatori?

A prima vista, l'iterazione in C.Th. 16.1.4 (23 Gen. 386) di un frammento della costituzione di C.Th. 16.4.1 sembra presentarsi come una geminazione simile a tante altre che si incontrano nel Codice Teodosiano ¹:

C.Th. 16.1.4 De fide catholica

Imppp. Valentinianus, Theodosius et Arcadius AAA. ad Eusignium Praefectum Praetorio. Damus copiam colligendi his, qui secundum ea sentiunt, quae temporibus divae memoriae Constanti sacerdotibus convocatis ex omni orbe Romano expositaque fide ab his ipsis, qui dis-

C.Th. 16.4.1 De his, qui super religione contendunt

Imppp. Valentinianus, Theodosius et Arcadius AAA. ad Eusignium Praefectum Praetorio. His, qui sibi tantummodo existimant colligendi copiam contributam, si turbulentum quippiam contra nostrae tranquillitatis praeceptum faciendum

*) In *Droit, religion et société dans le Code Théodosien, 3èmes Journées d'études sur le Code Théodosien, Neuchâtel, 15-17 février 2007* (cur. J.-J. AUBERT, P. BLANCHARD), Genève, 2008, p. 67-86.

¹) Su quelle leggi conservate nel Codice Teodosiano, in cui collimano sia il testo sia la data topica e cronologica, nonché sulla diffusione di tali geminazioni proprio nel Libro XVI, si vedano gli studi di J. GAUDEMET, *Un problème de la codification théodosienne: les constitutions géminées*, in *RIDA*, 4, 1957, p. 253-267 (ora in *Etudes de droit romain*, 1, 1979, p. 303-317), ID., *Orthodoxie et interpolations. A propos de C.Th. XVI,1,4 et XVI,4,1*, in *Revue de Droit Canonique*, 11, 1961, p. 157-165 (ora in *Etudes de droit romain*, 1, 1979, p. 321-329) p. 323 s., ID., *Le Code Théodosien*, in *Dictionnaire de Droit Canonique*, Paris, 1962, p. 1221 s., M. DE DOMINICIS, *Satura critica sulle fonti postclassiche*, in *Studi in onore di E. Volterra*, 1, 1971, p. 510 ss., nonché il chiaro quadro generale delineato da G.L. FALCHI, *La tradizione giustiniana del materiale teodosiano*, in *SDHI*, 57, 1991, p. 74 ss., nt. 54 e 55.

sentire noscuntur, Ariminensi concilio, Constantinopolitano etiam confirmata in aeternum mansura decreta sunt. Conveniendi etiam quibus iussimus patescat arbitrium, scituris his, qui sibi tantum existimant colligendi copiam contributam, quod, si turbulentum quippiam contra nostrae tranquillitatis praeceptum faciendum esse temptaverint, ut seditionis auctores pacisque turbatae ecclesiae, etiam maiestatis capite ac sanguine sint supplicia luituri, manente nihilo minus eos supplicio, qui contra hanc dispositionem nostram obreptive aut clanculo supplicare temptaverint. Dat. X Kal. Feb. Mediolano Honorio Nob. P. et Evodio cons(ulibus) ².

esse temptaverint, ut seditionis auctores pacisque turbatae ecclesiae, maiestatis capite ac sanguine sint supplicia luituri. Dat. X Kal. Feb. Constantinopoli Honorio Nob. P. et Evodio cons(ulibus) ³.

²) «Gli imperatori Valentiniano, Teodosio e Arcadio Augusti al Prefetto del Pretorio Eusignio. Accordiamo il diritto di riunione a coloro che concordano con quanto è stato disposto per valere in eterno al tempo di Costanzo di divina memoria, quando furono convocati sacerdoti provenienti da tutto il mondo romano e da parte di coloro che sono conosciuti per essere eretici la fede fu esposta nel concilio di Rimini, nonché anche confermata nel concilio di Costantinopoli. Si apre quindi la possibilità di riunirsi anche per coloro a cui lo ordiniamo. Sappiano quelli che credono che il diritto di riunione sia stato accordato solo a loro che, se tenteranno di creare problemi contro la regola della nostra tranquillità, come autori di sedizione e disturbatori della pace della Chiesa risponderanno con la testa e con il sangue anche del crimine di lesa maestà. Allo stesso supplizio siano sottoposti coloro che tenteranno di fare suppliche clandestinamente o di nascosto contro questo disposto. Emanata il decimo giorno prima delle calende di febbraio a Milano sotto il consolato dell'imperatore designato Onorio e quello di Evodio».

³) «Gli imperatori Valentiniano, Teodosio e Arcadio Augusti al Prefetto del Pretorio Eusignio. Quelli che credono che il diritto di riunione sia stato accordato solo a loro, se tenteranno di creare problemi contro la regola della nostra tranquillità, come autori di sedizione e disturbatori della pace della Chiesa risponderanno con la testa e con il sangue del crimine di lesa maestà. Emanata il decimo giorno prima delle calende di febbraio a Costantinopoli sotto il consolato dell'imperatore designato Onorio e quello dell'illustrissimo Evodio». Entrambi i testi presentano delle scelte lessicali non prive di interesse come, ad esempio, l'inusuale accostamento *capite ac sanguine* – di cui questa è l'unica occorrenza nel Codice Teodosiano – a sottolineare l'efferatezza della fattispecie criminale perpetrata dagli eretici, assimilata al *crimen maiestatis*. In generale, sul «lessico della crudeltà» nelle costituzioni imperiali si veda, ora, l'accurata ricognizione di F. ZUCCOTTI, *La "crudeltà" nel Codice Teodosiano ed i suoi fondamenti teologico-giuridici*, in *AARC*, 19, 2013, p. 33-103.

Dal confronto tra i due testi riportati dai compilatori in due diversi titoli, l'uno sotto la rubrica *De fide catholica* e l'altro sotto la rubrica *De his, qui super religione contendunt*, si evince immediatamente che il dettato di C.Th. 16.4.1 costituisce la parte centrale di quanto riferito in C.Th. 16.1.4⁴. Infatti il testo da *his a luituri*, tranne la presenza di *tantummodo* in luogo di *tantum* e l'omissione di un *quod* e di un *etiam*, si presenta identico⁵.

Nondimeno, osta alla possibilità di parlare di geminazione dei due testi la diversa datazione topografica degli stessi. Infatti, se è vero che dalla *subscriptio* risulta la medesima data di emanazione al 23 gennaio 386 e nell'*inscriptio* è indicato in entrambi i casi come destinatario il medesimo prefetto del pretorio d'Italia Eusignio⁶, la costituzione di C.Th. 16.1.4 è emanata a Milano, mentre quella di C.Th. 16.4.1 a Costantinopoli.

Inoltre, essendo in un testo conservata dell'altro solo la seconda parte, per di più monca dell'ultima frase, diverso sembra essere anche il significato che le due leggi acquisiscono. Prendendosi le mosse da C.Th. 16.1.4, è evidente che tale costituzione riconosca la libertà di riunione liturgica a coloro che, al momento dell'emanazione della costituzione stessa, erano conosciuti per essere eretici, indicati con la perifrasi '*qui dissentire noscuntur*'. Destinatari del provvedimento risultano essere peraltro non tutti gli eretici, bensì – come specificato con '*Ariminensi concilio, Constantinopolitano etiam*' – coloro che aderissero alla formula filoariana del concilio di Rimini e di Costantinopoli. Il concilio di Rimini, che si aprì nel maggio del 359 sotto Costanzo e che vide la partecipazione di più di 400 vescovi provenienti da tutte le parti dell'Occidente, è particolarmente noto, perché alcuni vescovi si rifiutarono di approvare una formula contraria al credo di Nicea⁷. Costanzo allora, ispirato da principi di carattere

⁴) Il testo di C.Th. 16.1.4, mancante sia nel *Breviarium* sia nel *Codice Giustiniano*, ci è tramandato dai manoscritti *Vaticanus reginae 886* e *Eprediensiis 35* del *Codice Teodosiano*, mentre quello di C.Th. 16.4.1 è riportato anche nei manoscritti *Vaticanus 5766* (W) e *Parisinus 4403*.

⁵) Identico è persino il pronome *his*, che si giustifica in C.Th. 16.1.4 per la presenza di *scituris*, ma che, nell'*incipit* di C.Th. 16.4.1, rende innegabilmente il testo un po' zoppicante.

⁶) Che Eusignio fosse un funzionario occidentale è confermato da una lettera di Simmaco (*epist.* 66.4); su di lui cfr. PLRE, 1, *Flavius Eusignius*, p. 310, dove è specificato che lo stesso fece carriera in Occidente e nel 383 fu proconsole d'Africa.

⁷) Sul concilio di Rimini si vedano, in particolare, Y.-M. DUVAL, *La 'manœuvre frauduleuse' de Rimini. A la recherche du Liber adversus Ursacium et Valentem*, in *Hilaire et son temps*, Paris, 1969, p. 51 ss., M. SIMONETTI, *La crisi ariana nel IV secolo*, Roma, 1975, p. 313 ss., cui si rinvia per una dettagliata indicazione delle fonti del concilio, nonché per un quadro della letteratura sull'argomento (573 ss.); cfr. anche M. MESLIN, *Les ariens d'Occident (335-430)*, Paris, 1968, p. 80 ss. nonché, da ultimo, D. RANKIN, *Arianism*, in

politico⁸, d'accordo su questo punto con Valente, impedì di lasciare Rimini a quei vescovi, che non avessero sottoscritto la formula che rispecchiava la volontà del sovrano⁹. Fu riunito a Costantinopoli poco dopo, nel 360, un altro concilio, che confermò solennemente per l'Oriente la posizione teologica riminese¹⁰.

Il testo dispone quindi che *'qui dissentire noscuntur'* avessero il diritto di riunirsi e, allo stesso tempo, statuisce che fossero puniti coloro che erano di disturbo alla tranquillità e alla pace sociale (*'seditionis auctores pacisque'*), equiparando la loro condotta a quella dei rei del *crimen maiestatis*. Tra i *seditionis auctores pacisque* sembra potersi leggere il riferimento al vescovo Ambrogio, notoriamente il nemico per antonomasia dell'arianesimo e il paladino dell'ortodossia¹¹. È del resto ben noto come la situazione rispetto agli ariani a Milano fosse molto critica. Infatti quando, dopo 19 anni di episcopato, nel 347 il vescovo ariano Assenzio morì, Milano era, nonostante le ostilità degli altri vescovi del Nord Italia, la piazzaforte dell'eresia ariana¹². Si aprì, a quel punto, il problema di chi dovesse succedergli: l'allora quarantenne governatore dell'Emilia e della Liguria, Ambrogio, proveniente da una famiglia cristiana ortodossa, sembrò costituire una buona soluzione di compromesso, gradita sia agli ariani sia agli ortodossi. Si riteneva che Ambrogio, essendo un funzionario di Valentiniano I, avrebbe rispettato la linea abbastanza aperta e tollerante in materia religiosa, che caratterizzava tale imperatore¹³. Ma quando Valentiniano I morì nel 375 e gli succedettero il figlio Graziano e il di lui giovanissimo fratello

The Early Christian World (cur. PH.F. ESLER), London-New York, 2000, p. 993.

⁸) Sulla circostanza che Costanzo, nel trovare una soluzione alla questione religiosa, si fosse affidato soprattutto agli omei che, fra tutti i gruppi in contrasto, erano i soli che perseguivano una soluzione di compromesso a favore di una genericità di formulazione, si rinvia a M. SIMONETTI, *La crisi*, cit., p. 266 s.

⁹) Sulla formula di fede, in cui il Figlio era definito simile al Padre secondo le Scritture – mentre veniva rifiutato il termine *ousia* e con ciò ripudiata la teologia omeousiana ed omeousiana – e che, proprio nella sua genericità, era interpretabile in sintonia con la dottrina ariana, per cui tale forma fu sentita da tutta la cristianità come una grande vittoria dell'arianesimo, cfr. M. SIMONETTI, *La crisi*, cit., p. 314 ss.

¹⁰) Sul concilio di Costantinopoli, convocato subito dopo il concilio orientale di Seleucia del 359, in quanto quest'ultimo, tenutosi in concomitanza con quello riminese, si era concluso senza che la formula riminese fosse sottoscritta dalla totalità dei partecipanti, si rinvia a M. SIMONETTI, *La crisi*, cit., p. 338 ss.

¹¹) Vedi in tale senso J. GAUDEMET, *Orthodoxie et interpolations*, cit., p. 323 s.

¹²) Sul punto cfr. M. SIMONETTI, *La crisi*, cit., p. 314.

¹³) Sulla legislazione di Valentiniano I, cfr. il lavoro di F. PERGAMI (cur.), *La legislazione di Valentiniano e Valente (364-375)*, Milano, 1993, p. XI ss., nonché, da ultima, M. RAIMONDI, *Valentiniano I e la scelta dell'Occidente*, Alessandria, 2001.

Valentiniano II, affidato alla tutela della madre Giustina, Ambrogio assunse una decisa posizione contro gli ariani. Fu poi quando la corte di Giustina si trasferì da Sirmio a Milano, intorno al 378, di fronte al pericolo dei Goti, che ebbe inizio un aperto conflitto tra l'imperatrice e il vescovo¹⁴. Gli ariani, rafforzati dalla presenza dell'imperatrice, domandarono l'uso di una chiesa e, di fronte all'opposizione di Ambrogio, Graziano la fece sequestrare, ma in un secondo tempo la restituì ai niceni¹⁵.

È in questo quadro che si inserisce la costituzione conservata in C.Th. 16.1.4, di cui l'ispiratrice pare essere stata proprio l'imperatrice Giustina. Essa vuole ribadire il proclama del concilio di Rimini e colpire chi si opponesse ad esso, arrivando ad accusarlo di *crimen maiestatis*. Con tale legge si intreccia la vicenda della basilica Porziana: a Milano gli ariani riprovarono a pretendere una basilica per potere professare il loro culto. Valentiniano II, incerto su come risolvere la spinosa e arroventata questione, ritenne di nominare una commissione composta da membri laici cattolici e ariani¹⁶. Ma, scrivendo la nota lettera diretta a Valentiniano II¹⁷, Ambrogio si rifiutò di intervenire in concistoro, dove si sarebbe dovuto dibattere della questione, facendo riferimento ai metodi sfacciatamente fraudolenti, con cui al concilio di Rimini si sarebbe arrivati ad approvare una formula diversa da quella nicena¹⁸. Il vescovo infine esortò l'imperatore ad abrogare la legge che si allontanava dall'ortodossia, cioè quella conservata in C.Th. 16.4.1¹⁹, evidenziando con toni vibranti che nessuna legge umana potesse essere al di sopra della legge divina: *'tolle igitur legem, si vis esse certamen'*²⁰. Allo scontro aperto tra la fazione cattolica e quella ariana si arrivò poi, quando Ambrogio e i suoi seguaci si barricarono all'interno della basilica Porziana. Giustina, pur potendo giovare della presenza

¹⁴) Sull'arianesimo di Giustina insistono tutti gli storici del tempo: Ruf. *h.e.* 2.15; Socr. Schol. *h.e.* 5.11; Soz. *h.e.* 7.13; Philostorg. *h.e.* 10.7.

¹⁵) Ambr. *De Spiritu Sancto* 1.19-21.

¹⁶) Su questi fatti cfr. A. PIGANIOL, *L'empire Chrétien (325-395)*, Paris, 1972, p. 271; J. GAUDEMET, *Orthodoxie et interpolations*, cit., p. 323 s.; A. PAREDI, *Sant'Ambrogio. L'uomo, il politico, il vescovo*, Milano, 1985, p. 203.

¹⁷) Ambr. *epist.* 21.

¹⁸) Ambr. *epist.* 21.14 e 15.

¹⁹) Sull'identificazione tra questa legge e quella evocata da Ambrogio gli editori delle lettere di Ambrogio sono tutti concordi: sul punto cfr., in particolare, M. SARGENTI, R.B. BRUNO STOLA (cur.), *Normativa imperiale e diritto romano negli scritti di S. Ambrogio*, Milano, 1991, p. 82.

²⁰) Ambr. *epist.* 21.16. Sulla drammatica rappresentazione che Ambrogio dà del contenuto e degli effetti della *lex de fide* quale esempio della tipica reazione ad una normativa imperiale che provasse a discostarsi dai principi cattolici, si veda M. SARGENTI, R.B. BRUNO STOLA (cur.), *Normativa imperiale*, cit, p. 18 s.

della guarnigione gota di fede ariana, si rese conto che un intervento a Milano, dove era prevalente il numero dei cattolici, avrebbe provocato un eccidio e quindi, di fronte alla fermezza del vescovo, fu costretta a cedere.

Se in questo concitato contesto storico si può collocare il disposto di C.Th. 16.1.4, il medesimo testo parzialmente riprodotto in C.Th. 16.4.1, ma mancante della sua prima parte, assume un significato diverso. Se infatti in una costituzione è chiara la minaccia di morte contro coloro che si opponessero al proclama del concilio riminese, nell'altra è assente ogni riferimento a quanto deciso in questo concilio e in quello costantinopolitano. La conseguenza è che, in C.Th. 16.4.1, destinatari della disposizione risultano essere non coloro che turbassero le riunioni degli ariani, bensì tutti gli eretici che creassero scompiglio alla pace ecclesiale. In sostanza, senza specificare chi fossero i destinatari dell'ordine e chi i soggetti tutelati dalla disposizione, la costituzione, per di più inserita in un titolo che vuole proteggere le riunioni degli ortodossi dalle molestie degli eretici, arriva a riferire la minaccia di morte a tutti gli eretici che realizzassero atti di turbativa alle assemblee della religione ufficiale. Quindi se un testo assume un significato filoariano, l'altro pare in generale diretto contro ogni eresia.

Di queste due costituzioni, con diversa città di emanazione e con un disposto che assume un significato differente, in letteratura sono state avanzate varie interpretazioni, che si possono fondamentalmente raggruppare in due filoni.

Da un lato – l'orientamento risale a Gotofredo – si è ritenuto che l'inserimento della costituzione in due titoli diversi, nel *De fide catholica* e nel *De his, qui super religione contendunt*, sia prova dell'incapacità e della negligenza con cui i compilatori effettuarono il lavoro di ricezione dei testi del Teodosiano, che si trattasse insomma di «summus error, insigne historicae veritatis detrimentum»²¹. È stata, per esempio, avanzata l'ipotesi che i compilatori abbiano fatto confusione tra due concili, il Costantinopolitano del 360 e quello omonimo, ma ecumenico del 381, che confermò il simbolo niceno e chiarì il significato ortodosso della professione di fede²². Se Biondi non prende posizione, parlando in generale di «questioni che restano insolute»²³, di recente

²¹) I GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis Iacobi Gothofredi*, Lipsiae, 1736-1743, p. 110, nt. o e anche 109, nt. a.

²²) Tale ipotesi è proposta in maniera possibilista da J. GAUDEMET, *Orthodoxie et interpolations*, cit., p. 161.

²³) B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano. I. Orientamento religioso della legislazione*, Milano, 1952, p. 317. Accennano alla costituzione, senza affrontare il problema della sua iterazione nel Codice Teodosiano, anche F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, Napoli, 1975, p. 301, nt. 43; E. VOLTERRA, *Sul contenuto del Codice Teodosiano*, in

l'idea dell'errore dei compilatori è stata ripresa da Sargenti²⁴, il quale esprime la convinzione che la duplice conservazione di questa parte del testo sia prova dello scarso rigore critico con cui i compilatori del *Codice Teodosiano*, a prescindere da quali fossero i loro propositi iniziali, avrebbero proceduto nelle loro scelte.

Dall'altro lato, è stata sostenuta l'opinione che i compilatori ben conoscessero il contenuto filoariano della costituzione e che la loro scelta di inserire C.Th. 16.1.4 e C.Th. 16.4.1 in due diversi luoghi del *Codice* sia stata del tutto intenzionale. Peraltro, nell'ambito di questo stesso orientamento, si dipartono due diverse interpretazioni.

Da una parte, si pongono coloro che ascrivono ai compilatori consapevoli non solo la duplicazione, ma anche, nel testo di C.Th. 16.4.1, la modifica del luogo di emissione. Così Seeck ritiene la costituzione di provenienza occidentale, ritenendo che la menzione di Costantinopoli nella *subscriptio* non sia originaria²⁵. Sulla stessa posizione si poneva in un primo momento Gaudemet²⁶, avanzando sia l'ipotesi che si trattasse della volontà dei compilatori di onorare con C.Th. 16.4.1, e quindi con un testo a favore dell'ortodossia, il devoto imperatore Teodosio, sia l'ipotesi dell'errore involontario dei compilatori stessi. Analogamente Archi sostiene che i compilatori abbiano sovvertito il significato di C.Th. 16.1.4 «in senso conforme alla portata del loro ambiente e secondo il piano dell'opera loro», nella «certezza che questa costituzione non avrebbe indotto in errore nessun lettore del loro *Codex*», in quanto chiunque avrebbe saputo esattamente che cosa si dovesse pensare della fede nicena e a

BIDR, 84-85, 1981, p. 113; G. BASSANELLI SOMMARIVA, *CTh. 9,5 ad legem Iuliam maiestatis*, in *BIDR*, 86-87, 1984, p. 110; e EAD., *La legislazione processuale di Giustino I (9 luglio 518 – 1 agosto 527)*, in *SDHI*, 37, 1971, p. 184, nt. 112; T. HONORÉ, *The making of the Theodosian Code*, in *ZSS*, 103, 1986, p. 164, nt. 12 e 182, nt. 17; S. GIGLIO, *La giurisdizione criminale dei senatori nel Tardo Occidente*, in *Labeo*, 38, 1992, p. 235, nt. 16; F. ZUCCOTTI, *Furor haereticorum. Studi sul trattamento giuridico della follia e sulla persecuzione della eterodossia religiosa nella legislazione del Tardo Impero Romano*, Milano, 1992, p. 169, nt. 624; e A. BANFI, *Habent illi iudices suos. Studi sull'esclusività della giurisdizione ecclesiastica e sulle origini del privilegium fori in diritto romano e bizantino*, Milano, 2005, p. 115, nt. 15.

²⁴) M. SARGENTI, rec. a L. De Giovanni, *Chiesa e Stato nel Codice Teodosiano. Saggio sul libro XVI*, in *Iura*, 31, 1981, p. 162 s.

²⁵) O. SEECK, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr. Vorarbeit zu einer Prosopographie der christlichen Kaiserzeit* (Stuttgart, rist. 1984 Frankfurt) 1919, p. 111, che chiarisce: «Freilich ist Constantinopel auch an Stellen interpoliert, wo weder eine Namensähnlichkeit noch irgendein anderer sichtbarer Grund dazu Anlaß bot».

²⁶) J. GAUDEMET, *Un problème de la codification*, cit., p. 310.

quali costituzioni fare riferimento per ricostruire il diritto vigente²⁷. In una prospettiva simile si pone De Giovanni, prospettando l'ipotesi che i compilatori abbiano manipolato il testo di C.Th. 16.4.1 per adeguarlo agli orientamenti della codificazione di Teodosio II; la modifica del luogo di emissione sarebbe poi dipesa o da un errore del copista o dalla volontà di onorare il credente Teodosio tramite l'attribuzione di questo testo²⁸. Di tale idea sembra essere anche Falchi²⁹, che peraltro precisa che sarebbero stati i compilatori ad estrapolare dal testo più vasto di C.Th. 16.1.4 un brano rilevante per il suo peculiare contenuto, collocandolo nella *sedes materiae* specifica: nel Teodosiano sarebbero state conservate sia costituzioni in vigore sia costituzioni abrogate fornite di semplice interesse storico³⁰.

Dall'altra parte, sempre nella convinzione che l'iterazione del testo sia dovuta ad una deliberata scelta dei compilatori, c'è chi sostiene che esistessero due versioni della legge, una emessa in Occidente e una emessa in Oriente. L'idea è di Gaudemet³¹, ma è stata poi ripresa da più autori, come Noethli-

²⁷) G.G. ARCHI, *Teodosio II e la sua codificazione*, Napoli, 1976, p. 163 ss.

²⁸) L. DE GIOVANNI, *Il libro XVI del Codice Teodosiano. Alle origini della codificazione in tema di rapporti Chiesa-Stato*, Napoli, 1985, p. 938 s. e nt. 55.

²⁹) G.L. FALCHI, *La tradizione giustiniana*, cit., p. 39 s.; 72 e 76 s., anche se ID., *La duplicità della tradizione del Codice Teodosiano*, in *Labeo*, 31, 1986, p. 283, nt. 5 sembra considerare possibile l'ipotesi di J. GAUDEMET, *Un problème de la codification*, cit., della bivalenza di una costituzione nelle due *partes imperii*; cfr. anche lo stesso G.L. FALCHI, *Legislazione e politica ecclesiastica nell'Impero romano dal 380 d.C. al Codice Teodosiano*, in *AARC*, 6, 1986, p. 200, dove l'autore parla di geminazione a scopo sistematico di C.Th. 16.1.4 e C.Th. 16.4.1.

³⁰) G.L. FALCHI, *La tradizione giustiniana*, cit., p. 77.

³¹) J. GAUDEMET, *Orthodoxie et interpolations*, cit., p. 326 ss., che ritiene possibile non solo l'ipotesi dell'intervento della mano dei compilatori nel mutilare il testo, ma anche che si trattasse di due versioni differenti della stessa costituzione; in tale senso anche ID., *Le Code Théodosien*, cit., p. 294, dove l'autore fa rinvio al suo contributo del 1961; tale posizione presuppone ovviamente che si creda che l'Impero in quel periodo vivesse una situazione di «partage législatif»: sulla *vexata quaestio* della regolamentazione dei rapporti tra Occidente e Oriente nella seconda metà del IV secolo, si rinvia ai lavori dello stesso J. GAUDEMET, *Le partage législatif dans la seconde moitié du IV^e siècle*, in *Studi in onore di P. de Francisci*, 2, Milano, 1954, (ora in *Etudes de droit romain*, 1, 1979, p. 131-166) p. 319 ss.; ID., *Le partage législatif au Bas Empire d'après un ouvrage récent*, in *SDHI*, 21, 1955 (ora in *Etudes de droit romain*, 1, 1979, p. 169-181) p. 169 ss.; e ID., *Mutations politiques et géographie administrative: l'empire romain de Dioclétien (284) à la fin du IV^e siècle*, in *Les gouvernants à Rome. Essais de droit public romain*, Napoli, 1985, p. 178 ss.; M. DE DOMINICIS, *Il problema dei rapporti burocratico-legislativi tra Occidente e Oriente nel Basso Impero romano alla luce delle inscriptiones e subscriptiones delle costituzioni imperiali*, in *Rendiconti dell'Istituto Lombardo di scienze e lettere*, 87, 1954, p. 329 ss.; e, più di recente,

chs³², Di Mauro Todini³³ e Dovere³⁴, che rifiutano l'ipotesi dell'errore materiale dei compilatori nella datazione topografica della costituzione. Sulle ragioni poi che avrebbero indotto i compilatori a riportare ambedue i testi nel *Codice Teodosiano*, l'idea è che il provvedimento sia stato riportato due volte con due diversi significati, la prima volta nel suo valore puramente storico (C.Th. 16.1.4) e la seconda nel suo valore normativo (C.Th. 16.4.1)³⁵. Si tratta, in sostanza, di una geminazione che costituirebbe un esempio della tecnica compilatoria volta a riportare nel *Codice* anche le disposizioni particolari che venivano via via abrogate. Una valida critica a tale orientamento è avanzata, nella recensione al volume di Dovere, da Fausto Gorla³⁶. L'autore si chiede infatti come mai il *Codice*, se è un mero contenitore di tutte le norme di fatto emanate, abbia riportato C.Th. 16.1.4 e invece nessun'altra costituzione favorevole agli ariani, accennando poi all'idea che C.Th. 16.1.4 potesse avere per i compilatori un interesse, più che storico, normativo e ideologico.

Utile all'interpretazione dei due testi del 386, che hanno diviso la letteratura, sembra, in realtà, essere la lettura di una costituzione del 14 Jun. 388,

S. PIETRINI, *Sui rapporti legislativi fra Oriente e Occidente*, in *SDHI*, 64, 1998, p. 519 ss., nonché P. LEPORE, *Un problema ancora aperto: i rapporti legislativi tra Oriente ed Occidente nel Tardo Impero Romano*, in *SDHI*, 66, 2000, p. 343 ss., cui si rinvia per un quadro generale delle varie soluzioni prospettate in letteratura sui rapporti legislativi tra le due *partes Imperii*.

³²) K.L. NOETHLICH, *Die gesetzgeberischen Maßnahmen der christlichen Kaiser des vierten Jahrhunderts gegen Häretiker, Heiden und Juden*, Köln, 1971, p. 146 ss.

³³) A. DI MAURO TODINI, *Aspetti della legislazione religiosa del IV secolo*, Roma, 1990, p. 255, che parla prudentemente di «versione a noi pervenuta come frutto della cancelleria orientale».

³⁴) E. DOVERE, *Ius principale e catholica lex (secolo V)*, Napoli, 1999, p. 184.

³⁵) In tale senso, G.G. ARCHI, *Teodosio II*, cit., p. 164 precisa che «a noi lettori del XX secolo sfugge l'esatto motivo di questo interesse»; L. DE GIOVANNI, *Il libro XVI*, cit., p. 34 ss.; A. DI MAURO TODINI, *Aspetti della legislazione*, cit., p. 254; E. DOVERE, *Ius principale e catholica lex*, Napoli, 1995, p. 185 s., il quale aggiunge nell'edizione del 1999 del volume – dopo gli acuti rilievi di F. GORLA, Rec. a E. Dovere, *Ius principale e catholica lex*, Napoli 1995, in *Rivista di storia e letteratura religiosa*, 34, 1998, p. 386 – all'opinione espressa nella prima edizione (in cui parlava solo di interesse storico della legge ariana di Valentiniano), che ci sarebbe stata «anche e soprattutto una opzione di natura politica fondata, almeno così sembrerebbe di arguire vista la rubrica di cui si tratta, una *ratio* dallo spessore squisitamente ideologico», al fine di «difendere le decisioni dogmatiche dei vescovi», precisando che il testo era «divenuto legislativamente 'innocuo'» e rimanendo comunque dell'idea che i compilatori intendessero «conservare il semplice ricordo, la memoria, di una *constitutio* notoriamente ormai inapplicabile».

³⁶) F. GORLA, *Rec.*, cit., p. 386.

C.Th. 16.5.15³⁷:

[Idem] <Imp. Valentinianus, Theodosius et Arcadius> AAA. Trifolio praefecto praetorio. Omnes diversarum perfidarumque sectarum, quos in deum miserae vesania conspirationis exercet, nullum usquam sinantur habere conventum, non inire tractatus, non coetus agere secretos, non nefariae praevicationis altaria manus impiae officii impudenter ad tollere et mysteriorum simulationem ad iniuriam verae religionis aptare. Quod ut congruum sortiatur effectum, in specula sublimitas tua fidissimos quosque constituat, qui et cohibere hos possint et deprehensos offerre iudicii, severissimum secundum praeteritas sanctiones et deo supplicium duros et legibus. Dat. XVIII Kal. Iul. Stobis D.N. Theodosio A. II et Cynegio v.c. cons³⁸.

La costituzione, collocata sotto il titolo *De haereticis*, emanata a Stobi in Macedonia, è indirizzata a *Trifolius*³⁹. La legge, statuendo che gli eretici di ogni setta siano privati del diritto di riunione, siano catturati e puniti da inviati di fiducia del prefetto del pretorio⁴⁰, è nota in letteratura come quella che avrebbe abrogato C.Th. 16.1.4⁴¹. A sostegno di questa convinzione si adduce la testimonianza dello storico ecclesiastico Rufino, che riferisce come Massimo, nominato Augusto da Teodosio I nel 383, volesse ingraziarsi i cattolici per to-

³⁷) Essa ci è tramandata nei manoscritti *Vaticanus reginae* 886, *Eporediensis* 35 e *Taurinensis* del *Codice Teodosiano* e manca sia nel *Codice Giustiniano* sia nel *Breviarium*.

³⁸) «[Gli stessi] <Gli imperatori Valentiniano, Teodosio e Arcadio> Augusti al prefetto del pretorio Trifolio. Tutti i membri delle diverse pericolose sette, che indirizzano contro Dio la follia di una miserabile cospirazione, non ottengano mai il permesso di riunirsi, di partecipare ad accordi, di fare riunioni segrete, di innalzare impudentemente altari di perversione criminale tramite l'intromissione di una mano empia e di simulare la celebrazione dei misteri ad oltraggio della vera religione. Perché sia ottenuto l'effetto voluto da questa legge, la Tua sublimità prenda i più fedeli e coloro che possano sia arrestare sia portare davanti ai tribunali questi soggetti, perché, in conformità alle disposizioni precedenti, siano sottoposti al più severo supplizio voluto da Dio e dalle leggi. Emanata il diciottesimo giorno prima delle calende di luglio a Stobi sotto il secondo consolato del nostro signore Teodosio Augusto e quello dell'illustrissimo Cinegio».

³⁹) Cfr. PLRE, I, *Trifolius*, p. 923, che precisa come *Trifolius*, già *comes sacrarum largitionum* in Oriente, fu prefetto del pretorio d'Ilirico, e, dopo la sconfitta di Massimo, prefetto del pretorio anche dell'Italia.

⁴⁰) Sulla terminologia utilizzata nella costituzione, cfr. F. ZUCCOTTI, *Furor haereticorum*, cit., p. 166, nt. 596.

⁴¹) Che C.Th. 16.5.15 abbia direttamente o indirettamente abrogato la misura filiariana di C.Th. 16.1.4, è opinione unanime della letteratura: si vedano J. GAUDEMET, *La première mesure législative de Valentinien III*, in *Iura*, 20, 1969, p. 137, nt. 38; L. DE GIOVANNI, *Il libro XVI*, cit., p. 39; nonché A. DI MAURO TODINI, *Aspetti della legislazione*, cit., p. 270; e G.L. FALCHI, *La tradizione giustiniana*, cit., p. 72.

gliersi di dosso il titolo infamante di usurpatore. Tramite l'invio di lettere Massimo avrebbe denunciato il tentativo di Giustina di fare riconoscere la legittimità della fede ariana⁴². Da tale racconto si è inteso arguire che Valentiniano II, che nel frattempo si era rifugiato in Macedonia, si sarebbe sentito costretto ad emanare la costituzione in esame per fare fronte all'allarme suscitato da Massimo e per non perdere il favore degli stessi cattolici⁴³. Si è peraltro ritenuto in realtà che sia stato Teodosio I il vero artefice della legge, deciso a porre fine agli scontri tra cattolici e ariani⁴⁴. L'imperatore orientale si era infatti diretto, nell'autunno del 387, in Occidente per fronteggiare l'attacco che Massimo aveva sferrato in Italia settentrionale. In effetti, l'idea che la paternità almeno indiretta della legge sia di Teodosio I, mi sembra da condividere, visto che Valentiniano II era sostanzialmente stato estromesso dai preparativi della campagna militare contro Massimo e, in conseguenza di ciò, Teodosio I si trovava di fatto a regnare su tutto l'Impero⁴⁵.

Tuttavia se anche fu Teodosio e non Valentiniano, o meglio fu Teodosio in nome di Valentiniano, ad emanare la legge di C.Th. 16.5.15, resta da capire se tale legge sia davvero identificabile con il provvedimento che abrogò C.Th. 16.1.4. Contro tale ipotesi gioca – a mio parere – il dettato di C.Th. 16.5.15, che è estremamente generico, facendo riferimento non già specificamente agli ariani, ma a tutte le eresie (*'Omnes diversarum perfidarumque sectarum'*) e sancendo il divieto di riunirsi a chiunque non fosse ortodosso. E – per quanto mi consta – neanche la testimonianza di Rufino è di per sé persuasiva. Infatti essa menziona solo la denuncia che Massimo fece della pericolosità di Giustina nel volere fare dell'arianesimo la fede ufficiale, ma non dà alcuna informazione sulla reazione del giovane imperatore, né su provvedimenti legislativi dallo stesso emessi per contenere la misura filoariana⁴⁶. Pertanto, se anche sembra vero-

⁴²) Ruf. h.e. 2.16: *'Denique haec in longum diversis machinis et oppugnationibus nequam Iustina moliretur, Maximus, qui se exuere tyranni infamia, et legitimum principem gestiret ostendere, datis litteris impium protestatur incoeptum, fidem Dei impugnari, et statuta catholicae Ecclesiae subruui, et inter haec appropinquare Italiane coepit. Quo Iustina comperto, hoste simul atque impietatis conscientia perurgente, in fugam versa cum filio, exilia quae Dei sacerdotis praeparabat, prima sortitur'*.

⁴³) Favorevole alla paternità valentiniana della legge è L. DE GIOVANNI, *Il libro XVI*, cit., p. 39.

⁴⁴) Cfr. I. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus*, 6, cit., p. 145, nt. b, che rileva «vel sane a Theodosio est Valentiniani nomine», nonché O. SEECK, *Regesten*, cit., p. 275 e A. DI MAURO TODINI, *Aspetti della legislazione*, cit., p. 270.

⁴⁵) Su tale punto cfr., in particolare, A. DI MAURO TODINI, *Aspetti della legislazione*, cit., p. 270.

⁴⁶) Poco probabile mi sembra anche la proposta interpretativa di L. DE GIOVANNI, *Il libro XVI*, cit., p. 39, nel senso che già Massimo avesse abrogato la misura valentiniana

simile che Valentiniano II si sia ad un certo momento convertito alla fede nicena⁴⁷, mi sembra più cauto credere che, se davvero fu emanata la legge che abrogava esplicitamente C.Th. 16.1.4, essa non può a rigore riconoscersi in C.Th. 16.5.15.

In realtà, nel Codice Teodosiano è conservata anche un'altra legge in tema di eresia ariana, cronologicamente molto vicina a C.Th. 16.1.4, C.Th. 16.5.16⁴⁸, datata da Mommsen dubitativamente al 9 Aug. 388:

[Idem] <Imp. Valentinianus, Theodosius et Arcadius> AAA. Cynegio p(raefecto) praetorio. Nonnullos Arrianorum formam nostrarum talem proferre iussionum comperimus, ut his liceat usurpare quae his videantur utilitatibus convenire. Qua sublata sciant nullam huiusmodi iussionem e nostro sacrario profluxisse. Quidquid itaque fuerit ab his pro eorum commoditate prolatum, ut falsi reus teneatur, qui deinceps ea circumtulit. Dat. V Id. Aug. Constantinopoli Theodosio A. II et Cynegio v.c. cons⁴⁹.

La costituzione, anch'essa collocata dai compilatori sotto la rubrica *De haereticis*, punisce quegli ariani, che avessero millantato di avere una *iussio* che li autorizzava ad esercitare il loro culto. La legge fa poi riferimento all'abrogazione di tale *iussio*, precisando che tutti erano tenuti a sapere come nessuna regola di tale genere fosse stata emanata e statuendo, per chi diffondeva false notizie su ciò, la stessa sanzione prevista per chi con falsità offendeva la pubblica fede. E', in particolare, il passaggio del testo, '*Qua sublata sciant nullam huiusmodi iussionem e nostro sacrario profluxisse*', quello che – a mio parere – merita attenzione. Si tratta infatti di una formula contraddittoria, in quanto, da un lato,

di C.Th. 16.1.4 e che Valentiniano II successivamente, per non perdere i favori dei cattolici, avesse emanato C.Th. 16.5.15.

⁴⁷) Depongono a favore di un'intervenuta conversione di Valentiniano sia Theodor. *h.e.* 5.15 sia la voce «Valentiniano» di Suida, *Lexicon, (Lexicographi Graeci*, 3, 1928, cur. A. ADLER, rist. Leipzig, 1971) 574.763, anche se risulta difficile identificare il momento di tale conversione, là dove l'unico termine *ante quem non* è la morte della madre Giustina avvenuta nel 387.

⁴⁸) Essa, tramandata nei manoscritti *Vaticanus reginae 886, Eporediensis 35* e nel *Vaticanus 5766 (W)*, è assente sia nel *Breviarium* sia nel *Codice Giustiniano*.

⁴⁹) «[Gli stessi] <Gli imperatori Valentiniano, Teodosio e Arcadio> Augusti al prefetto del pretorio Cinegio. Veniamo a sapere che alcuni ariani adducono una certa regola generale, perché sia loro consentito esercitare quelle pratiche che a loro sembrano adattarsi alle proprie esigenze. Essendo stata abrogata, sappiano che quella regola non è mai stata emanata dal nostro santuario imperiale. Chi abbia diffuso tali notizie, che sono addotte per il proprio comodo, sia ritenuto reo di falso. Emanata il quinto giorno prima delle Idi di Agosto, a Costantinopoli, sotto il secondo consolato di Teodosio Augusto e quello dell'illustrissimo Cinegio».

fa uso di *tollere* ('*Qua sublata*') e, dall'altro, menziona una *iussio* che è detta non essere mai provenuta da quella cancelleria ('*e nostro sacrario*'). A sorprendere è proprio il riferimento ad una legge abrogata e, al contempo, mai emessa e *nostro sacrario*.

Ora, alla luce della città di emanazione di Costantinopoli, indicata nella *subscriptio*, non sembra potersi dubitare che ad emanare C.Th. 16.5.16 sia stato l'imperatore orientale e quindi Teodosio I. Non si può tuttavia trascurare che tale costituzione ponga un grave problema di datazione. Infatti già Mommsen ha messo in evidenza con un punto interrogativo quanto la datazione al 388 sia estremamente dubbia. Infatti il provvedimento, da un lato, è indirizzato ad un prefetto del pretorio, *Cynergus*, che diversi mesi prima, e precisamente il 19 marzo 388⁵⁰, era stato sepolto. Dall'altro lato, la *subscriptio* riporta Costantinopoli come città di emanazione, ma, in quella data, Teodosio non era sicuramente nella capitale orientale, essendo impegnato nella campagna militare contro Massimo in Pannonia e in Italia, come attestano le costituzioni di C.Th. 16.5.15 del 14 Iun. 388 e C.Th. 16.4.2 del 16 Iun. 388 emanate a Stobi, in Macedonia.

La contraddizione, insita nella trasmissione di C.Th. 16.5.16, è stata in letteratura risolta con un'articolata ipotesi. Secondo Gotofredo⁵¹ da correggere è l'*inscriptio* e precisamente il nome del destinatario. Sarebbe stato *Tatianus*⁵², il successore di *Cynergus*, il prefetto del pretorio cui il provvedimento era indirizzato⁵³. Peraltro per spiegare come mai la costituzione sia stata *data* a Costantinopoli, mentre Teodosio era in Occidente, l'autore è costretto ad ipotizzare che l'imperatore abbia voluto garantire una situazione di tranquillità nella capitale orientale, dove aveva lasciato il figlio Arcadio dodicenne⁵⁴.

In sostanza, Teodosio, preoccupato per la successione a *Cynergus* di un prefetto pagano quale *Tatianus*, avrebbe emanato il provvedimento per prevenire i contrasti tra ariani e ortodossi. Pertanto la costituzione sarebbe stata emanata in Occidente e *accepta* a Costantinopoli, da cui deriverebbe la necessità di emendare oltre al destinatario nell'*inscriptio*, anche l'inizio della *subscriptio* e, in particolare, la forma verbale *data*⁵⁵.

Tuttavia mi sembra più semplice e meno congetturale credere che ad es-

⁵⁰) Cfr. lo stesso Mommsen, nt. 5/6 e PLRE, 1, *Maternus Cynergus* 3, p. 235 s.

⁵¹) I. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus*, 6, cit., p. 146 s. e nt. b.

⁵²) Cfr. PLRE, 1, *Tatianus*, p. 817.

⁵³) Si veda I. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus*, 6, cit., p. 147: «Huius legis inscriptio quippe falsa est».

⁵⁴) I. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus*, 6, cit., p. 147.

⁵⁵) I. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus*, 6, cit., p. 147: «in subscriptione huius legis *Data* ponatur lex Constantinopoli, loco *Accepta* sanctionis».

sere sbagliate non siano l'*inscriptio* e l'esordio della *subscriptio*, bensì solo la *subscriptio* e, in particolare, solo l'indicazione del consolato⁵⁶. Infatti è plausibile che, se la costituzione è stata emanata non già nel 388, bensì nel 387, essa sia stata indirizzata a *Cynergius*, che nel 387 era ancora in vita e ricopriva la carica di prefetto del pretorio. In effetti, in corrispondenza di quella data, Teodosio si trovava ancora a Costantinopoli e il provvedimento ben si inquadrirebbe in un momento in cui gli ariani, nonostante la legislazione degli anni precedenti che aveva energicamente cercato di estirpare l'eresia, erano ancora attivi anche in Oriente⁵⁷. Pertanto di C.Th. 16.5.16 sembra preferibile ritenere corretta l'*inscriptio* e correggere invece la *subscriptio*, che deve emendarsi tramite la sostituzione del consolato '*Theodosio A. II et Cynergio v.c.*' con '*Valentiniano A. III et Eutropio*', il consolato del 387. E, se la datazione di C.Th. 16.5.16 è davvero al 387, tale costituzione si presenta allora come un provvedimento intermedio tra la disposizione filoariana di Valentiniano del 386 e la legge del 14 Jun. 388, contenuta in C.Th. 16.5.15: Teodosio avrebbe prima minacciato gli ariani che si proclamassero nel lecito e poi avrebbe fatto emanare a Valentiniano da Stobi il provvedimento generale di C.Th. 16.5.15, che, se pur non abrogava esplicitamente la misura antiariana, impediva la riunione di qualsiasi gruppo eretico.

Si può a questo punto avanzare una proposta che, basandosi sui pochi e frammentari dati tramandatici, è da formulare con grande cautela, ma che si porrebbe come chiave interpretativa della costituzione, nonché del suo rapporto con la duplice conservazione del testo del 386 e cioè C.Th. 16.1.4 e C.Th. 16.4.1. In realtà, l'ambigua formula di C.Th. 16.5.16, '*Qua sublata [...] profluxisse*', può venire risolta se si pensa che tale costituzione, quando menziona una *iussio*, si riferisce proprio a C.Th. 16.1.4⁵⁸. Potrebbe essere stata questa la legge abrogata e, allo stesso tempo, mai emanata '*e nostro sacrario*' e quindi certamente mai emanata da Teodosio I. Se la *iussio* coincidesse con C.Th. 16.1.4, essa non sarebbe mai provenuta da quella cancelleria, perché era stata emessa

⁵⁶) In tale senso, a partire da O. SEECK, *Regesten*, cit., p. 87 e 273, cfr. W. ENBLIN, *Die Religionspolitik des Kaisers Theodosius d. Gr.*, München, 1953, p. 56 e tutta la letteratura più recente: L. DE GIOVANNI, *Il libro XVI*, cit., p. 92; A. DI MAURO TODINI, *Aspetti della legislazione*, cit., p. 257 ss. Sulla costituzione cfr. anche J. GAUDEMET, *L'Eglise dans l'empire romain (IVe e Ve siècles)*, Paris, 1958, p. 47, nt. 3; 509, nt. 1; 611, nt. 2; G. DE BONFILS, *Legislazione ed ebrei nel IV secolo. Il divieto dei matrimoni misti*, in *BIDR*, 90, 1987, p. 432, nt. 141; e G.L. FALCHI, *La tradizione giustiniana*, cit., p. 40.

⁵⁷) In tale senso A. DI MAURO TODINI, *Aspetti della legislazione*, cit., p. 261.

⁵⁸) Ha accennato alla possibilità che tale *iussio* possa identificarsi proprio con la costituzione di C.Th. 16.1.4, senza peraltro approfondire il punto, B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano I*, cit., p. 320.

da Valentiniano II in Occidente, ma sarebbe poi stata ‘corretta’ per l’impero orientale da Teodosio stesso e quindi ‘abrogata’ nel suo originario significato filoariano. Se così fosse, acquisterebbe un suo pieno significato la formula della legge che fa riferimento sia all’abrogazione sia alla non provenienza da quella cancelleria.

Ora, l’ipotesi che C.Th. 16.5.16 rinvii proprio a C.Th. 16.1.4 ben si sposa con l’idea di chi, a partire da Gaudemet, crede nella duplice versione della legge del 386 e quindi ritiene che si trattasse di un provvedimento occidentale, poi inviato a Costantinopoli, ivi ‘tagliato’ della sua prima parte. Troverebbe così un punto d’appoggio l’idea recenziere di Gaudemet, per cui, prima dei compilatori, sarebbe stata già la cancelleria orientale a rimaneggiare la costituzione occidentale: «Le changement de nom de la capitale émettrice marque la volonté d’orienter’ le texte milanais»⁵⁹. E, se si ammette, sulla base di C.Th. 16.5.16, che esistessero due versioni della costituzione del 386, una occidentale (C.Th. 16.1.4) e una orientale (C.Th. 16.4.1), l’ipotesi dell’errore in merito alla prima delle due, ascritto alla mediocrità dei compilatori del *Codice*, perde la sua pietra d’angolo.

Nell’ambito di tale proposta ricostruttiva restano peraltro ancora da capire le ragioni per cui i compilatori avrebbero ritenuto opportuno conservare entrambi i testi nel *Codice Teodosiano*. È allora da prendersi in considerazione quella tesi, cui si è accennato, risalente ad Archi, che giustifica il consapevole inserimento di C.Th. 16.1.4 nel *Codice* con l’interesse storico che la legge presentava agli occhi dei compilatori. Sebbene rimanga ancora aperta la complessa ‘querelle’ se il *Codice Teodosiano* sia una pura e semplice raccolta di tutte le costituzioni a partire da Costantino, anche se non più in vigore, oppure una raccolta sistematica della sola normazione vigente⁶⁰, persuade poco l’idea che la conservazione di C.Th. 16.1.4 sia motivabile con un mero interesse storico. Essa non convince, innanzitutto perché risulta singolare che i compilatori abbiano conservato una costituzione rilevante solo dal punto di vista storico in un titolo, come il *De fide catholica*, così cruciale per il *Codice*. Inoltre – a mio pa-

⁵⁹) J. GAUDEMET, *Un problème*, cit., p. 328.

⁶⁰) Sulla questione, una delle più controverse nell’ambito dei moderni studi sul *Codice Teodosiano*, si rinvia ad alcuni dei più significativi lavori in argomento: G.G. ARCHI, *Teodosio II*, cit., p. 219 ss.; E. VOLTERRA, *Sul contenuto*, cit., p. 85 ss.; A. MANFREDINI, *Il Codex Theodosianus e il Codex magisterium vitae*, in *AARC*, 4, 1983, p. 177; J. GAUDEMET, *La codification. Ses formes et ses fins*, in *Estudios en homenaje al profesor J. Iglesias*, Madrid, 1988, p. 316 ss.; G.L. FALCHI, *La duplicità*, cit., e ID., *Sulla codificazione del diritto romano nel V e VI secolo*, Roma, 1989, p. 1 ss.; E. DOVERE, *Sistematica compilatoria e catholica lex in C.Th. 16.11*, in *Labeo*, 40, 1994, p. 330 ss.; e U. VINCENTI, *Codice Teodosiano e interpretazione sistematica*, in *Index*, 24, 1996, p. 111 ss.

rere – rende debole tale ipotesi anche la circostanza che, se C.Th. 16.1.4 avesse costituito qualcosa di simile ad un mero ‘residuo bellico’, i compilatori avrebbero ritenuto opportuno segnalarlo al lettore. Essi avrebbero potuto, per esempio, riportare subito dopo C.Th. 16.1.4 il testo riportato in C.Th. 16.5.15, che un anno e mezzo dopo vieta la possibilità di riunirsi a tutti gli eretici, o anche C.Th. 16.5.16, che puniva gli ariani che millantassero di avere il diritto di riunirsi, mentre queste due costituzioni sono conservate nel *Codice*, in tutt’altro titolo, quello *De haereticis*⁶¹.

Inoltre è stato recentemente messo in evidenza come, nella compilazione teodosiana, non si procedesse per caso nella redazione delle rubriche: i compilatori conoscevano verosimilmente l’importanza delle rubriche quali strumenti a disposizione per imprimere un’impronta personale a una raccolta di materiale preesistente e ricorsero ad una tecnica duttile e raffinata nell’utilizzarle⁶². Essi avevano presumibilmente l’incarico di conservare anche le costituzioni abrogate, ma intendevano dare sempre un messaggio al lettore, in modo che questi potesse comprendere, nell’uso pratico del *Codice*, quale ne dovesse essere la corretta lettura, quale era in sostanza la legge vigente e quale invece risultava caducata⁶³. Anche alla luce di queste considerazioni, non sembra verosimile che i compilatori abbiano fatto esordire il titolo sedicesimo con la rubrica *De fide catholica* e abbiano terminato tale titolo con una costituzione abrogata senza dare alcuna spiegazione di questa scelta, né avvicinare ad essa la costituzione che facesse capire che si trattava di un provvedimento superato, né riportare subito dopo una rubrica che potesse dare uno strumento di comprensione al lettore⁶⁴.

⁶¹) È abbastanza consueto che, quando sia presente nel *Codice* la legge abrogatrice, i compilatori la riportino immediatamente dopo quella abrogata: per limitarsi al libro sedicesimo, si vedano in tema di diaconesse C.Th. 16.2.28 del 23 Aug. 390, che abroga la precedente C.Th. 16.2.27 del 21 Iun. 390; in tema di Parabolani C.Th. 16.2.43 del 3 Febr. 418, che abroga la precedente C.Th. 16.2.42 del 29 Sept. 416; in tema di monaci C.Th. 16.3.2 del 17 Apr. 392, che abroga la precedente C.Th. 16.3.1 del 2 Sept. 390.

⁶²) G. BASSANELLI SOMMARIVA, *L’uso delle rubriche da parte dei commissari Teodosiani*, in *AARC*, 14, 2003, p. 226.

⁶³) G. BASSANELLI SOMMARIVA, *L’uso delle rubriche*, cit., p. 238.

⁶⁴) La rubrica successiva a quella *De fide catholica* è *De episcopis, ecclesiis et clericis* e – come è evidente – non dà alcun segnale utile all’interpretazione di C.Th. 16.1.4. Neanche dai *Summaria Vaticana* (cfr. l’edizione a cura di Sirks del 1996) sembrano potersi desumere indizi utili all’interpretazione di C.Th. 16.1.4, là dove, in corrispondenza di tale costituzione, viene solo evidenziato che essa si riferisce, analogamente alla precedente C.Th. 16.1.3 del 30 Iul. 381, alle *ecclesiae* e, in particolare, alle riunioni ecclesiali: ‘*superius de aeclesiis hic de collectis annectitur*’.

Nel cercare di chiudere il cerchio, che si è tentato di disegnare, è necessario, a questo punto, tenere presenti le principali coordinate del quadro storico che caratterizza l'Occidente di quegli anni. Dopo Teodosio I il giovanissimo Onorio regnava attraverso il vandalo Stilicone. Sono gli anni della disastrosa incursione di Alarico su Roma: mentre Onorio era asserragliato a Ravenna, il principe vandalo occupò Roma nel 410 e la mise a sacco. Alla morte di Onorio nel 423 venne poi proclamato Augusto il capo della segreteria imperiale Giovanni, rifiutato però da Teodosio II, che difendeva i diritti del piccolo Valentiniano III. Nel 425 fu quest'ultimo ad essere proclamato Augusto per l'Occidente e, sotto il suo debole governo, i Barbari imperarono. Con una presenza così corposa di Barbari, tra i quali l'arianesimo era notoriamente alquanto diffuso, non è difficile immaginare che in Occidente numerosi fossero, sia tra i principi sia nelle file dell'esercito, coloro che respingevano quello che il cristianesimo aveva di meno accessibile e cioè l'esistenza del dogma di Cristo già prima dell'incarnazione⁶⁵.

In realtà, già poco dopo il feroce antagonismo tra Ambrogio e Giustina, il vescovo Paolino attesta che a Milano la presenza di ariani era ancora massiccia. Infatti, nella *Vita Ambrosii*, l'autore racconta come soldati goti avessero fatto irruzione in una chiesa, nonostante la ferma opposizione di Ambrogio⁶⁶. Stilicone aveva infatti ordinato che fosse arrestato Cresconio, autore di diversi delitti, e, quando quest'ultimo si rifugiò presso una chiesa, i Goti non esitarono ad entrare per portarlo via, sprezzanti del luogo sacro e del fatto che Ambrogio e i chierici si fossero stretti intorno a lui sull'altare per difenderlo. Paolino colloca l'episodio in concomitanza con i festeggiamenti organizzati da Onorio a Milano per celebrare la sua nomina a console: era il 396, e quindi un anno prima della morte di Ambrogio⁶⁷.

Significativa nel fare riferimento alla fede ariana in Occidente tra la fine del IV sec. e l'inizio del V, e quindi negli anni contigui alla compilazione Teodosiana, è poi una testimonianza di un personaggio dichiaratamente antiariano come Gregorio di Elvira, vescovo di Granada dal 357 al 400. Gregorio scrive che, mentre esisteva un insanabile divario tra ortodossi e gnostici, ortodossi ed

⁶⁵) Sull'arianesimo occidentale, cfr. Y.-M. DUVAL, *Sur l'arianisme des Ariens d'Occident*, in *Mélanges de Science religieuses*, 26, 1969, p. 146, che afferma come dopo il 380: «L'arianisme occidental recevait une forte teinture germanique et le mouvement religieux se trouvait intégré à une poussée politique».

⁶⁶) Paul. *Vita Ambrosii*, 34.2: *Sed multitudo militum, quae duces suos habebat de perfidia Arrianorum, praevaluit adversos paucos; atque ablato Cresconio exsultantes ad amphitheatrum reverterunt ecclesiae luctum non modicum relinquentes; nam sacerdos prostratus ante altare Domini factum diu flevit.*

⁶⁷) Il vescovo milanese muore il 4 aprile 397.

ariani invece, ad eccezione dell'*homousios* e quindi ad eccezione della convinzione della natura umana di Cristo, avevano tutto in comune⁶⁸. Agli occhi del vescovo di Granada gli ariani quindi non creavano più quell'allarme che aveva invece caratterizzato gli accesi contrasti milanesi.

Importante, in questo quadro, si rivela essere anche, tra le opere antiariane di Agostino, il dibattito tra Agostino stesso e il vescovo ariano Massimino, la *Collatio cum Maximino arianorum episcopo*, datata tra l'anno 427 e 428⁶⁹.

Il goto Massimino, che era giunto in Africa – probabilmente in qualità di cappellano militare – al seguito delle truppe barbariche di Sigisvulto, inviate da Roma verso la fine del 427 per reprimere la rivolta di Bonifacio, si trovò a discutere sui contenuti della fede con il vescovo di Ippona. Ebbene, subito in esordio Massimino cita il concilio di Rimini⁷⁰, testimoniando come ancora nel 427-428 gli ariani si rifacessero a tale concilio per pretendere la libertà di professare la loro dottrina.

Pur trattandosi di una fonte orientale, non è inoltre da trascurarsi la costituzione che, più o meno nello stesso periodo, Teodosio II emana nell'ambito della sua politica volta a debellare le eresie. L'imperatore infatti, il 30 maggio 428, promulga una legge, C.Th. 16.5.65 che, mentre rifiuta ad una folta serie di eretici il diritto di riunirsi e di celebrare riti sul suolo romano, riconosce la necessità di trattare diversamente le molteplici eresie (*non omnes eadem*

⁶⁸) Gregorius Iliberritanus, *De fide orthodoxa contra arianos* 1.15 (p. 224): *At vero ii (hi) quibus multa nobiscum paria sunt, facile possunt innoxias mentes et soli deo deditas fraudulenta societate percutere, dum malorum quorum virus per bona nostra defendunt.*

⁶⁹) Aug. *Collatio cum Maximino Arianorum Episcopo* (in 2000, Opere di Sant'Agostino. Opere antiariane XII.2, Roma, 94 ss.). Tale *Collatio*, che costituisce, come evidenzia M. SIMONETTI, *Arianesimo latino*, in *Studi medioevali*, 8, 1967, p. 688 «la più dettagliata esposizione della dottrina ariana che sia giunta da fonte latina», è in realtà il resoconto ufficiale del dibattito pubblico redatto dai *notarii* presenti all'incontro. Possidio (Possid. *Vita Augustini* 17.45) narra che Massimino, tornato a Cartagine, si vantò mendacemente d'essere stato vincitore della conferenza stessa per la grande loquacità dimostrata: *Sed quoniam ille haereticus, de Hippone rediens ad Carthaginem, de sua multa in conlatione loquacitate victorem se de ipsa conlatione recessisse iactavit*; da parte sua Agostino, che non aveva avuto tempo di rispondere a causa della lunga e dettagliata esposizione di Massimino, fece mettere a verbale una dichiarazione nella quale si impegnava a rispondere per iscritto agli argomenti esposti dal rivale: tale replica scritta è costituita dai due libri *Contra Maximinum haereticum arianorum episcopum*, insieme ai quali ci è stata tramandata la *Collatio*.

⁷⁰) All'inizio della *Collatio* è riportata l'affermazione di Massimino: [2] *Si fidem meam postulas, ego illam quae Arimini a trecentis et triginta episcopis, non solum exposita, sed etiam subscriptionibus firmata est e ancora* [3]: *Non ad excusandum me Ariminensis concilii decretum interesse volui, sed ut ostendam auctoritatem Patrum, qui secundum divinas Scripturas fidem nobis tradiderunt illam quam a divinis Scripturis didicerunt.*

*austeritate plectendi sunt*⁷¹). Egli soprattutto non nega agli ariani di avere chiese, purché tali chiese fossero poste fuori dalle città⁷¹. Da questa disposizione sembra dunque potersi arguire che, tra la fine del IV e l'inizio del V sec.,

⁷¹) C.Th. 16.5.65: *Imp. Theodosius et Valentinianus AA. Florentio praefecto praetorio. Haereticorum ita est reprimenda insania, ut ante omnia quas ab orthodoxis abreptas tenent ubicumque ecclesias statim catholicae ecclesiae tradendas esse non ambigant, quia ferri non potest, ut, qui nec proprias habere debuerant, ab orthodoxis possessas aut conditas suaque temeritate invasas ultra detineant. 1. Dein ut, si alios sibi adiungant clericos vel, ut ipsi aestimant, sacerdotes, decem librarum auri multa per singulos ab eo, qui fecerit et qui fieri passus sit vel, si paupertatem praetendant, de communi clericorum eiusdem superstitionis corpore vel etiam donariis ipsis extorta nostro inferatur aerario. 2. Post haec, quoniam non omnes eadem austeritate plectendi sunt, Arrianis quidem, Macedonianis et Apollinarianis, quorum hoc est facinus, quod nocenti meditatione decepti credunt de veritatis fonte mendacia, intra nullam civitatem ecclesiam habere liceat; Novatianis autem et Sabbatianis omnis innovationis adimatur licentia, si quam forte temptaverint; Eunomiani vero, Valentiniani, Montanistae seu Priscillianistae, Fryges, Marcianistae, Borboriani, Messaliani, Euchitae sive Enthusiastae, Donatistae, Audiani, Hydroparastatae, Tascodrogitae, Fotiniani, Pauliani, Marcelliani et qui ad imam usque scelerum nequitiam pervenerunt Manichaei nusquam in Romano solo conveniendi orandique habeant facultatem; Manichaeis etiam de civitatibus expellendis, quoniam nihil bis omnibus relinquendum loci est, in quo ipsis etiam elementis fiat iniuria. 3. Nulla his penitus praeter cohortalinarum in provinciis et castrensium indulgentia militum; nullo donationis faciendae invicem, nullo testamenti aut voluntatis ultimae penitus iure concesso; cunctisque legibus, quae contra hos ceterosque, qui nostrae fidei refragantur, olim latae sunt diversisque promulgatae temporibus, semper viridi observantia valituris, sive de donationibus in haereticorum factis ecclesias, sive ex ultima voluntate rebus qualitercumque relictis, sive de privatis aedificiis, in quae domino permittente vel conivente convenerint, venerandae nobis catholicae vindicandis ecclesiae, sive de procuratore, qui hoc nesciente domino fecerit, decem librarum auri multam vel exilium, si sit ingenuus, subito, metallum vero post verbera, si servilis condicionis sit; ita ut nec in publico convenire loco nec aedificare sibi ecclesias nec ad circumscriptionem legum quicquam meditari valeant, omni civili et militari, curiarum etiam et defensorum et iudicum sub viginti librarum auri interminatione prohibendi auxilio. Illis etiam in sua omnibus manentibus firmitate, quae de militia et donandi iure ac testamenti factione vel neganda penitus vel in certas vix concessa personas poenisque variis de diversis sunt haereticis promulgatae, ita ut nec speciale quidem beneficium adversus leges valeat impetratum. 4. Nulli haereticorum danda licentia vel ingenuos vel servos proprios, qui orthodoxorum sunt initiati mysteriis, ad suum rursus baptismum deducendi, nec vero illos, quos emerint vel qualitercumque habuerint necdum suae superstitioni coniunctos, prohibendi catholicae sequi religionem ecclesiae. Quod qui fecerit vel, cum sit ingenuus, in se fieri passus sit vel factum non detulerit, exilio ac decem librarum auri multa damnabitur, testamenti et donationis faciendae utrique deneganda licentia. 5. Quae omnia ita custodiri decernimus, ut nulli iudicum liceat delatum ad se crimen minori aut nulli cohercitioni mandare, nisi ipse id pati velit, quod aliis dissimulando concesserit. Dat. III Kal. Iun. Constantinopoli Felici et Tauro cons. La costituzione è parzialmente riprodotta anche nel Codice Giustiniano, in C.I. 1.5.5.*

l'arianesimo, perlomeno quello moderato, fosse avvertito, anche in Oriente, come un'eterodossia meno grave e meno perversa rispetto a molte altre che pullulavano nell'Impero.

In definitiva, alla luce dei testi esaminati, nonché del contesto storico in cui fu compilato il *Codice Teodosiano*, sembra potersi sostenere che l'iterazione di una parte del testo di C.Th. 16.1.4 in C.Th. 16.4.1 sia da ascrivere non ad un pacchiano errore dei compilatori, bensì ad una loro cosciente scelta, dovuta alla presenza di due versioni della costituzione, l'esemplare occidentale e quello orientale. La legge emanata da Valentiniano II sarebbe infatti stata modificata dalla cancelleria orientale e privata così radicalmente del suo allora sovversivo significato filoariano. I compilatori avrebbero poi optato per la conservazione di entrambe. Infatti, nonostante la fede dell'Impero fosse quella nicena e tutte le eresie fossero state ripetutamente vietate dalla legislazione imperiale precedente alla compilazione, la costituzione di Valentiniano II, che forse in Occidente non fu mai esplicitamente abrogata, non solo era strettamente legata al dettato nientemeno che di due concili, quello riminese e quello costantinopolitano, ma poteva anche dimostrare una sua utilità in un momento storico, in cui le riunioni liturgiche ariane in Occidente non erano poi così infrequenti. Ma allora diventa plausibile che, nonostante la battaglia combattuta da Ambrogio contro l'arianesimo, la legge filoariana di Valentiniano II – perlomeno sul piano interpretativo – avesse ancora, ai tempi della compilazione, un suo vigore.

VIII *

Many Faiths, One Emperor. Remarks about the Religious Legislation of Theodosius the Great **

It is a common notion that the emperor Theodosius the Great was central in the process of affirmation of Christianity in the Roman Empire. When he died, Ambrosius wrote a funeral oration calling him ‘*princeps cristianus*’¹.

Twenty years after his death, Augustine referred to him as the ideal Christian emperor². The Council of Chalcedon, convened by emperor Mar-

¹) In *RIDA*, 52, 2015, p. 145-162.

²) This essay was given as a paper at the Tel Aviv University, ‘Buchman Faculty of Law’ on November 28, 2005 during ‘The Second Tel-Aviv-Milan Conference’ and at the Haifa University ‘Faculty of Law’ on November 30 during ‘The First Haifa-Milan Conference’, organized as part of a partnership between the ‘Università degli Studi di Milano’ and each one of the two Israeli universities; it is part of a wider research project about the legislation of Theodosius the Great, called ‘Palingenesis of the Late Empire Constitutions’ and financed for the years 2005-2007 by Italian Ministry of Instruction, Technology and Research.

¹) Ambr. *De obitu Theodosii* 51: *Prona enim potestas in vitium ferebatur et more pecudum vaga sese libidine polluebant, ignorabant deum. Restrinxit eos crux domini et revocavit a lapsu impietatis, levavit oculos eorum, ut Christum in coelum quaerent. Exuerunt se camo perfidiae, susceperunt frena devotionis et fidei, secuti dicentem: ‘tollite iugum meum super vos; iugum enim meum suave est et onus meum leve est’. [...] Inde reliqui principes Christiani – praeter unum Iulianum, qui salutis suae reliquit auctorem, dum philosophiae se dedit errori – inde Gratianus et Theodosius.*

²) Aug. *De Civitate Dei contra paganos* 5.26: *Inter haec omnia ex ipso initio imperii sui non quievit iustissimis et misericordissimis legibus adversus impios laboranti ecclesiae subveniri, quam Valens haereticus favens Arrianis vehementer adflixerat; cuius ecclesiae se membrum esse magis quam in terris regnare gaudebat. Simulacra gentilium ubique evertenda praecepit, satis intelligens nec terrena munera in daemoniorum, sed in Dei veri esse posita potestate.*

cianus in 451, gave him the title of «the Great»³. After Constantine, who recognized the right of tolerance in this religion on a par with other religions recognized by the State with the Milan edict in 313, Theodosius is thought to have issued one of the most important documents of European religious history, namely the Edict of Thessalonica, enacted on 27 February 380, which turned Christianity into the religion of the State and defined the Roman Empire as «Christian»⁴. This Edict defined the Nicene orthodoxy, directly forcing the unity of the Christians by law, so that it became one of the pillars of the historical alliance between State and Church.

Although Theodosius has come down in history for his Edict giving an official character to the Christian religion, one should not overlook that the Edict is dated 380. This fundamental constitution in Christian history belongs to the beginning of his empire, which lasted 19 years after that date, namely until 395. Just in these 19 years the emperor had to face up to enormous obstacles not only of religious heterodoxy, but also due to the cohabitation between Christianity and other religious confessions. It was a particularly difficult moment in history. Subsequent to the official recognition of Christianity, enormous problems appeared as a reaction not only to paganism, which was still deeply tied to the highest classes of the society, but to Judaism also, especially when facing episodes of religious fanaticism, such as frequent attacks of monks and excited crowds, whether against temples or against synagogues. Although some modern historians have already pointed out that this emperor wasn't violent against other religious beliefs⁵, Theodosius' religious policy

³) Concilium Chalcedonense, ACO II, 3, 2, p. 97.

⁴) C.Th. 16.1.2: *Impp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius AAA. edictum ad populum urbis Constantinopolitanae. Cunctos populos, quos clementiae nostrae regit temperamentum, in tali volumus religione versari, quam divinum Petrum apostolum tradidisse Romanis religio usque ad nunc ab ipso insinuata declarat quamque pontificem Damasum sequi claret et Petrum Alexandriae episcopum virum apostolicae sanctitatis, hoc est, ut secundum apostolicam disciplinam evangelicamque doctrinam patris et filii et spiritus sancti unam deitatem sub parili maiestate et sub pia trinitate credamus. 1. Hanc legem sequentes Christianorum catholicorum nomen iubemus amplecti, reliquos vero dementes vesanosque iudicantes haeretici dogmatis infamiam sustinere nec conciliabula eorum ecclesiarum nomen accipere, divina primum vindicta, post etiam motus nostri, quem ex caelesti arbitrio sumpserimus, ultione plectendos. Dat. III Kal. Mar. Thessalonicae Gratiano A. V et Theodosio A. I cons.*

⁵) Cf. O. SEECK, *Geschichte des Untergangs der antiken Welt* V, Stuttgart, 1920, p. 138/27 asserting about the Thessalonica Edict: «Dies klang sehr hart, war aber im Grunde nicht mehr als ein Glaubensbekenntnis des Kaisers. Er hing den Andersgläubigen Schimpfnamen an, bedrohte sie aber zunächst mit der Strafe des Himmels; dass auch er selbst sie strafen werde, war nur als eine künftige Möglichkeit angedeutet», A. LIP-

mainly portrays him as a paladin of Christianity and an unyielding persecutor of paganism⁶.

POLD, s.v. *Theodosius I* (10), in *PW*, Suppl.XIII, 1973, c. 958: «scheint aber stets auf freiwillige Bekehrung zum wahren Glauben gehofft zu haben» and ID., *Theodosius der Große und seine Zeit*², München, 1980, p. 138: «in der Regel verzichtete er doch auf brutale Durchführung seiner Anordnungen», A. DI MAURO TODINI, *Aspetti della legislazione religiosa del IV secolo*, Roma, 1990, especially p. 135: «Teodosio manifesta sin dall'inizio del suo regno l'intento di promuovere l'unità dell'impero», but his Edict (p. 137) «appare del tutto privo – al momento dell'emanazione – di quel valore epocale, che, invece, gli ha attribuito la legislazione successiva», the interesting essay about Theodosius' contemporaries writings of J. ERNESTI, *Princeps christianus und Kaiser aller Römer. Theodosius der Große im Lichte zeitgenössischer Quellen*, Paderborn-München-Wien-Zürich, 1998, p. 475 ff., who asserts: «Nimmt man noch die weitgehend positive Beurteilung durch seine heidnischen Zeitgenossen hinzu, so gelangt man zu dem Schluß, dass Theodosius versucht hat, *Kaiser aller Römer* zu sein, Heiden wie Christen, und dass sein christliches Bekenntnis in dieser Hinsicht kein Hindernis gewesen zu sein scheint» and lastly H. LEPPIN, *Theodosius der Große auf dem Weg zum Christlichen Imperium*, Darmstadt, 2003, especially p. 239: «Man sollte daher die Bedeutung der Förderung des Christentums durch Theodosius für den Prozess der Christianisierung des Reiches nicht zu hoch veranschlagen. Ein klares Konzept ist bei ihm nicht zu erkennen. Auch bei der Unterstützung der Nizäner und der Bekämpfung der Heiden hat er sich offenbar in einem hohen Maße von tagespolitischen Interessen leiten lassen».

⁶ Within the very wide literature about Theodosius (for a bibliographic framework about this emperor cf. the recent J. ERNESTI, *Princeps christianus*, p. 479 ff. and H. LEPPIN, *Theodosius der Große*, p. 265 ff.), see: E. GIBBON, *The Decline and Fall of the Roman Empire*, 4, London, 1782, ital. transl., from which I quote, P. ANGARANO, *Decadenza e caduta dell'impero romano*, Roma, 1968, p. 186: «Se Costantino ebbe il coraggio di inalberare il vessillo della croce, l'emulazione del suo successore ebbe il merito di soffocare l'eresia ariana e di abolire il culto degli idoli nel mondo romano», B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano. I. Orientamento religioso nella legislazione*, Milano, 1952, p. 326: «L'opera legislativa di Teodosio a difesa della fede cattolica fu così importante e profonda che la Chiesa giustamente lo ha chiamato 'Teodosio Magno' e con tale qualifica tradizionalmente è passato alla storiografia», H. LIETZMAN, *Geschichte der Alten Kirche*, 5, Berlin, 1953, transl. B.L. WOOLF, *A History of the Early Church*, London, 1961, p. 35 ff. calls him one of the Church Fathers, W. ENBLIN, *Die Religionspolitik des Kaisers Theodosius des Grossen*, München, 1953, p. 88: «Gerade darin aber war Theodosius, wie wir zu zeigen versucht haben, wie kein Kaiser vor und nach ihm in der christlichen Spätantike oder, wenn wir lieber wollen, in der frühbyzantinischen Zeit getragen von einem hohen Verantwortungsgefühl der typische Repräsentant des autokratischen Kaiserthums», E. STEIN, J.R. PALANQUE, *Histoire du Bas Empire (284-476)*, 1, Paris, 1959, p. 192: «Il a également réussi en grande partie là où tous les empereurs chrétiens avaient précédemment échoué, en rendant à l'Église une paix à peu près digne de ce nom», N.Q. KING, *The Emperor Theodosius and the establishment of Christianity*, London, 1961, p. 93: «Under Theodosius a tremendous mass movement into Christianity took place» and «few men since Theodosius have been able to

The purpose of this paper is to examine whether Theodosius was different from many emperors from Constantine onwards, who issued laws condemning all forms of religious allegiance other than Christianity⁷. The question is what it is possible to understand from the contents of his laws, which have come down to us in the Theodosian Code. I think that, only by taking into account his constitutions about other faiths, contained in this Code promulgated by his grandchild Theodosius the Second, it is perhaps possible to understand something more about the purpose of Theodosius' decisions at that time, especially about his attitude towards other religious confessions.

The sixteenth book of the Theodosian Code, completely devoted to religious questions, also includes constitutions promulgated by Theodosius I about other faiths. The three titles, *De haereticis*, *De iudeaeis* and *De paganis*, focus on three general issues: heresy, Judaism and paganism.

Let me first, then, consider Theodosius the Great's legislation about heresy. It is well known that it was customary in early Christianity to use violence to defend the truth against doctrinal mistakes, so much so that a false religious creed was identified with a diabolic contamination and associated with wicked intentions. This led to the dangerous view that faith, as distinct from ritual, was a voluntary behaviour which could be emended by force. The main doctrinal controversies concerned the nature of Christ and involved a lot of sects, which not only anathematised one another, but also caused violence and

exert so decisive an influence over the Church Universal», G. BARONE-ADESI, *Eresie 'sociali' ed inquisizione teodosiana*, in *AARC*, 6, 1986, p. 163 speaks about a Theodosius' plan to «unire spiritualmente tutto l'Impero nella confessione della ortodossia *nicaena*», see also ID., *Primi tentativi di Teodosio il Grande per l'unità religiosa dell'impero*, *AARC*, 3, 1979, p. 49 ff., G. NOCERA, *Cuius regio eius religio*, *AARC*, 6, 1986, p. 305 tells about a: «severa repressione di tutti quei movimenti religiosi, che si profilavano intorno al cristianesimo, alimentando un giuoco di correnti, pericolo per l'unità religiosa e, di riflesso, per l'unità politica dell'impero» and «legame inscindibile tra l'umano e il divino di ogni grande comunità politica, quasi a riaffermare che non v'è organizzazione di potere, senza spiritualità di fondamento: *cuius regio eius religio*»; S. WILLIAMS, G. FRIELL, *Theodosius. The Empire at Bay*, London, 1998, ital. transl., from which I quote, S. SIMONETTA, *Teodosio. L'ultima sfida*, Genova, 1994, especially p. 205: «Se la maggior parte delle decisioni prese da Teodosio in qualunque ambito consistevano per forze di cose nel tentativo di trovare difficili equilibri, a ispirare il suo operato non fu certo la moderazione» and «Teodosio si era già avvalso di forme di coercizione legale per sopprimere l'eresia [...]. Non esisteva quindi alcun motivo razionale che gli impedisse di adottare i medesimi provvedimenti contro il paganesimo, reo anch'esso di offendere Dio».

⁷) For a synthesis of the religious legislation in the Roman Empire after Theodosius see L. DE GIOVANNI, *Il libro XVI del Codice Teodosiano. Alle origini della codificazione in tema di rapporti Chiesa-Stato*, Napoli, 1985, p. 26 ff.

involved crowds of fanatics ⁸.

Theodosius' legislation seems to be generally oriented to a radical persecution of heresies, which he considered dangerous, because he was a supporter of the orthodoxy of the Nicene creed. He issued several laws about heresy, more than any of those concerning other matters, and surely more than the constitutions about Jews and pagans ⁹. The emperor intended to define who was to be considered a supporter of the Nicene faith and a real follower of the Catholic religion ¹⁰. Theodosius carried out a persecution against the minor heresies like the Eunomians ¹¹, but especially against the Arian clergy. In 381 Theodosius decreed the expulsion of Arian ecclesiastics from their churches and suggested the names of Catholic bishops in individual dioceses; lower clergy had to obey them in performing pastoral tasks.

There were popular demonstrations in support of the Arian creed and in Constantinople military intervention was necessary to allocate Nicene priests to their own churches, although some converted ecclesiastics remained in their place. The last breeding ground of the Arian resistance was Milan, where the energetic mother of Valentinian II, Justine, had Arian creed and intended to fight against Ambrose and his Catholic followers ¹². Bishop Ambrose, surely one of the most important religious personalities of all time, played a major role during the reign of Theodosius. Justine put pressure on her son to promulgate a law in January 386, which guaranteed freedom of association and liberalised Arian congregations ¹³. The decisive clash with Ambrosius and his followers happened when Justine decreed that the Portian Basilica was to be reserved for Arian worship. Ambrose and his followers, paying no heed to the law's provisions, barricaded themselves in the basilica for four weeks. Justine, than, understood that she could not use the garrison against the common people, who were mostly Catholic, and she was forced to give up. Hence the

⁸) About the legislation against the heretics in the Late Empire cf. generally F. ZUC-COTTI, *Furor haereticorum*. *Studi sul trattamento giuridico della follia e sulla persecuzione della eterodossia religiosa nella legislazione del Tardo Impero Romano*, Milano, 1992, p. 111 ff.

⁹) Cf. G.DAGRON, *Naissance d'une capitale. Constantinople et ses institutions de 330 à 451*, Paris, 1974, transl. A. SERAFINI, *Costantinopoli. Nascita di una capitale (330-451)*, Torino, 1991, p. 388 specifying that the heretics were considered more subversive than the pagans.

¹⁰) Cf. C.Th. 16.5.6 enacted on 10 January 381 in Constantinople.

¹¹) C.Th. 16.5.17 enacted on 4 May 389 in Milan.

¹²) See Ambr. *epist.* 20; Paul. *Vita Ambrosii* 16.

¹³) About the Arian reaction see for example J.GAUDEMET, *Politique ecclésiastique et législation religieuse après l'édit de Théodose I de 380*, in *AARC*, 6, 1986, p. 17 f.

weight of Arianism, left without its places of worship, was all the more limited.

During the reign of Theodosius heretics had no right to build churches and churches were confiscated and passed onto State or onto Catholics; it was forbidden to use private houses for assemblies and worship meetings. The emperor also wanted to deprive heretics of every human right, forbidding them, for instance, to appoint an heir by will and also inherit something without a will¹⁴. But the sentences issued were never death sentences. They were fines or expulsions. For example the emperor decreed that heretics be exiled somewhere outside the city¹⁵. The sentences seemed to be penalties of a different kind, very often designed to be models of correction rather than forms of punishment, so that heretics could be intimidated and persuaded to resume orthodoxy¹⁶. In essence, it seems that Theodosius' intention was to bring people back to the church, or if it that proved impossible, to separate them from the community of the faithful.

If, on one hand, Theodosius wanted to persuade heretics to resume orthodoxy much more than to punish them for their error, on the other he also looked tolerant towards Judaism. Jewish religious practices always appeared to the Romans as very original and different from all others. Christianity was born from the bosom of Judaism. Although Jews were the first to hinder the preaching of the Gospel, Romans at first respected them¹⁷.

The Theodosian Code hands down two constitutions drawn from the legislation of Theodosius I about the Jews. The most important is C.Th. 16.8.9, which very clearly asserts that the Jewish sect was not banned by any law: *Iudeorum sectam nulla lege prohibitum satis constat*¹⁸. This constitution

¹⁴) C.Th. 16.5.7 enacted on 8 Mai. 381 in Constantinople and C.Th. 16.5.9 enacted on 31 Mart. 382 in Constantinople.

¹⁵) C.Th. 16.5.20 enacted on 19 Mai. 391 in Rome.

¹⁶) In this sense J. GAUDEMET, *L'Église dans l'Empire Romain (IV^e-V^e siècles)*, Paris, 1958, p. 623 ff. and also A. LIPPOLD, *Theodosius*, c. 958, L. DE GIOVANNI, *Il libro XVI*, p. 78 ff.

¹⁷) About Jews and the legislation in the Roman Empire until Theodosius see especially A. LINDER, *The Jews in Roman Imperial Legislation*, Detroit-Jerusalem, 1987, *passim* and the recent A.M. RABELLO, *The Jews in the Roman Empire: Legal Problems from Herod to Justinian*, Aldershot-Burlington USA-Singapore-Sydney, 2000, *passim*, as well as ID., *Giustiniano, Ebrei e Samaritani. Alla luce delle fonti storico-letterarie, ecclesiastiche e giuridiche*, 2, Milano, 1988, p. 495 ff. and ID., *La situazione giuridica degli ebrei nel diritto romano*, in *Gli ebrei nell'impero romano. Saggi vari* (cur. A. LEWIN), Firenze, 2001, p. 125 ff.

¹⁸) C.Th. 16.8.9 enacted on 29 September 393 in Constantinople and addressed to Addeus (cf. PLRE, 1, *Addaeus*, p. 13): *Idem <Theodosius, Arcadius et Honorius> AAA*.

also provides that punishments for the illegal acts of those people, who tried to destroy and strip the synagogues in the name of Christian religion, must be strict. Episodes such as the destruction of the synagogue of Callinicum, were not rare in the East. That event is well attested in the letters of Ambrose (number 40 and 41) and in the *Vita sancti Ambrosii* by Paulinus¹⁹. It happened at the end of 388 in the *castrum* of Callinicum, a village on the northern bank of the Euphrates, called Ar-Raqqah today, in the northern central part of Syria. On the bishop's instigation some monks set fire to the synagogue and sacked it; at the same time, probably fearing mutual solidarity between Jews and heretics, they also burned a chapel of Valentinian heretics. It should be noted that Theodosius, as he heard about the intolerant act against the Jews and heretics, refrained from exclusively judging the heretics, but punished the culprits of the synagogue's desecration and salvaged stolen objects. When Ambrosius was informed of that sanction, he sent the emperor the well known epistle, in which he asserted the impossibility for the bishop to obey that order and persuaded the sovereign with mildness and with cleverly tinged threats, saying that the rebuilding of a *templum impietatis* would have a much worse connotation, as it was done by Christians²⁰. At first, Theodosius tried to stick

*Addeo comiti et magistro utriusque militiae per Orientem. Iudaeorum sectam nulla lege prohibitam satis constat. Unde graviter commovemur interdictos quibusdam locis eorum fuisse conventus. Sublimis igitur magnitudo tua hac iussione suscepta nimietatem eorum, qui sub Christianae religionis nomine illicita quaeque praesumunt et destruere synagogas adque expoliare conantur, congrua severitate cobibebit. Dat. III Kal. Octob. Constantinopoli Theodosio A. III et Abundantio cons.; on this law cf. especially L. DE GIOVANNI, *Il libro XVI*, p. 111, G. NOCERA, *Cuius regio eius religio*, p. 335 n. 52, A. LINDER, *The Jews*, p. 189 ff., A. DI MAURO TODINI, *Aspetti della legislazione religiosa*, p. 6 f., G. DE BONFILS, *Gli schiavi degli ebrei nella legislazione del IV secolo. Storia di un divieto*, Bari, 1993, p. 184.*

¹⁹) Paul. *Vita sancti Ambrosii a Paulino eius notario ad Beatum Augustinum conscripta*, 22.1 ff. About this episode see especially H. LIETZMAN, *A History*, p. 87, L. CRACCO RUGGINI, *Ebrei e orientali nell'Italia settentrionale fra il IV e il VI secolo d.Cr.*, in *SDHI*, 25, 1959, p. 198 ff., M. PAVAN, *I cristiani e il mondo ebraico nell'età di Teodosio il Grande*, in *Annali Perugia*, 3, 1965-1966, p. 472 ff., F. TRISOGLIO, *Sant'Ambrogio negli storici e nei cronisti bizantini*, in *Ambrosius episcopus. Atti del convegno internazionali di Studi Ambrosiani nel XVI centenario della elevazione di Sant'Ambrogio alla cattedra episcopale* (cur. G. LAZZATI), 2, Milano, 1976, p. 370, A. DI MAURO TODINI, *Aspetti della legislazione religiosa*, p. 3 ff. and, for other secondary literature on the synagogue of Callinicum, footnotes 1-2, M. SARGENTI, R.B. BRUNO SIOLA (cur.), *Normativa imperiale e diritto romano negli scritti di S. Ambrogio*, Milano, 1991, p. 94 f. and lastly J. ERNESTI, *Princeps christianus*, p. 162 ff.

²⁰) Ambr. *epist.* 40, especially 20: *Hunc dabis triumphum Iudaeis de ecclesia dei? Hoc tropaeum de Christi populo? Haec gaudia, imperator, perfidis? Hanc celebritatem synagogae, hos luctus ecclesiae? Referet Iudaeorum populos hanc solemnitatem in dies festos suos inter il-*

to his position and, though he exempted the bishop from reconstructing the Jews' worshipping temple, he reaffirmed that the act was against the law and had to be punished anyway. Nevertheless, he eventually decided to refrain from enforcing the penalty on Christians²¹ and issued the constitution of C.Th. 16.8.9 forbidding all profanations of Jewish liturgies.

Theodosius' second constitution about the Jews (C.Th. 16.8.8)²² of 17 April 392, chronologically preceded the other one and granted the *primates* of the Hebraic communities the right to pronounce sentences about their religion. The *primates* were the leaders who supervised the communities in every province and were immediately under the central authority based in Palestine, although we do not know which jurisdiction their religion belonged to. This constitution probably stems from a real event. We know of some Jews being expelled from the sect, but then readmitted by a judge's resolution.

The leaders opposed this sentence and it was most probably on that account that the emperor issued a new law, by which he condemned what had happened and decreed that the Jews' reconciliation with that sect should be subject to their own leaders' consent and that a judge's intervention or an apposite new law would not suffice in this case.

It seems, therefore, that Theodosius protected the religious, civil and political interests of the Jews and tried to react to the violence of the Christians against the synagogues²³. Although Christianity generally made life worse for

los profecto numerabit, quibus aut de Amorreis aut de Chananeis triumphant aut de Pharao rege Aegypti aut de Nabuchodonosor regis Babyloniae manu liberari potuit. Adde hanc celebritatem significans se de Christi populo triumphum egisse; cf. also Paul. Vita Ambrosii 22.3 ff.

²¹) Ambr. *epist.* 41.28; Paul. *Vita Ambrosii* 23.4 ff.: in this letter Ambrosius tells his sister how he could show mercy for the Callinicum episode, when he was moving towards Theodosius who was coming for the Mass and how he had refused to begin Mass, before the emperor decided not to punish the Christians liable for the synagogue fire.

²²) C.Th. 16.8.8: *Impp. Theodosius, Arcadius et Honorius AAA. Tatiano praefecto praetorio. Iudaeorum querellae quosdam auctoritate iudicum recipi in sectam suam reclamantibus legis suae primatibus adseverant, quos ipsi iudicio suo ac voluntate prociunt. Quam omnino submoveri iubemus iniuriam nec eorum in ea superstitione sedulus coetus aut per vim iudicum aut rescribiti subreptione invitit primatibus suis, quos virorum clarissimorum et inlustrium patriarcharum arbitrio manifestum est habere sua de religione sententiam, opem reconciliationis mereatur indebitae. Dat. XV Kal. Mai. Constantinopoli Arcadio A. II et Rufino cons.;* for an exam in detail of this constitution, addressed to the *praefectus praetorio Orientis* Tatianus (cf. PLRE, 1, *Tatianus* 5, p. 876 f.), see J. LINDER, *The Jews*, p. 186 ff. and also L. DE GIOVANNI, *Il libro XVI*, p. 113 f., G. NOCERA, *Cuius regio eius religio*, p. 335 n.52.

²³) See A.H.M. JONES, *The Later Roman Empire. 284-602. A Social, Economic and*

the Jews, Theodosius decided not to interfere with their freedoms or their privileges. In this respect his policy was very different from that of his successors, who, already at the beginning of the fifth century, issued unyielding laws against Jewish religious practices.

As for his legislation on paganism, Theodosius seems to be equally lenient, at least at the beginning of his reign. Pagan traditions were very widespread, but they were not a threat for the Church, because pagans had neither the fighting zeal nor the unified and disciplined organisation of the Christianity. In particular, paganism was a polytheistic religion embracing an open number of gods, accepting not only foreign cults, but also addressing *evocationes* to their enemies' own gods, as it happened during the wars against Veium and Carthage. The pagan empire did not distinguish barbaric peoples on the basis of their religion: gods of every man, civilized or barbaric, were real or they were the same, but with different names.

At the same time the pagan religion was connected with public rituals and traditional divinities of the Roman State. In the age of Theodosius pagans were numerous in the high aristocracy, traditional education being the mark that distinguished the learned and the unlearned. And the most important State officials came from the aristocracy²⁴. Theodosius probably wanted to reduce the influence of pagan religion, but of course, in his position, he still needed the support of the pagan part of the leadership, in the same way as he needed the support of Christians. We do not know whether his action was really guided by such political considerations, but especially in the first part of his reign he was certainly tolerant. His only prohibition concerned sacrificial practises, of which Christians were particularly afraid. Generally those religious sacrifices had strong ties with the divinatory art and with related conspiracy risks. Theodosius issued three constitutions between 381 and 385 and forbade sacrifices, but he said nothing about other rituals as the use of incense, votive offerings and libations. In 381 the emperor decided that those who performed sacrifices to know the future had to be punished by proscription of all

*Administrative Survey*², 1, Oxford, 1973, p. 166 asserting: «Towards the Jews Theodosius was tolerant».

²⁴) About pagans in the age of Theodosius see especially J. GAUDEMET, *L'Église*, p. 633 ff., A.H.M. JONES, *The Social Background of the Struggle between Paganism and Christianity, The Conflict between Paganism and Christianity in the Fourth Century* (cur. A. MOMIGLIANO), Oxford, 1963, p. 17 ff. and M. PAVAN, *Cristianesimo e impero romano nel IV secolo D.C.*, in *I Cristiani e l'Impero nel IV secolo. Colloquio sul Cristianesimo nel mondo antico. Atti del Convegno (Macerata 17-18 dicembre 1987)* (cur. G. BONAMENTE, A. NESTORI), Macerata, 1988, p. 1 ff.

their property²⁵ and in 385 he forbade everyone to know the future with execrable consultations, fixing the general sanction of an *acerbum supplicium*²⁶. Particularly meaningful is than the constitution of 382, in which the emperor ordered that a temple, which was the appropriate venue for public meetings for pagans, had to remain open, holding that the statues of the pagan Gods did not offend Christians²⁷. They were simply works of art and not idols. The traditional rituals of the Empire were not reorganized and the only condition was that sacrifices within them were not permitted. Generally Theodosius maintained a good relationship with a lot of pagans: for example Temistius, a philosopher and State official, who would be the tutor of his first son Arcadi-

²⁵) So in C.Th. 16.10.7, enacted on 21 December 381 in Constantinople and addressed to the *praefectus praetorio* of Constantinople Florus (cf. PLRE, 1, *Florus 1*, p. 367 f.) *Impp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius AAA. Floro praefecto praetorio. Si qui vetitis sacrificiis diurnis nocturnisque velut vesanus ac sacrilegus, incertorum consultorem se inmererit fanumque sibi aut templum ad huiusmodi sceleris executionem adsumendum crediderit vel putaverit adeundum, proscriptioe se noverit subiugandum, cum nos iusta institutione moneamus castis deum precibus excolendum, non diris carminibus profanandum. Dat. XII Kal. Ian. Constantinopoli Eucherio et Syagrio conss.*; about this law see especially L. DE GIOVANNI, *Il libro XVI*, p. 129 f., A. DI MAURO TODINI, *Aspetti della legislazione religiosa*, p. 193 f.

²⁶) So in C.Th. 16.10.9 issued on 25 Mai. 385 in Constantinople and addressed to the very catholic Cynegius (see PLRE, 1, *Maternus Cynegius 3*, p. 235 f.), who already in 384 had become *praefectus praetorio Orientis: Idem <Gratianus, Valentinianus et Theodosius> AAA. Cynegio praefecto praetorio. Ne quis mortalium ita faciendi sacrificii sumat audaciam, ut inspectione iecoris extorumque praesagio vanae spem promissionis accipiat vel, quod est deterius, futura sub execrabili consultatione cognoscat. Acerbioris etenim imminebit supplicii cruciatus eis, qui contra vetitum praesentium vel futurarum rerum explorare temptaverint veritatem. Dat. VIII Kal. Iun. Constantinopoli Arcadio A. I et Bautone V. C. conss.*; the constitution is handed down with the identical text in Justinian Code, in C.I. 1.11.2, about it see especially L. DE GIOVANNI, *Il libro XVI*, p. 130, L. DESANTI, *Sileat omnibus perpetuo divinandis curiositas. Indovini e sanzioni nel diritto romano*, Milano, 1990, p. 155, and A. DI MAURO TODINI, *Aspetti della legislazione religiosa*, p. 193 f.

²⁷) So in C.Th. 16.10.8, enacted on 30 November 382 and addressed to Palladius (PLRE 1, *Palladius 11*, p. 660), *dux* of the Roman province Osrhoene, where the temple was situated *Idem <Gratianus, Valentinianus et Theodosius> AAA. Palladio duci Osdroenae. Aedem olim frequentiae dedicatam coetui et iam populo quoque communem, in qua simulacra feruntur posita artis pretio quam divinitate metienda iugiter patere publici consilii auctoritate decernimus neque huic rei obreptivum officere sinimus oraculum. Ut conventu urbis et frequenti coetu videatur, experientia tua omni votorum celebritate servata auctoritate nostri ita patere templum permittat oraculi, ne illic prohibitorum usus sacrificiorum huius occasione aditus permissus esse credatur. Dat. Prid. Kal. Dec. Constantinopoli Antonio et Syagrio conss.*; concerning this constitution see especially L. DE GIOVANNI, *Il libro XVI*, p. 133, A. DI MAURO TODINI, *Aspetti della legislazione religiosa*, p. 214 f.

us, and the orator Libanius from Antiochia, who also wrote that Theodosius in his reign had only banned sacrifices²⁸. Libanius meant that the emperor, as a good Christian, wanted to see all pagans becoming Christians, but as a good ruler he knew that he could not achieve that goal by violence, as that would affect the significance of a conversion and was condemned by Christian law itself. In particular, pagan doctrines were not tantamount to treason and the representatives of that culture – poets, orators and philosophers – could continue to write and to teach across the Empire.

Meanwhile, it was always becoming ever more customary in the East to see crowds of monks attacking, destroying and plundering temples. Especially after 384, when the zealous Spanish Catholic Maternius Cynegius was appointed prefect of Constantinople, groups of fanatics were encouraged and were freer to operate while remaining unpunished. The big and wonderful temple of Edessa, situated in upper Mesopotamia, today Sanli Urfa in Turkey, was destroyed and robbed all of its valuable artworks. It was the same temple which Theodosius issued the constitution of C.Th. 16.10.8 in 382²⁹, ordering that the temple should be kept open, because its images had to be measured by the value of their art rather than by their divinity (*in qua simulacra feruntur posita artis pretio quam divinitate metienda*). So the huge temple devoted to Zeus in Apamea, today a historic archaeological site in Syria, was beset by the troops of Denia, a provincial governor, and collapsed when the basis of the columns were destroyed. This happened during the reign of Theodosius, but it is very interesting to note that the pagan Libanius deeply deplored these violent acts, but he attributed them to Cynegius, claiming that Theodosius surely would not allow such illegal acts³⁰.

A suddenly turning-point in his religious legislation came when Theodosius issued three constitutions repressing the pagan cults, forbidding not only all sacrifices, but also the traditional State ceremonies still in use in Rome. In 391 from Milan he prohibited every pagan ceremony, under the threat of general human and divine sanctions³¹ and in the same year from Aquileia he con-

²⁸) Lib. *orat.* 30 (*Oratio pro templis*).

²⁹) Cf. *supra* n. 27.

³⁰) Lib. *Orat.* 30 (*Oratio pro templis*).

³¹) So in C.Th. 16.10.10, issued on 24 February 391 in Milan and addressed to Albinus, quoted as *praefectus praetorio* in the manuscripts, but really *praefectus urbi Romae* from 389 to 391 (for this opinion cf. I. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis*, 6, Lipsiae, 1843, p. 306 n. c; A. CHASTAGNOL, *La préfecture urbaine a Rome sous le Bas-Empire*, Paris, 1960, p. 162 e PLRE, 1, *Ceionius Rufius Albinus* 15, p. 37 f. and E. MAGNOU-NORTIER (*cur.*), *Le Code Théodostan. Livre XVI et sa réception au Moyen Age*, Paris, 2002, p. 376 n.25): *Idem* <*Imp. Valentinianus et Theodosius*> AAA. *ad Albinum*

firmed the prohibition of pagan ritual practises, decreeing that it was to be observed by everyone leaving no room to invoke any kind of favours from the imperial power³². Especially one year later, in 392, from Constantinople he promulgated a very hard edict, which forbade everyone to perform any pagan forms of religious worship across the whole Empire, stating that sacrifices could not take place anywhere (*in nulla urbe*)³³. It seems that after this law

*praefectum praetorio. Nemo se hostiis polluat, nemo insontem victimam caedat, nemo delubra adeat, templa perlustret et mortali opere formata simulacra suspiciat, ne divinis adque humanis sanctionibus reus fiat. Iudices quoque haec forma contineat, ut, si quis profano ritui deditus templum uspiam vel in itinere vel in urbe adoraturus intraverit, quindecim pondo auri ipse protinus inferre cogatur nec non officium eius parem summam simili maturitate dissolvat, si non et obstiterit iudici et confestim publica adtestatione rettulerit. Consulares senas, officia eorum simili modo, correctores et praesides quaternas, apparitiones illorum similem normam aequali sorte dissolvant. Dat. VI Kal. Mart. Mediolano Tatiano et Symmacho cons.; about this constitution see also C. CASTELLO, *L'umanesimo cristiano di Stilicone*, in *AARC*, 4, 1981, p. 68 n.3, p. 70 n.12, S. MONTERO, *Política y adivinación en el Bajo Imperio Romano: emperadores y harúspices (193 D.C.-408 D.C.)*, Bruxelles, 1991, p. 139.*

³² So in C.Th. 16.10.11 issued in Aquileia on 16 Jun. 393 and addressed to Evagrius, *praefectus Augustalis et Romanus comes Aegypti* (cf. PLRE, 1, *Evagrius* 7, p. 286): *Idem <Imp. Valentinianus et Theodosius AA.> Evagrius praefecto augustali et Romano Comiti Aegypti. Nulli sacrificandi tribuatur potestas, nemo templa circumeat, nemo delubra suspiciat. Interclusos sibi nostrae legis obstaculo profanos aditus recognoscant adeo, ut, si qui vel de diis aliquid contra vetitum sacrisque molietur, nullis exuendum se indulgentiis recognoscat. Iudex quoque si quis tempore administrationis suae fretus privilegio potestatis polluta loca sacrilegus temerator intraverit, quindecim auri pondo, officium vero eius, nisi conlatis viribus obviarit, parem summam aerario nostro inferre cogatur. Dat. XVI Kal. Iul. Aquileiae Tatiano et Symmacho cons.; on this law see J. GAUDEMET, *La condamnation des pratiques païennes en 391*, in *Epektasis. Mélanges patristiques offerts au Cardinal Jean Daniélou*, Paris, 1972, p. 599 and *Études de droit romain*, 1, Napoli, 1979, p. 255 n. 19, L. DE GIOVANNI, *Il libro XVI*, p. 128.*

³³ So in C.Th. 16.10.12 issued on 8 November 392 in Constantinople and addressed to *praefectus praetorio Rufinus* (cf. PLRE, 1, *Flavius Rufinus* 18, p. 778 f.): *Impp. Theodosius, Arcadius et Honorius AAA. ad Rufinum praefectum praetorio. Nullus omnino ex quolibet genere ordine hominum dignitatum vel in potestate positus vel honore perfunctus, sive potens sorte nascendi seu humilis genere condicione ortuna in nullo penitus loco, in nulla urbe sensu carentibus simulacris vel insontem victimam caedat vel secretiore piculo larem igne, mero genium, penates odore veneratus accendat lumina, inponat tura, serata suspendat. 1. Quod si quispiam immolare hostiam sacrificaturus audebit aut spirantia exta consulere, ad exemplum maiestatis reus licita cunctis accusatione delatus excipiat sententiam competentem, etiamsi nihil contra salutem principum aut de salute quaesierit. Sufficit enim ad criminis molem naturae ipsius leges velle rescindere, illicita perscrutari, occulta recludere, interdita temptare, finem quaerere salutis alienae, spem alieni interitus polliceri. 2. Si quis vero mortali opere facta et aevum passura simulacra inposito ture venerabitur ac ridiculo exemplo, metuens subito quae ipse simulaverit, vel redimita vittis arbore vel erecta*

the ancient Olympic games came to a stop³⁴. By this law the traditions and the myths of polytheism seemed to be cancelled.

It is difficult to reconcile these decisions with the rest of his policy. One may envisage a systematic project at work in the emperor's mind: he would first want to oppose heresies successfully and only later to attack paganism. The change in Theodosius' policy may also be explained with reference to bishop Ambrose's own influence on the emperor following the significant Thessalonica slaughter in 390³⁵. Driven by sudden anger, Theodosius wanted to repress a revolt in Thessalonica and ordered to butcher all the people in a circus. Ambrose, as he heard about the slaughter, invited the emperor to repent. Perhaps Theodosius did not obey the bishop immediately, but than on Christmas Day of 390 he made public amends in the church of Milan thereby

*effossis ara cespitibus, vanas imagines, humiliore licet muneris praemio, tamen plena religionis iniuria honorare temptaverit, is utpote violatae religionis reus ea domo seu possessione multabitur, in qua eum gentilicia constiterit superstitione famulatum. Namque omnia loca, quae turis constiterit vapore fumasse, si tamen ea in iure fuisse turificantium probabuntur, fisco nostro adsocianda censemus. 3. Sin vero in templis fanisve publicis aut in aedibus agrisve alienis tale quispiam sacrificandi genus exercere temptaverit, si ignorante domino usurpata constiterit, viginti quinque libras auri multae nomine cogetur inferre, coniventem vero huic sceleri par ac sacrificantem poena retinebit. 4. Quod quidem ita per iudices ac defensores et curiales singularum urbium volumus custodiri, ut ilico per hos comperta in iudicium deferantur, per illos delata plectantur. Si quid autem ii tegendum gratia aut incuria praetermittendum esse crediderint, commotioni iudiciariae, subiacebunt; illi vero moniti si vindictam dissimulatione distulerint, triginta librarum auri dispendio multabuntur, officii quoque eorum damno parili subiugandis. Dat. VI Id. Nov. Constantinopoli Arcadio A. II et Rufino cons.; on this law within the wide literature F. MARTROYE, *La répression de la magie et le culte des gentils au IV^e siècle*, in *RH*, 9, 1930, p. 697 ff., B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano I*, p. 334, F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, 5, Napoli, 1975, p. 544, C. CASTELLO, *Una voce dissonante nella Roma cristiana di Onorio: il panegirico di Claudiano del 404 d.C.*, in *AARC*, 4, 1979, p. 189 n.121, J. GAUDEMET, *L'église et l'état au IV^e siècle*, in *Studi in onore di Biscardi*, 1, Milano, 1982, p. 75, ID., *Politique ecclésiastique et législation religieuse*, p. 8 n. 40, L. DE GIOVANNI, *Il libro XVI*, p. 128, O. BUCCI, *Intolleranza ellenica e libertà romana nel libro XVI del Codice Teodosiano*, in *AARC*, 6, 1986, p. 394 ff., G. NOCERA, *Cuius regio eius religio*, p. 317 n.25, S. MONTERO, *Politica*, p. 140 ss., L. DESANTI, *Sileat omnibus perpetuo divinandis curiositas*, p. 156 s., R. KLEIN, *Distruzione di templi nella tarda antichità. Un problema politico, culturale e sociale*, in *AARC*, 10, Napoli, 1995, p. 143 and lastly H. LEPPIN, *Theodosius der Große*, p. 175 f.*

³⁴ Cf. my essay *Sulla «caduta senza rumore» delle Olimpiadi classiche*, in *RIDA*, 50, 2003, p. 119 ff., ora in *infra IX, Sulla «caduta senza rumore»*.

³⁵ For this opinion see, for example, F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana* 5, p. 536 asserting that after the Thessalonian massacre Theodosius «dovette modificare la sua politica religiosa, che era di notevole tolleranza verso il paganesimo ed adottare misure rigide contro la libertà di culto».

being allowed to be readmitted into community of the faithful. Though this episode was probably embellished by Christians, who saw it as the sovereign's acknowledgement of the superiority of God's law and as a very important moment of the eternal struggle between religious and civil powers, it is feasible to detect in these constitutions an expression of Ambrose's influence over the emperor.

To be sure, one needs to acknowledge a real change in the emperor's intentions, but at the same time it is impossible to forget that the coeval pagan sources sketch a very positive portrayal of this emperor claiming that Theodosius was tolerant to paganism. Only Eunapius from Sardes, a native from Lydia, held the view that the emperor's unfaithfulness and position would be responsible for the crisis of the Empire and claimed that the prosperity of the Roman Empire depended on the continuous observance of the State religion³⁶. «In Eunapios' opinion, Constantine began the destruction of the Roman Empire and Theodosius completed it»³⁷. But other pagans, like the panegyrist Pacatus Drepanius, the poet Claudianus, the rhetor Libanius and the philosopher Themistius hand down to us the profile of a moderate emperor, who only wanted to make the conversion to the Christian religion easier³⁸. The wording of these constitutions can also be seen along the same lines, because in Late Antiquity legal language was typically influenced by considerations which were not strictly legal, but which stemmed from the very nature of the imperial rule. So, for example, in a constitution of 391 (C.Th. 16.10.10)³⁹ the *profani ritus* are defined as *veneranda miseria* and the word used for paganism is *superstitio*, with expressions that clearly betray the emperor's favourable inclination towards the new faith. Within this framework one should not forget how difficult it was to enforce the constitutions in the Late Empire. It is well known that the infliction of penalties, which the legislation prescribed in abstract terms against the religious heterodoxy, often depended not only on the contingent attitude of the political-religious power, but also on the very magistrate in charge of their enforcement. As a consequence, the latter was not so rigorous, because it was often subject to different and flexible considerations of opportunism⁴⁰. For example, in Rome after 392 the ritual sacrifices of the

³⁶) On Eunapius' writings about Theodosius see M. PAVAN, *La politica gotica di Teodosio nella pubblicistica del suo tempo*, Roma, 1964, p. 15 f., D.F. BUCK, *Eunapios of Sardis and Theodosius the Great*, in *Byzantion. Revue Internationale des Études Byzantines*, 58, 1988, p. 36 ff. and J. ERNESTI, *Princeps*, p. 474.

³⁷) D.F. BUCK, *Eunapios of Sardis*, p. 41.

³⁸) For this view see J. ERNESTI, *Princeps*, p. 321 ff.

³⁹) Cf. *supra* n. 31.

⁴⁰) Concerning Late Empire legislation against the religious heterodoxy, in which

State continued to be celebrated and temple attendance as well as votive inscriptions and other ritual symbols also continued⁴¹.

Therefore, it is evident that, despite our attempts to simplify the matter, the legislation of Theodosius about religion looks complicated and sometimes contradictory. One can see this especially in the legislation about pagans, in which the emperor seems to have changed his mind, but also in his provisions concerning the Jews following the episode of Callinicum: Theodosius did not punish the Christians responsible for destroying the synagogue, but then he issued a law to generally protect Jewish synagogues. This attitude, which sometimes appears to be inconsistent, may be due to the lack of a real imperial strategy on religion, and his legislation may be seen as a response to emergency situations. Those situations forced him to make immediate decisions. I believe that his laws often seem to stem from contingent decisions, rather than be inspired by a conscious political plan. Sometimes he seems to have pleased the pagan aristocracy and on other occasion he wanted to please the charismatic bishop Ambrose.

Despite such contradictions, Theodosius' legislation was undeniably very prudent about everything, especially about the Jews, protecting them from the crowds of fanatics and transmitting them a message of tolerance. But this seems to be his message also for the heretics, because he attempted to persuade them to resume orthodoxy instead of punishing them. Even for pagans, regardless of his laws in the second part of his reign, probably influenced by Ambrose, he intended to respect them. This is proved from the feedback found in coeval historians and in other important sources of his age.

All in all, it is difficult in Theodosius' multifaceted legislation to find firm evidence that he was the paladin of the Christianity or a true enemy of paganism for that matter. No doubt his laws after the Edict of Thessalonica significantly point to a very complicated situation of coexistence not only of different ways to understand Christianity, but especially of the coexistence of

«l'effettiva irrogazione delle sanzioni previste in astratto sarebbe dipesa dalla temperie politica, dal contingente atteggiamento del potere politico-religioso, forse persino dallo stesso magistrato preposto alla loro attuazione» see F. ZUCCOTTI, *Furor haereticorum*, p. 132 f.

⁴¹) About the pagan reaction in the West Empire repressed in the famous battle of the Frigidus, which was always described then as the fight «à l'outrance» between Christianity and Paganism, see H. BLOCH, *The Pagan Revival in the West at the End of the Fourth Century, I Cristiani e l'Impero nel IV secolo. Colloquio sul Cristianesimo nel mondo antico. Atti del Convegno (Macerata 17-18 dicembre 1987)*, Macerata, 1988, p. 193 ff., also for other secondary literature; for a new interpretation of this battle see H. LEPPIN, *Theodosius der Große*, p. 219: «Doch am zweiten Tag errang er, auch dank einem Naturereignis einen Sieg. Wie immer man seine Rolle in der Schlacht einschätzt: Er hat Fortüne gehabt».

different religions. And when he faced these difficult religious problems, sometimes very similar to our contemporary problems, he revealed some inconsistency and many contradictions, distraught as he was by huge moral problems and weighty doubts. It is not possible to simplify the figure of Theodosius as Christian sources have handed him down to us. His constitutions are eloquent proof that this emperor cannot be labelled as a model uncompromising and coherent defender of the faith.

Nevertheless, in the light of his constitutions' contents a lead line is perhaps detectable in Theodosius' legislation about religion. In his attempt to bring heretics to conversion, in his punishment of pagans only in the second part of his reign and especially in the defence of Judaism from Christian attacks, it is possible to trace his 'modern' effort to reconcile religious otherness. In our present society, where the pluralism of people, languages and cultures, vis-à-vis different faiths and religious movements, constantly presents us with the problem of making different identities live side by side, the religious legislation of Theodosius can prove how «The belief that we have to come from somewhere is closely linked with the belief that we are going somewhere⁴²».

⁴²) E.H. CARR, *History as Progress, What is history? The George Macaulay Trevelyan. Lectures delivered in the University of Cambridge. January-March 1961*, London, 1962, p. 126 f.

IX *

Sulla «caduta senza rumore» delle Olimpiadi classiche

1. Pind. *Olimp. I*, 1-12: «Ottima è l'acqua, l'oro come fuoco acceso nella notte sfolgora sull'esaltante ricchezza: se i premi aneli a cantare, o mio cuore, astro splendente di giorno non cercare più caldo del sole nel vuoto cielo né gara più alta di Olimpia celebriamo»¹.

Così esordisce la prima Olimpica di Pindaro², elogiando con enfasi Olimpia e mettendo sullo stesso piano la sacralità del luogo di celebrazione degli agoni con gli elementi più essenziali come l'acqua, l'oro, il fuoco, il calore del sole³. Pindaro compose quest'epinicio in occasione della Olimpiade del 476 a.C., la settantaseiesima⁴, tenutasi subito dopo la felice conclusione delle guerre persiane.

*) In *RIDA*, 50, 2003, p. 119-154.

¹) Ἄριστον μὲν ὕδωρ, ὁ δὲ / χρυσὸς αἰθόμενον πῦρ / ἄτε διαπρέπει / νυκτὶ μέγανος ἔξοχα πλούτου. / εἰ δ' ἄεθλα γαρύεν / ἔλδεται, φίλον ἦτορ, / μηκέτ' αἰλίου σκόπει / ἄλλο θαλπνότερον ἐν ἀμέ-/ρα φαεννὸν ἄστρον ἐρή / μας δι' αἰθέρος, / μηδ' Ὀλυμπίας ἀγῶνα / φέρτερον αὐδάσομεν. La traduzione riportata nel testo è di L. LEHNUS, *Pindaro. Olimpiche*, Milano, 1981, p. 7.

²) Su quest'ode pindarica, su cui esiste una vastissima letteratura, ci si limita qui a rinviare al lavoro monografico di D.E. GERBER, *Pindar's Olympian One: A Commentary*, Toronto, 1982.

³) Così P. A. BERNARDINI, *Olimpia e i giochi Olimpici: le fonti letterarie e la critica*, in *Nikephoros. Zeitschrift für Sport und Kultur im Altertum*, 10, 1997, p. 179 ss. Sul genere epinicio, come lirica celebrativa che conferiva all'atleta vincitore la gloria imperitura, cfr. anche EAD., *L'attualità agonistica negli epinici di Pindaro*, in *Pindare. Entretiens sur l'Antiquité classique*, 31, Vandoeuvres-Genève, 1985 e anche *Introduzione*, in P. ANGELI BERNARDINI (cur.), *Lo sport in Grecia*, Bari, 1988, p. XXIV.

⁴) È noto che il calcolo si faccia a partire dal 776 a.C., data che viene tradizionalmente indicata come quella dei primi Giochi ad Olimpia: per il catalogo degli Olimpionici, la lista dei vincitori Olimpiade per Olimpiade, si veda L. MORETTI, *Olympionikai, i vincitori negli antichi agoni olimpici*, Roma, 1957.

È di quasi mille anni dopo la presunta fine dei Giochi olimpici.

Un'importante indagine sulla soppressione delle antiche Olimpiche è stata fatta da Arnaldo Biscardi ⁵ che, riprendendo i dati che Haenel inserisce nella sua raccolta di leggi ricostruite su fonti pervenuteci al di fuori dei Codici ⁶, sostiene che l'abolizione dei Giochi sia stata oggetto di una costituzione emanata *ad hoc* da Teodosio I nel 393 d.C. ⁷. Fonte della notizia, secondo la quale la loro abrogazione sarebbe stata decisa da Teodosio I, è Giorgio Cedreno, storico bizantino che vive tra la fine dell'XI e l'inizio del XII secolo ⁸, autore di una cronaca universale ⁹ che si estende dalla creazione del mondo all'anno 1057. Il provvedimento, secondo Biscardi, più esattamente sarebbe da collocare cronologicamente proprio nel Natale del 393, una ricorrenza che sarebbe stata particolarmente adatta per la soppressione delle Olimpiadi, che erano la espressione somma ed universale del culto pagano. Sarebbe stato il vescovo Ambrogio ad intervenire, perché Teodosio, l'imperatore cui si deve la proclamazione dell'obbligatorietà della religione cattolica e del divieto assoluto di tutte le altre confessioni ¹⁰, emanasse tale legge abrogatrice dei Giochi. In effetti Cedreno dà

⁵) A. BISCARDI, *Una costituzione poco nota di Teodosio I*, in *AARC*, 4, 1981, p. 369 ss.

⁶) G. HAENEL, *Corpus legum ab imperatoribus Romanis ante Iustinianum latarum, quae extra constitutionum codices supersunt*, Lipsiae, 1857, p. 233 nr. 1146.

⁷) A. BISCARDI, *Una costituzione*, cit., p. 373. Anche A. DELL'ORO, *Giustiniano: manifestazioni sportive e tifosi*, in *AARC*, 8, 1990, p. 624, condivide l'opinione di Biscardi e non ha dubbi sull'esistenza - desumibile dalla testimonianza di Cedreno - di una specifica costituzione emanata da Teodosio.

⁸) Della vita di Cedreno non si sa assolutamente nulla, si presume che fosse un monaco; la sua cronaca, partendo dalla storia biblica, ha per oggetto la storia di re giudei e di alcuni re orientali, dell'impero romano fino ad arrivare agli imperatori bizantini: cfr. K. KRUMBACHER, *Geschichte der byzantinischen Literatur von Justinian bis zum Ende des oströmischen Reiches (527-1453)*², 1, New York, 1979 [rist. 1897], p. 368 s. e H. HUNGER, *Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner*, 1, München, 1978, p. 393.

⁹) È noto che la cronaca universale costituisce la forma storiografica in cui si esprimeva il monachesimo bizantino e che, destinata alla lettura, alla curiosità e all'edificazione dei monaci e delle masse, si basava sulla compilazione, sulla giustapposizione di fonti e di notizie, escludendo una qualsiasi interpretazione storica dei fatti; cfr. H. HUNGER, *Die hochsprachliche profane Literatur*, cit., p. 243 ss.

¹⁰) Questo il celeberrimo Editto di Tessalonica del 27 febbraio 380: C.Th. 16.1.2: *Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius AAA. edictum ad populum urbis Constantinopolitanae. Cunctos populos, quos clementiae nostrae regit temperamentum, in tali volumus religione versari, quam divinum Petrum apostolum tradidisse Romanis religio usque ad nunc ab ipso insinuata declarat quamque pontificem Damasum sequi claret et Petrum Alexandriae episcopum virum apostolicae sanctitatis, hoc est, ut secundum apostolicam disciplinam evangelicamque doctrinam patris et filii et spiritus sancti unam deitatem sub parili*

tale notizia, dopo avere esaltato la figura del vescovo di Milano che aveva indotto l'imperatore a compiere un atto di clemenza nei confronti dei Cristiani: Teodosio revocò la sanzione pecuniaria che aveva loro irrogato per avere incendiato, infervorati dal fanatismo anti giudaico, la sinagoga di Costantinopoli¹¹.

In realtà, in fonti coeve giuridiche e letterarie, manca ogni riferimento alla soppressione dei Giochi Olimpici. E soprattutto – alla luce di testimonianze che Biscardi non prende in considerazione – la data del 393, quale momento dell'abolizione delle Olimpiadi, non sembra così pacifica. Esistono due scolii a Luciano che riferiscono come i Giochi sarebbero stati soppressi non da Teodosio I, ma da Teodosio II, che avrebbe fatto incendiare il tempio di Zeus a Olimpia e avrebbe così materialmente impedito le celebrazioni.

A confondere ancora di più le acque sulla fine delle Olimpiadi contribuisce una testimonianza del monaco Callinico, vissuto nel V secolo e discepolo dell'asceta Ipazio, di cui raccontò la vita e le opere, riferendo che Leonzio, *praefectus urbis* di Costantinopoli nel 434-435, avrebbe intrapreso l'iniziativa di ristabilire nel teatro di Calcedonia i Giochi Olimpici che sarebbero stati aboliti dagli imperatori precedenti e, in particolare, da Costantino¹².

Costantino, Teodosio I, Teodosio II: alla luce della scarsità delle fonti pervenute e della loro apparente contraddittorietà, la questione di quando furono soppressi questi Giochi, che in passato erano stati così gloriosi e che furono celebrati per quasi trecento volte, nell'arco di più di mille anni, si presenta in termini estremamente confusi. L'unico dato comune alle tre fonti è la circostanza che la decisione di abolire i Giochi provenga, in tutti e tre i testi, da un imperatore cristiano e che si inserisca in quella fase dell'acerbo conflitto tra paganesimo e cristianesimo – che culminò e giunse alla sua drammatica conclusione con la fine del mondo antico – in cui la Chiesa, sino ad allora perseguitata, dopo essersi procurata l'aiuto del governo di recente convertito al cristianesimo, passò dalla difesa all'attacco. L'abolizione risulterebbe quindi essere la conseguenza del noto atteggiamento di grande ostilità che il Cristianesimo antico aveva nei confronti degli spettacoli, che si scontravano violentemente con gli ideali ultraterreni della nuova religione. E le manifestazioni agonistiche rien-

maiestate et sub pia trinitate credamus. 1. Hanc legem sequentes Christianorum catholicorum nomen iubemus amplecti, reliquos vero dementes vesanosque iudicantes haeretici dogmatis infamiam sustinere nec conciliabula eorum ecclesiarum nomen accipere, divina primum vindicta, post etiam motus nostri, quem ex caelesti arbitrio sumpserimus, ultione plec-tendos. Dat. III Kal. Mar. Thessalonicae Gratiano A. V et Theodosio A. I cons.

¹¹) Sul punto cfr. *infra* § successivo.

¹²) Su questo passo della *Vita Hypatii* di Callinico, si veda più diffusamente *infra* § III.

travano pienamente tra quegli spettacoli che venivano considerati una detestabile pratica pagana, una forma di idolatria, addirittura una via di comunicazione con il mondo demoniaco¹³.

Ora, non si ha qui la pretesa di risolvere un problema che, allo stato delle fonti, si presenta in termini oltremodo complessi e che gli storici – a dire il vero considerandolo più o meno incidentalmente – hanno risolto in modo spesso diverso, arrivando ad individuare datazioni tra loro non coincidenti¹⁴, ma ci si

¹³) È assai significativo il brano in cui Tertulliano, nel suo *De spectaculis*, 18.1-15, arrivava a definire ogni attività che si svolgesse negli stadi – non solo la lotta libera, ma anche la corsa, i lanci e i salti – una manifestazione del demonio: *Quodsi et stadium contendas in scripturis nominari, sane obtinebis. Sed quae in stadio geruntur, indigna conspectu tuo non negabis, pugnos et calces et colaphos et omnem petulantiam manus et quamcumque humani oris, id est divinae imaginis, depugnationem. Non probabis usquam vanos cursus et iaculatus et saltus vaniores, nusquam tibi vires aut iniuriosae aut vanae placebunt, sed nec cura facticii corporis, ut plasticam dei supergressa, et propter Graeciae otium altiles homines oderis. Et palaestrica diaboli negotium est: primos homines diabolus elisit [...]*. Sull'atteggiamento in particolare dei vescovi nei confronti degli spettacoli, delle gare e dei giochi, si veda R.A. MARKUS, *The End of Ancient Christianity*, Cambridge, 1990, trad. it. – C. NOCE, *La fine delle cristianità antica* – Roma, 1996, p. 136 s.

¹⁴) La letteratura sulle Olimpiadi è sterminata; per i circoscritti fini che questa indagine si propone di perseguire, mi limito qui a citare solo alcuni degli autori che si sono occupati più o meno direttamente della fine delle Olimpiadi: c'è chi pone in evidenza le difficoltà di una precisa collocazione storica della soppressione dei Giochi, come I. WEILER, *Der 'Niedergang' und das Ende der antiken Olympischen Spiele in der Forschung*, in *Grazer Beiträge. Zeitschrift für die klassische Altertumswissenschaft* (cur. F. STOESSL, G. PETERSMANN, F.F. SCHWARZ, W. PÖTSCHER), 12-13, 1985-1986, p. 257: «Somit lässt sich auch über den letzten olympische Spiele keine endgültige Auskunft erteilen», o K. LENNARTZ, *Kenntnisse und Vorstellungen von Olympia und den Olympischen Spielen in der Zeit von 393-1896*, Stuttgart, 1974, p. 13 ss. che parla del 394, ma poi considera anche possibile – con un'ipotesi a dire il vero un po' avventurosa – che i Giochi si siano celebrati anche dopo, e ciò sulla base di una moneta dell'imperatore Onorio che è stata ritrovata nel vallo dello stadio, che attesterebbe che i Giochi si celebrarono anche dopo il divieto di Teodosio (l'idea è che questa moneta sia stata persa da uno spettatore), o M.I. FINLEY, H.W. PLEKET, *I Giochi olimpici. I primi mille anni*, Roma, 1980, p. 23 che individua il 391 come l'anno in cui Teodosio I avrebbe ordinato la chiusura di tutti i culti e centri pagani. Alcuni rimangono nel vago senza approfondire il punto (D. WILLERS, v. *Olympia (Agone)*, in *Der Neue Pauly, Enzyklopädie der Antike*, 8, 2000, c. 1184), ma molti ritengono che si debba parlare del 393: L. ZIEHEN, v. *Olympia (Spätzeit)*, in *PW*, 18.1, 1939, c. 40 afferma che è nel 393, all'inizio della ducentonovantatreesima Olimpiade, che Teodosio I abolì i Giochi, M. AMELOTI, *La posizione degli atleti di fronte al diritto romano*, in *SDHI*, 21, 1955, p. 156 considera il 393 come l'anno non della soppressione delle feste olimpiche, ma come quello della loro ultima celebrazione, A. FUGARDI, *Storia delle Olimpiadi*, Rocca San Casciano, 1958, p. 51 ritiene che sarebbe intervenuta, da parte di Ambrogio, una richiesta esplicita in tale senso, a cui Teodosio avrebbe risposto con l'abolizione dei Giochi; nel suo

propone qui innanzitutto di verificare se sia o meno fondata la tesi di Biscardi, se esistano quindi davvero elementi per potere ipotizzare l'esistenza di una norma abrogatrice delle Olimpiadi da potersi collocare cronologicamente nel dicembre 393, e in ogni caso di procedere alla lettura delle fonti tecniche per appurare se, dalla legislazione di Teodosio a noi pervenuta, si possa desumere qualche dato ricostruttivo sulla fine dei Giochi olimpici classici.

2. È necessario innanzitutto analizzare la testimonianza di Giorgio Cedreno, che attesterebbe, secondo l'interpretazione di Biscardi, l'emanazione della legge abrogatrice degli agoni olimpici:

Ἐν τούτοις ἢ τε τῶν Ὀλυμπιάδων ἀπέσβη πανήγυρις, ἥτις κατὰ τετραετῆ χρόνον ἐπετελεῖτο. ἤρξατο δὲ ἡ τοιαύτη πανήγυρις ὅτε Μανασσῆς τῶν Ἰουδαίων ἐβασίλευσε, καὶ ἐφυλάττετο ἕως τῆς ἀρχῆς αὐτοῦ τοῦ μεγάλου Θεοδοσίου. καὶ ἤρξαντο ἀριθμῆσθαι αἱ Ἰνδικτοί, ἀρξάμενοι ἀπὸ Αὐγούστου Καίσαρος ἐν ἔτει ἐ' τῆς ἀρχῆς αὐτοῦ. καλεῖται δὲ Ἰνδικτιῶν, τουτέστιν Ἰνακτιῶν, ἡ περὶ τὸ Ἄκτιον νίκη¹⁵.

Cedreno ha appena narrato che, in seguito ad un'esortazione di Ambrogio, l'imperatore Teodosio I rimise la multa che aveva irrogato ai Cristiani, emanando inoltre una legge che vietava ai Giudei di avere una sinagoga a Bisanzio e di professare pubblicamente il loro culto. Con l'espressione Ἐν τούτοις il cronista aggiunge la notizia della cessazione delle Olimpiadi, precisando che esse si tenevano ogni quattro anni e che ebbero inizio nel tempo in cui Manasse fu re dei Giudei; ribadisce poi il fatto che cessarono sotto il regno di Teodosio il Grande e infine precisa che da quel momento in poi quale criterio di computo del tempo furono utilizzate le *indictiones*.

Sono diverse le oscurità del confuso testo, che Biscardi ha contribuito a mettere in evidenza e a chiarire. Innanzitutto è singolare che la istituzione delle Olimpiadi venga fatta risalire al regno di Manasse, re dei Giudei, mentre la nascita dei Giochi sia tradizionalmente collocata nel 776 a.C., in cui si ritiene essersi storicamente svolta la prima Olimpiade. La giustificazione plausibile di

importante contributo sulla figura di Teodosio, J. ERNESTI, *Princeps christianus und Kaiser aller Römer. Theodosius der Große im Lichte zeitgenössischer Quellen*, Paderborn-München-Wien-Zürich, 1998, p. 66 e 75 sostiene che si debba parlare di un divieto legislativo del 393 che si inserisce nella politica antipagana di Teodosio I.

¹⁵) Questa la traduzione latina del passo riportata in *Georgii Cedreni Historiarum Compendium*, in *Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae*, 1.1, I. BEKKER (cur.), Bonn, 1838, p. 573: *Tum Olympiorum desiit festivitas, quarti cuiusque anni exitu solita celebrari, instituta eo tempore, quo Manasses Iuda rex fuit, et usque ad imperium Theodosii perdata. coeperuntque numerari indictiones, quorum principium in 15 annum imperii Augusti. nomen habet indictio ab Actiaca victoria.*

questa peculiarità – come osserva Biscardi¹⁶ - è che nella narrazione di Cedreno la storia sacra abbia preso il sopravvento sulla storia profana, come è del resto tipico nella letteratura cronografica a carattere monastico-popolare che vedeva nella successione storica dei quattro imperi, assiro-babilonese, persiano, greco e romano la preparazione al regno messianico.

Altro punto estremamente ambiguo è il riferimento all'*indictio*, là dove Cedreno lascia intendere che la cronologia *iuxta indictiones*¹⁷ sarebbe stata introdotta nel momento dell'abolizione delle Olimpiadi, quando sarebbe scomparso il computo degli anni sulla base di questi Giochi. Quello che meraviglia è il fatto che punto di partenza di questo nuovo modo di calcolare gli anni sarebbe stato – secondo Cedreno – addirittura il primo quindicennio del principato di Augusto e ciò perché il termine *indictio* discenderebbe da *inactio*, che deriverebbe, a sua volta, dalla vittoria di Ottaviano ad Azio. Ora, il dato è senza dubbio bizzarro, poiché comunemente l'anno della prima indizione viene fatto coincidere con il 312 e quindi viene collocato non già sotto Augusto, ma sotto Costantino. In realtà l'indizione augustea non sembra attestata altrove¹⁸. Soprattutto risulta difficile pensare che il primo anno della prima indizione sia stato fatto risalire a più di trecento anni prima e pare addirittura improbabile che esista davvero una connessione tra il termine *indictio* e la vittoria di Azio del 31 a.C. di Augusto su Antonio e Cleopatra.

Nonostante questi problemi che il testo di Cedreno inevitabilmente pone, Biscardi non mette in dubbio l'attendibilità della notizia sull'abolizione delle Olimpiadi e ritiene che la datazione dell'avvenimento, che manca nella cronaca, possa desumersi dal contesto e che la costituzione teodosiana abrogatrice dei Giochi appartenesse alla fine del 393¹⁹. Proprio il Natale sarebbe stato un momento perfetto per l'emanazione del provvedimento: «Non era proprio il Natale una ricorrenza adatta per la soppressione delle Olimpiadi, espressione somma e universale del culto pagano, in nome del Cristianesimo trionfante, come lo sarebbe stata 406 anni dopo per l'incoronazione di Carlomagno, restauratore del Sacro Romano Impero?»²⁰. A sostegno del fatto che la costitu-

¹⁶) A. BISCARDI, *Una costituzione*, cit., p. 371 s.

¹⁷) Sull'uso del termine *indictio* per indicare inizialmente un tributo in natura richiesto dall'autorità e in seguito tutte le imposte in natura che venissero richieste per un anno determinato, da cui derivò l'uso della datazione in base alle indizioni prima in Egitto e poi anche nelle altre Province, si vedano O. SEECK, *Indictio*, in *PW*, 9,2, 1916, c. 1327 ss. e P. PESCANI, *Indictio*, in *NNDI*, 8, 1962, p. 604.

¹⁸) A. BISCARDI, *Una costituzione*, cit., p. 372.

¹⁹) A. BISCARDI, *Una costituzione*, cit., p. 370 ss.

²⁰) A. BISCARDI, *Una costituzione*, cit., p. 373. Cedreno menziona proprio la festività natalizia, introducendo l'argomento della costituzione anti giudaica: cfr. *Georgii Cedreni*

zione teodosiana abrogatrice delle gare ginniche sia da collocare alla fine del 393, Biscardi cita l'*Ecclesiastica Historia* di Socrate²¹. Ma in realtà lo storico ecclesiastico del V secolo, narrando i fatti che vanno dall'abdicazione di Diocleziano al 439 e destinando un libro ad ogni imperatore, racconta della vittoria di Teodosio su Eugenio senza però mai accennare all'abolizione dei culti pagani.

In uno studio sui provvedimenti restrittivi nei confronti dei Giudei, Antonella Di Mauro ha sollevato qualche dubbio sulla ricostruzione di Biscardi²². Infatti l'ipotesi del Natale del 393, quale data di abolizione delle Olimpiadi, è fondata sulla notizia della costituzione anti giudaica che, secondo la testimonianza di Cedreno e la ricostruzione di Haenel, Teodosio avrebbe emanato in quel periodo. Ma l'emanazione di questa costituzione risulta, secondo l'autrice, tutt'altro che certa. In realtà l'incendio della sinagoga di Bisanzio descritto da Cedreno²³ – come l'autrice arriva a dimostrare²⁴ – costituirebbe il duplicato della famosa vicenda di Callinico, attestata dalle *Epistulae* di Ambrogio (la 40 e la 41) e dalla biografia di Ambrogio scritta da Paolino²⁵: sul finire del 388 nel *castrum* di *Callinicum*, località sulla riva sinistra dell'Eufrate, oggi Ar-Raqqah, in Siria, alcuni monaci incendiarono una cappella di eretici valentiniani e gli stessi monaci, forse su istigazione del vescovo, saccheggiarono e incendiarono la sinagoga. A questo atto di intolleranza religiosa Teodosio reagì punendo i colpevoli e recuperando gli oggetti sottratti e impose inoltre al vescovo le spese per ricostruzione della sinagoga distrutta. Ambrogio, venuto a

Historiarum Compendium, 1, cit., p. 571-572.

²¹ Socr. Schol. *Ecclesiastica Historia*, 2, Oxford, 1853, rist. Hildesheim-New York, 1992, § 5.25.

²² A. DI MAURO TODINI, *Aspetti della legislazione religiosa del IV secolo*, Roma, 1990, p. 86 ss.

²³ Il racconto dell'incendio della sinagoga è ripreso in termini molto simili anche in Zon. *Epitomae Historiarum*, 13. 19-24, in NIEBUHR (cur.), *Corpus scriptorum historiae byzantinae*, 3, p. 87 ss., dove manca poi ogni riferimento alla fine delle Olimpiadi.

²⁴ L'ipotesi che la vicenda della sinagoga di Bisanzio costituisca un travestimento della questione relativa a Callinico traspare già in F. TRISOGLIO, *Sant'Ambrogio negli storici e nei cronisti bizantini*, in *Ambrosius episcopus. Atti del convegno internazionale di Studi Ambrosiani nel XVI centenario della elevazione di Sant'Ambrogio alla cattedra episcopale* (cur. G. LAZZATI), 2, Milano, 1976, p. 370.

²⁵ Paul. *Vita sancti Ambrosii a Paulino eius notario ad Beatum Augustinum conscripta*, 22.1.3 ss. Per una trattazione specifica dell'avvenimento si vedano, per esempio, L. CRACCO RUGGINI, *Ebrei e orientali nell'Italia settentrionale fra il IV e il VI secolo d.Cr.*, in *SDHI*, 25, 1959, p. 198 ss.; M. SARGENTI, R.B. BRUNO SIOLA (cur.), *Normativa imperiale e diritto romano negli scritti di S. Ambrogio*, Milano, 1991, p. 94 s. e da ultimo, J. ERNESTI, *Princeps christianus*, cit., p. 162 ss.

conoscenza della questione, inviò all'imperatore la nota lettera (l'epistola 40)²⁶ in cui sosteneva l'impossibilità per il vescovo di obbedire all'ordine e invitava il sovrano alla clemenza con varie argomentazioni e minacce abilmente velate: la rinascita di un *templum impietatis* assumeva un significato ancora più grave per il fatto che veniva ricostruito per mano dei cristiani. Teodosio in un primo momento tentò di mantenere fermo il suo atteggiamento, esonerando il vescovo dalla ricostruzione del luogo di culto giudaico, ma ribadendo allo stesso tempo che l'illecito andasse in ogni caso punito. Tuttavia alla fine l'imperatore acconsentì a non procedere in alcun modo contro i cristiani²⁷ e il fatto divenne uno dei casi emblematici della subordinazione del potere imperiale all'autorità ecclesiastica.

Sembra in effetti possibile che Cedreno, nel suo *Historiarum Compendium*, abbia travisato alcuni dati del racconto sulla vicenda di Callinico. In effetti, diversamente da quanto emerge dalle lettere di Ambrogio, il cronografo bizantino cita un provvedimento punitivo nei confronti dei responsabili dell'incendio della sinagoga non di Callinico, ma di Bisanzio, da cui emerge che Ambrogio sarebbe riuscito non solo a fare revocare la multa contro i Cristiani, ma anche ad impedire che i Giudei avessero un loro tempio e che esercitassero il pubblico culto a Costantinopoli. Per quale motivo però Paolino, il biografo di Ambrogio, avrebbe taciuto un evento di così grande rilievo come l'interdizione del culto giudaico a Costantinopoli? In realtà, se anche si volesse ammettere l'esistenza di tale provvedimento, esso risulterebbe poco coerente con la normazione teodosiana, che, sulla base di quanto ci è stato tramandato dai Codici, non risulta essere stata oppressiva nei confronti dei Giudei²⁸.

²⁶) epist. 40.22-23; Paul. *Vita Ambrosii*, cit., 22.3.14.

²⁷) epist. 41.28; Paul. *Vita Ambrosii*, cit., 23.4.23: in questa lettera Ambrogio racconta alla sorella Marcellina come fosse riuscito a strappare a Teodosio l'indulgenza nei confronti della vicenda, andando incontro in veste di predicatore di penitenza all'imperatore che arrivava per assistere alla funzione religiosa e rifiutandosi di dare inizio alla celebrazione della messa prima che l'imperatore stesso avesse manifestato l'intenzione di revocare il suo ordine di punire i capi dei disordini di Callinico.

²⁸) A conferma di ciò si può citare una costituzione che ancora nel 393 proteggeva le sinagoghe da chi volesse illegalmente profanarle; si tratta di C.Th. 16.8.9, tramandataci nel titolo VIII *De iudaeis, caelicolis et samaritanis*: *Idem <Theodosius, Arcadius et Honorius> AAA. Addeo comiti et magistro utriusque militiae per Orientem. Iudaeorum sectam nulla lege prohibitam satis constat. Unde graviter commovemur interdicos quibusdam locis eorum fuisse conventus. Sublimis igitur magnitudo tua hac iussione suscepta nimietatem eorum, qui sub Christianae religionis nomine illicita quaeque praesumunt et destruere synagogas adque expoliare conantur, congrua severitate cobibebit. Dat. III Kal. Octob. Constantinopoli Theodosio A. III et Abundantio cons.* Con la legge, indirizzata da Costantinopoli ad Addeo, *comes et magister militiae per Orientem*, Teodosio reprimeva i comportamenti di coloro che,

Non è ovviamente facile riuscire a capire in che misura e in che modo Cedreno sarebbe arrivato ad intrecciare fatti diversi, né un approfondimento del problema è minimamente operabile in questa sede. È possibile che Cedreno abbia confuso la vicenda di Callinico con la distruzione della sinagoga di Bisanzio che si sarebbe invece probabilmente verificata sotto Teodosio II ²⁹. Quanto importa è la presenza di forti indizi nel senso che la narrazione dei fatti di Bisanzio costituisca un travestimento della vicenda di Callinico. È ben possibile in effetti che Cedreno, nella narrazione dell'episodio di Bisanzio e dei provvedimenti anti giudaici, abbia fatto confusione con altre vicende nella sua tendenza – tipica dell'XI e del XII secolo – ad enfatizzare il ruolo di Ambrogio, che era ormai divenuto un elemento leggendario nel suo ruolo di vescovo vincitore che fece prevalere le ragioni religiose su quelle di ordine pubblico ³⁰. Ad ogni modo quanto qui importa è che il racconto dell'episodio della sinagoga di Bisanzio costituisca un'utile «cartina di tornasole» per verificare lo scarso controllo da parte di Cedreno sulla congruenza tra i fatti narrati e i riferimenti spazio-temporali in cui sono inseriti.

Da questi brevi cenni sul presunto provvedimento anti giudaico traspare una scarsa affidabilità sul punto della testimonianza di Giorgio Cedreno. Ma allora se la notizia dell'incendio della sinagoga, tramandata insieme a quella della fine delle Olimpiadi, risulta dubbia o comunque densa di imprecisioni, la notizia stessa della fine delle Olimpiadi, nei termini in cui ci è raccontata da Cedreno, non può essere presa come verità storica in senso assoluto o comunque può essere messa in discussione. Del resto l'informazione non si ritrova in altri storici a cui Cedreno stesso sembra attingere con quel tipico modo, che caratterizza la storiografia antica, di ricopiare spesso alla lettera le trattazioni antecedenti senza tanto allargare gli orizzonti con nuove informazioni o appro-

sotto l'egida della religione cristiana, tentavano di distruggere e spogliare le sinagoghe; tale provvedimento, secondo L. DE GIOVANNI, *Il libro XVI del Codice Teodosiano. Alle origini della codificazione in tema di rapporti Chiesa-Stato*, Napoli, 1985, p. 111, potrebbe essere stato ispirato proprio dallo stesso episodio di *Callinicum*; in generale sulle leggi che vietavano di interferire con le libertà e i privilegi degli Ebrei tra il IV secolo e i primi decenni del V, si veda A.M. RABELLO, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani alla luce delle fonti storico-letterarie, ecclesiastiche e giuridiche*, 1-2, Milano, 1987-1988, p. 55, p. 688.

²⁹) In tale senso per esempio J. JUSTER, *Les Juifs dans l'Empire Romain. Leur condition juridique, économique et sociale*, 1, New York, 1914, p. 471; cfr. anche la congettura di F. TRISOGLIO, *Sant'Ambrogio negli storici*, cit., p. 370 s., per cui Cedreno avrebbe avuto come fonti sia la vita greca di Ambrogio tratta da Paolino (che menziona l'episodio di Callinico sotto Teodosio I) sia Giorgio Monaco (che riferisce il caso della sinagoga di Bisanzio sotto Teodosio II) e avrebbe maldestramente intrecciato i due fatti diversi accomunati dall'identità di una sinagoga da ricostruire e dall'omonimia dell'imperatore.

³⁰) A. DI MAURO TODINI, *Aspetti della legislazione*, cit., p. 48.

fondimenti, limitandosi ad una giustapposizione e combinazione di fonti e di notizie destinate alla lettura, alla curiosità e all'edificazione dei monaci e delle masse. In particolare le fonti usate da Cedreno³¹ sarebbero state, per il periodo storico in cui vive Teodosio, Teofane³², Giorgio Monaco³³ e il *Chronicon Paschale*³⁴, ma in nessuna di esse si trova traccia della notizia della fine delle Olimpiadi. È difficile dire se il cronista disponesse poi di fonti particolari, ma è da supporre che, essendo un compilatore superficiale e sostanzialmente acritico, se anche le avesse avute, non avrebbe saputo riconoscerle come tali³⁵.

Alla luce di queste considerazioni non può a questo punto negarsi che la certezza della notizia, secondo cui la fine degli antichi agoni olimpici sarebbe stata determinata da uno specifico provvedimento emanato da Teodosio nel 393, risulti incrinata.

3. Si metta per un momento da parte la testimonianza del cronografo bizantino e si considerino le poche altre notizie di cui si dispone sulle ultime Olimpiadi classiche.

Si sa con sicurezza che l'ultima vittoria delle Olimpiadi con data certa di un atleta a noi noto è del 369, Philumenos di Filadelfia di Lidia³⁶, vincitore nella lotta o nel pugilato o forse nel pancrazio. Tale soggetto sembra essere lo stesso onorato, per volere di Valentiniano, Valente e Graziano, come invitto pugilatore, lottatore e pancraziaste, che risulta dall'iscrizione riportata in CIL, 6.10154. L'ultimo nome noto, senza però una data certa della sua vittoria, è quello di Varazdat, vincitore nella gara di pugilato, che negli anni 374-378 divenne re di Armenia: c'è chi ritiene che Varazdat abbia vinto nel 369, nella duecentottantasettesima Olimpiade³⁷ e chi invece arrivi a collocare tale vittoria addirittura nel 385³⁸.

Un recente ritrovamento archeologico ha parzialmente illuminato questa fase poco nota degli agoni olimpici. Si tratta di un piatto di bronzo rinvenuto

³¹) Cfr. K. KRUMBACHER, *Geschichte der byzantinischen Litteratur*, cit., p. 368 s.

³²) *Theophanis Chronographia*, in I. BEKKER cur., *Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae*, 1, Bonn, 1839.

³³) C. DE BOOR (cur.), *Georgii Monachi Chronicon*, Stuttgart, 1978.

³⁴) *Chronicon Paschale ad exemplar Vaticanum*, in I. BEKKER cur., *Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae*, 1, Bonn, 1832.

³⁵) È questa l'opinione di Riccardo Maisano, che sta preparando un'edizione critica del *Cedreni Historiarum Compendium*; ringrazio il Professore per avermi anticipato alcune sue osservazioni di carattere generale sul modo di operare del cronista.

³⁶) L. MORETTI, *Olympionikai*, cit., p. 175.

³⁷) L. MORETTI, *Olympionikai*, cit., p. 175.

³⁸) Così L. ZIEHEN, v. *Olympia*, cit., c. 40 e K. LENNARTZ, *Kenntnisse*, cit., p. 13.

nel 1994 durante gli scavi della zona sud-ovest di Olimpia, che riporta un elenco di vincitori con disciplina e data dei Giochi che si tennero tra il I secolo a.C. e il 385 d.C.³⁹ Il piatto sembra costituire un'importante testimonianza della fase tarda dei Giochi, in quanto conferma l'ipotesi che gli agoni avrebbero mantenuto la loro continuità anche dopo la disastrosa incursione, nel 267 d.C., di invasori germanici, gli Eruli⁴⁰, nonché consente di credere che i partecipanti abbiano continuato ad essere non solo gli abitanti dell'Elide, la regione di Olimpia, ma più in generale atleti provenienti da tutta la Grecia (per esempio dall'Attica o dalla Boezia) e anche dall'Asia minore⁴¹.

Soprattutto – ed è quello che qui più importa – il piatto attesta che i Giochi si sarebbero sicuramente celebrati fino al 385 d.C., in quanto è ivi menzionato, quale vincitore del pancrazio nella duecentonovantunesima Olimpiade, quella del 385, un certo M. Aur. Zopiro di Atene, mentre M. Aur. Eucarpide, forse suo fratello, avrebbe vinto nella stessa specialità la duocentonovantesima Olimpiade, quella del 381⁴². Sebbene quindi la vittoria di Varazdat non sia precisamente collocabile cronologicamente, dal recente ritrovamento si può arguire che i Giochi furono sicuramente celebrati ancora nel 385. Purtroppo però sui nomi di vincitori di edizioni successive degli agoni si brancola nel buio.

Si tratta a questo punto di esaminare la testimonianza, cui ho già accennato⁴³, che colloca sotto l'imperatore Teodosio II la fine delle Olimpiadi classiche. Il testo degli scolii ai *Rhetorica praecepta* 9 di Luciano⁴⁴ fa infatti il nome di Teodosio II:

³⁹) Su tale ritrovamento cfr. J. EBERT, *Die beschriftete Bronzeplatte*, in *Bericht über das Forschungsprojekt 'Olympia während der römischen Kaiserzeit und in der Spätantike'. III. Die Arbeiten im Jahr 1994* (cur. U. SINN, G. LADSTÄTTER, A. MARTIN, T. VÖLLING), in *Nikephoros. Zeitschrift für Sport und Kultur im Altertum*, 7, 1994, p. 238 ss., ID., *Zur neuen Bronzeplatte mit Siegerinschriften aus Olympia (Inv. 1148)*, in *Nikephoros. Zeitschrift für Sport und Kultur im Altertum*, 10, 1997, p. 217 ss. e P. SIEWERT, *Die Inschriften Olympias der letzten 100 Jahre und ihr Beitrag zur Kenntnis der Olympischen Agone*, in *Nikephoros. Zeitschrift für Sport und Kultur im Altertum*, 10, 1997, p. 246.

⁴⁰) Che, in seguito all'attacco degli Eruli, Olimpia non sia mai più tornata la stessa, è attestato dai resti, ritrovati nel sito, di un muro di difesa di età tardoantica, databile tra il 260 e il 270, costruito utilizzando materiali derivati dallo smantellamento di altri edifici, al fine di difendere il tempio di Zeus con la statua di Fidia dagli invasori; cfr. I. WEILER, *Der Niedergang*, cit., p. 261.

⁴¹) J. EBERT, *Zur neuen Bronzeplatte*, cit., 230.

⁴²) J. EBERT, *Zur neuen Bronzeplatte*, cit., 230.

⁴³) Cfr. *supra* § I.

⁴⁴) H. RABE (cur.), *Scholia in Lucianum*, Stuttgart, 1971, p. 176, 3-6.

καὶ διήρκεσεν ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν καθ' Ἑβραίους κριτῶν μέχρι τοῦ μικροῦ Θεοδοσίου ἐμπρησθέντος γὰρ τοῦ ἐν Ὀλυμπίᾳ ναοῦ ἐξέλιπε καὶ ἡ τῶν Ἡλείων πανήγυρις.

Lo scolio ricorda che le Olimpiadi si svolgevano ogni quattro anni e che, incominciate al tempo degli Ebrei, continuarono fino al tempo di Teodosio II. Fu quest'ultimo a dare ordine di bruciare il tempio di Zeus ad Olimpia e a segnare così la fine della celebrazione degli Elei.

Vi è anche un secondo scolio che riferisce lo stesso dato storico:

ἀρξάμενος δὲ ἀπὸ τῆς ἐποχῆς καθ' Ἑβραίους ἐπ' Ἰάειρον ἐνά διήρκεσε μέχρι τοῦ μικροῦ Θεοδοσίου, ὃς Ἀρκαδίου υἱὸς ἦν, τῶν χρόνων. τοῦ δὲ ναοῦ τοῦ Ὀλυμπίου Διὸς ἐμπρησθέντος ἐξέλιπε καὶ ἡ τῶν Ἡλείων πανήγυρις καὶ ὁ ἀγὼν ὁ Ὀλυμπικός.

Anche questo secondo scolio ⁴⁵ ricorda in termini quasi identici che, in seguito all'incendio del tempio, cessò la celebrazione degli Elei e – si precisa – dei Giochi Olimpici.

Ora, non sembra si abbiano motivi per dubitare dell'attendibilità della notizia data dai due scolii. Al fine di collocare storicamente questa notizia, sembra determinante leggere una costituzione, inserita nel Codice Teodosiano, che ordina la distruzione di tutti i templi pagani ancora integri ⁴⁶. Si tratta di C.Th. 16.10.25:

Imp. Theodosius et Valentinianus AA. Isidoro praefecto praetorio. Omnibus sceleratae mentis paganae exsecrandis hostiarum immolationibus damnandisque sacrificiis ceterisque antiquiorum sanctionum auctoritate prohibitis interdici-mus cunctaque eorum fana templa delubra, si qua etiam nunc restant integra, praecepto magistratuum destrui collocationeque venerandae Christianae religionis signi expiari praecipimus, scientibus universis, si quem huic legi aput competentem iudicem idoneis probationibus inlusisse constiterit, eum morte esse multandum. Dat. XVIII Kal. Dec. Constantinopoli Theodosio XV et Valentiniano IIII AA. cons.

Il provvedimento, indirizzato al prefetto del pretorio Isidoro e datato 14 novembre del 435, attesta l'inasprirsi della legislazione di Teodosio II nei confronti dei pagani. Infatti con l'incisiva espressione iniziale *scelerata mens paga-*

⁴⁵) *Scholium in Lucianum*, cit., p. 178, 3-7.

⁴⁶) Per un utile quadro di sintesi sugli interventi legislativi che avevano ad oggetto la sorte dei templi pagani, che avevano costituito per secoli il punto di riferimento della vita pubblica e che erano spesso ricchi di opere d'arte e di ornamenti mirabili, per cui non sempre appariva opportuno distruggerli, si veda L. DE GIOVANNI, *Il libro XVI*, cit., p. 131 s.

na, che connota in senso eticamente negativo il paganesimo⁴⁷, la legge impone ai pagani di astenersi da ogni sacrificio e da qualsiasi pratica proibita: la violazione di questo divieto è sanzionata con la pena più grave possibile e cioè con la morte. Viene poi – ed è ciò che qui più rileva - ordinata la distruzione di tutti i templi che fossero eventualmente superstiti: *cunctaque eorum fana templa delubra, si qua etiam nunc restant integra*. Inoltre, dato che i templi erano considerati dai cristiani ricettacoli di demoni malvagi, la legge dispone che su questi luoghi venisse effettuata una forma di espiazione del passato con la collocazione sopra le macerie di un *piaculum* lustrale a forma di croce⁴⁸.

Dunque, gli scolii ai *Rhetorica praecepta* di Luciano menzionano un provvedimento di Teodosio II non datato, che ordinò di ardere il tempio di Zeus e il Codice Teodosiano ci tramanda la legge del 435, che impose di distruggere tutti i templi pagani ancora esistenti. A mio parere, non sembrano ostare argomenti all'ipotesi che il provvedimento cui fanno riferimento gli scolii possa essere identificato con la costituzione teodosiana del 435⁴⁹. E in effetti l'ordine di distruggere ogni tempio pagano ancora esistente se, da un lato, era volto ad evitare dispute violente tra pagani e cristiani, dato che per questi ultimi distruggere i templi era opera di apostolato e che spesso i pagani reagivano con pari aggressività, dall'altro aveva la finalità di sancire la fine ufficiale di ogni culto pagano. E se si accetta tale identificazione, l'anno in cui fu incendiato il tempio di Zeus è da ritenersi essere il 435⁵⁰. È poi ovvio che i Giochi Olimpici non potessero svolgersi una volta che fosse stato distrutto il tempio più importante, quello del dio in onore del quale la celebrazione aveva luogo, quel dio davanti al quale tutti gli atleti dovevano prestare giuramento prima di gareggiare. Pertanto dalla testimonianza degli scolii sembra potersi desumere almeno un dato verosimile e cioè che dopo il 435 le Olimpiadi non si svolsero più.

Non si può però, a questo punto, trascurare un'altra testimonianza, cui

⁴⁷) Su quello che sembra essere un profilo tipico del linguaggio legislativo del Codice Teodosiano e cioè la riconduzione di ogni aspetto o manifestazione di quanto appare nemico del bene e di Dio ad un uniforme denominatore interpretativo di assurdità logica e di malvagità 'non ragione', cfr. F. ZUCCOTTI, *Furor haereticorum*. *Studi sul trattamento giuridico della follia e sulla persecuzione della eterodossia religiosa nella legislazione del Tardo Impero Romano*, Milano, 1992, p. 111 ss.

⁴⁸) Cfr. F. ZUCCOTTI, *Furor haereticorum*, cit., p. 260.

⁴⁹) Non viene chiarito su quali fonti si fondi l'opinione di K. LENNARTZ, *Kenntnisse*, cit., p. 15 per cui Teodosio II avrebbe emanato un editto, che ordinava la distruzione di tutti i templi pagani, il 13 novembre 426; accenna al 426 – senza altri riferimenti – come l'anno dell'editto di Teodosio II anche A. FUGARDI, *Storia delle Olimpiadi*, cit., p. 51.

⁵⁰) Cfr. L. DE GIOVANNI, *Il libro XVI*, cit., p. 158.

ho fatto cenno ⁵¹, ossia quella del monaco Callinico, autore della *Vita Hypatii*, che racconta come Leonzio, *praefectus urbi* di Costantinopoli nel 434-435 ⁵², abbia avuto l'iniziativa di fare rivivere i Giochi Olimpici nel teatro di Calcedonia. Alla restaurazione dei Giochi a Calcedonia si sarebbe opposto l'asceta Ipatio, il maestro di Callinico, vissuto circa tra il 366 e il 446, come racconta Callinico in 33.1 della *Vita Hypatii*:

Ἄλλοτε πάλιν Λεόντιος ὁ ὑπαρχος ἐπεχείρησεν Ὀλύμπια ἀνανεοῦν ἐν τῷ θεάτρῳ Χαλκηδόνος, ἅπερ οἱ ἀρχαῖοι βασιλεῖς καὶ ὁ τῆς αἰωνίας μνήμης ἄξιος Κωνσταντῖνος καθείλεν ⁵³.

Il monaco, raccontando del suo maestro, narra come quest'ultimo avesse minacciato di fare di tutto, pur di riuscire a destituire il prefetto Leonzio, promotore di quest'iniziativa, per non assistere alla restaurazione a Calcedonia dei Giochi Olimpici, considerati una pericolosissima manifestazione idolatriva in grado di sviare il popolo cristiano ignorante e farlo ripiombare nel paganesimo ⁵⁴. L'autore aggiunge che questi Giochi erano stati aboliti dagli imperatori precedenti e da Costantino.

Ora, sull'attendibilità di quest'ultima notizia è lecito dubitare. Si è visto che la celebrazione delle Olimpiadi è attestata con verosimiglianza ancora nel 385 ⁵⁵ e quindi ancora nel sesto anno del regno di Teodosio I. Quindi, se anche si volesse mettere in dubbio la testimonianza dell'*Historiarum Compendium* di Cedreno, non può ammettersi che un imperatore precedente a Teodosio, quale Costantino, avesse già abolito le Olimpiadi. In realtà l'esaltazione della figura di Costantino quale difensore della religione cristiana costituisce un *τόπος* comune alla coeva letteratura agiografica e, in genere ecclesiastica, in quanto, a partire dal V secolo, risulta ormai definitivamente canonizzata l'immagine di questo sovrano quale modello emblematico dell'imperatore cristiano ⁵⁶.

⁵¹) Cfr. *supra* § I.

⁵²) Due leggi imperiali a lui indirizzate consentono di dire che fu prefetto di Costantinopoli negli anni 434 e 435: del 26 novembre 434 C.Th. 14.16.3 Impp. Theodosius et Valentinianus AA. Leontio praefecto Urbi (C.I. 11.24.2 Impp. Theodosius et Valentinianus AA. Leontio pu.) e del 3 agosto 435 C.Th. 16.5.66 Idem <Impp. Theodosius et Valentinianus AA.> Leontio praefecto Urbi (C.I. 1.5.6 Idem <Imp. Theodosius A. et Valentinianus C.> Leontio pu.). Su Leonzio cfr. PLRE, 2, Cambridge, 1995, *Leontius 9*, p. 669.

⁵³) G.J.M. BARTELINK (*cur.*), *Callinicos, Vie d'Hypatios*, Paris, 1971, § 33.1, p. 214.

⁵⁴) Su Giochi celebrati in luoghi diversi da Olimpia, in Grecia, nelle colonie greche e in Asia minore, tra cui Calcedonia manca del tutto, si veda J. WIESNER, *Olympia (in Hellas), Olympia (Kleinasien)*, in *PW*, 18.1, 1939, c. 45 ss.

⁵⁵) Cfr. *supra* questo §.

⁵⁶) Così G. BARONE ADESI, *Monachesimo ortodosso d'Oriente e diritto romano nel tardo antico*, Milano, 1990, p. 101.

In definitiva, alla luce dei dati desumibili da queste poche fonti qui considerate, sembra possibile sintetizzare così il problema: l'ultima data certa di celebrazione dei Giochi, di cui si dispone, è il 385 e il termine dopo il quale essi non si svolsero più è verosimilmente il 435. Si tratta allora di vedere se si può credere che i Giochi si siano tenuti dopo il 385, e quindi per altre edizioni, tra il 385 e – sembra – il 435. Si tratta di un sessantennio di cui non si ha notizia, sempre se si prescinde dalla notizia della cronaca di Cedreno. È singolare che non si sappia nulla di Olimpiadi tenutesi in questo periodo, ma è ben noto che il Peloponneso fu devastato dai Visigoti di Alarico intorno al 395⁵⁷. Sebbene non si sappia fin dove i Visigoti arrivarono con la loro furia distruttrice, è da ritenersi che siano giunti nelle vicinanze di Olimpia⁵⁸.

4. È quindi il momento di tornare all'ipotesi di Biscardi sull'esistenza di una costituzione di Teodosio - a noi non pervenuta - che avrebbe abolito le Olimpiadi. In realtà, che nel 393 sia stato emanato un vero e proprio divieto, sembra tutt'altro che un punto fermo. Si è visto che la notizia non è attestata altrove se non in Giorgio Cedreno. Si è constatato che esistono dubbi sulla precisione storica del testo di Cedreno e ciò emerge sia nella questione delle *indictiones* citate a proposito delle Olimpiadi, sia nella vicenda dell'incendio della sinagoga narrata dall'autore, subito prima di dare la notizia stessa della fine dei Giochi.

Ed è da valutare anche un altro aspetto. Senza potere ovviamente in questa sede esaminare in modo approfondito le vicende storiche di quegli anni, è da tenere presente almeno un avvenimento fondamentale: il 22 agosto Abrogaste fece proclamare come Augusto, al posto di Valentiniano II, morto il 15 maggio 392, Flavio Eugenio. Quest'ultimo, per farsi riconoscere come imperatore, inviò una delegazione a Teodosio che però rispose negativamente, scegliendosi come collega nel consolato del 393 uno dei suoi generali e non Eugenio. Constatato quindi il fallimento delle possibilità di un accordo, Eugenio accettò l'appoggio dei pagani che, sotto la guida del prefetto del pretorio Nicomaco Flaviano⁵⁹, ripresero il potere e ricominciarono a compiere cerimonie pagane con la massima solennità⁶⁰. Si erano creati così i presupposti per

⁵⁷) Per un quadro di sintesi sulle incursioni dei Visigoti in Grecia, sul saccheggio di Atene, sull'incendio di Corinto e sul modo con cui Arcadio sia alla fine riuscito a riportare la pace, conferendo ad Alarico la carica di *magister militum*, si veda O. SEECK, v. *Alaricus*, in *PW*, 1.1, 1958, c. 1286 s.

⁵⁸) Cfr. K. LENNARTZ, *Kenntnisse*, cit., p. 14.

⁵⁹) PLRE, 1, *Virus Nicomachus Flavianus* 15, p. 347.

⁶⁰) Sulla frattura tra Teodosio e il senato di Roma e su Eugenio quale intermediario tra Abrogaste e l'aristocrazia pagana di Roma, cfr. H. BLOCH, *La rinascita pagana in Occidente alla fine del secolo IV*, in *Il conflitto tra paganesimo e cristianesimo nel secolo IV* (cur.

una vera e propria guerra di religione. Dopo grandi preparativi, verso la fine dell'estate del 394, Teodosio, lasciando il figlio Arcadio a reggere l'Oriente sotto la guida di Rufino, si mise in marcia con un esercito composto per lo più da barbari e condotto, oltre che da lui, da Timasio e da Stilicone. La battaglia presso il fiume Frigido – oggi Vipacco, un affluente dell'Isonzo – in una località che non risulta ricostruibile, durò due giorni; il 6 settembre Teodosio, aiutato da una bora definita miracolosa, ottenne piena vittoria sui nemici. Eugenio, fatto prigioniero, fu ucciso dai soldati, Abrogaste si tolse la vita due giorni dopo, Nicomaco Flaviano morì prima dell'inizio del vero combattimento.

Ora, l'interrogativo che si impone è se sia possibile, dal punto di vista storico, che Teodosio abbia emanato, nel 393, una legge decisamente antipagana relativamente a dei Giochi che si svolgevano in Grecia, e quindi in Occidente, e che ne abbia ottenuto l'applicazione, se proprio la primavera del 393 è il momento in cui la rottura fra Treviri e Costantinopoli si fa definitiva e fino al settembre 394 in Occidente c'erano Eugenio e Abrogaste e Nicomaco Flaviano, che avevano restaurato il paganesimo. In che modo Teodosio avrebbe potuto efficacemente fare applicare un provvedimento così importante, quale quello che abrogava dei Giochi che duravano da più di mille anni, se il potere in Occidente era nelle mani dei pagani stessi e se per scaltarli da tale posizione fu necessario intraprendere una vera e propria guerra contro Eugenio? È difficile potere credere che, nella *pars Occidentis*, abbia avuto efficacia una costituzione come quella ipotizzata da Biscardi; si tratta insomma di conciliare l'ipotesi di un provvedimento antipagano con il momento storico in cui in Italia si viveva una accesa restaurazione del paganesimo.

Non solo. Vi sarebbe un altro dato che sembra giocare contro l'ipotesi di Biscardi. Nel testo di Cedreno è utilizzato come predicato verbale della frase, in cui viene sancita la fine delle Olimpiadi, ἀπέσβη, da ἀποσβέννυμι, un aoristo nel significato di «si estinse», «cessò», «svanì». Anzi il verbo sembra proprio esprimere l'idea di qualcosa che si spenge, che viene meno. Ma allora non pare opportuno tradurre il termine greco con «fu soppressa», come fa Biscardi⁶¹, in quanto sembra ben più ammissibile leggere nel testo, anziché un'abrogazione legislativa della πανήγυρις τῶν Ὀλυμπιάδων (dove il termine πανήγυρις è da tradursi più come riunione solenne o adunanza di tutto il popolo che come festa), una generica cessazione della stessa. E questo elemento risulta deporre contro l'ipotesi che il passo attesti l'emanazione di un'apposita legge abrogatrice per mano di Teodosio I.

A. MOMIGLIANO), Torino, 1975 [trad. it. di A. DAVIES MORPURGO, *The Conflict between Paganism and Christianity in the Fourth Century*, 1963], p. 204 ss.

⁶¹ A. BISCARDI, *Una costituzione*, cit., p. 371.

In definitiva, dopo aversi messo in luce che le informazioni storiche, contenute nella cronaca di Cedreno, siano spesso da valutare con prudenza⁶², emerge anche che la notizia dell'emanazione nel 393 di un provvedimento legislativo, che avrebbe soppresso i Giochi olimpici, è in contraddizione sia con gli avvenimenti storici di quell'anno, sia con il tenore del testo del cronista bizantino che non parla di abrogazione legislativa per mano di Teodosio I, ma più in generale di cessazione dei Giochi sotto Teodosio, che non autorizza di per sé a pensare ad una legge emanata *ad hoc*.

5. Il quadro che emerge dalle osservazioni fin qui fatte appare oltremodo confuso e si ha quasi l'impressione che la matassa si aggrovigli sempre di più, anziché via via dipanarsi. E si aggiunge anche un altro aspetto che pare complicare ancora di più l'indagine. Invero sorprende il silenzio assoluto delle fonti coeve (almeno quelle a noi pervenute) sulla fine degli antichi Giochi olimpici ed esso non può che leggersi, a mio parere, nel senso che ben pochi contemporanei si sarebbero accorti di tale fine. Proprio questo silenzio sembra giustificare il riferimento all'espressione, presa a prestito da Arnaldo Momigliano⁶³, di «caduta senza rumore». In effetti sorge spontaneo domandarsi come sia stata possibile questa cancellazione totale di una tradizione millenaria senza che risultasse clamorosa, senza che ne pervenisse un eco.

Non è questa ovviamente la sede per analizzare compiutamente tutti i fattori che potrebbero avere contribuito a fare decadere le Olimpiadi⁶⁴, ma ci si vuole qui limitare a porre in evidenza che il fenomeno non possa essere semplificato, individuando la religione di Stato quale unica ed esclusiva forza travolgente. Qualunque storico, messo di fronte alla necessità di determinare le cause di un avvenimento, deve sapere attribuire più di una causa allo stesso avvenimento e sa quanto sia assolutamente riduttivo prendere in considerazione una sola causa, senza tenere conto delle altre che mescolano i loro effetti alla prima⁶⁵. Non si vuole così ovviamente negare che sia stato un provvedimento re-

⁶²) Cfr. *supra* § II.

⁶³) Faccio ovviamente riferimento a A. MOMIGLIANO, *La caduta senza rumore di un impero nel 476 d.C.*, in *Storia e storiografia antica* (cur. A. MOMIGLIANO), Bologna, 1987, p. 359 ss.

⁶⁴) Senza potersi qui soffermare sui numerosi storici che si sono occupati dell'argomento, si rinvia al saggio di I. WEILER, *Der 'Niedergang'*, cit., p. 235 ss., che opera una sintesi delle opinioni della letteratura degli ultimi centocinquanta anni «über die unterschiedliche Begründungen des Untergangs der Olympischen Spiele».

⁶⁵) Si vedano i rilievi sulla causalità storica di E.H. CARR, *History as Progress, What is history? The George Macaulay Trevelyan. Lectures delivered in the University of Cambridge. January-March 1961*, London, 1962, [trad. it. (cur. C. GINZBURG) – *Sei lezioni sul-*

ligioso a segnare la definitiva fine dei Giochi, ma solo porre in rilievo che già altre cause potrebbero avere contribuito alla progressiva decadenza di tali manifestazioni sportive, che già probabilmente nel III sec. d.C. avevano imboccato la via del tramonto⁶⁶. Oltre a fattori di politica estera, con riferimento soprattutto al devastante attacco degli Eruli del 267 d.C., sarebbero individuabili varie altre ragioni di decadenza, che nella loro estrema complessità non è ovviamente possibile approfondire in questa sede, né è possibile collocarle esattamente dal punto di vista cronologico. In estrema sintesi è da ritenersi che intervennero innanzitutto fattori economici con la conseguente decadenza che avrebbe investito e impoverito Olimpia e che è desumibile per esempio dall'osservazione di come furono costruite all'inizio del III d.C. le terme sudorientali della città⁶⁷. Sarebbero individuabili motivazioni di decadenza naturale, facendosi riferimento al graduale calo della popolazione, alla diminuzione dello spirito etnico che tradizionalmente univa la comunità greca, nonché alla scomparsa nella madrepatria di quell'entusiasmo agonistico che aveva infervorato gli animi per secoli. Tutto ciò può facilmente arguirsi dalle liste dei vincitori dei Giochi, che attestano come fosse cambiata nel tempo la provenienza sociale e geografica degli atleti, che, da un certo momento in poi, includono sempre più nomi di atleti della periferia del mondo greco, che intraprendevano lunghi viaggi per potere prendere parte all'attività agonistica⁶⁸. Si parla anche di motivi di politica interna che avrebbero favorito la decadenza dei Giochi, sia nelle città greche sia nella dissoluzione della struttura statuale tardoantica: per esempio il trasferimento del baricentro della vita politica e culturale nella periferia del mondo greco, la perdita di autonomia delle città, la provincializzazione della Grecia, l'avvento del dominio romano che portò una libertà solo apparente, il venire meno del cosmopolitismo e della funzione di Olimpia come forte centro panellenico, come fattore di integrazione fra gli Elleni⁶⁹. Sarebbe anche intervenuta una decadenza morfologico-culturale ciclica, per cui la vitalità degli agoni avrebbe vissuto una prima fase di decadenza nel periodo dell'ellenismo e poi una nuova fase nel tardoantico⁷⁰. Dal punto di vista sportivo sulla decadenza avrebbero giocato un ruolo la perdita di funzione della ginnastica nella preparazione militare in conseguenza della natura di soldato merce-

la storia – , Torino, 1961], p. 96.

⁶⁶ Cfr., per esempio, M.I. FINLEY, H.W. PLEKET, *I Giochi*, cit., p. 23.

⁶⁷ I. WEILER, *Der 'Niedergang'*, cit., p. 259.

⁶⁸ I. WEILER, *Der 'Niedergang'*, cit., *ibidem*; cfr. anche H.W. PLEKET, *L'agonismo sportivo*, in *I Greci. Storia, cultura, società. I. Noi e i Greci*, Torino, 1996, p. 532.

⁶⁹ I. WEILER, *Der 'Niedergang'*, cit., p. 259-260.

⁷⁰ I. WEILER, *Der 'Niedergang'*, cit., p. 260.

nario, nonché la sempre maggiore specializzazione degli atleti e cioè la figura del professionista, che avrebbe corrotto lo spirito e la vitalità dello sport in Grecia; inoltre è evidente che l'atletica e la passione nel gareggiare fossero troppo legate alla concezione classica della vita per potere sopravvivere⁷¹.

Forse proprio la molteplicità delle cause che si possono individuare alla base della fine delle antiche Olimpiadi non consente di semplificare eccessivamente la questione e impone di procedere con cautela nel valutare tale fenomeno come conseguenza esclusiva di un solo fattore, e cioè della legislazione religiosa. Peraltro ciò non toglie che le poche fonti a nostra disposizione ci consegnino esclusivamente questa lettura della soppressione delle Olimpiadi, individuando la causa che segnò ufficialmente la fine dei Giochi, ma forse anche amplificando il ruolo dell'imperatore cristiano come paladino della lotta contro i riti pagani. Peraltro, la consapevolezza dell'intervento di fattori tra loro interdipendenti e strettamente intrecciati, che avrebbero contribuito a determinare la caduta dei Giochi, non risolve il «Pudelkern» della questione e non spiega cioè quale sia l'imperatore cristiano – Costantino, Teodosio I o Teodosio II – cui debba attribuirsi la legge che abrogò in via definitiva le Olimpiadi.

Un indizio utile alla risoluzione del problema può forse desumersi dalla citata testimonianza del monaco Callinico. È tra il 447 e il 450 che Callinico narrò per iscritto le opere del suo maestro, in ogni caso dopo la morte di Ipazio verificatasi nel 446⁷² e quindi una decina di anni dopo che era stata posta in essere la distruzione del tempio di Zeus, attestata dagli scolii a Luciano e collocabile nel 435⁷³. È emerso che anche il dato narrato è da porsi storicamente – alla luce degli anni della *praefectura urbis* di Leonzio – nel 434 o nel 435 e ciò significa che l'agiografo raccontò un avvenimento che si verificava più o meno nello stesso anno in cui Teodosio II ordinava la distruzione di tutti i templi pagani ancora esistenti, ivi compreso quello di Zeus ad Olimpia. Ma allora la distruzione del tempio e l'iniziativa di Leonzio sarebbero avvenute a non molta distanza l'una dall'altra e proprio dal racconto di Callinico – egli fu testimone oculare di buona parte dei fatti narrati – potrebbe arguirsi un indizio nel senso che, già prima dell'incendio del tempio di Olimpia e quindi prima del 435, si aveva memoria di un intervento legislativo che avrebbe posto fine ai Giochi. Il monaco in realtà pensava – lo si è già visto⁷⁴ – alla figura di Costantino. Ma che fosse stato già Costantino ad abolire le Olimpiadi, non è storicamente possibile, visto che Costantino era morto nel 337 e sono certamente attestati Gio-

⁷¹) Sul punto cfr. M. AMELOTI, *La posizione degli atleti*, cit., p. 156.

⁷²) Cfr. l'introduzione di G.J.M. BARTELINK, *Callinicos, Vie d'Hypatios*, cit., p. 12.

⁷³) Cfr. *supra* § III.

⁷⁴) Cfr. *supra* § III.

chi che si svolsero dopo il 337. Ad una più attenta analisi, Callinico si esprime con la frase: *οι ἀρχαῖοι βασιλεῖς καὶ ὁ τῆς αἰωνίας μνήμης ἄξιος Κωνσταντῖνος*, menzionando quindi sì Costantino, ma anche più in generale gli antichi imperatori. Se ne arguisce che il monaco ricordava qualcosa di precedente rispetto all'ordine di Teodosio II di distruggere tutti i templi pagani ancora esistenti. Dunque, visto che attribuire una costituzione abrogatrice delle Olimpiadi a Costantino non è assolutamente plausibile, è possibile avanzare la congettura che, nelle vaghe cognizioni di Callinico, si possa leggere un intervento dell'altro grande imperatore cristiano precedente a Teodosio II, e cioè di Teodosio I.

6. A questo punto, pur dovendosi sempre tenere presente che la testimonianza di Cedreno vada valutata *cum grano salis*, sembra opportuno riconsiderare l'ipotesi per cui sarebbe stato Teodosio I l'imperatore sotto il quale cessarono i Giochi olimpici ed esaminare quelle poche costituzioni di Teodosio I pervenuteci tramite il Codice Teodosiano, che si pronunciarono contro il compimento dei riti pagani e che sono datate negli anni vicini al 393. Celeberrima è la strage di Tessalonica in cui Teodosio, in uno dei suoi impeti di collera, fece massacrare il popolo nel circo per reprimere un moto sedizioso scoppiato nella città. Ambrogio, avuta la notizia dell'eccidio, invitò l'imperatore alla penitenza. Non si sa se Teodosio cedette subito o se resistette per un po' di tempo quanto è noto è che nel Natale del 390 fece pubblica ammenda della sua colpa nella basilica di Milano e fu quindi riammesso nella comunità dei fedeli. Questo episodio, se pure fu molto probabilmente abbellito dalla leggenda, è considerato di fondamentale importanza, da un lato come riconoscimento da parte del sovrano della superiorità della legge di Dio e dall'altro come affermazione del sacerdote e del suo diritto di punire o di assolvere l'imperatore. Da questo momento in poi si è voluta riconoscere una cospicua influenza di Ambrogio sulla legislazione religiosa di Teodosio ⁷⁵.

Il 24 febbraio 391 con la costituzione di C.Th. 16.10.10 venne proibita ogni cerimonia pagana:

Idem <Impp. Valentinianus et Theodosius> AAA. ad Albinum praefectum praetorio. Nemo se hostiis polluat, nemo insontem victimam caedat, nemo delu-

⁷⁵) Si veda, in tale senso, J. GAUDEMET, *La condemnation*, cit., p. 254. Sui rapporti, in generale, tra Teodosio e Ambrogio e sulle idee di Ambrogio in merito alla preminenza della Chiesa sullo Stato e all'indipendenza della religione dagli interventi imperiali, cfr. B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano. I. Orientamento religioso della legislazione*, Milano, 1952, p. 92 ss. Sulla legge, con particolare riferimento ai sacrifici di animali, si vedano anche C. CASTELLO, *L'umanesimo cristiano di Stilicone*, in *AARC*, 4, 1981, p. 68 nt. 3, p. 70 nt. 12, S. MONTERO, *Política y advinación en el Bajo Imperio Romano: emperadores y bárbaros (193 D.C.-408 D.C.)*, Bruxelles, 1991, p. 139.

bra adeat, templa perlustret et mortali opere formata simulacra suspiciat, ne divinis adque humanis sanctionibus reus fiat. Iudices quoque haec forma contineat, ut, si quis profano ritui deditus templum uspiam vel in itinere vel in urbe adoraturus intraverit, quindecim pondo auri ipse protinus inferre cogatur nec non officium eius parem summam simili maturitate dissolvat, si non et obstiterit iudici et confestim publica adtestatione rettulerit. Consulares senas, officia eorum simili modo, correctores et praesides quaternas, apparitiones illorum similem normam aequali sorte dissolvant. Dat. VI Kal. Mart. Mediolano Tatiano et Symmacho cons.

La legge, emanata a Milano e indirizzata ad Albino – indicato come prefetto del pretorio dai manoscritti, ma in realtà dal 389 al 391 *praefectus urbi Romae*⁷⁶ – vietava di fare sacrifici animali, considerando gli animali da sacrificio vittime innocenti (*insontem victimam*), di frequentare templi e di venerare immagini che fossero create dagli uomini (*mortali opere formata simulacra*). Non si specifica quale fosse la pena in caso di violazione di tali disposizioni, ma vengono minacciate generiche sanzioni divine e umane⁷⁷. La costituzione continua punendo le autorità locali che si rendessero direttamente colpevoli del compimento di sacrifici profani: i giudici dovevano pagare una multa in oro di quindici *pondo auri*, i *consulares* una multa di sei, i *correctores* e i *praesides* una multa di quattro. Anche i subalterni dei giudici erano tenuti a pagare una multa del medesimo ammontare di quella del funzionario a cui erano sottoposti, a meno che fossero in grado di dimostrare di essersi dissociati dall'operato del proprio superiore (*si non et obstiterit iudici et confestim publica adtestatione rettulerit*).

L'*inscriptio* della legge, in cui compare *idem* in luogo dei nomi degli imperatori concedenti, rinvia alla legge precedente riportata nel Codice Teodosiano in cui sono indicati i nomi di Graziano, Valentiniano II e Teodosio. In realtà Graziano era già morto otto anni prima, nel 383, per cui la presenza dell'*Idem* è sviante e il nome dell'imperatore Graziano non fa parte dell'*inscriptio* di C.Th.16.10.10. In ogni caso la legge sembra da attribuirsi a Teodosio⁷⁸, che

⁷⁶) Cfr. I. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis Iacobi Gothofredi*, Lipsiae, 1736-1743. p. 306 nt. c; A. CHASTAGNOL, *La préfecture urbaine a Rome sous le Bas-Empire*, Paris, 1960, p. 162 e PLRE, 1, *Cecionius Rufius Albinus* 15, p. 37 s.

⁷⁷) Sulla complessa impostazione per cui la legislazione tardoimperiale contro l'eterodossia religiosa mirava, più che a formulare e ad applicare effettivamente le sanzioni penali minacciate, ad instaurare un 'clima di terrore', adottando la soluzione più facilmente praticabile dell'emarginazione al fine di purificare lo Stato romano-cristiano da chiunque ne contaminasse la vera fede ortodossa, cfr. F. ZUCCOTTI, *Furor haereticorum*, cit., p. 186.

⁷⁸) Così I. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus*, 6, cit., p. 307; GAUDEMET, *La condamnation*, cit., p. 254 e L. DE GIOVANNI, *Il libro XVI*, cit., p. 128 nt. 79.

si trovava a Milano, essendo rimasto in Italia per tre anni, dopo avere sconfitto nel 388 l'usurpatore Massimo⁷⁹. Tale attribuzione discende dal fatto che i rapporti tra Teodosio e Valentiniano II erano in questo periodo caratterizzati da ineguale collegialità e, secondo alcuni, il giovane Valentiniano sarebbe addirittura stato inviato da Teodosio in Gallia e avrebbe risieduto principalmente a Treviri⁸⁰. Del resto dai contenuti di questa legge traspare quella che sarebbe stata l'influenza di Ambrogio non certo su Valentiniano II, ma su Teodosio.

Sempre in Occidente, questa volta ad Aquileia, il 16 giugno dello stesso anno 393, fu emanata la costituzione riportata in C.Th. 16.10.11:

Idem <Impp. Valentinianus et Theodosius AA.> Evagrio praefecto Augustali et Romano comiti Aegypti. Nulli sacrificandi tribuatur potestas, nemo templa circumeat, nemo delubra suspiciat. Interclusos sibi nostrae legis obstaculo profanos aditus recognoscant adeo, ut, si qui vel de diis aliquid contra vetitum sacrisque molietur, nullis exuendum se indulgentiis recognoscat. Iudex quoque si quis tempore administrationis suae fretus privilegio potestatis polluta loca sacrilegus temerator intraverit, quindecim auri pondo, officium vero eius, nisi conlatis viribus obviarit, parem summam aerario nostro inferre cogatur. Dat. XVI Kal. Iul. Aquileiae Tatiano et Symmacho cons.

Sembra che il provvedimento sia stato verosimilmente determinato dalla notizia, data dal vescovo Teofilo, dei violenti disordini provocati dai pagani ad Alessandria⁸¹, a cui Teodosio, che si trovava ad Aquileia di passaggio, sulla via di ritorno da Milano a Costantinopoli⁸², avrebbe risposto, emanando la legge. Anche qui l'*idem* dell'*inscriptio* è da sostituire con i soli nomi di Valentiniano II e di Teodosio e non anche di Graziano, che nel 391 era già morto.

⁷⁹) L'esercito di Massimo e quello di Teodosio si scontrarono nelle vicinanze di Aquileia, presso Petovio (l'odierna Ptuj) e, dopo la sconfitta, Massimo si rifugiò ad Aquileia, dove fu tradito dalle truppe superstiti che lo consegnarono a Teodosio, non appena quest'ultimo raggiunse la città. Sul punto cfr., da ultimo, S. WILLIAMS, G. FRIELL, *Theodosius. The Empire at Bay*, 1994 [trad. it. (cur. S. SIMONETTA) – *Teodosio. L'ultima sfida* – Genova, 1999], p. 103.

⁸⁰) Così J. GAUDEMET, *La condemnation*, cit. p. 598 nt. 7, cui si rinvia anche per la letteratura che ipotizza la presenza di Valentiniano a Milano accanto a Teodosio.

⁸¹) Così L. DE GIOVANNI, *Il libro XVI*, cit., p. 128. Che le opposizioni religiose fossero in quel momento particolarmente vive in Egitto, è messo in evidenza da J. GAUDEMET, *La condemnation des pratiques païennes en 391*, in *Epektasis. Mélanges patristiques offerts au Cardinal Jean Daniélou*, Paris, 1972, p. 599, ora in *Études de droit romain*, 1, Napoli, 1979, p. 255 nt. 19.

⁸²) In tale senso I. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus*, cit., 6, p. 308 e J. GAUDEMET, *La condemnation*, cit., p. 599.

La costituzione è indirizzata ad Evagrio, *praefectus Augustalis et Romanus comes Aegypti*⁸³ e ribadisce il divieto generalizzato di pratiche rituali pagane e quindi il divieto di fare sacrifici, di frequentare i templi, di venerare i santuari. La legge precisa poi che il divieto di onorare gli dei pagani e di compiere sacri riti doveva essere rispettato da tutti, senza possibilità di invocare rescritti di favore imperiale o addurre privilegi di potere. Ancora – come già in C.Th. 16.10.10 – viene preso in considerazione il caso in cui fosse un giudice a contravvenire a quanto disposto dalla legge e si ribadiva che la pena fosse una multa di *quindecim pondo auri*. Veniva nuovamente valutata poi la posizione dei subalterni del giudice, che erano puniti con la medesima pena, a meno che si opponessero con tutte le loro forze all'operato del giudice (*nisi conlatis viribus obviarit*).

Se a prima vista sorprende l'emanazione a pochi mesi di distanza l'una dall'altra di leggi con un contenuto molto simile, è da ritenersi che il dato non sia così strano alla luce della mancanza nel mondo antico di un apparato repressivo del tipo di quello che caratterizza gli Stati moderni. Per fare in modo che le leggi fossero applicate nel modo più efficace l'imperatore ricorreva per lo più all'iniziativa delle autorità locali, che però talvolta non applicavano le costituzioni con la necessaria energia vuoi per mancanza di zelo, vuoi perché si rendevano complici dei colpevoli⁸⁴. In effetti è noto che l'effettiva irrogazione delle sanzioni previste in astratto dalla legislazione contro l'eterodossia religiosa dipendeva spesso, oltre che dal contingente atteggiamento del potere politico-religioso, anche dallo stesso magistrato preposto alla loro attuazione, per cui si verificava talvolta che l'applicazione delle pene irrogate fosse poco coerente, perché subordinata per vari versi a flessibili considerazioni di opportunità politica⁸⁵. Sembra già così potersi spiegare la circostanza che venissero reiterate a pochissima distanza di tempo, prima al *praefectus urbi* di Roma e poi al *praefectus Augustalis* d'Egitto, statuizioni repressive di contenuto analogo, sia da un lato il divieto per tutti di compiere pratiche rituali pagane, sia dall'altro la grave sanzione nei confronti dei giudici che, forse ritenendosi protetti dalla dignità della loro carica, rendessero omaggio agli idoli, anche senza dovere arrivare a congetturare che le due costituzioni fossero in realtà una sola disposizione redatta in termini differenti, emessa in date differenti e indirizzata a funzionari

⁸³) PLRE, 1, *Evagrius* 7, p. 286.

⁸⁴) Sul punto cfr. L. DE GIOVANNI, *Il libro XVI*, cit., p. 137.

⁸⁵) Su questo aspetto della normazione tardoimperiale in tema di ortodossia religiosa, nonché sui suoi successivi sviluppi nel diritto canonico intermedio, che condurranno a teorizzare la dottrina della *dissimulatio*, si veda, anche per altre indicazioni bibliografiche, F. ZUCCOTTI, *Furor haereticorum*, cit., p. 132 ss. e p. 147.

differenti, un caso di «double du texte»⁸⁶.

La condanna più netta e generale dei sacrifici e dei riti pagani si ha con C.Th. 16.10.12 dell'8 novembre 392, il noto editto di Costantinopoli:

Imppp. Theodosius, Arcadius et Honorius AAA. ad Rufinum praefectum praetorio. Nullus omnino ex quolibet genere ordine hominum dignitatum vel in potestate positus vel honore perfunctus, sive potens sorte nascendi seu humilis genere condicione ortuna in nullo penitus loco, in nulla urbe sensu carentibus simulacris vel insontem victimam caedat vel secretiore piaculo larem igne, mero genium, penates odore veneratus accendat lumina, inponat tura, sarta suspendat. 1. Quod si quispiam immolare hostiam sacrificaturus audebit aut spirantia exta consulere, ad exemplum maiestatis reus licita cunctis accusatione delatus excipiat sententiam competentem, etiamsi nihil contra salutem principum aut de salute quaesierit. Sufficit enim ad criminis molem naturae ipsius leges velle rescindere, illicita perscrutari, occulta recludere, interdicta temptare, finem quaerere salutis alienae, spem alieni interitus polliceri. 2. Si quis vero mortali opere facta et aevum passura simulacra inposito ture venerabitur ac ridiculo exemplo, metuens subito quae ipse simulaverit, vel redimita vittis arbore vel erecta effossis ara cespitibus, vanas imagines, humilior licet muneris praemio, tamen plena religionis iniuria honorare temptaverit, is utpote violatae religionis reus ea domo seu possessione multabitur, in qua eum gentilicia constiterit superstitione famulatum. Namque omnia loca, quae turis constiterit vapore fumasse, si tamen ea in iure fuisse turificantium probabuntur, fisco nostro adsocianda censemus. 3. Sin vero in templis fanisve publicis aut in aedibus agrisve alienis tale quispiam sacrificandi genus exercere temptaverit, si ignorante domino usurpata constiterit, viginti quinque libras auri multae nomine cogetur inferre, coniventem vero huic sceleri par ac sacrificantem poena retinebit. 4. Quod quidem ita per iudices ac defensores et curiales singularum urbium volumus custodiri, ut ilico per hos comperta in iudicium deferantur, per illos delata plectantur. Si quid autem ii tegendum gratia aut incuria praetermittendum esse crediderint, commotioni iudiciariae, subiacebunt; illi vero moniti si vindictam dissimulatione distulerint, triginta librarum auri dispendio multabuntur, officiis quoque eorum damno parili subiugandis. Dat. VI Id. Nov. Constantinopoli Arcadio A. II et Rufino cons.

La costituzione⁸⁷, indirizzata al prefetto del pretorio Rufino⁸⁸ ed emanata a

⁸⁶) È questa l'idea di J. GAUDEMET, *La condamnation*, cit., p. 599 ss.

⁸⁷) Non è qui possibile citare in modo esaustivo i numerosi autori che si sono occupati o che hanno citato questa legge; tra altri si vedano F. MARTROYE, *La répression de la magie et le culte des gentils au IV^e siècle*, in *RH*, 9, 1930, p. 697 ss., B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano. I*, cit., p. 334, F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, 6, Napoli, 1975, p. 544, C. CASTELLO, *Una voce dissonante nella Roma cristiana di Onorio: il panegirico di Claudiano del 404 d.C.*, in *AARC*, 4, 1979, p. 189 nt. 121, J. GAUDEMET, *L'église et l'état au IV^e siècle*, in *Studi in onore di Biscardi*, 1, Milano, 1982, p. 75, ID., *Politique ecclé-*

Costantinopoli nel 392 e quindi questa volta, a differenza delle due precedenti citate, *data* in Oriente, generalizzava il divieto di pratiche rituali pagane, sia dal punto di vista dei destinatari, sia dal punto di vista dell'efficacia territoriale. Infatti esso si rivolgeva a uomini di qualsiasi condizione sociale e precisava che i comportamenti elencati non dovessero tenersi *in nulla urbe*, fossero quindi vietati in tutto il territorio dell'Impero. Era proibito sacrificare, adorare gli idoli, elevare gli altari o anche solo compiere in privato i tradizionali riti in omaggio ai numi familiari, come onorare i lari, i geni con libagioni, i penati, accendere lampade, mettere incenso, appendere ghirlande. Sia l'immolazione di vittime a scopo di sacrificio, sia la consultazione delle viscere a scopo di presagio arrivarono ad essere considerate per la prima volta addirittura un *crimen maiestatis*. La frase *etiamsi nihil contra salutem principum aut de salute quaesierit* è volta qui a precisare che si trattava di un'estensione rispetto al crimine di lesa maestà, in quanto le condotte punite dalla legge non riguardavano direttamente la persona del principe, ma ciononostante venivano fatte rientrare in questa fattispecie criminosa. I sacrifici dei pagani volti ad investigare materie proibite, a scoprire segreti, a compiere pratiche proibite, a conoscere la fine di una persona o a promettere la speranza che un'altra incontrasse la morte – continua la legge – costituivano un'infrazione delle leggi della natura e ciò bastava per farle rientrare nel *crimen maiestatis: sufficit enim ad criminis molem naturae ipsius leges velle rescindere*.

La sanzione di queste condotte – come il culto reso a immagini fatte dal lavoro dei mortali, la paura delle immagini stesse, il rito di legare nastri ad un albero o di erigere altari di zolle erbose o ancora l'offerta di doni a immagini inutili – era la confisca della casa o del possedimento, in cui aveva avuto luogo la superstizione pagana con la conseguente annessione al fisco. Era fissata anche la pena della multa di venticinque libbre d'oro per chi compisse sacrifici in templi o santuari pubblici, in case o fondi privati se il comportamento era posto in essere all'insaputa del proprietario.

Nel § 4 la legge deferisce ai giudici, ai *defensores* e ai *curiales* delle singole città il compito di fare osservare queste disposizioni e poi distingue il caso della condotta riprovevole dei giudici da quella dei *defensores* e dei *curiales*. Se i giudici fossero stati a conoscenza di questo crimine e non avessero proceduto a

siastique et législation religieuse après l'édit de Théodose I de 380, in *AARC*, 6, 1986, p. 8 nt. 40, O. BUCCI, *Intolleranza ellenica e libertà romana nel libro XVI del Codice Teodosiano*, in *AARC*, 6, 1986, p. 394 ss., G. NOCERA, *Cuius regio eius religio*, in *AARC*, 6, 1986, p. 317 nt. 25, S. MONTERO, *Politica*, cit., p. 140 ss., R. KLEIN, *Distruzione di templi nella tarda antichità. Un problema politico, culturale e sociale*, in *AARC*, 10, 1995, p. 143.

⁸⁸) PLRE, 1, *Flavius Rufinus* 18, p. 778 s.

reprimerlo, sarebbero stati tenuti al pagamento di trenta libbre d'oro; se invece fossero stati i *defensores* e i *curiales* a nascondere condotte tali o a trascurarle, la sanzione sarebbe stata la *commotio iudicialis* e cioè la punizione per mano dei giudici o dei *rectores provinciae* ⁸⁹.

Dunque, nella parte finale del provvedimento torna la preoccupazione del legislatore per le forme di repressione di quello che è diventato ormai un *crimen* con la raccomandazione fatta ai funzionari di vigilare sull'applicazione delle leggi.

La costituzione sancisce insomma l'abolizione delle forme private del culto pagano, ma costituisce soprattutto una presa di posizione di gran lunga più decisa rispetto alle precedenti, non solo per la specificazione esplicita dell'applicazione territoriale della legge a tutto l'Impero, ma anche per il fatto che i simulacri vengono definiti, con terminologia assai significativa, come *sensu carentia* e *mortali opere facta* e la figura del pagano viene messa in ridicolo e viene, per esempio, descritta come quella di chi arrivava a temere i simulacri che egli stesso avesse creato (*metuens subito quae ipse simulaverit*). Di più. Per la prima volta si arriva a considerare il compimento di sacrifici e le cerimonie pagane come una violazione nientemeno che delle leggi della natura e tali condotte arrivarono a costituire addirittura un *crimen maiestatis*.

Ora, proprio il carattere ampio e generale di questo provvedimento, che comportava un forte giro di vite nei confronti dei culti pagani, potrebbe avere determinato – implicitamente è ovvio – la cessazione delle Olimpiadi quale espressione tipica di manifestazione pagana. Ma a quest'ipotesi è facile muovere un'immediata obiezione: la legge è emanata a Costantinopoli ed è indirizzata al prefetto del pretorio di Oriente, Rufino. Invece Olimpia faceva in quel momento sicuramente parte dell'impero di Occidente ⁹⁰. È necessario chiedersi

⁸⁹) Sul punto cfr. I. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus*, cit., 6, p. 311.

⁹⁰) È noto che la VI diocesi, la Macedonia, dove si trovava Olimpia, formasse, insieme alla Dacia, l'Illirico orientale e che proprio l'Illirico orientale, nel gennaio del 379 al momento della cooptazione di Teodosio I al trono, fosse passato alla sovranità orientale per ragioni di sicurezza militare; non è qui rilevante ai fini circoscritti di questa indagine approfondire la *vexata quaestio* (per un quadro di sintesi su questo complesso problema della storia amministrativa tardoantica si rinvia, anche per la letteratura, a D. VERA, *La carriera di Virus Nicomachus Flavianus e la prefettura dell'Illirico orientale nel IV secolo d.C. II. L'Illirico dopo la battaglia di Adrianopoli: Tra Oriente e Occidente*, in *Atheneum*, 61, 1983, p. 390 ss.) se questo trasferimento all'Oriente, di cui non si conosce neanche la forma amministrativa, sia durato uno o due anni al massimo o invece fino al 384, oltre quindi la morte di Graziano (in tale senso D. VERA, *La carriera*, cit., p. 393 ss. e ID., *Teodosio I tra religione e politica: i riflessi della crisi gotica dopo Adrianopoli*, in *AARC*, 6, 1986, p. 230 s.); esso ebbe comunque presto termine con il rientro delle due diocesi nella *pars Occidentis* in seguito alla risistemazione delle zone di sovranità delle tre corti imperiali al momento esi-

se la legge emanata a Costantinopoli, C.Th. 16.10.12, avesse efficacia anche in Occidente e cioè potesse coinvolgere anche i Giochi di Olimpia.

Si arriva così a toccare uno dei problemi di fondo più gravi e spinosi che ci si trovi ad affrontare in ogni studio che coinvolga leggi contenute nel Codice Teodosiano, ovvero quello della sfera di applicazione delle costituzioni in esso inserite dai compilatori e cioè se quelle emanate in una parte dell'Impero avessero validità anche in quella del correggente. Si tratta della delicatissima questione di fondo dell'unità o scissione dell'Impero sul terreno normativo, che ha tormentato la critica romanistica del secondo dopoguerra. Se importanti studi⁹¹ hanno avanzato l'ipotesi, che a partire dall'età in cui salirono al trono i figli di Costantino, oltre alla ripartizione burocratica, si fosse determinata una divisione del potere legislativo per cui le leggi imperiali avrebbero avuto validità solo nella *pars imperii* sottoposta all'imperatore che le aveva emanate e non anche in quella del collega, oggi si usa maggiore cautela nel credere a questa situazione di «partage législatif». Infatti, benché si debba senz'altro ammettere che vi fossero leggi che per statuizione espressa si applicassero solo in alcune regioni, i rapporti di potere tra i due correggenti non erano sempre uguali e talvolta davano adito ad ingerenze del più autorevole dei due nella sfera del collega⁹². In ogni caso proprio Gaudemet ritiene che il governo di Valentiniano II e di Teodosio I sarebbe un caso emblematico di periodo per il quale non è giustificato parlare di tale divisione di potere e che Teodosio «pouvait se con-

stenti, per cui ognuna ebbe sotto di sé una prefettura: a Teodosio l'Oriente, a Valentiniano II la prefettura centrale e a Massimo le Gallie. Fino alla divisione dell'Impero alla successione di Teodosio nel 395, la Macedonia fu poi sottoposta al prefetto del pretorio per l'Illiria, l'Italia e l'Africa; con la divisione dell'Impero Arcadio ottenne tutto l'Oriente, Onorio le prefetture della Gallia, dell'Italia e la regione balcanica e quest'ultima fu sottoposta ad un proprio prefetto del pretorio per l'Illiria insieme alla Dacia. Solo nel 437 l'Occidente si decise poi di rinunciare definitivamente a queste due diocesi: cfr. VOGT, *Il declino di Roma*, cit., p. 215, p. 484 s.

⁹¹) J. GAUDEMET, *Le partage législatif dans la seconde moitié du IV^e siècle*, in *Studi De Francisci*, 2, Milano, 1974, p. 319 ss., ora in *Études de droit romain*, 1, Napoli, 1979, p. 131 ss. e M. DE DOMINICIS, *Il problema dei rapporti burocratico-legislativi tra 'Occidente ed Oriente' nel Basso Impero romano alla luce delle inscriptiones e subscriptiones delle costituzioni imperiali*, in *Rendiconti dell'Istituto Lombardo di scienze e lettere*, 87, 18, serie 3, 1954, p. 329 ss. su cui ancora J. GAUDEMET, *Le partage législatif au Bas-Empire d'après un ouvrage récent*, in *SDHI*, 21, 1955, p. 319 ss., ora in *Études de droit romain*, 1, Napoli, 1979, p. 169 ss.

⁹²) Sul punto cfr. D. MANTOVANI, *Il diritto da Augusto al Theodosianus*, in *Introduzione alla storia di Roma* (cur. E. GABBA, D. FORABOSCHI, D. MANTOVANI, E. LO CASCIO, L. TROIANI), Milano, 1999, p. 524 s.

sidérer comme maître de l'empire»⁹³. In tale periodo, presumibilmente, le norme avrebbero avuto validità non solo nell'impero d'Oriente, ma anche in quello d'Occidente a causa dell'influenza preponderante che, per eventi politico-militari, Teodosio I avrebbe esercitato sul giovane Valentiniano II.

Ora, l'editto di Costantinopoli dell'8 novembre 392 è di sei mesi successivo alla morte di Valentiniano II, per cui è da ritenersi che, in quel periodo, Teodosio legiferasse anche per l'Occidente. Ma si è visto⁹⁴ che, nell'agosto del 392, era stato proclamato imperatore di Occidente Eugenio e che, in seguito al non riconoscimento da parte di Teodosio di tale nomina, Eugenio aveva ottenuto l'appoggio dei senatori pagani contro l'imperatore cristiano. E il problema dell'efficacia di C.Th. 16.10.12 anche in Occidente non sembra potersi risolvere, se non tenendo conto di questa reazione pagana dell'aristocrazia romana. Se proprio alla luce di tale reazione è stato ritenuto che la legge avesse efficacia esclusivamente locale limitata all'Oriente⁹⁵, il carattere generale del testo sembra fare credere che, nelle intenzioni del legislatore, essa dovesse applicarsi anche all'altra *pars imperii*, tanto più che Teodosio non aveva riconosciuto la legittimità di Eugenio. Anzi – secondo altri⁹⁶ – sarebbe stato proprio l'Editto di Costantinopoli, e quindi la politica intollerante di Teodosio nei confronti dei culti pagani, a determinare la reazione dell'aristocrazia romana. La classe senatoria romana di fede pagana in seguito a tale Editto sarebbe stata privata dei propri simboli tradizionali, pubblici e privati, per cui avrebbe avuto tutto l'interesse a sostenere un regime che contrastasse chi volesse travolgere la religione dei suoi avi. In realtà è difficile potere dire con certezza se la legge avesse avuto fin dall'inizio efficacia in entrambe le *partes imperii*, ma ciò che importa mettere in evidenza è che la sua effettiva applicazione all'Occidente sarebbe stata di fatto impedita fino alla sconfitta di Eugenio e quindi fino al settembre del 394.

Il modo in cui l'estensione all'Occidente abbia poi avuto luogo, non è però dato sapere. Se da un lato si potrebbe pensare che la cancelleria abbia dato applicazione ad una legge di due anni prima, dall'altro rimane solo una congettura credere che sia stato emanato un nuovo provvedimento – che non ci sarebbe pervenuto – contenente il divieto assoluto, riferito all'Occidente o riferito anche all'Occidente, dei culti pagani. Ma forse è solo la mentalità giuridica

⁹³) J. GAUDEMET, *Le partage législatif dans la seconde moitié*, cit., p. 350 ss.

⁹⁴) Cfr. *supra* § IV.

⁹⁵) Così F. MARTROYE, *La répression*, cit., p. 699.

⁹⁶) In tale senso per esempio A. CHASTAGNOL, *La préfecture*, cit. p. 163 e J. VOGT, *Der Niedergang Roms 200-500 d.C.*, Zürich, 1965 [tr. it. C. CODINO, *Il declino di Roma*, Milano, 1965], p. 196 s.

odierna che induce a cercare una legge specifica, un provvedimento applicativo determinato. È ben noto che ogni conoscenza di un fenomeno storico sia elaborazione ricostruttiva, che corre spesso il rischio di travisare e deformare il fenomeno stesso, ma anche che lo storico del diritto storico debba fare di tutto per non alterare, tramite la sua preparazione, la realtà giuridica del passato. In sostanza è molto probabile che non sia intervenuta – come sarebbe dovuta intervenire oggi – una nuova manifestazione della volontà legislativa che avrebbe esteso il divieto dei culti pagani in Occidente, ma che, dal momento del trionfo su Eugenio e di conseguenza sul paganesimo, tale volontà di Teodosio sia stata comunque automaticamente applicata a tutto l'Impero. Questo imprecisato momento è da collocare tra – quale termine *ante quem non* – il 6 settembre 394, data della battaglia sul Frigido, e – quale termine *post quem non* – il 17 gennaio 395, data della morte di Teodosio.

È difficile infatti potere pensare che il termine *post quem non* sia successivo alla morte di Teodosio, in quanto le fonti coeve depongono chiaramente nel senso che l'imperatore sia stato definitivo nell'abolire gli idoli dei pagani senza alcuna distinzione territoriale. Se anche nel Codice Teodosiano siano contenute più leggi contro gli eretici che contro i pagani, Teodosio è visto dai contemporanei soprattutto come colui che riuscì a debellare il paganesimo più che come colui che combatté contro le eresie⁹⁷. Così per esempio Ambrogio, in *De obitu Theodosii*, scritto dal vescovo in occasione della morte di Teodosio' (4.35), affermava: '*qui abscondit simulacra gentium; omnes enim cultus idolorum fides eius abscondit, omnes eorum caerimonias obliteravit*' e (4.38): '*qui sacrilegos removit errores, clusit templa, simulacra destruxit*'⁹⁸. Analogamente Agostino, in *De civitate Dei*, (5.26) disse: '*Simulacra gentilium ubique evertenda praecepit, satis intellegens nec terrena munera in daemoniorum, sed in Dei veri esse posita potestate*'. La figura dell'imperatore era quindi esaltata in relazione al suo ruolo centrale contro il paganesimo e forse Teodosio non avrebbe avuto questa funzione se il provvedimento più ampio nei suoi contenuti, l'editto di Costantinopoli del 392, non avesse avuto efficacia prima o poi anche in Occidente, tanto più che sia Ambrogio che Agostino avevano davanti la situazione occidentale e non già quella orientale. Dunque, alla luce delle considerazioni fatte, quello che a questo punto sembra potersi affermare è che vi sia stato un momento probabilmente tra il 6 settembre 394 e il 17 gennaio 395, in cui tutti i culti pagani, e quindi anche le Olimpiadi, sarebbero stati ufficialmente vietati.

⁹⁷) J. ERNESTI, *Princeps christianus*, cit., p. 66 s.

⁹⁸) Su questo punto del *De obitu Theodosii*, si veda J. ERNESTI, *Princeps christianus*, cit., p. 207 s.

7. È arrivato il momento di raccogliere le fila del discorso fin qui condotto. Quanto emerge innanzitutto da queste riflessioni è che, a mio parere, mancano le fonti per potere sostenere che nel 393 sia stato emanato da Teodosio I un provvedimento specifico che sopprime le Olimpiadi. L'unico dato certo è la distruzione del tempio di Zeus ad Olimpia per mano di Teodosio II, verosimilmente nel 435. Se però si vuole ritenere utile un indizio desumibile dalla *Vita Hypatii* di Callinico, nel senso che un imperatore cristiano avesse abolito i Giochi prima di Teodosio II, si può dare credibilità alla testimonianza di Giorgio Cedreno, ritenendosi che essa non attesti l'esistenza di una costituzione poco nota di Teodosio I che avrebbe sancito il divieto dei Giochi, ma solo ed esclusivamente la circostanza che sotto Teodosio I tali Giochi cessarono. Ma allora – se con queste osservazioni si coglie nel vero – sarebbe stata la vittoria di Teodosio sul paganesimo occidentale ad avere indirettamente sancito la fine delle Olimpiadi nel momento in cui in Occidente, verosimilmente nel 394, si applicò effettivamente l'Editto di Costantinopoli: ciò non significa che intervenne un'abrogazione esplicita, ma solo che, in conseguenza di tale Editto, la successiva edizione dei Giochi, quella del 397, non si svolse.

Tuttavia l'ipotesi di un provvedimento generico che travolse i Giochi insieme a tutti i culti pagani presta il fianco ad una critica immediata. Se l'editto di Costantinopoli avesse abolito tutti i Giochi, ci si domanda perché sarebbero sopravvissuti i Giochi olimpici di Antiochia. Si tratta dell'argomento che Dell'Oro adduce per sostenere la tesi di Biscardi, affermando che le Olimpiadi sarebbero state abolite da una specifica legge avente come scopo solo la fine delle stesse e non invece in generale di tutti i riti pagani⁹⁹. In effetti pare che i Giochi Olimpici di Antiochia, sorti sotto Augusto¹⁰⁰, abbiano continuato a svolgersi con le stesse modalità e le stesse forme di quelle originarie e siano divenuti la più importante manifestazione sportiva dell'Impero e che siano stati soppressi solo nel 521 dall'imperatore Giustino nel quadro dell'adeguamento delle istituzioni ai principi cattolici¹⁰¹. Anche nella legislazione pervenutaci nel Codice Teodosiano è attestata la presenza dei Giochi di Antiochia: una costituzione di Onorio e Teodosio II del 25 febbraio 409, C.Th. 15.9.2, riconosce l'autorità dell'alitarco cioè del preposto ai Giochi di Antiochia¹⁰². In realtà tali Giochi,

⁹⁹) Sul punto cfr. A. DELL'ORO, *Giustiniano*, cit., p. 624.

¹⁰⁰) Cfr. J. ERNESTI, *Princeps christianus*, cit., p. 66 nt. 261.

¹⁰¹) A. DELL'ORO, *Giustiniano*, cit., p. 624.

¹⁰²) *Impp. Honorius et Theodosius AA. Anthemio praefecto Urbi. Cunctos iudices admonemus, ut ludorum quidem, quibus moris est, intersint festivitati et oblectamentis favorem eliciant populorum, verum expensarum non excedant duorum solidorum librata impendia, nec inconsulta plausorum insania curialium vires, fortunae civium, principalium domus, possessorum opes, rei publicae robur evellant: exceptis alytarchis Syriarchis agonothetis*

pur non costituendo un avvenimento esclusivamente locale, ma accogliendo atleti che provenivano da tutto il mondo greco-latino¹⁰³, non sembra che avessero la natura religiosa delle Olimpiadi, durante le quali davanti a Zeus tutti gli atleti dovevano prestare giuramento¹⁰⁴. Si potrebbe da ciò arguire che esistesse una differenza sostanziale tra le vere e proprie Olimpiadi e questi Giochi e cioè l'elemento religioso: sarebbe forse questa la ragione per cui i secondi non sarebbero stati travolti dal provvedimento che aboliva tutti i culti (né sarebbero stati toccati dall'ordine di distruzione di tutti i templi ordinata da Teodosio II)¹⁰⁵.

In definitiva, che l'abolizione effettiva delle Olimpiadi si sia avuta solo con la distruzione dei templi pagani voluta da Teodosio II, è l'unico dato certo di cui sembra potersi disporre. Non risulta che sia esistita nessuna costituzione appositamente emanata da Teodosio I per porre fine ai Giochi Olimpici. Se però si vuole ammettere che tali Giochi siano cessati prima dell'incendio del tempio di Olimpia voluto da Teodosio II, l'unica congettura che si può avanzare è che essi siano stati travolti dalla furia distruttrice dei simboli pagani dell'Editto di Costantinopoli, emanato nel 392 e applicato di fatto in Occidente nel 394. Se così fosse, gli agoni si sarebbero celebrati per l'ultima volta nel 393. La data del 393 sarebbe dunque ammissibile non già come quella in cui intervenne l'abrogazione, bensì come quella in cui le Olimpiadi furono celebrate per l'ultima volta.

itemque Asiarchis et ceteris, quorum nomen votiva festivitatis sollemnitatis dedicavit. Dat. V Kal. Martias Constantinopoli Honorio VIII et Theodosio III AA. cons.

¹⁰³) J. ERNESTI, *Princeps christianus*, cit., p. 66 nt. 261.

¹⁰⁴) J. ERNESTI, *Princeps christianus*, cit., p. 66 nt. 260.

¹⁰⁵) Sembra confermare l'esclusività e l'illustre fama dei Giochi di Olimpia rispetto a quelli di Antiochia un episodio narrato dal cronografo bizantino del VI secolo, Malala (*Ioannis Malalae Chronographia*, in *Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae* (cur. I. BEKKER) Bonn, 1831, p. 224 s., 248 s., 284, 286 ss.): gli abitanti di Antiochia ottennero dall'imperatore Claudio nel 45 l'autorizzazione ad acquistare dagli Elei, gli abitanti della regione in cui è situata Olimpia, il diritto di celebrare Giochi nella propria città (*ἠγόρασαν δὲ τὰ αὐτὰ Ὀλύμπια οἱ Ἀντιοχείς παρὰ τῶν Πισαίων τῆς Ἑλλάδος*), il riconoscimento in sostanza quali Giochi «isolimpici», cioè pari in dignità agli agoni celebrati in Olimpia. Il fatto che si sentisse il bisogno, ancora nel I secolo d.C., di chiedere tale riconoscimento è un chiaro segno del fatto che gli agoni di Olimpia fossero gli unici Giochi cui arrise una genuina celebrità internazionale, che fossero insomma i Giochi per antonomasia. Sul punto cfr. J. WIESNER, *Olympia (Kleinasien)*, cit., c. 48.

X*

Palingenesi delle costituzioni tardoimperiali e nuove tecnologie

1. È a partire dal secondo Dopoguerra che il Tardoantico, ritenuto a lungo un momento di grave decadenza¹ rispetto all'epoca precedente, di crisi profonda e comunque di logica inferiore rispetto al paradigma classico², ha ripreso a essere studiato come un'epoca autonoma, dotata di sue proprie caratteristiche³ e, in ogni caso, riconosciuta decisiva per l'evoluzione della società occidentale⁴. Di lì a poco, negli anni Settanta del Ventesimo secolo, si individua poi la rinascita della storiografia tardoantichistica anche nella prospettiva giuridica⁵. Al definitivo superamento della pregiudiziale classicistica⁶ che fino

*) In KOINONIA, 46, 2022, p. 299-308.

¹) L'opera in assoluto più significativa di questo orientamento è senza dubbio il capolavoro settecentesco di E. GIBBON, *History of the decline and fall of the Roman Empire*, 1-6, London, 1776-1788.

²) L'accezione di Basso Impero, forgiata nel 1756, da C. LE BEAU, *Histoire du Bas-Empire*, Paris, 1756, era originariamente priva di una connotazione negativa, acquisita peraltro di lì a poco con il prosieguo degli studi.

³) S. REBENICH, *Late Antiquity in modern eyes*, in *A companion to Late Antiquity* (cur. P. ROUSSEAU), Chicester, 2009, p. 92; si rinvia anche a G. TRAINA, *Introduzione. Fratture e persistenze dell'ecumene romana*, in *Storia d'Europa e del Mediterraneo* (cur. A. BARBERO), Salerno, 2006, G. TRAINA (cur.), *L'ecumene romana*, Roma, 2010, p. 13 ss.

⁴) A. MARCONE, *Il mondo tardoantico. Antologia di fonti*, Roma, 2000, p. 9.

⁵) Si rinvia a A. GIARDINA, *Esplosione di tardoantico*, in *Studi storici*, 40, 1999, p. 157 ss. e G. FOWDEN, *Elefantiasi di tardoantico?*, in *Journal of Roman Archeology*, 15, 2002, p. 681 ss. Sul concetto di tardoantico si veda, da ultimo, F. COSTABILE, *'Tardoantico' ed era costantiniana: convenzione storiografica di un concetto moderno*, in *Scritti per il novantesimo compleanno di Matteo Marrone* (cur. A. D'ANGELO, M. DE SIMONE, M. VARVARO), Torino, 2019, p. 91 ss.

⁶) L'espressione è utilizzata da F. AMARELLI, *Diritto e storia tardoantica*, in

allora aveva condizionato gli studi storici e quindi anche quelli storico-giuridici contribuiscono, nel nostro Paese, due istituzioni completamente dedicate allo studio del Tardoantico, anche nella sua dimensione giuridica: dal 1973 il Centro di Ricerca Accademia Romanistica Costantiniana, rafforzata dall'Associazione Storico-Giuridica Costantiniana a partire dal 1991 e dal 1977 l'Associazione di Studi Tardoantichi⁷ Quest'ultima ha promosso un denso e stimolante convegno internazionale per riflettere sui primi trent'anni che sono decorsi dalla sua istituzione nel 2007, da cui nel frattempo sono trascorsi altri quindici anni.

Negli ultimi quindici anni di studi sul Tardoantico le ricerche hanno consentito di svelare sempre più di quest'epoca complessa. Tuttavia non può non sfuggire la scarsità di conoscenze che abbiamo ancora delle costituzioni imperiali soprattutto in una dimensione sintetica dei contenuti normativi e degli orientamenti legislativi dei singoli imperatori. È evidente che la legislazione imperiale consenta di cogliere solo un livello della dimensione giuridica, quello dell'attività normativa dell'imperatore con costituzioni che – come è stato detto – riflettevano il presente come lo voleva vedere l'imperatore e prefiguravano il futuro come egli lo desiderava⁸ e non illumina certo l'intreccio stretto con quei fenomeni diversi da quello giuridico che hanno interagito con esso in quella congiuntura⁹. Ciononostante è innegabile che il prodotto legi-

Trent'anni di studi sulla Tarda Antichità: bilanci e prospettive. Atti del Convegno Internazionale, Napoli, 21-23 Novembre 2007 (cur. U. CRISCUOLO, L. DE GIOVANNI), Napoli, 2009, p. 382. Il cambio di paradigma viene individuato già, sul finire degli anni Quaranta, dalla «Retractatio» di Henry-Irénée Marrou (*Saint Augustin et la fin de la culture antique. Retractatio*, Paris, 1949) che, rivedendo alcuni passaggi della sua opera su Agostino, smentisce la qualificazione negativa da lui stesso assegnata in precedenza all'epoca trattata. Il suo contributo era stato preceduto di qualche anno dalla scelta di Santi Mazzarino – tutt'altro che promettente per uno storico dell'antichità, nell'opinione comune della prima metà del Ventesimo secolo – di esordire sul Tardoantico (S. MAZZARINO, *Stilicone. La crisi imperiale dopo Teodosio*, Roma, 1942) e seguito, tra gli anni Sessanta e Settanta, dagli studi di Arnaldo Momigliano (A. MOMIGLIANO [cur.], *Conflict between Paganism and Christianity in the fourth century*, Oxford, 1963), Arnold Hugh Martin Jones (A.H.M. JONES, *The later Roman empire, 284-602: a social, economic and administrative survey*, 1-2, Oxford, 1964) e Peter Brown (soprattutto P. BROWN, *The world of late antiquity*, London, 1971).

⁷ Ad esse si è aggiunta ben più recentemente, dal 2014, l'Associazione Ravenna Capitale, finalizzata alla promozione degli studi sull'Occidente romano.

⁸ D. MANTOVANI, *Prefazione*, in *Le strutture nascoste della legislazione tardoantica. Atti del convegno REDHIS (Pavia 17-18 marzo)* (cur. D. MANTOVANI), Bari, 2019, p. 7.

⁹ Sul punto cfr. I. FARGNOLI, Rec. a J.D. Harke, *Utilitas Constantiniana, Privat-rechtsgesetzgebung am Beginn des vierten Jahrhunderts*, Berlin, 2020, in *SDHI*, 86, 2020, p. 320.

slativo sia una fonte preziosa per aprire strade di conoscenza anche sulle istituzioni, sulla società e sull'economia di età tardoantica.

Le difficoltà che incontra chi indaga sulla legislazione imperiale sono note. Da un lato, sono unanimemente condivisi i problemi critico-ricostruttivi del Codice Teodosiano. Infatti la codificazione di Teodosio II ci è stata tramandata in diversi manoscritti, tutti incompleti e ciò ha comportato giganteschi dubbi interpretativi in sede di edizione della grande mole delle costituzioni¹⁰. L'ansia di Theodor Mommsen, già in età avanzata, di non riuscire a concludere il lavoro lo portò a scelte talvolta frettolose. Il suo allievo, Paul Krüger, lo dimostrò, soprattutto con riferimento alla lettura del manoscritto Parisinus 9643¹¹. Mommsen riuscì in extremis a concludere il lavoro e la sua edizione uscì postuma nel 1904¹². Krüger stesso cercò quindi successivamente di produrre una sua autonoma edizione, ma si fermò all'ottavo libro¹³, non portando a termine il lavoro, per cui l'edizione mommseniana è quella comunemente utilizzata¹⁴.

Dall'altro lato anche il Codice Giustiniano¹⁵ che, pur avendo una tradizione manoscritta un po' meno controversa rispetto a quella del Teodosiano, presenta tanti contenuti e profili ancora da indagare¹⁶. Il riferimento non è so-

¹⁰) B. SIRKS, *Mommsen und der Theodosianus*, in *Theodor Mommsen und die Bedeutung des Römischen Rechts* (cur. I. FARGNOLI, S. REBENICH), Berlin, 2013, p. 121 ss.

¹¹) P. KRÜGER, *Codicis Theodosiani fragmenta Taurinensia*, 2, Berlin, 1879; ID., *Über Mommsens Ausgabe des Codex Theodosianus*, in *ZSS*, 26, 1905, p. 316 ss.

¹²) *Theodosiani libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis* edidit adsumpto apparatu critico P. Kruegeri Th. Mommsen, Vol. I pars prior, Prolegomena, Berolini, 1904, LX. *Theodosiani libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis* edidit adsumpto apparatu critico P. Kruegeri Th. Mommsen, vol. I pars posterior, textus cum apparatu, Berolini, 1904.

¹³) P. KRÜGER, *Codex Theodosianus*, Fasc. 1, Liber 1-6, Berlin, 1923, Fasc. 2, Liber 7-8, Berlin, 1926.

¹⁴) Costituisce di fatto molto meno, per il Codice Teodosiano, un punto di riferimento per gli studiosi la pur pregevole edizione di G. HAENEL, *Codices Gregorianus, Hermogenianus, Theodosianus* edidit Gustavus Haenel, Bonnae, 1842.

¹⁵) *Codex Iustinianus* recensuit Paulus Krueger, Berolini, 1877 nonché *editio minor: Codex Iustinianus* recognovit et retractavit Paulus Krueger, Berolini, 1877.

¹⁶) Degli studi più significativi sul complesso del prodotto legislativo si rinvia a G. ROTONDI, *Studi sulle fonti del codice giustiniano*, in *BIDR*, 26, 1914, p. 175 ss., ora in *Studi giuridici*, 1, p. 110 ss.; G. ROTONDI, *Note sulla tecnica dei compilatori del codice giustiniano: la struttura e l'origine del titolo 1.*, 4, Milano, 1912; E. VOLTERRA, *Il problema del testo delle costituzioni imperiali*, in *La critica del testo. Atti del II Congresso. Internazionale della Società Italiana di Storia del diritto*, Firenze, 1971, p. 821 ss, ora in *Scritti giuridici*, 6, Napoli, 1994; A.M. GIOMARO, *Il Codex repetitae praelectionis*, Roma, 2001; M.U. SPERANDIO, *Il codex delle leggi imperiali*, in *Iuris Vincula. Studi in onore di M. Talamanca*, 8, Napoli, 2001, p. 97 ss.; ID., *Il codex e la divisione per titoli*, in *AARC*, 16, 2007,

lo a quelle costituzioni che non sono pervenute nel Codice Teodosiano (contenente provvedimenti a partire da Costantino), ma anche all'intero materiale tramandato, alla sua recezione e organizzazione per mano dei compilatori nonché alla misura in cui questa legislazione abbia gettato le basi degli sviluppi delle epoche successive.

2. Nella direzione di una migliore conoscenza della legislazione tardoimperiale è stato formulato, già negli anni Ottanta, e quindi poco dopo la fondazione dell'Associazione di Studi Tardoantichi, il lungimirante progetto dei Materiali per una palingenesi delle costituzioni tardoimperiali su iniziativa di Manlio Sargenti. Lo studioso, laureatosi sulla legislazione privatistica di Costantino¹⁷, prendeva spunto da un'iniziativa già della Reale Accademia d'Italia, di istituzione mussoliniana¹⁸ e, sulla scia di questi studi che si erano svolti tra il 1930 e il 1942¹⁹, prosegue le indagini fondando una collana²⁰. Nel-

p. 435 ss.; per una ricerca sul testo in una prospettiva peraltro oggi in parte superata, si veda G. BROGGINI (cur.), *Index Interpolationum quae in Iustiniani Codice inesse dicuntur*, Weimar, 1969.

¹⁷) M. SARGENTI, *Il diritto privato nella legislazione di Costantino. Persone e famiglia*, Roma, 1938. Sul suo entusiasmo al progetto si veda la vivida commemorazione di F. PERGAMI, *Itinerario scientifico di Manlio Sargenti nell'Accademia*, in *Altri studi di diritto romano tardoantico* (cur. F. PERGAMI), Torino, 2019, p. 99 ss.

¹⁸) Cfr. P. CAGIANO DE AZEVEDO, E. GERARDI, *Reale accademia d'Italia. Inventario dell'Archivio*, Roma, 2005, p. 160 ove viene menzionata la busta 19 del fascicolo 3 che raccoglie il programma e le istruzioni del progetto. L'Accademia Reale d'Italia fu istituita nel 1926 per volontà di Benito Mussolini e fatta fondere nel 1939 con l'Accademia dei Lincei; attiva fino al 1944 fu soppressa alla fine del Regime.

¹⁹) Su un filone diverso si sarebbero sviluppati gli studi di Edoardo Volterra (1904-1984) sulla palingenesi dei *senatusconsulta*, rimasti all'epoca inediti e ora meritoriamente raccolti e dati alle stampe: A. TERRINONI, P. BUONGIORNO (cur.), *E. Volterra, Materiali per una raccolta dei senatusconsulta (753 a.C.-312 d.C.)*, Roma, 2018. Sui materiali di Volterra relativi alle costituzioni imperiali *tout court*, cfr. il rinvio di P. BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta. Una palingenesi delle deliberazioni senatorie dell'età di Claudio*, Napoli, 2010, p. 3 e nt. 10.

²⁰) La collana era composta da tre serie; nella prima serie sono stati pubblicati: R.B. BRUNO SIOLA, S. GIGLIO, S. LAZZARINI (cur.), *Auctores graeci et latini tardae aetatis (saec. IV-VI a.D.) quorum scripta ad propositum opus utilia videntur*, Milano, 1985, aggiornato da G.M. FACCHETTI (cur.), Milano, 2000; O. SEECK, *Die Zeitfolge der Gesetze Constantins*, (rist. a cura di M. SARGENTI), Milano, 1983; P. SILLI (cur.), *Testi costantiniani nelle fonti letterarie*, Milano, 1987; M. SARGENTI, R.B. SIOLA, *Norme imperiali e diritto romano negli scritti di S. Ambrogio. Epistulae, De Officiis, Orationes funebres*, Milano, 1991; M. NAVARRA (cur.), *Riferimenti normativi e prospettive giuspubblicistiche nelle Res gestae di Ammiano Marcellino*, Milano, 1994; S. PIETRINI (cur.), *Religio e Ius Romanum*

la seconda serie della collana, dedicata alle costituzioni imperiali tramandate da fonti giuridiche, Sargenti guida gli studi di Federico Pergami²¹ e Paola Cuneo²². Le ricerche in questa chiave sono proseguite all'inizio degli anni Duemila con il coinvolgimento dell'Università degli Studi di Milano. Il progetto fu finanziato prima per il biennio 2000-2001 e poi, con Franco Gnoli come coordinatore del progetto nazionale cui aderivano altre sedi e cioè le Università di Torino, Siena e Bologna, nei due bienni 2003-2005 e 2005-2007 con una concentrazione dell'indagine sulle costituzioni imperiali del Codice Teodosiano promulgate nel ventennio 375-395 e quindi principalmente sulla legislazione di Teodosio I. Della sconfinata produzione normativa dell'imperatore Teodosio I sono state pubblicate le schede relative alle costituzioni collocate nei primi quattro libri del Codice Teodosiano²³.

Il fine del lavoro è proprio la riconsiderazione di ogni datazione alla luce sia di criteri formali, quale quello della persona e qualifica del destinatario e quello del luogo in cui la costituzione è stata data, sia di aspetti contenutistici con riferimento all'oggetto della previsione normativa. Vi sono due criteri formali che possono essere utilizzati per verificare le datazioni, quello della persona e qualifica del destinatario e quello del luogo in cui la costituzione è stata promulgata. Tuttavia si tratta di criteri che non sempre garantiscono una affidabilità assoluta. Per quanto riguarda il primo dei due, quello della persona e della qualifica del destinatario, purtroppo talvolta la qualifica è omessa o può essere incerta la data in cui quel personaggio ha ricoperto una determinata carica. Analogamente il luogo indicato nella *subscriptio* può essere sia quello dell'emissione che quello della ricezione o della pubblicazione, con la conseguenza che il luogo non risulta essere d'aiuto. Altrove il *datum* può non riferirsi al fat-

nell'epistolario di Leone Magno, Milano, 2002; I. FARGNOLI (cur.), *ACTI. Auxilium in Codices Theodosianum Iustinianumque investigandos*, Milano, 2009; alla serie terza appartengono invece le monografie: S. PIETRINI, *Sull'iniziativa del processo criminale romano (IV-VI Secolo)*, Milano, 1996; F. PERGAMI, *L'appello nella legislazione del tardo impero*, Milano, 2000; A. BANFI, *Habent illi iudices suos. Studi sull'esclusività della giurisdizione ecclesiastica e sulle origini del privilegium fori in diritto romano e bizantino*, Milano, 2005.

²¹ F. PERGAMI (cur.), *La legislazione di Valentiniano e Valente (364-375)*, Milano, 1993, su cui si veda la lettura critica di B. SIRKS, *Recensione a Pergami*, in *TR*, 62, 1994, p. 190 ss.

²² P. O. CUNEO (cur.), *La legislazione di Costantino II, Costanzo II e Costante*, Milano, 1997.

²³ P. BIAVASCHI, I. FARGNOLI, M. DEL GENIO (cur.), *La legislazione di Teodosio I (375-395). I primi quattro libri del Codice Teodosiano. Materiali per una Palingenesi delle costituzioni tardo-imperiali*, con introduzione di I. FARGNOLI, in *RDR*, 2005 (link: <https://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/palingenesi.html>).

to e al luogo dell'emissione, ma a quello in cui e da cui la costituzione è stata diramata, per cui non rilevarebbe nulla sulla residenza dell'imperatore. Altrove capita che non si abbiano dati precisi sugli spostamenti degli imperatori, che in particolare, nel caso di Teodosio, erano frequenti. Ai due criteri formali se ne aggiunge uno sostanziale: l'esame viene condotto sulla base degli aspetti contestualistici dell'attività normativa per cui ogni singolo testo viene studiato nel suo significato giuridico.

L'applicazione dei criteri di indagine ai singoli testi si presenta anche per un'altra ragione complessa. Innanzitutto è ben noto che le datazioni sono spesso incomplete e indicano perlopiù solo il *datum* e non il *propositum* o più raramente il *propositum* e non il *datum*. Ne deriva una continua incertezza in merito al riferimento della data al momento della proposta o al momento dell'emissione del provvedimento. E l'incertezza incide sulla localizzazione e sull'attribuzione dei testi. Inoltre non di rado il problema della collocazione territoriale e della paternità dei provvedimenti coinvolge la questione di fondo dell'unità o scissione dell'Impero sul terreno normativo, che non può semplicisticamente risolversi sulla base del nome imperiale contenuto nell'*inscriptio* e del luogo in cui la costituzione appare emessa.

Altro ostacolo è la varietà del materiale raccolto nel Teodosiano che proviene dagli archivi più disparati, in buona parte provinciali, dato che i compilatori non disponevano di un archivio centrale adeguatamente fornito e organizzato. Ne deriva quindi spesso una prospettiva distorta circa la sfera di provenienza, di destinazione e di applicazione territoriale.

Ulteriore nodo problematico è la presenza nel Codice di testi che in origine avevano una natura particolaristica puramente regolamentare o persino disciplinare o sanzionatoria e si sono trovati ad avere un valore generale in conseguenza del loro inserimento nel Codice. Sebbene lo studioso moderno sia portato ad attribuire indiscriminatamente a tutte le costituzioni il rango e l'efficacia di leggi e di valutare l'attività degli imperatori in una prospettiva di monolitica compattezza, ogni costituzione del singolo imperatore va riscoperta nella sua loro originaria natura anche tramite il collegamento al suo originario contesto e non solo a quello in cui lo hanno collocato i compilatori.

Il metodo seguito nel lavoro può così sintetizzarsi: per ogni costituzione è stata redatta una scheda con l'indicazione dell'imperatore o degli imperatori che hanno promulgato la costituzione, con il testo del Codice Teodosiano con in calce l'eventuale *interpretatio*, nonché in una colonna parallela l'eventuale lezione del Codice Giustiniano. Per ogni costituzione si sono quindi confrontate le diverse proposte di datazione note e cioè quelle dell'edizione di Jacobus

Gothofredus in sei tomi²⁴, dei *Prolegomena* di Theodor Mommsen, dell'edizione del Codice Teodosiano fino all'ottavo libro di Paul Krüger, dei *Regesten* di Otto Seeck²⁵ e della Prosopografia²⁶. Sintesi del lavoro vuole essere l'indice sinottico delle datazioni, una griglia che presenta in parallelo le datazioni delle singole costituzioni secondo i manoscritti e poi secondo le altre proposte con, in ultimo, la datazione indicata nel tentativo di ricostruzione della sequenza del *corpus* delle costituzioni di Teodosio. Per ogni costituzione sono state riportate indicazioni bibliografiche il più complete possibili, anche di quegli studi recenti che si limitano a menzionare rapidamente quel determinato testo in contesti che non riguardano la datazione del materiale normativo, al fine di mettere a disposizione un materiale organicamente raccolto il più possibile esauriente.

Già da questo sunto semplificato sugli obiettivi e sul metodo dell'indagine palingenetica nonché sulla storia di questo progetto, emerge quanto tale prospettiva di studio continui ad essere attuale e, al contempo, il lavoro da fare sia ancora molto consistente²⁷.

3. Rispetto a quarantacinque anni fa quando l'Associazione di Studi Tardoantichi veniva istituita, l'uso della tecnologia è diventato di uso comune persino nella vita di ogni giorno. Ogni studioso del presente sa bene che ciascuna ricerca, e quindi anche una ricerca sul periodo tardoantico, è tenuta a confrontarsi con la diffusione sempre più pervasiva nella vita dell'intelligenza artificiale. A partire dagli anni Novanta la diffusione del computer ha cambiato il modo di lavorare e successivamente l'aumento dell'impiego degli ausiliari dei soggetti umani²⁸ e cioè degli algoritmi, quali «serie di istruzioni o di strategie che

²⁴) I. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis Iacobi Gothofredi*, Lipsiae, 1736-1743.

²⁵) O. SEECK, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr.*, Stuttgart, 1919.

²⁶) A.H.M. JONES, J.R. MARTINDALE, J. MORRIS, *The prosopography of the later Roman empire*, 1-2, Cambridge, 1971.

²⁷) Opportuno, per quanto mi consta, sarebbe un'estensione dello sforzo ricostruttivo anche alla legislazione precedente a Costantino, ricomprendendosi quella prodotta a partire da metà del III secolo durante la cd. anarchia militare o età dei «Soldatenkaiser», epoca convenzionalmente non appartenente al tardoantico, ma costituente un momento di passaggio, estremamente significativo, all'età tardoantica, ad oggi ancora troppo poco indagato nella sua dimensione giuridica.

²⁸) Cfr. l'importante lavoro di G. TEUBNER, *Soggetti giuridici digitali? Sullo status privatistico degli agenti software autonomi*, (ed. it. cur. P. FEMIA), Napoli, 2019 sulla soggettività giuridica

servono a risolvere un problema e che risultano formalizzabili in un programma»²⁹ ha reso l'estensione dell'impiego dell'intelligenza artificiale nell'ambito della ricerca scientifica sempre più coinvolgente.

Banche dati, archivi, motori di ricerca e algoritmi contribuiscono ormai da anni alla ricerca romanistica³⁰. Tra le risorse in rete sempre più numerose che rendono possibile la consultazione e la stampa delle fonti svetta una banca dati in libera fruizione, «Amanuensis»³¹ che permette, tramite la previa installazione di un'applicazione, la ricerca per lemmi nelle fonti romane, anche del Tardoantico. Tale repertorio ha in parte superato uno dei progetti più significativi nel settore, il CD-ROM *Bibliotheca Iuris Antiqui (BIA)*³², prodotto nel 2000 sotto la direzione di Nicola Palazzolo³³. Si prospetta infatti come valida alternativa non in ordine alla ricerca bibliografica, peraltro ormai in gran parte surrogata dai motori di ricerca sul «World Wide Web», ma nella ricerca per lemmi. «Amanuensis»: infatti facilita la consultazione delle fonti giuridiche latine, ma soprattutto la ricerca per lemmi in tutto il *Corpus Iuris Civilis*, com-

²⁹) G.P. CIRILLO, *Sistema istituzionale di diritto comune*², Padova, 2021, p. 212 dedica, con un'apertura innovativa del manuale di diritto amministrativo, un intero paragrafo ai soggetti giuridici digitali.

³⁰) Per una rassegna sui siti e gli archivi digitali della romanistica, si vedano i contributi di E. GERMINO, *Guida sitografica*, in *Storia del diritto romano e linee di diritto privato* (cur. A. SCHIAVONE), Torino, 2012, p. 411 ss., già pubblicato in una prima versione come *Webitnera, per una sitografia sull'antico*, in *Itinera ad principatum. Vicende di potere degli imperatori romani. Lezioni* (cur. F. AMARELLI), Napoli, 2010, p. 199 ss. e di U. AGNATI, *Per la ricerca giusromanistica sul web*, in *RDR*, 12, 2012 (link: <https://www.ledonline.it/index.php/Rivista-diritto-romano/issue/view/182>). Cfr. anche A. MANNI, *Metodo romanistico e tecnologie informatiche*, in *Innovazione e diritto*, 3, 2007, p. 17 ss. e G. PURPURA, *Le nuove tecnologie informatiche applicate alla ricerca e allo studio del diritto romano e dei diritti dell'antichità*, in *RDR*, 1, 2001, p. 1-10.

³¹) P. RIEDLBERGER, *Amanuensis v1.5.2*, 2015, progetto in collaborazione, per i profili informatici, con G. ROSENBAUM, pubblicato nel 2014 e accessibile all'indirizzo www.riedlberger.de/amanuensis.

³²) Si vedano fra i numerosi contributi sull'uso dell'informatica in relazione alle fonti romane: N. PALAZZOLO, *Ricerca bibliografica sui diritti dell'antichità: un archivio integrato su disco ottico*, in *Index*, 20, 1992, p. 311 ss., e ID., *Diritto romano e informatica umanistica: strumenti per il trattamento digitale delle fonti del diritto romano*, in *Ius e tékne. Dal diritto romano all'informatica giuridica. Scritti di Nicola Palazzolo. Tomo II: Scienze dell'informazione* (cur. F. ARCARIA, P. SCIUTO), Torino, 2008, p. 441 ss.

³³) L'archivio, che per alcuni anni non è stato accessibile, in quanto il CD-ROM non era compatibile con l'ultima versione del sistema operativo prodotto da Microsoft, è disponibile da agosto 2021 in open access con la denominazione di BIA-Net su una piattaforma del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), piattaforma tuttavia al momento, per quanto mi consta, ancora in corso di perfezionamento: <https://bia.igsg.cnr.it>.

prese le Novelle greche, nonché il Codice Teodosiano, la *lex Burgundiorum*, il *Breviarium Alaricianum* e l'*Edictum Theodorici* ³⁴.

Alla ricerca nei Codici Teodosiano e Giustiniano sono finalizzati ACTI. *Auxilium in Codices Theodosianum Iustinianumque investigandos* su supporto CD-ROM ³⁵ e ora il nuovo archivio «Intercodices» ³⁶, potenziato e ampliato, accessibile in open access con una pluralità di maschere di ricerca per organizzare e differenziare l'indagine sulle due raccolte normative. Grazie a Intercodices la ricerca per lemmi o date è possibile nell'ambito del Codice Teodosiano e del Codice Giustiniano, selezionandosi ora uno o l'altro nel testo e nelle rispettive *inscriptiones* con riferimento al destinatario o agli imperatori correggenti, nonché nelle *subscriptions* con riferimento al luogo e alla questione se la costituzione fu *proposita*, *data* o *accepta*. La ricerca di lemmi è inoltre possibile nelle *interpretationes* del Breviario alariciano, relative alle costituzioni per cui furono redatte. Infine, il repertorio prevede una maschera di ricerca autonoma per la datazione delle costituzioni. Ciò consente di verificare istantaneamente quali altri provvedimenti portano date identiche, ma anche contigue alla costituzione oggetto della ricerca e individuare così rapidamente quelle che vantano una doppia tradizione o le eventuali *iungendae*, nonché risolvere questioni relative a datazioni dubbie. Per consentire una migliore ricerca sulla legislazione tardoimperiale l'archivio comprende anche le Novelle postteodosiane e quindi le leggi imperiali promulgate dopo Teodosio II, sebbene non siano mai state oggetto di una raccolta ufficiale ³⁷.

Anche la ricerca di costituzioni imperiali che non sono pervenute nei Codici è oggi facilitata rispetto ad una volta, nonostante la preziosa raccolta di Gustav Haenel ³⁸ continui a costituire una pietra d'angolo di qualsiasi ricerca di provvedimenti pervenuti al di fuori dei Codici. Quello che Sargenti qualifi-

³⁴) Cfr. P. RIEDLBERGER, *Amanuensis. Eine kostenlose und effiziente Alternative für den Zugriff auf die lateinischen juristischen Quellen*, in *ZSS*, 132, 2015, p. 791 ss.

³⁵) I. FARGNOLI (cur.), *ACTI. Auxilium in Codices Theodosianum Iustinianumque investigandos*, Milano, 2009.

³⁶) I. FARGNOLI (cur.), *Intercodices*, Bern, 2020, con i contributi di EAD., *Intercodices. Navigating between the Theodosian and the Justinian Codes*, 2020 e R. PERANI, *Instructions*, 2020, link: https://www.roma.unibe.ch/forschung/index_ger.htm. Sugli obiettivi e le utilità di Intercodices, cfr. anche I. FARGNOLI, *Il Codice Teodosiano ex machina*, in *KOINONIA*, 44/1, 2020, p. 613-623.

³⁷) *Theodosiani libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis et leges Novellae ad Theodosianum pertinentes* ediderunt Th. Mommsen et P. M. Meyer, 2, Berolini, 1905.

³⁸) G. HAENEL, *Corpus legum ab imperatoribus romanis ante Justinianum latarum, quae extra constitutionum codices supersunt. Accedunt res ab imperatoribus gestae, quibus romani juris historia et imperii status illustratur*, Leipzig, 1857.

cava come «il reperimento dati sull'attività normativa nelle fonti letterarie»³⁹ è ora infatti più semplice grazie agli archivi digitali, di cui è esempio la biblioteca digitale di testi latini tardoantichi dell'Università del Piemonte orientale⁴⁰.

Di grande utilità per i documenti papirologici sono notoriamente i siti in rete, tra cui «papyri.info», costituito da due componenti, il «Papyrological Navigator (PN)» che consente la ricerca nei documenti papirologici e il «Papyrological Editor (PE)» che ammette ogni singolo studioso a integrare con traduzioni, commenti, bibliografia e immagini⁴¹. Con un obiettivo concreto, il progetto REDHIS, diretto da Dario Mantovani, ha consentito di ricostruire alcune costituzioni imperiali non pervenuteci nei Codici, ma di cui risulta notizia tramite documenti papirologici⁴².

L'indagine su costituzioni imperiali al di fuori dei Codici è agevolata anche nell'ambito dei documenti epigrafici, là dove per esempio la preziosa raccolta del *Corpus inscriptionum latinarum* è accessibile in rete e navigabile tramite un motore di ricerca⁴³.

4. Alla luce di queste brevi considerazioni e del fatto che il proposito di palinogenesi delle costituzioni tardoimperiali è tutt'altro che superato, le nuove tecnologie possono oggi semplificare il lavoro – almeno nella prospettiva della ricerca dei testi – di chi si applica nella ricostruzione cronologica della legislazione dei singoli imperatori. Nuove forme di interrogazione delle fonti secondo diverse combinazioni per lemma e per imperatore emittente, il confronto immediato del dettato normativo del Teodosiano con quello eventuale del Giustiniano, nonché ricerche interattive negli archivi digitali di fonti letterarie, papirologiche ed epigrafiche sono strumenti digitali già esistenti. A ciò si aggiunge il fatto che potenzialmente – con le tecnologie che stanno diventando e potranno diventare sempre più raffinate – altri archivi digitali o pro-

³⁹) M. SARGENTI, *Prefazione*, in *La legislazione*, cit., p. IX.

⁴⁰) La biblioteca digitale, avviata il 1 marzo 2010 grazie ad un finanziamento della Regione Piemonte e diretto da Raffaella Tabacco per l'aspetto linguistico-letterario e Maurizio Lana per l'aspetto linguistico-informatico con l'obiettivo di costruire e mettere a disposizione un archivio digitale della letteratura latina tardoantica, dal II al VI-VII secolo d.C., è disponibile al sito: <https://www.internetculturale.it/it/41/collezioni-digitali/28952/biblioteca-digitale-di-testi-latini-tardoantichi/>

⁴¹) Link: <https://papyri.info/>; molto utilizzato è anche Trismegistos (<https://www.trismegistos.org/>).

⁴²) Redhis. Rediscovering the hidden structure A new appreciation of juristic texts and patterns of thought in Late Antiquity; cfr. <http://redhis.unipv.it/>, su cui sono accessibili i lavori finora pubblicati.

⁴³) Accessibile al link: <https://cil.bbaw.de/>

grammi sono sviluppabili. Per lo studioso che voglia cimentarsi nello studio degli indirizzi di politica legislativa e degli orientamenti normativi di ciascun regnante si tratta di supporti preziosi alla ricerca di chiavi di lettura imprescindibili della cultura giuridica tardoantica e quindi della scienza giuridica europea.

Indice delle fonti

FONTI MANOSCRITTE

Ambrosius

De fide

Prologus 3 81.2

De obitu Theodosii

4.35 189

4.38 189

51 145.1

De Spiritu Sancto

1.19-21 129.15

De virginitate

1.11.65 68.61

Epistulae

1 81.1

5.8 116.46

17.3-4 82.6; 117.50

18.11-16 82.6; 117.50

20 149.12

21 129.17

21.14-15 129.18

21.16 129.20

40 151; 167

40.20 151.20

40.22-23 168.26

41 151; 167

41.28 152.21; 168.27

Ammianus Marcellinus

Res Gestae

28.6.28 107.8

30.9.5 89.28

31.5.16 17.13

31.10.18-19 99.75

31.16 77.20

Augustinus Hipponensis

*Collatio cum Maximino arianorum
episcopo*

2 142.70

De Civitate Dei

5.26 145.2; 189

Epistulae

211.10 68.61

Aurelius Victor

De Caesaribus

29.5 37.23; 61.27

33.34 19.19

(Ps.) Aurelius Victor

Epitome de Caesaribus

29.2 37; 37.27; 62; 62.30

30 43.60

47.4 99.75

47.5 99.74

Ausonius		11.30.37	108.12
<i>Epicedion in patrem</i>		11.31.7	108
2.45	107.9	11.36.23	108.12
		11.36.24	108.12
<i>Gratiarum Actio ad Gratianum</i>		11.36.25	108.12
2.7	97; 108.12; 117.49	11.39.7	108
7.35	94.50	13.1.11	85.14; 106; 108
8.40	108.11	13.5.15	85.14; 106; 108
9.42	90	14.16.3	174.52
		15.7.3	107
Callinicus		15.7.4	124.79
<i>Vita Hypatii</i>		15.7.5	124.79
33.1	174	15.9.2	190
		16.1.2	91; 113; 146.4; 162.10
Cedrenus		16.1.3	140.64
<i>Historiarum compendium</i>		16.1.4	125; 127; 127.4; 127.5;
453.9-11	51; 54		129; 130; 131; 132;
453.9-15	57		132.29; 133; 134;
			134.41; 135; 136;
Codex Theodosianus			136.46; 138; 138.58;
1.15.8	106.6; 107.10		139; 140; 140.64; 144
1.32.2	107; 107.7; 107.10	16.2.27	140.61
1.32.3	107.7	16.2.28	140.61
2.8.22	118; 118.60; 119	16.2.42	140.61
2.17.1	30	16.2.43	140.61
6.28.1	123	16.3.1	140.61
6.30.1	91; 91.39	16.3.2	140.61
6.30.4	85.14; 106.6; 108	16.4.1	125; 127; 127.4; 127.5;
7.4.11	123		129; 130; 131; 132;
7.18.2	85.14; 106; 108		132.29; 133; 138; 139;
8.5.34	106.6		144
8.5.35	107; 115; 115.45	16.4.2	137
8.18.6	85.14; 106; 108	16.5.3	111; 111.27; 120; 121;
9.20.1	108		121.64
9.40.12	108	16.5.4	85.16; 106; 106.4; 109
10.20.10	106.6; 108		110; 110.23; 112; 113;
11.1.9	123		113.37; 115; 116; 118;
11.1.18	39.38		119; 120; 121; 122;
11.5	40		123; 124
11.16.12	124	16.5.5	84; 85.15; 86; 87; 89;

	90; 91; 94; 104; 106; 108; 110.23; 117; 117.53; 118; 120; 121	2.44.2 3.22.2 3.3.1 4.12.1 4.16.2 4.19.22 5.12.9 5.70.2 6.27.5 6.30.4 6.32.4 6.35.4 6.36.2 6.36.7 6.58.1 6.58.3 6.58.5 7.32.3 8.27.6 8.40(41).18 8.53.3 8.53.7 8.53.8 9.41.9 10.16.3 10.17 10.42.10 11.24.2 11.55.1 12.50.8	30 41; 55 42 28.52 41; 54 29.59 47; 55 41.49 75.11 43; 54 85.14; 106; 108 75.11 26; 28; 28.52; 74; 77.9 75.11 29.57; 47.86 27; 46; 55; 75 28.52 44; 54 41.49 41.48 44; 54 40.41; 40.42 40.41; 40.42 40.41; 40.42 39; 54 40 40.41; 40.42 174.52 40.41; 40.42 115
16.5.6	122.67; 149.10		
16.5.7	122.67; 150.14		
16.5.9	122.67		
16.5.15	134; 134.41; 135; 136; 136.46; 137; 138; 140		
16.5.16	136; 137; 138; 139; 140		
16.5.17	114; 122.67; 149.11		
16.5.20	122.67; 150.15		
16.5.21	114		
16.5.24	85.15		
16.5.28	85.15		
16.5.65	142; 143.71		
16.5.66	174.52		
16.6.2	111; 111.28; 112; 115; 116		
16.8.8	152; 152.22		
16.8.9	150; 150.18; 152; 168.28		
16.10.7	83.7; 154.25		
16.10.8	83.7; 154.27; 155		
16.10.9	83.7; 154.26		
16.10.10	155.31; 158; 180; 181; 182; 183		
16.10.11	156.32; 182		
16.10.12	156.33; 184; 187; 188		
16.10.13	119; 119.62		
16.10.20	83.8		
16.10.25	172		
<i>Corpus iuris civilis</i>			
<i>Codex Iustinianus repetitae praelectionis</i>			
1.5.2	85.15		
1.5.5	143.71		
1.5.6	174.52		
1.11.2	154.26		
2.44(45).1	29		
		<i>Digesta Iustiniani</i>	
		28.5.78	75.11
		28.7.10	75.11
		28.7.27.1	75.11
		29.2.6.3	44.67
		29.7.10	75.11
		36.1.78	75.11
		41.2.44.1	46.81
		41.3.4.2	45; 45.74

50.17.189	45; 45.75	Hieronymus	
<i>Institutiones</i>		<i>Chronica</i>	
2.25.2	74.11	ad. a. 252	34.7; 61.19; 61.23
Cyprianus		<i>Epistulae</i>	
<i>Ad Demetrianum</i>		24.5	68.61
3	24.36	Hippolytus	
<i>De mortalitate</i>		<i>Commentarii in Daniele</i>	
1	23.34	4.9.2	14.3
<i>Epistulae</i>		Historia Augusta	
22.1.1	60.18	<i>Maximini duo</i>	
55.9.1	17.15; 34; 34.4	19.6.8	15.7
55.9.2	34.5; 60.18	19.17.1	9
Eunapius		19.20.7	15.5
<i>Fragmenta Historica</i>		<i>Gordiani Tres</i>	
50.15	99.75	20.31.1	16.11
Eusebius Caesariensis		<i>Maximus et Balbinus</i>	
<i>De martiribus Palaestinae</i>		21.1.1	15.10
9.2	64	<i>Valeriani duo</i>	
<i>Historia ecclesiastica</i>		22.1.1	20.23
6.39	34; 58; 61	22.5.4	49; 55
6.43	58	<i>Divus Claudius</i>	
Eutropius		25.1.1	20.20
<i>Breviarium ab Urbe condita</i>		25.16	48; 54
9.4	35.13; 60.16	<i>Divus Aurelianus</i>	
Gai Institutiones		26.1.1	20.21; 20.22
2.273	74.11	26.42.6	35.12; 60.16
Herodianus		<i>Probus</i>	
<i>Ab excessu Divi Marci libri octo</i>		28.1.1	20.24
7.4	15.8	Iordanes	
Gregorius Ilibetarianus		<i>Romana</i>	
<i>De fide orthodoxa</i>		248	34.7; 61.19
1.15	142.68		

Lactantius		Pindarus	
<i>De mortibus persecutorum</i>		<i>Olympica</i>	
4.1	34; 61	I.1-12	161; 161.1
4.2	65.49	Possidius	
5.2-3.	19.17	<i>Vita Augustini</i>	
Libanius		17.45	142.69
<i>Orationes</i>		Rufinus	
30	155.28; 155.30	<i>Historia ecclesiastica</i>	
Monachos Georgios		2.15	129.14
<i>Chronicon</i>		2.16	135.42
466.19-467.5	52.117	Scholia ad Lucianum (ed. Rabe)	
466.21-467.2	59	<i>Rhetorica praecepta</i>	
Oracula Sibyllina		9	171; 172
13.87-89	34; 61	Socrates Scholasticus	
Origenes		<i>Historia ecclesiastica</i>	
<i>Homiliae in Iesu Nave</i>		4.21.4	89.30
9.10	35.9; 61.21	5.2.1	87; 118.54
Orosius (Paulus)		5.4.2-3	92
<i>Historiae adversus paganos</i>		5.11	129.14
7.21.1-2	34.7; 61.19	5.25	167.21
Paulinus		Sozomenos	
<i>Vita Sancti Ambrosii</i>		<i>Historia ecclesiastica</i>	
16	149.12	4.19.6	89.33
22.1	167.25	7.1.3	88; 118.55
22.3.14	168.26	7.2.3	92
23.4	152.21	7.13	129.14
23.4.23	168.27	Suidae Lexicon	
34.2	141.66	<i>Lexicographi Graeci</i> (cur. Adler)	
44	116.47	539.427	93.46
Philostorgius		574.763	136.47
<i>Historia ecclesiastica</i>		Sulpicius Severus	
10.7	129.14	<i>Historia sacra</i>	
Photius		2.32.3	35.10; 61.23
<i>Bibliotheca</i>			
182.127a	35.10; 61.23		

Svetonius <i>Claudius</i> 12	42.51	Themistius <i>Erotikos</i> 13.14.173a	95
Symmacus <i>Epistulae</i> 1.13-43 10.2 66.4	98.71 98 127.6	Theodoretus Cyrrius <i>Historia ecclesiastica</i> 4.21.1 4.22.26 5.15	89.33 89.33 136.47
<i>Relationes</i> 3 3.15	84.9 82.6; 117.50	Vegetius <i>Epitoma Rei Militaris</i> 1.20.3	99.75
Synkellos (Georgios) <i>Ecloga chronographica</i> 684	35.10; 61.23	Zonaras (Ioannis) <i>Epitome Historiarum</i> 12.19 12.20 13.19-24	36.16 49 167.23
Tacitus <i>Annales</i> 12.60	42.51	Zosimus <i>Historia Nova</i> 1.21.3-22-1 1.22.2 1.23.3 1.25.1 1.25.2	36; 61 36.16; 61.24 17.14; 36; 61 43.58 43.60
Tertullianus <i>De oratione</i> 20-22 22.7	68.56 68		
<i>De spectaculis</i> 18.1-15	164.13		
<i>De virginibus velandis</i> 1.1 4.3-5 7.2 16.5	68 68.57 68 68.60		
Testamentum novum <i>Pauli Epistula I ad Corinthios</i> 11.5-6 11.8 11.10	67 67 67		
		FONTI EPIGRAFICHE	
		AE = Année Épigraphique 1973, 235	38.28; 62.31
		CIJ = Corpus Inscriptionum Judaicarum 1.91 1.92	78.27 78.29
		CIL = Corpus Inscriptionum Latinarum III, 1776	38; 62

VI, 754 103.103
VI, 10154 170
VI, 31129 37
VI, 31130 37
VI, 36760 35.12; 60.16
XI, 4086 35.11; 60.17

Fasti Archeologici
12 (1959)
494.8108 102.94; 103.97

FONTI PAPIROLOGICHE

BGU = Aegyptische Urkunden aus
den Königlichen Museen zu Berlin
1.287 63

P. Lond. = Greek Papyri in the British
Museum
2565 22.31

Bibliografia

- ADINOLFI M., *Il velo della donna e la rilettura paolina di 1Cor 11,2-16*, in *Rivista Biblica*, 23, 1975, p. 147 ss.
- ADINOLFI M., *La donna che prega o profetizza (1Cor 11,5a)*, in *AA.VV. Studia Hierosolymitana. Studi esegetici in onore di P.B. Bagatti*, 2, Jerusalem, 1976, p. 124 ss.
- ADLER A. (cur.), *Suidae, Lexicon, Lexicographi Graeci*, 1.1, Leipzig, 1928 [rist. 1971].
- ADLER A., *Suidas*, in *PW*, 2.7, 1931, c. 679.
- AFINOGENOV D.E., *Some Observations on Genres of Byzantine Historiography*, in *Byzantion*, 52, 1992, p. 13 ss.
- AGNATI U., *Per la ricerca giusromanistica sul web*, in *RDR*, 12, 2012 (link: <https://www.ledonline.it/index.php/Rivista-diritto-romano/issue/view/182>)
- ALFÖLDI A., *A Festival of Isis in Rome under the Christian Emperors of the IVth Century*, Budapest, 1937.
- ALFÖLDI A., *Zu den Christenverfolgungen in der Mitte des 3. Jahrhunderts*, in *Klio*, 13, 1938, p. 323 ss.
- ALFÖLDI A., *Zur Kenntnis der Zeit der römischen Soldatenkaiser*, in *Studien zur Geschichte der Weltkrise des 3. Jahrhunderts nach Christus*, Darmstadt, 1967.
- ALFÖLDI A., *Studien zur Geschichte der Weltkrise des 3. Jahrhunderts nach Christus*, Darmstadt, 1967.
- ALFÖLDI M.R., *Antike Numismatik, 1, Theorie und Praxis*, Mainz am Rhein, 1978.
- ALFÖLDI A., ALFÖLDI E., *Die Kontorniat-Medaillons*, 2, Berlin-New York, 1990.
- ALTHEIM F., *Die Soldatenkaiser*, Frankfurt am Main, 1939.
- AMARELLI F., *Diritto e storia tardoantica*, in *Trent'anni di studi sulla Tarda Antichità: bilanci e prospettive. Atti del Convegno Internazionale, Napoli, 21-23 Novembre 2007* (cur. U. CRISCUOLO, L. DE GIOVANNI), Napoli, 2009, p. 38.
- AMELOTTI M., *La posizione degli atleti di fronte al diritto romano*, in *SDHI*, 21, 1955, p. 123 ss.
- ANGARANO P., *Decadenza e caduta dell'impero romano*, Roma, 1968.
- ANGELI BERNARDINI P., *L'attualità agonistica negli epinici di Pindaro*, in *Pindare. Entre-tiens sur l'Antiquité classique*, 31, Vandoeuvres-Genève, 1985, p. 117 ss.

- ANGELI BERNARDINI P. (cur.), *Lo sport in Grecia*, Bari, 1988.
- ANGELI BERNARDINI P., *Olimpia e i giochi Olimpici: le fonti letterarie e la critica*, in *Nikephoros. Zeitschrift für Sport und Kultur im Altertum*, 10, 1997, p. 179 ss.
- ANDREOTTI R., *Religione ufficiale e culto dell'imperatore nei libelli di Decio*, in *Studi in onore di A. Calderini e R. Paribeni*, Milano, 1956, p. 369 ss.
- ARCHI G.G., *Teodosio II e la sua codificazione*, Napoli, 1976.
- BABCOCK L., *An Inscription of Traian Decius from Cosa*, in *American Journal of Philology*, 83, 1962, p. 147-158.
- BABUSIAUX U., KOLB A. (cur.), *Das Recht der Soldatenkaiser. Rechtliche Stabilität in Zeiten politischen Umbruchs*, Berlin-München-Boston, 2015.
- BACCARI M.P., *Comunione e cittadinanza (a proposito della posizione giuridica di eretici, apostati, giudei, pagani secondo i codici di Teodosio II e Giustiniano I)*, in *SDHI*, 57, 1991, p. 264 ss.
- BANCHICH T.M., *Introduction*, in *The History of Zonaras. From Alexander Severus to the Death of Theodosius the Great*, London-New York, 2009, p. 13.
- BANFI A., *Habent illi iudices suos. Studi sull'esclusività della giurisdizione ecclesiastica e sulle origini del privilegium fori in diritto romano e bizantino*, Milano, 2005.
- BARBAGLIO G., *Alla comunità di Corinto: prima lettera*, in *Le lettere di Paolo²* (cur. G. BARBAGLIO, R. FABRIS), 1, Roma, 1990, p. 181 ss.
- BARBAGLIO G., *La prima lettera ai Corinzi*, Bologna, 1996.
- BARONE-ADESI G., *Primi tentativi di Teodosio il Grande per l'unità religiosa dell'impero*, in *AARC*, 3, 1979, p. 49 ss.
- BARONE-ADESI G., *Eresie 'sociali' ed inquisizione teodosiana*, in *AARC*, 6, 1986, p. 119 ss.
- BARONE ADESI G., *Monachesimo ortodosso d'Oriente e diritto romano nel tardo antico*, Milano, 1990.
- BARRETT C.K., *La prima lettera ai Corinzi*, Bologna, 1979.
- BARTELINK G.J.M. (cur.), *Callinicos, Vie d'Hypatios*, Paris, 1971.
- BASSANELLI SOMMARIVA G., *La legislazione processuale di Giustino I (9 luglio 518-1 agosto 527)*, in *SDHI*, 37, 1971, p. 119 ss.
- BASSANELLI SOMMARIVA G., *C.Th. 9,5 ad legem Iuliam maiestatis*, in *BIDR*, 86-87, 1984, p. 95 ss.
- BASSANELLI SOMMARIVA G., *L'uso delle rubriche da parte dei commissari Teodosiani*, in *AARC*, 14, 2003, p. 197 ss.
- BATIFFOL P., *La siège apostolique (359-451)*, Paris, 1924.
- BAUMAN R.A., *Women and politics in ancient Rome*, London, 1992.
- BECK H.G., *Zur byzantinischen 'Mönchschronik'*, in *Speculum historiae. Geschichte im Spiegel von Geschichtsschreibung und Geschichtsdeutung* (cur. C. BAUER, L. BOHEM, M. MÜLLER), Freiburg-München, 1965, p. 188 ss.

- BEKKER I. (cur.), *Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae*, 1, Bonn, 1839.
- BELLODI ANSALONI A., *La venia aetatis: emersione storica e sviluppo*, in *Labeo*, 46, 2000, p. 3 ss.
- BELLODI ANSALONI A., *Per l'individuazione delle Romanae constitutiones nelle Variae di Cassiodoro: lettura di Var. VII.41*, in *Diritto & Storia*, 8, 2009.
- BIANCHINI M., *Rileggendo C.Th. 1,1,5*, in *Seminario romanistico gardesano (19-21 maggio 1976)*, Milano, 1976, p. 153 ss., ora in *Temi e tecniche della legislazione tardoimperiale*, Torino, 2009, p. 52 ss.
- BIAVASCHI P., FARGNOLI I., DEL GENIO M. (cur.), *La legislazione di Teodosio I (375-395). I primi quattro libri del Codice Teodosiano. Materiali per una Palingenesi delle costituzioni tardo-imperiali*, con introduzione di I. FARGNOLI, in *RDR*, 2005 (link: <https://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/palingenesi.html>).
- BIGUZZI G., *Velo e silenzio. Paolo e la donna in 1Cor 11,2-16 e 14,33b-36*, Bologna, 2001.
- BIHMENER K., *Die Christenverfolgung des Kaisers Decius*, in *Theologische Quartalschrift*, 92, 1910, p. 19 ss.
- BIONDI B., *Il diritto romano cristiano I, Orientamento religioso nella legislazione*, Milano, 1952.
- BIRLEY A.R., *Decius Reconsidered*, in *Les empereurs illyriens. Actes du colloque de Strasbourg par le Centre de Recherche sur l'Europe centrale et sud-orientale* (cur. E. FRÉZOULS, H. JOUFFROY), Strasbourg, 1998, p. 57 ss.
- BISCARDI A., *Una costituzione poco nota di Teodosio I*, in *AARC*, 4, 1981, p. 369 ss.
- BISCARDI A., *La dottrina romana dell'obligatio rei*, Milano, 1991.
- BLECKMANN B., *Die Rechtskrise des III. Jahrhunderts in der spätantiken und byzantinischen Geschichtsschreibung. Untersuchungen zu den nachdionischen Quellen der Chronik des Johannes Zonaras*, München, 1992.
- BLECKMANN B., *Die severische Familie und die Soldatenkaiser*, in *Die Kaiserinnen Roms. Von Livia bis Theodora* (cur. H. TEMPORINI, G. VITZTHUM), München, 2002, p. 265 ss.
- BLOCH H., *A New Document of the Last Pagan Revival in the West*, in *Harvard Theological Review*, 38, 1945, p. 199 ss.
- BLOCH H., *The Pagan Revival in the West at the End of the Fourth Century*, in *The Conflict between Paganism and Christianity in the fourth century* (cur. A. MOMIGLIANO), Oxford, 1964, p. 193 ss.
- BLOCH R., *Moses und der Mithos: die Auseinandersetzung mit der griechischen Mythologie bei jüdisch-hellenistischen Autoren*, Leiden-Boston, 2011.
- BLUDAU A., *Die ägyptischen Libelli und die Christenverfolgung des Kaisers Decius*, in *Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte* (cur. J.P. KIRSCH, E. GÖLLER), 27, Freiburg i.B., 1931.

- BOISSER G., *La fin du paganisme. Études sur les dernières luttes religieuses en Occident au quatrième siècle*, 2, Paris, 1913.
- BONWETSCH G.N., *Studien zu den Kommentaren Hippolyts zum Buche Daniel und Hohen Liede*, Leipzig, 1897.
- BOUCHERY H.J., *Contribution à l'étude de la chronologie des discours de Themistius*, in *Antiquité classique*, 5, 1936, p. 191 ss.
- BROOTEN B.L., *Response to Corinthian Veils and Gnostic Androgynes by Dennis Ronald MacDonald*, in *Images of the Feminine in Gnosticism* (cur. K.L. KING), Philadelphia, 1988, p. 293 ss.
- BROWN P., *The world of late antiquity*, London, 1971.
- BRUNO SIOLA R.B., GIGLIO S., LAZZARINI S. (cur.), *Auctores graeci et latini tardae aetatis (saec. IV-VI a.D.) quorum scripta ad propositum opus utilia videntur*, Milano, 1985.
- BUCCI O., *Intolleranza ellenica e libertà romana nel libro XVI del Codice Teodosiano*, in *AARC*, 6, 1986, p. 363 ss.
- BUCK D.F., *Eunapios of Sardis and Theodosius the Great*, in *Byzantion. Revue Internationale des Études Byzantines*, 58, 1988, p.36 ss.
- BURCKHARDT J., *Die Zeit Constantins des Großen*, Basel, 1853.
- BUONGIORNO P., *Senatus consulta Claudianis temporibus facta. Una palingenesi delle deliberazioni senatorie dell'età di Claudio*, Napoli, 2010.
- BYRNE B., *Paolo e la donna cristiana*, Cinisello Balsamo-Milano, 1991.
- CAGIANO DE AZEVEDO P., GERARDI E., *Reale accademia d'Italia. Inventario dell'Archivio*, Roma, 2005.
- CAMPENHAUSEN H.F., *Ambrosius von Mailand als Kirchenpolitiker*, Berlin-Leipzig, 1929.
- CANFORA F., *Di un'antica controversia sulla tolleranza e sull'intolleranza*, in *Simmaco-Ambrogio. L'altare della Vittoria* (cur. F. CANFORA), Palermo, 1991, p. 42 ss.
- CANTARELLA E., *L'ambiguo malanno. Condizione e immagine della donna nell'antichità greca e romana*, Roma, 1981.
- CANTARELLA E., *Le donne e la città. Per una storia della condizione femminile*, Milano, 1985.
- CARON P.G., *Ne sanctum baptismum iteretur (C.Th. 16.6; CI.1.6)*, in *AARC*, 6, 1986, p. 167 ss.
- CARR E.H., *History as Progress, What is history? The George Macaulay Trevelyan. Lectures delivered in the University of Cambridge. January-March 1961*, London, 1962, [trad. it. (cur. C. GINZBURG) – *Sei lezioni sulla storia* –, Torino, 1961].
- CARR E.H., *History as Progress, What is history? The George Macaulay Trevelyan. Lectures delivered in the University of Cambridge. January-March 1961*, London, 1962.
- CASPAR E., *Geschichte des Papsttums von den Anfängen bis zur Höhe der Weltherrschaft, I, Römische Kirche und imperium romanum*, Tübingen, 1930.

- CASTELLO C., *Una voce dissonante nella Roma cristiana di Onorio: il panegirico di Claudiano del 404 d.C.*, in *AARC*, 4, 1979, p. 153 ss.
- CENERINI F., ROHR VIO F. (cur.), *Matronae in domo et in re publica agentes. Spazi e occasioni dell'azione femminile nel mondo romano tra tarda repubblica e primo impero. Atti del Convegno di Venezia 16-17 ottobre 2014*, Trieste, 2016.
- CERATI A., *Caractère annonaire et assiette de l'impôt foncier au Bas-Empire*, Paris, 1975.
- CHASTAGNOL A., *La préfecture urbaine à Rome sous le Bas-Empire*, Paris, 1960.
- CHASTAGNOL A., *Communication sur la restauration du temple d'Isis au 'Portus Romae' sous le règne de Gratien*, in *Bulletin de la société nationale des antiquaires de France*, Paris, 1967, p. 47 ss.
- CHASTAGNOL A., *La restauration du temple d'Isis au Portus Romae sous le règne de Gratien* in *Hommage à Marcel Renard*, 2, Bruxelles, 1969, p. 135 ss.
- CIRILLO G.P., *Sistema istituzionale di diritto comune*², Padova, 2021.
- CLARKE G.W., *Double-Trials in the Persecution of Decius*, in *Historia*, 22, 1973, p. 650 ss.
- COHEN H., *Description historique des monnaies frappées sous l'empire romain*, 8, Paris, 1892.
- CORLAT J.P., *Le prince législateur. La technique législative des Sévères et les méthodes de la création du droit impérial a la fin du Principat*, Roma, 1977.
- COŞKUN A., *Die gens Ausoniana an der Macht. Untersuchungen zu Decimus Magnus Ausonius und seiner Familie*, Oxford, 2002.
- COSTABILE F., *'Tardoantico' ed era costantiniana: convenzione storiografica di un concetto moderno*, in *Scritti per il novantesimo compleanno di Matteo Marrone* (cur. A. D'ANGELO, M. DE SIMONE, M. VARVARO), Torino, 2019, p. 91 ss.
- CRACCO RUGGINI L., *Ebrei e orientali nell'Italia settentrionale fra il IV e il VI secolo d.Cr.*, in *SDHI*, 25, 1959, p. 187 ss.
- CRACCO RUGGINI L., *Simboli di battaglia ideologica nel tardo ellenismo (Roma, Atene, Costantinopoli; Numa, Empedocle, Cristo)*, in *Studi storici in onore di O. Bertolini*, 1, Pisa, 1972, p. 177 ss.
- CUMONT F., *Les religions orientales dans le paganisme romain*, Bruxelles, 2006 [rist. Paris, 1929].
- CUNEO P.O. (cur.), *La legislazione di Costantino II, Costanzo II e Costante (337-361)*, Milano, 1997.
- D'AMBRA E., *Roman women*, Cambridge, 2007.
- DAGRON G., *L'empire romain d'Orient au IV^e siècle et les traditions politiques de l'Hellénisme. Le témoignage de Thémistios*, in *Travaux et mémoires*, 3, Paris, 1968.
- DAGRON G., *Naissance d'une capitale. Constantinople et ses institutions de 330 à 451*, Paris, 1974, transl. A.SERAFINI, *Costantinopoli. Nascita di una capitale (330-451)*, Torino, 1991.
- DAL COVOLO E., *I rapporti tra la Chiesa e l'Impero nel secolo di Ambrogio*, in *Vox Patrum*, 18, 1998, p. 37 ss.

- DAUTZENBERG G., *Zur Stellung der Frauen in den paulinischen Gemeinden*, in *Die Frau im Urchristentum* (cur. G. DAUTZENBERG et al.), Freiburg-Basel-Wien-Herder, 1983, p. 212 ss.
- DE BONFILS G., *Prassi giudiziaria e legislazione nel IV secolo, Symm., rel. 33*, in *BIDR*, 78, 1975, p. 285 ss.
- DE BONFILS G., *Legislazione ed ebrei nel IV secolo. Il divieto dei matrimoni misti*, in *BIDR*, 90, 1987, p. 389 ss.
- DE BONFILS G., *C.TH.3,1,5 e la politica ebraica di Teodosio I*, in *BIDR*, 92-93, 1989, p. 47 ss.
- DE BONFILS G., *Gli schiavi degli ebrei nella legislazione del IV secolo. Storia di un divieto*, Bari, 1993.
- DE BONFILS G., *Cronaca di un fortunato incontro*, in *AARC*, 14, 2003, p. 391 ss.
- DE BOOR C. (cur.), *Georgii Monachi Chronicon*, Stuttgart, 1978.
- DE DOMINICIS M.A., *Le comunicazioni legislative nel basso impero*, in *Rendiconti dell'Istituto lombardo di scienze e lettere*, 83, 1950, p. 315 ss.
- DE DOMINICIS M., *Satura critica sulle fonti postclassiche*, in *Studi in onore di E. Volterra*, 1, 1971, p. 503 ss.
- DE FRANCISCI P., *Per la storia della legislazione imperiale durante il principato*, in *BIDR*, 70, 1967, p. 187 ss.
- DE GIOVANNI L., *Il libro XVI del Codice Teodosiano. Alle origini della codificazione in tema di rapporti Chiesa-Stato*, Napoli, 1985.
- DE GIOVANNI L., *Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardo antico. Alle radici di una nuova storia*, Roma, 2007.
- DEININGER J. (cur.), *Max Weber. Die sozialen Gründe des Untergangs der antiken Kultur*, in *Zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte des Altertums*, 1.6, Tübingen, 2006, p. 82 ss.
- DELL'ORO A., *Giustiniano: manifestazioni sportive e tifosi*, in *AARC*, 8, 1990, p. 624 ss.
- DEMANDT A., *Die Spätantike: römische Geschichte von Diocletian bis Justinian, 284-565 n.Chr.*, München, 2007.
- DE MARINI AVONZO F., *I rescritti nel processo del IV e V secolo*, in *AARC*, 11, 1996, p. 29 ss.
- DE MARTINO F., *Storia della costituzione romana*, Napoli, 1975.
- DE REGIBUS L., *Decio e la crisi dell'impero romano nel III secolo*, in *Didaskaleion: studi di letteratura e storia cristiana antica*, 3, 1925, p. 1 ss.
- DE ROHDEN P., DESSAY H., *Prosopographia imperii Romani*, 3, Berolini 1898.
- DESANTI L., *Sileat omnibus perpetuo divinandi curiositas. Indovini e sanzioni nel diritto romano*, Milano, 1990.
- DI MAURO TODINI A., *Aspetti della legislazione religiosa del IV secolo*, Roma, 1990.

- DOVERE E., *L'egccuclion basiliscou: un caso di normativa imperiale in Oriente su temi di dogmatica teologica*, in *SDHI*, 51, 1985, p.153 ss.
- DOVERE E., *Sistematica compilatoria e catholica lex in CTh. 16.11*, in *Labeo*, 40, 1994, p. 325 ss.
- DOVERE E., *Ius principale e catholica lex (secolo V)*, Napoli, 1999.
- DUBARLE A.M., *Paul et l'antiféminisme*, in *Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques*, 60, 1976, p. 261 ss.
- DURSI D., *Studi sui codicilli. Tra elaborazione casistica e repressione penale*, Napoli, 2020.
- DUVAL Y.M., *La 'manœuvre frauduleuse' de Rimini. A la recherche du Liber adversus Ursacium et Valentem*, in *Hilaire et son temps*, Paris, 1969, p. 51 ss.
- EBERT J., *Die beschriftete Bronzeplatte*, in *Bericht über das Forschungsprojekt 'Olympia während der römi-schen Kaiserzeit und in der Spätantike'. III. Die Arbeiten im Jahr 1994* (cur. U. SINN, G. LADSTÄTTER, A. MARTIN, T. VÖLLING), in *Nikephoros. Zeitschrift für Sport und Kultur im Altertum*, 7, 1994, p. 238 ss.
- EBERT J., *Zur neuen Bronzeplatte mit Siegerinschriften aus Olympia (Inv. 1148)*, in *Nikephoros. Zeitschrift für Sport und Kultur im Altertum*, 10, 1997, p. 217 ss.
- ECKEL I., *Doctrina nummorum veterum, 2. De moneta romanorum*, Vindobonae, 1828.
- ELIA F., *Ancora sul cristianesimo di Filippo l'Arabo*, in *Quaderni catanesi di sudi classici e medioevali*, 1, 1979, p. 267 ss.
- ELTESTER W., *Sokrates Scholasticus*, in *PW*, 2.5, 1927, c. 893.
- ENGLIN W., *Die Religionspolitik des Kaisers Theodosius der Große*, München, 1953.
- ERRINGTON R.M., *Roman Imperial Policy from Julian to Theodosius*, Chapel Hill, 2006.
- ERNESTI J., *Princeps christianus, und Kaiser aller Römer. Theodosius der Große im Lichte zeitgenössischer Quellen*, Paderborn-München-Wien-Zürich, 1998.
- EVANS GRUBBS J., *Women and the law in the Roman Empire. A sourcebook on marriage, divorce and widowhood*, London-New York, 2002.
- FABRI P., *Dodecamenon sive de Dei nomine nomine atque attributis, Liber singularis*, Lugduni, 1592.
- FACCIOLATI J, FORCELLINI J., FURLANETTI E., *Asclepiodota*, in *Totius latinitatis lexicon. Totius Latinitatis onomasticon, Tomus Primus* (cur. F. CORRADINI), Patavii, 1864, p. 504.
- FALCHI G.L., *Legislazione e politica ecclesiastica nell'Impero romano dal 380 d.C. al Codice Teodosiano*, in *AARC*, 6, 1986, p. 179 ss.
- FALCHI G.L., *La duplicità della tradizione del Codice Teodosiano*, in *Labeo*, 31, 1986, p. 286.
- FALCHI G.L., *Sulla codificazione del diritto romano nel V e VI secolo*, Roma, 1989.
- FALCHI G.L., *La tradizione giustiniana del materiale teodosiano (C.Th. XVI)*, in *SDHI*, 57, 1991, p. 1 ss.

- FARGNOLI I., in *Materiali per una Palingenesi delle costituzioni tardo-imperiali. La legislazione di Teodosio I (375-395). I primi quattro libri del Codice Teodosiano* (cur. P. BIAVASCHI, M. DEL GENIO, I. FARGNOLI), in <https://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/palingenesi.html>
- FARGNOLI I. (cur.), *ACTI. Auxilium in Codices Theodosianum Iustinianumque investigandos*, Milano, 2009.
- FARGNOLI I., *Politica religiosa di Teodosio il Grande e abolizione delle Olimpiadi: tra Cedreno e il Codex Theodosianus*, in *Index*, 39, 2011, p. 576 ss.
- FARGNOLI I., *Tückischer Tyrann oder glänzender Herrscher? Zur Gesetzgebung des Kaisers Decius*, in *‘Inter cives nec non peregrinos’: Essays in honour of Boudewijn Sirks* (cur. J. HALLEBEEK, M. SCHERMAIER, R. FIORI, E. METZGER, J.-P. CORIAT), Göttingen, 2014, p. 199 ss.
- FARGNOLI I., *Zu Decius’ Kaiserkonstitutionen im Codex Iustinianus* in *Das Recht der Soldatenkaiser* (cur. U. BABUSIAUX, A. KOLB), Berlin-München-Boston, 2015, p. 160 ss.
- FARGNOLI I., *Il Codice Teodosiano ex machina*, in *KOINONIA*, 44/1, 2020, p. 613 ss.
- FARGNOLI I., Rec. a J.D. Harke, *Utilitas Constantiniana, Privatrechtsgesetzgebung am Beginn des vierten Jahrhunderts*, Berlin, 2020, in *SDHI*, 86, 2020, p. 312 ss.
- FARGNOLI I. (cur), *Intercodices*, Bern, 2020.
- FARGNOLI I., *Lex necessitatis. Sulla riemersione senza tempo del diritto romano*, in *Valori dell’ordinamento vs. esigenze dell’emergenza in una prospettiva multidisciplinare* (cur. R. SACCHI), Milano, 2022, p. 121 s.
- FEE G., *The First Epistle to the Corinthians*, London, 1987.
- FINLEY M.I., PLEKET H.W., *I Giochi olimpici. I primi mille anni*, Roma, 1980.
- FORTINA M., *L’imperatore Graziano*, Torino, 1953.
- FOUCART P., *Les certificats de sacrifice pendant la persécution de Décius (250)*, in *Journal des Savants*, 6, 1908, p. 169 ss.
- FOWDEN G., *Elefantiasi di tardoantico?*, in *Journal of Roman Archeology*, 15, 2002, p. 681 ss.
- FRACCARO P., *La via romana da Milano a Piacenza*, in *Miscellanea Galbiati*, Milano, 1951, ora in *Opuscula*, 3, Pavia, 1957, p. 232 ss.
- FREZZA P., *L’esperienza della tolleranza religiosa tra pagani e cristiani dal IV al V sec. d.C. nell’Oriente ellenistico*, in *SDHI*, 55, 1989, p. 41 ss.
- FRONZA L., *Studi sull’imperatore Decio. I. L’adventus Augusti*, in *Annali Triestini*, 21, 1951, p. 227 ss.
- FRONZA L., *Studi sull’imperatore Decio. II. Problemi di politica interna*, in *Annali Triestini*, 23, 1953, p. 311 ss.
- FUGARDI A., *Storia delle Olimpiadi*, Rocca San Casciano, 1958.

- GAUDEMET J., *Le partage législatif dans la seconde moitié du IV^e siècle*, in *Studi in onore di P. de Francisci*, 2, Milano, 1954, p. 319 ss., ora in *Etudes de droit romain*, 1, 1979, p. 131 ss.
- GAUDEMET J., *Le partage législatif au Bas Empire d'après un ouvrage récent*, in *SDHI*, 21, 1955, p. 169 ss., ora in *Etudes de droit romain*, 1, 1979, p. 169 ss.
- GAUDEMET J., *Un problème de la codification théodosienne: les constitutions géminées*, in *RIDA*, 4, 1957, p. 253 ss., ora in *Etudes de droit romain*, 1, 1979, p. 303 ss.
- GAUDEMET J., *L'Église dans l'Empire Romain (IV^e-V^e siècles)*, Paris, 1958.
- GAUDEMET J., *Orthodoxie et interpolations. A propos de C.Th. XVI,1,4 et XVI,4,1*, in *Revue de Droit Canonique*, 11, 1961, p. 157 ss., ora in *Etudes de droit romain*, 1, 1979, p. 321 ss.
- GAUDEMET J., *Le Code Théodosien*, in *Dictionnaire de Droit Canonique*, Paris, 1962, p. 1221 ss.
- GAUDEMET J., *La première mesure législative de Valentinien III*, in *Iura*, 20, 1969, p. 129 ss.
- GAUDEMET J., *La condamnation des pratiques païenne en 391*, in *Epektasis. Mélanges patristiques offerts au Cardinal Jean Daniélou*, Paris, 1972, p. 597 ss.
- GAUDEMET J., *L'église et l'état au IV^e siècle*, in *Studi in onore di Biscardi*, 1, Milano, 1982, p. 75 ss.
- GAUDEMET J., *Mutations politiques et géographie administrative: l'empire romain de Dioclétien (284) à la fin du IV^e siècle*, in *Les gouvernants à Rome. Essais de droit public romain*, Napoli, 1985, p. 178 ss.
- GAUDEMET J., *Des droits de l'homme ont-ils été reconnus dans l'Empire romain?*, in *Labeo*, 33, 1987, p. 20.
- GAUDEMET J., *La codification. Ses formes et ses fins*, in *Estudios en homenaje al profesor J. Iglesias*, Madrid, 1988, p. 316 ss.
- GERA G., GIGLIO S., *La tassazione dei senatori nel tardo impero romano*, Roma, 1984.
- GERBER D.E., *Pindar's Olympian One: A Commentary*, Toronto, 1982.
- GERHARDT T., *Zur Geschichte des Krisenbegriffs*, in *Deleto paene imperio Romano. Transformationsprozesse des Römischen Reichs im 3. Jahrhundert und ihre Rezeption in der Neuzeit* (cur. K.-P. JOHNE, T. GERHARDT, U. HARTMANN), Stuttgart, 2006, p. 406 ss.
- GERMINO E., *Webitinera, per una sitografia sull'antico*, in *Itinera ad principatum. Vicende di potere degli imperatori romani. Lezioni* (cur. F. AMARELLI), Napoli, 2010, p. 199 ss.
- GERMINO E., *Guida sitografica*, in *Storia del diritto romano e linee di diritto privato* (cur. A. SCHIAVONE), Torino, 2012.
- GIARDINA A., *Esplosione di tardoantico*, in *Studi storici*, 40, 1999, p. 157 ss.
- GIBBON E., *History of the decline and fall of the Roman Empire*, 1-6, London, 1776-1788.

- GIBBON E., *The Decline and Fall of the Roman Empire*, London, 1782, [trad. it. (cur. P. ANGARANO) – *Decadenza e caduta dell'impero romano* – Roma, 1968].
- GIGLI G., *Il regno dell'imperatore Graziano (375-383), anno accademico 1962-63*, Roma, 1963.
- GIGLIO S., *Il tardo impero d'Occidente e il suo senato. Privilegi fiscali, patrocinio, giurisdizione penale*, Napoli, 1990.
- GIGLIO S., *La giurisdizione criminale dei senatori nel Tardo Occidente*, in *Labeo*, 38, 1992, p. 231 ss.
- GILLIAM J.F., *Trebonian Gallus and the Decii: III ET I COS*, in *Studi in onore di A. Calderini e R. Paribeni*, 1, Milano, 1956, p. 305 ss.
- GIOMARO A.M., *Il Codex repetitae praelectionis*, Roma, 2001.
- GIORDANO O., *I cristiani nel III secolo: l'editto di Decio*, Messina, 1966.
- GIUNTI P., *Il ruolo sociale della donna romana di età imperiale: tra discriminazione e riconoscimento*, in *Index*, 40, 2012, p. 342 ss.
- GOTHOFREDUS I., *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis Jacobi Gothofredi*, Lipsiae, 1736-1743.
- GORIA A., Rec. a E. Dovere, *Ius principale e catholica lex*, Napoli 1995, in *Rivista di storia e letteratura religiosa*, 34, 1998, p. 386 ss.
- GOURGUES M., *Qui est misogyne: Paul ou certains Corinthiens? Note sur 1Co 14,33b-36*, in *Des Femmes aussi faisaient route avec lui. Perspectives féministes sur la Bible*, Montréal, 1995, p. 153 ss.
- GRAMAGLIA P.A., *Tertulliano, De virginibus velandis. La condizione femminile nelle prime comunità cristiane*, Roma-Borla, 1984.
- GREEN R., *The Works of Ausonius*, Oxford, 1991.
- GRELLE F., *Stipendium vel tributum. L'imposizione fondiaria nelle dottrine giuridiche del I e III secolo*, Napoli, 1963.
- GROB-ALBENHAUSEN K., FUHRMANN M. (cur.), *Aurelius Victor. Die römischen Kaiser*, Düsseldorf, 2009.
- GUNDEL A., *Die Bedeutung des Geländes in der Kriegsführung der Germanen*, in *Neue Jahrbücher für Antike und deutsche Bildung*, 3, 1940, p. 188 ss.
- HAENEL G., *Codices Gregorianus, Hermogenianus, Theodosianus* edidit Gustavus Haenel, Bonnae, 1842.
- HAENEL D.G., *Corpus legum ab imperatoribus Romanis ante Iustinianum latarum, quae extra constitutionum codices supersunt*, Lipsiae, 1857 (rist. Darmstadt, 1965).
- HARNACK A., *Besprechung von F. Krebs, Ein libellus eines libellaticus v. J. 250 n. Chr. Aus dem Fayum*, in *Theologische Literaturzeitung*, 19, 1894, p. 40 ss.
- HARTMANN E., *Frauen in der Antike. Weibliche Lebenswelten von Sappho bis Theodora*, München, 2008.

- HECHT B., *Störungen der Rechtslage in den Relationen des Symmachus. Verwaltung und Rechtsprechung in Rom 384/385 n. Chr.*, Berlin, 2006.
- HEINE S., *Frauen der frühen Christenheit. Zur historischen Kritik einer feministischen Theologie*, Göttingen, 1986.
- HELLER A., *Teoria della storia*, Roma, 1982, (trad. it. V. FRANCO).
- HIGGINS M.H., *Reliability of Titles and Dates in Codex Theodosianus*, in *Byzantion*, 10, 1935, p. 635 ss.
- HÖBENREICH E., *Annona. Juristische Aspekte der stadtrömischen Lebensmittelversorgung im Prinzipat*, Graz, 1997.
- HÖBENREICH E., V. KUHNE (cur.), *El Cisne II. Violencia, proceso y discurso sobre género*, Lecce, 2012.
- HONORÉ T., *The Making of the Theodosian Code*, in *ZSS*, 116, 1986, p. 133.
- HONORÉ T., *Emperors and Lawyers. With a Palingenesia of Third-Century Imperial Rescripts 190-305 AD*, Oxford, 1994.
- HORSTER M., *The Emperor's Family on Coins (Third Century): Ideology of Stability in Times of Unrest*, in *Crises and the Roman Empire. Proceedings of the Seventh Workshop of the International Network Impact of Empire (Nijmegen, June 20-24, 2006)* (cur. O. HEKSTER, G. DE KLEIJN, D. SLOOTJES), Leiden-Boston, 2007, p. 291 ss.
- HOWGEGO C., *Geld in der antiken Welt: Was Münzen über Geschichte verraten*, Darmstadt, 2000.
- HUBY J., *Prima epistola ai Corinti (verbum salutis)*, Roma, 1963 (Paris, 1946).
- HUCHTHAUSEN L., *Herkunft und ökonomische Stellung weiblicher Adressaten von Reskripten des Codex Iustinianus [2d 3. Jh. u. Z.]*, in *Klio*, 56, 1974, p. 199 ss.
- HUCHTHAUSEN L., *Kaiserliche Reskripte an Frauen aus den Jahren 117 bis 217 u. Z.*, in *Actes de la XII^e Conférence internationale d'études classiques Eirene (Cluj-Napoca 2-7 octobre 1972)*, București-Amsterdam, 1975, p. 479 ss.
- HUCHTHAUSEN L., *Frauen fragen den Kaiser: eine soziologische Studie über das 3. Jh. n. Chr.*, in *Xenia. Konstanzer althistorische Vorträge und Forschungen*, 1992, p. 7 ss.
- HUNGER H., *Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner*, 1, München, 1978.
- IMPELLIZZERI S., *La letteratura bizantina. Da Costantino a Fozio*, Firenze-Milano, 1975, p. 281 ss.
- JAUBERT A., *La voile des femmes (I cor. XI. 2-16)*, in *New Testament Studies*, 18, 1972, p. 419 ss.
- JEREMIAS A., *Der Schleier von Sumer bis heute*, Leipzig, 1931.
- JONES A.H.M., *The Social Background of the Struggle between Paganism and Christianity, The Conflict between Paganism and Christianity in the Fourth Century* (cur. A. MOMIGLIANO), Oxford, 1963.
- JONES A.H.M., MARTINDALE J.R., MORRIS J., *The Prosopography of the Later Roman*

- Empire. A.D. 260-395*, 1, Cambridge, 1971.
- JONES A.H.M., *The Later Roman Empire. 284-602. A Social, Economic and Administrative Survey*², 1, Oxford, 1973.
- JUSTER J., *Les Juifs dans l'Empire Romain. Leur condition juridique, économique et sociale*, 1, New York, 1914.
- KAMPMANN U., *Die Münzen der römischen Kaiserzeit*, Regensburg, 2004.
- KASER M., *Studien zum römischem Pfandrecht*, 2, Napoli, 1962.
- KASER M., *Das römischem Privatrecht. Das altrömische, das vorklassische und klassische Recht*, 1, München, 1971.
- KERESZTES P., *The Decian Libelli and the Contemporary Literature*, in *Latomus*, 34, 1975, p. 761 ss.
- KETTER P., *Der heilige Paulus und die Frauenmode in Korinth. 1Kor 11,2-16*, in *Pastor Bonus*, 39, 1928, p. 401 ss.
- KIENAST D., *Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie*, Darmstadt, 1990.
- KING N.Q., *The Emperor Theodosius and the Establishment of Christianity*, London, 1961.
- KLEIN R., *Symmachus. Eine tragische Gestalt des ausgehenden Heidentums*, Darmstadt, 1971.
- KLEIN R., *Distruzione di templi nella tarda antichità. Un problema politico, culturale e sociale*, in *AARC*, 10, 1995, p. 129 ss.
- KLEIN B., *Tranquillina, Otacilia, Etruscilla, Salonina: vier Kaiserinnen des 3. Jhd. n.Chr.*, Diss. Saarbrücken, 1998.
- KNIPFING J.R., *The Libelli of the Decian Persecution*, in *The Harvard Theological Review*, 16.4, 1923, p. 345 ss.
- KOLB A., *Augustae-Zielsetzung, Definition, prosopographischer Überblick*, in *Augustae. Machtbewusste Frauen am römischen Kaiserhof? (cur. A. KOLB)*, Berlin, 2010, p. 11 ss.
- KREBS F., *Ein Libellus eines libellaticus vom Jahre 250 n. Chr. aus dem Fayum*, in *Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin*, 2, Berlin, 1893, p. 1007 ss.
- KRECK B., *Untersuchungen zur politischen und sozialen Rolle der Frau in der späten römischen Republik*, Marburg-Lahn, 1975.
- KROHA T., v. *Kontorniaten*, in *Grosses Lexikon der Numismatik*, Gütersloh, 1997, p. 248.
- KRUMBACHER K., *Geschichte der byzantinischen Literatur von Justinian bis zum Ende des oströmischen Reiches (527-1453)*², 1, München, 1897 (rist. New York, 1979).
- KÜCHLER M., *Schweigen, Schmuck und Schleier. Drei neutestamentliche Vorschriften zur Verdrängung der Frauen auf dem Hintergrund einer frauenfeindlichen Exegese des Alten Testaments im antiken Judentum (NTOA 1)*, Freiburg, 1986.

- KRÜGER P., *Codicis Theodosiani fragmenta Taurinensia*, 2, Berlin, 1879.
- KRÜGER P., *Über Mommsens Ausgabe des Codex Theodosianus*, in *ZSS*, 26, 1905, p. 316 ss.
- LAMBERTI F., *Mulieres e vicende processuali fra repubblica e principato: ruoli attivi e 'presenze silenziose'*, in *Index*, 40, 2012, p. 244 ss.
- LAMBERTI F., *Donne romane fra Idealtypus e realtà sociale. Dal domum servare e lanam facere al meretricio more vivere*, in *Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto*, 4, 2014, p. 61 ss.
- LAMBERTI F., *La mujer actora en el proceso en Roma antigua. Algunos ejemplos*, in *Persona, Derecho y Poder en perspectiva histórica* (cur. B. PERIÑAN, M. GUERRERO), Granada, 2014, p. 15 ss.
- LAMBERTI F., *Stereotipi sulle donne nell'antica Roma: la donna 'modello' e l'umiliazione verbale della donna 'fuori dagli schemi'*, in *Estudos em Homenagem a Luiz Fabiano Corrêa* (cur. S. CORRÊA FATTORI, R. CORRÊA LOFRANO, J.L. NASSIF MAGALHÃES SERRETTI), São Paulo, 2014, p. 87 ss.
- LAMBIN R.A., *La voile des femmes. Un inventaire historique, social et psychologique*, Bern, 1999.
- LAMMERT F., *Zum Kampfe der Goten bei Abrittus im Jahre 251*, in *Klio*, 16, 1942, p. 125 s.
- LANCIANI R., *Iscrizioni portuensi*, in *Bullettino dell'Istituto di corrispondenza archeologica*, 1868, p. 227 ss.
- LE BEAU C., *Histoire du Bas-Empire*, Paris, 1756.
- LE GOFF J., *Memoria*, in *Enciclopedia*, 8, *Labirinto-Memoria*, Torino, 1979, p. 1072 ss.
- LEHNUS L., *Pindaro. Olimpiche*, Milano, 1981.
- LENNARTZ K., *Kenntnisse und Vorstellungen von Olympia und den Olympischen Spielen in der Zeit von 393-1896*, Stuttgart, 1974.
- LEPORE P., *Un problema ancora aperto: i rapporti legislativi tra Oriente ed Occidente nel Tardo Impero Romano*, in *SDHI*, 66, 2000, p. 343 ss.
- LEPPIN H., PORTMANN W. (cur.), *Themistios Staatsreden*, Stuttgart, 1998.
- LEPPIN H., *Theodosius der Große auf dem Weg zum Christlichen Imperium*, Darmstadt, 2003.
- LIEBS D., *Hofjuristen der römischen Kaiser bis Justinian*, München, 2010, p. 77-78.
- LIEBS D., *Kommilitonen erhalten Bescheid. Die Reskripte der Soldatenkaiser an Soldaten, in Das Recht der Soldatenkaiser* (cur. U. BABUSIAUX, A. KOLB), Berlin-München-Boston, 2015, p. 89 ss.
- LIESERING E., *Untersuchungen zur Christenverfolgung des Kaisers Decius*, Diss. Würzburg, 1933.
- LINDER A., *The Jews in Roman Imperial Legislation*, Detroit-Jerusalem, 1987.
- LIPPOLD A., s.v. *Theodosius I (10)*, in *PW Suppl.*, 13, 1973, c. 958.

- LIPPOLD A., *Theodosius der Große und seine Zeit*², München, 1980.
- LORENZ R., *Die Kirche in ihrer Geschichte. Das vierte bis sechste Jahrhundert (Westen)*, Göttingen, 1970.
- LORIOT X., *Un sénateur illyrien élevé à la pourpre: Trajan Dèce* in *Les empereurs illyriens. Actes du colloque de Strasbourg par le Centre de Recherche sur l'Europe centrale et sud-orientale* (cur. E. FRÉZOULS, H. JOUFFROY), Strasbourg, 1998, p. 43 ss.
- LÖSCH S., *Christliche Frauen in Corinth (1Cor 11,2-16). Ein neuer Lösungsversuch*, in *Theologische Quartalschrift*, 127, 1947, p. 216 ss.
- MACIEJOWSKI K.P., *De vita et constitutionibus C. Q. Mesii Traiani Decii*, Goettingae, 1818.
- MACMULLEN R., *Women in Public in the Roman Empire*, in *Historia*, 29, 1980, p. 208 ss.
- MAGGIO L., *Note critiche sui rescritti postclassici. 1. Il c.d. processo per rescriptum*, in *SDHI*, 61, 1995, p. 285 ss.
- MAGNOU-NORTIER E., (cur.), *Le Code Théodosian. Livre XVI et sa réception au Moyen Age*, Paris, 2002.
- MAIER J.L., *Le dossier du donatisme, II, De Julien l'Apostat à Saint Jean Domascène (361-750)*, Berlin, 1989.
- MAISANO R., *Sulla tradizione manoscritta di Giorgio Cedreno*, in *Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici*, 14-16, 1977-1979, p. 179 ss.
- MAISANO R., *Note su Cedreno e la tradizione storiografica bizantina*, in *Rivista di Studi Bizantini e Slavi*, 3, 1983, p. 227 ss.
- MAISANO R., *Kedrenos, Georgios*, in *Lexikon des Mittelalters*, 5, 1991, c. 1093.
- MANFREDINI A.D., *Il Codex Theodosianus e il Codex magisterium vitae*, in *AARC*, 4, 1983, p. 177 ss.
- MANNI A., *Metodo romanistico e tecnologie informatiche*, in *Innovazione e diritto*, 3, 2007, p. 17 ss.
- MANTOVANI D., *Il diritto da Augusto al Theodosianus*, in *Introduzione alla storia di Roma* (cur. E. GABBA, D. FORABOSCHI, D. MANTOVANI, E. LO CASCIO, L. TROIANI), Milano, 1999, p. 524 ss.
- MANTOVANI D., *Prefazione*, in *Le strutture nascoste della legislazione tardoantica. Atti del convegno REDHIS (Pavia 17-18 marzo)* (cur. D. MANTOVANI), Bari, 2019, p. 7 ss.
- MANTOVANI D., *Droit, culture et société de la Rome antique. Leçons inaugurales du Collège de France*, Paris, 2019.
- MARCONE A., *Il mondo tardoantico. Antologia di fonti*, Roma, 2000.
- MARGUERAT D., *Statut des femmes dans les communautés religieuses. L'affaire du voile des femmes à Corinthe*, in *Les femmes antiques entre le sphère privée et sphère publique* (cur. R. FREI-STOLBA et al.), Bern, 2003, p. 237 ss.
- MARKUS R.A., *The End of Ancient Christianity*, Cambridge, 1990, trad. it. – C. NOCE, *La fine delle cristianità antica* – Roma, 1996.

- MARTINDALE J.R., *The Prosopography of the Later Roman Empire. A.D. 395-527*, 2, Cambridge, 1980.
- MARTINETTI-LHULLIER D., *De l'intérêt des contresens (Jérôme correcteur d'Ambroise)*, in *Vita Latina*, 178, 2008, p. 43 ss.
- MARTROYE F., *La répression de la magie et le culte des gentils au IV^e siècle*, in *RH*, 9, 1930, p. 697 ss.
- MARX F., *Ausonius* 3, in *PW* 4.1, 1896, c. 2563.
- MASIA M., SANNA M.V. (cur.), *Donne e diritto. Un dibattito*, Cagliari, 2019.
- MASSEI M., *Le citazioni della giurisprudenza classica nella legislazione imperiale*, in *Scritti di diritto romano in onore di Contardo Ferrini* (cur. G.G. ARCHI), Milano, 1946, p. 403 ss.
- MATTHEWS J., *Western Aristocracy and Imperial Court AD 364-425*, Oxford, 1975.
- MATTHEWS J.E., *Laying down the law. A Study on the Theodosian Code*, New Haven-London-Yale, 2000.
- MATTINGLY H., SYDENHAM E.A., SUTHERLAND C.H., *The Roman Imperial Coinage*, 4c, London, 1949.
- MATTINGLY H., *Roman Coins (from the Earliest Times to the Fall of the Western Empire)*, London, 1969.
- MAZZA M., *Lotte sociali e restaurazione autoritaria nel III secolo d.C.*, Roma, 1973.
- MAZZARINO S., *Stilicone. La crisi imperiale dopo Teodosio*, Roma, 1942.
- MAZZARINO S., *L'impero romano*, 2, Roma, 1956.
- MAZZARINO S., *Tolleranza e intolleranza: la polemica sull'Ara della Vittoria*, in *Antico, tardoantico ed era costantiniana*, 1, Città di Castello, 1974, p. 339 ss.
- MCCCLINTOCK A., *La ricchezza femminile e la Lex Voconia*, Napoli, 2022.
- MELVILLE JONES J., *Contorniate*, in *A Dictionary of Ancient Roman Coins*, London, 1990, p. 71.
- MENOUD PH.H., *Saint Paul et la femme*, in *Revue de Théologie et de Philosophie*, 19, 1969, p. 318 ss.
- MERLIN A., *Périodiques*, in *L'année épigraphique. Revue des publications épigraphiques relatives à l'antiquité romaine*, 1961, p. 34 ss.
- MESLIN M., *Les ariens d'Occident (335-430)*, Paris, 1968.
- MESSANA V., *La politica religiosa di Graziano*, Roma, 1999.
- METRO A., *Studi sui codicilli*, 1, Milano, 1979.
- MITTAG P.F., *Alte Köpfe in neuen Händen, Urheber und Funktion der Kontorniaten*, Bonn, 1999.
- MOLTHAGEN J., *Der römische Staat und die Christen im zweiten und dritten Jahrhundert*, Göttingen, 1970.
- MOMIGLIANO A., *La caduta senza rumore di un impero nel 476 d.C.*, in *Storia e storiogra-*

- fia antica* (cur. A. MOMIGLIANO), Bologna, 1987, p. 359 ss.
- MOMMSEN T., *Römisches Strafrecht*, 2, München, 1899 (rist. 2010).
- MOMMSEN T., *Zweisprachige Inschrift aus Arykanda*, in *Archäologisch-epigraphische Mitteilungen aus Österreich-Ungarn*, 16, 1893, p. 93 ss.
- MOMMSEN T. (cur.), *Theodosiani libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis* edidit adsumpto apparatu critico P. Kruegeri Th. Mommsen, Vol. I pars prior, Prolegomena, Berolini, 1904, LX. *Theodosiani libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis* edidit adsumpto apparatu critico P. Kruegeri Th. Mommsen, vol. I pars posterior, textus cum apparatu, Berolini, 1904.
- MOMMSEN T. (cur.), *Theodosiani libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis. Prolegomena*, Berlin, 1905 [rist. Hildesheim, 2000].
- MONTERO S., *Política y advinación en el Bajo Imperio Romano: emperadores y harúspices (193 D.C.-408 D.C.)*, Bruxelles, 1991.
- MORETTI L., *Olympionikai, i vincitori negli antichi agoni olimpici*, Roma, 1957.
- MOTTA O., *The Question of the Unveiled Woman (1Co 11,2-16)*, in *The Expository Times*, 44, 1932-1933, p. 139 ss.
- MÜLLER-EISELT K.P., *Divus Pius constituit. Kaiserliches Erbrecht*, Berlin, 1982.
- MURPHY-O'CONNOR J., *The non-Pauline Character of 1Corinthians 11,2-16?*, in *Journal of Biblical Literature*, 95, 1976, p. 615 ss.
- MURPHY-O'CONNOR J., *1Corinthians*, Dublin, 1979.
- MURPHY-O'CONNOR J., *Sex and Logic in 1Corinthians 11,2-16*, in *The Catholic Biblical Quarterly*, 42, 1980, p. 482 ss.
- MURPHY-O'CONNOR J., *Interpolations in 1Corinthians*, in *The Catholic Biblical Quarterly*, 46, 1986, p. 81 ss.
- MURPHY-O'CONNOR J., *1Corinthians 11,2-16 Once Again*, in *The Catholic Biblical Quarterly*, 50, 1988, p. 265 ss.
- NASTI F., *Un nuovo documento dalla Siria sulle competenze di governatori e procuratori provinciali in tema di interdetti*, in *Index*, 21, 1993, p. 365 ss.
- NAVARRA M. (cur.), *Riferimenti normativi e prospettive giuspubblicistiche nelle Res gestae di Ammiano Marcellino*, Milano, 1994.
- NOCERA G., *Cuius regio eius religio*, in *AARC*, 6, 1986, p. 306 ss.
- NOETHLICH K.L., *Die gesetzgeberischen Maßnahmen der christlichen Kaiser des vierten Jahrhunderts gegen Häretiker, Heiden und Juden*, Köln, 1971.
- NÖRR D., *Zu Reskriptenpraxis in der hohen Prinzipatzeit*, in *ZSS*, 98, 1981, p. 3 ss.
- NOY D., *Jewish Inscriptions of Western Europe, 2, The city of Rome*, Cambridge, 1995.
- OSIEK C., MACDONALD M.Y., *Il ruolo delle donne nel cristianesimo delle origini. Indagine sulle chiese domestiche*, Milano, 2007.

- PADGETT A., *Paul on Women in the Church. The Contradictions of Coiffure in 1 Corinthians 11,2-16*, in *Journal for the Study of the New Testament*, 20, 1984, p. 69 ss.
- PADGETT A., *Feminism in First Corinthians. A Dialogue with Elisabeth Schüssler Fiorenza*, in *Evangelical Quarterly*, 58, 1986, p. 121 ss.
- PALANQUE J.R., *Sur la date d'une loi de Gratian contre l'hérésie*, in *Revue Historique*, 56.178, 1931, p. 87 ss.
- PALANQUE J.R., *Saint Ambroise et l'empire romain: contribution à l'histoire des rapports de l'église et de l'état à la fin du IV^e siècle*, Paris, 1933.
- PALANQUE J.R., *Essai sur la préfecture du prétoire du Bas-Empire*, Paris, 1933.
- PALAZZOLO N., *Ricerca bibliografica sui diritti dell'antichità: un archivio integrato su disco ottico*, in *Index*, 20, 1992, p. 311 ss.
- PALAZZOLO N., *Diritto romano e informatica umanistica: strumenti per il trattamento digitale delle fonti del diritto romano, in Ius e tékne. Dal diritto romano all'informatica giuridica. Scritti di Nicola Palazzolo. Tomo II: Scienze dell'informazione* (cur. F. ARCARIA, P. SCIUTO), Torino, 2008, p. 441 ss.
- PAREDI A., *Sant'Ambrogio. L'uomo, il politico, il vescovo*, Milano, 1985.
- PATTIST M.J., *Ausonius als Christen*, Amsterdam, 1925.
- PAVAN M., *La politica gotica di Teodosio nella pubblicistica del suo tempo*, Roma, 1964.
- PAVAN M., *I cristiani e il mondo ebraico nell'età di Teodosio il Grande*, in *Annali Perugia*, 3, 1965-1966, p. 367 ss.
- PAVAN M., *Cristianesimo e impero romano nel IV secolo D.C.*, in *I Cristiani e l'Impero nel IV secolo. Colloquio sul Cristianesimo nel mondo antico. Atti del Convegno (Macerata 17-18 dicembre 1987)* (cur. G. BONAMENTE, A. NESTORI), Macerata, 1988, p. 1 ss.
- PEIPER R., *Decimi Magni Ausonii Burdigalensis Opuscula*, Leipzig, 1886 [rist. Darmstadt, 1976].
- PEPPE L., *Posizione giuridica e ruolo sociale della donna*, Milano, 1984.
- PÉREZ GORDO A., *¿Es el velo en 1Co 11,2-16 símbolo de libertad o de sumisión?*, in *Burgense*, 29, 1986, p. 337 ss.
- PERGAMI F. (cur.), *La legislazione di Valentiniano e Valente (364-375)*, Milano, 1993.
- PERGAMI F., *L'appello nella legislazione del tardo impero*, Milano, 2000.
- PERGAMI F., *Itinerario scientifico di Manlio Sargenti nell'Accademia*, in *Altri studi di diritto romano tardoantico* (cur. F. PERGAMI), Torino, 2019, p. 99 ss.
- PERIN J., *Onomasticon totius latinitatis*, 1, Patavii, 1913.
- PESCANI P., *Indictio*, in *NNDI*, 8, 1962, p. 604.
- PETERSEN L., *Prosopographia Imperii Romani Saec. I, II, III*, Berolini, 1970.
- PFLAUM H.G., *procurator*, in *RE*, 23.1, 1957, c. 1268.

- PIETRINI S., *Sull'iniziativa del processo criminale romano (IV-VI Secolo)*, Milano, 1996.
- PIETRINI S., *Sui rapporti legislativi fra Oriente e Occidente*, in *SDHI*, 64, 1998, p. 519 ss.
- PIETRINI S. (cur.), *Religio e Ius Romanum nell'epistolario di Leone Magno*, Milano, 2002.
- PIGANIOL A., *L'Empire chrétien (325-395)*, Paris, 1947 [rist. Paris, 1972].
- PILCH J.J., *The Meaning of Hair*, in *The Bible Today*, 35, 1997, p. 229 ss.
- PLEKET H.W., *L'agonismo sportivo*, in *I Greci. Storia, cultura, società. I. Noi e i Greci*, Torino, 1996, p. 507 ss.
- POTTER D.S., *Prophecy and History in the Crisis of the Roman Empire: a Historical Commentary on the Thirteenth Sibylline Oracle*, Oxford, 1990.
- PURPURA G., *Le nuove tecnologie informatiche applicate alla ricerca e allo studio del diritto romano e dei diritti dell'antichità*, in *RDR*. 1, 2001, p. 1 ss.
- RABE H. (cur.), *Scholia in Lucianum*, Stuttgart, 1971.
- RABELLO A.M., *Giustiniano, Ebrei e Samaritani. Alla luce delle fonti storico-letterarie, ecclesiastiche e giuridiche*, 2, Milano, 1988.
- RABELLO A.M., *The Jews in the Roman Empire: Legal Problems from Herod to Justinian*, Aldershot-Burlington USA-Singapore-Sydney, 2000.
- RABELLO A.M., *La situazione giuridica degli ebrei nel diritto romano*, in *Gli ebrei nell'impero romano. Saggi vari* (cur. A. LEWIN), Firenze, 2001, p. 125 ss.
- RAIMONDI M., *Valentiniano I e la scelta dell'Occidente*, Alessandria, 2001.
- RANKIN D., *Arianism*, in *The Early Christian World* (cur. PH.F. ESLER), London-New York, 2000, p. 993 ss.
- RATTI S., *Les empereurs romains d'Auguste à Dioclétien dans le Bréviaire d'Europpe. Les livres 7 à 9 du Bréviaire d'Europpe: introduction, traduction et commentaire*, Paris, 1996.
- RAUSCHEN G., *Jahrbücher der christlichen Kirche unter dem Kaiser Theodosius dem Großen. Versuch einer Erneuerung der annales ecclesiastici des Baronius für die Jahre 378-395*, Freiburg im Breisgau, 1897.
- REBENICH S., *Late Antiquity in modern eyes*, in *A companion to Late Antiquity* (cur. P. ROUSSEAU), Chicester, 2009, p. 77 ss.
- RICHTER H., *Das weströmische Reich besonders unter den Kaisern Gratian, Valentinian II. und Maximus (375-388)*, Berlin, 1865.
- RIEDLBERGER P., *Amanuensis. Eine kostenlose und effiziente Alternative für den Zugriff auf die lateinischen juristischen Quellen*, in *ZSS*, 132, 2015, p. 791 ss.
- RINALDI G., *Rectores aliqui. Note prosopografiche per lo studio dei rapporti tra impero romano e comunità cristiane*, in *Annali di storia dell'esegesi*, 26, 2009, p. 99 ss.
- RIVES J.B., *The Decree of Decius and the Religion of Empire*, in *Journal of Roman Studies*, 89, 1999, p. 135 ss.
- RODA S., *Simmaco nel gioco politico del suo tempo*, in *SDHI*, 39, 1973, p. 53 ss.
- ROSAENDA P., *Decio e i libellatici*, in *Didaskaleion*, 5, 1927, p. 31 ss.

- RÖSCH K., *Um der Engel willen (1Kor 11,10)*, in *Theologie und Glaube*, 24, 1932, p. 363 ss.
- ROSENQVIST J.O., *Die byzantinische Literatur. Vom 6. Jahrhundert bis zum Fall Konstantinopels*, Berlin-New York, 2007.
- ROSTOVTEZEF M.I., *The social and economic history of the Roman Empire*, Oxford, 1926, trad. it. (cur. G. SANNA) – *Storia economica e sociale dell'impero romano* – Firenze, 1953.
- ROTONDI G., *Studi sulle fonti del codice giustiniano*, in *BIDR*, 26, 1914, p. 175 ss., ora in *Studi giuridici*, 1, p. 110 ss.
- ROTONDI G., *Note sulla tecnica dei compilatori del codice giustiniano: la struttura e l'origine del titolo 1*, 4, Milano, 1912.
- SALISBURY S., *The Reign of Trajan Decius*, in *Journal of Roman Studies*, 14, 1924, p. 1 ss.
- SARGENTI M., *Il diritto privato nella legislazione di Costantino. Persone e famiglia*, Roma, 1938.
- SARGENTI M., rec. a L. De Giovanni, *Chiesa e Stato nel Codice Teodosiano. Saggio sul libro XVI*, in *Iura*, 31, 1981, p. 162 ss.
- SARGENTI M., *Aspetti e problemi giuridici del III secolo d.C. Corso di diritto romano*, Milano, 1983.
- SARGENTI M., BRUNO SIOLA R.B.(cur.), *Normativa imperiale e diritto romano negli scritti di S. Ambrogio*, Milano, 1991.
- SARGENTI M., *Il Codice Teodosiano. Tra mito e realtà*, in *SDHI*, 61, 1995, p. 373 ss.
- SAUMAGNE C., *La persécution de Dèce a la Carthago d'après la correspondance de Saint Cyprien*, in *Bull. Soc. Ant. France*, 1957, p. 24 ss.
- SAVIGNY F.C., *Recht des Besitzes: eine civilistische Abhandlung*⁷, Wien, 1865.
- SAWYER D.F., *Women and Religion in the First Christian Centuries. Religion in the First Christian Centuries*, London-New York, 1996.
- SCHEURL CH., *Weitere Beiträge zur Bearbeitung des Römischen Rechts*, 2, Erlangen, 1886.
- SCHNEBELT G., *Reskripte der Soldatenkaiser: ein Beitrag zur römischen Rechtsgeschichte des Dritten Nachchristlichen Jahrhunderts (Freiburger rechts- und staatswissenschaftliche Abhandlungen XXXIX)*, Karlsruhe, 1974.
- SCHOENAICH G., *Die Christenverfolgung des Kaisers Decius*, Jauer, 1907.
- SCHOENAICH G., *Die Libelli und ihre Bedeutung für die Christenverfolgung des Kaisers Decius*, in *Wissenschaftliche Beilage zum Jahresbericht des Königlichen Friedrichs-Gymnasiums zu Breslau für 1910*, Breslau, 1910, p. 3 ss.
- SCHULLER W., *Frauen in der griechischen und römischen Geschichte*, 2, Konstanz, 1995.
- SCHULTZE V., *Geschichte des Untergangs des griechisch-römischen Heidentums, 1, Staat und Kirche im Kampfe mit dem Heidentum*, Jena, 1887.
- SCHULZ-FLÜGEL E., MATTEI P. (cur.), *Tertullien. Le voile des vierges*, Paris, 1997.
- SCHWARTZ J., *Chronologie du IIIe s.p.C.*, in *ZPE*, 24, 1977, p. 167 ss.

- SEECK O., *Q. Aurelii Symmachi opera quae supersunt*, in *Monumenta Germaniae Historica*, 6.1, Berlin, 1883.
- SEECK O., *Gratianus 3* in *PW*, 14.1, 1912, c. 1837.
- SEECK O., *Die Zeitfolge der Gesetze Constantins*, (rist. a cura di M. SARGENTI), Milano, 1983.
- SEECK O., *Indictio*, in *RE*, 9.2, 1916 (rist. 1988), c. 1328.
- SEECK O., *Regesten der Kaiser und Päpste*, Stuttgart, 1919, [rist. Frankfurt 1984].
- SEECK O., *Geschichte des Untergangs der antiken Welt*, 5, Stuttgart, 1920.
- SELINGER R., *The Mid-Third Century. Persecutions of Decius and Valerian*², Frankfurt, 2004.
- SESTON W., *La basilique de Trèves dans la tradition littéraire*, in *Mémorial voyage en Rhénanie*, Paris, 1953, p. 38.
- SIEWERT P., *Die Inschriften Olympias der letzten 100 Jahre und ihr Beitrag zur Kenntnis der Olympischen Agone, in Nikephoros. Zeitschrift für Sport und Kultur im Altertum*, 10, 1997, p. 245 ss.
- SILLI P. (cur.), *Testi costantiniani nelle fonti letterarie*, Milano, 1987.
- SIMON D.V., *Konstantinisches Kaiserrecht: Studien anhand der Reskriptenpraxis und des Schenkungsrechts*, Frankfurt a.M., 1977.
- SIMONELLI C., *Tertulliano e l'obbligo del velo*, in *Il giornale di Rodafà*, 300, 2015, p. 1 ss.
- SINISCALCO P., *Gli imperatori romani e il cristianesimo nel IV secolo*, in *Legislazione, impero e religione nel IV secolo* (cur. J. GAUDEMET, P. SINISCALCO, G.L. FALCHI), Roma, 2000, p. 67 ss.
- SIRKS B., *Recensione a Pergami*, in *TR*, 62, 1994, p. 190 ss.
- SIRKS B., *Observations on the Theodosian Code: lex generalis. Validity of Laws*, in *AARC*, 14, 2003, p. 145 ss.
- SIRKS B., *Mommsen und der Theodosianus*, in *Theodor Mommsen und die Bedeutung des Römischen Rechts* (cur. I. FARGNOLI, S. REBENICH), Berlin, 2013, p. 121 ss.
- SIVAN H., *Ausonius of Bordeaux. Genesis of a Gallic aristocracy*, London-New York, 1993.
- SOMMER M., *Die Soldatenkaiser*⁴, Darmstadt, 2020.
- SOMMER M., *A vast scene of confusion. Die Krise des 3. Jahrhunderts in der Forschung, in Das Recht der 'Soldatenkaiser'. Rechtliche Stabilität in Zeiten politischen Umbruchs* (cur. U. BABUSIAUX, A. KOLB), Berlin-München-Boston, 2015 p. 15 ss.
- SORDI M., *La data dell'editto di Decio e il significato della persecuzione anticristiana*, in *Rivista di storia della Chiesa in Italia*, 34, 1980, p. 451 ss.
- STEIN E., *À propos d'un livre récent sur la liste des préfet du prétoire*, in *Byzantion. Revue Internationale des Études Byzantines*, 9, 1934, p. 327 ss.
- STEINWENTER A., *Rhetorik und römischer Zivilprozess*, in *ZSS*, 65, 1947, p. 69 ss.

- STEINWENTER A., *Die Briefe des Q. Aur. Symmachus als Rechtsquelle*, in *ZSS*, 74, 1957, p. 1 ss.
- SPAGNUOLO VIGORITA T., MERCOGLIANO F., *Tributi (dir. rom.)*, in *ED*, 45, 1992, p. 104 ss.
- SPERANDIO M.U., *Codex Gregorianus. Origini e vicende*, Napoli, 2005.
- SPERANDIO M.U., *Il codex delle leggi imperiali*, in *Iuris Vincula. Studi in onore di M. Talamanca*, 8, Napoli, 2001, p. 97 ss.
- SPERANDIO M.U., *Il codex e la divisione per titoli*, in *AARC*, 16, 2007, p. 435 ss.
- STEIN A., GROAG E. (cur.), *Prosopographia imperii romani, saec. I-II-III*, 2, Berolini-Lipsiae, 1943.
- STERNBERG T., *Reskripte des Kaisers Alexander Severus an weibliche Adressaten*, in *Klio*, 67.2, 1985, p. 507 ss.
- STERNBERG T., *Die Kaiserreskripte der Jahre 222 (Alexander Severus) bis 244 (Gordian III). Eine historisch-soziologische Studie*, Rostock, 1986.
- STEVENSON S.W., *A Dictionary of Roman Coins, Republican and Imperial*, London, 1889, [rist. Hildesheim, 1969].
- TARTAGLIA L., *Meccanismi di compilazione nella cronaca di Giorgio Cedreno*, in *Bisanzio nell'età dei Macedoni: forme della produzione letteraria e artistica* (cur. F. CONCA, G. FICCADORI), Milano, 2007.
- TAUBENSCHLAG R., *The Imperial Constitutions in the Papyri*, in *Opera minora*, 2, Warszawa, 1959, p. 3 ss.
- TEMPORINI H., VITZTHUM G. (cur.), *Die Kaiserinnen Roms*, München, 2002.
- TENGSTRÖM E., *Donatisten und Katholiken. Soziale, wirtschaftliche und politische Aspekte einer nordafrikanischen Kirchenspaltung*, Göteborg, 1964.
- TERRINONI A., BUONGIORNO P. (cur.), *E. Volterra, Materiali per una raccolta dei senatusconsulta (753 a.C.-312 d.C.)*, Roma, 2018.
- TEUBNER G., *Soggetti giuridici digitali? Sullo status privatistico degli agenti software autonomi*, (ed. it. cur. P. FEMIA), Napoli, 2019.
- THRAEDE K., s.v. *Frau*, in *Reallexikon für Antike und Christentum. Sachwörterbuch zur Auseinandersetzung des Christentums mit der antiken Welt*, 8, 1972, p. 251 ss.
- TOYNBEE J.M.C., *Roman Medallions*, New York, 1986, [rist. New York, 1944].
- TRAINA G., *Introduzione. Fratture e persistenze dell'ecumene romana*, in *Storia d'Europa e del Mediterraneo* (cur. A. BARBERO), Salerno, 2006.
- TRAINA G. (cur.), *L'ecumene romana*, Roma, 2010.
- TRISOGLIO F., *Sant'Ambrogio negli storici e nei cronisti bizantini, Ambrosius episcopus. Atti del convegno internazionali di Studi Ambrosiani nel XVI centenario della elevazione di Sant'Ambrogio alla cattedra episcopale* (cur. G. LAZZATI), 2, Milano, 1976, p. 345 ss.

- VERA D., *Lo scandalo edilizio di Cyriades e Auxentius e i titolari della praefectura urbi dal 383 al 387*, in *SDHI*, 44, 1978, p. 45 ss.
- VERA D., *La carriera di Virus Nicomachus Flavianus e la prefettura dell'Ilirico orientale nel IV secolo d.C. II. L'Ilirico dopo la battaglia di Adrianopoli: Tra Oriente e Occidente*, in *Atheneum*, 61, 1983, p. 390 ss.
- VERA D., *Teodosio I tra religione e politica: i riflessi della crisi gotica dopo Adrianopoli*, in *AARC*, 6, 1986, p. 223 ss.
- VEH O., REBENICH S. (cur.), *Zosimos. Neue Geschichte*, Stuttgart, 1990.
- VIDMAN L., *Sylloge inscriptionum religionis Isiacae et Sarapiacae*, Berolini, 1969.
- VIDMAN L., *Ein neuer 'praefectus annonae' von Ostia*, in *Studi in onore di E. Volterra*, 1, Milano, 1971, p. 207 ss.
- VINCENTI U., *Codice Teodosiano e interpretazione sistematica*, in *Index*, 94, 1996, p. 111 ss.
- VITTINGHOFF F., *Der Staatsfeind in der römischen Kaiserzeit. Untersuchungen zur damnatio memoriae*, Berlin, 1936.
- VOCI P., *Diritto ereditario romano. II. Parte speciale. Successione ab intestato, successione testamentaria*², Milano, 1963.
- VOCI P., *Storia della patria potestas da Augusto a Diocleziano*, in *Iura*, 31, 1980, p. 37 ss.
- VOCI P., Rec. di K.P. Müller-Eiselt, *Divus Pius constituit*, in *Iura*, 33, 1982, p. 208 ss.
- VOGT J., *Die alexandrinischen Münzen. Grundlegung einer alexandrinischen Kaisergeschichte*, 1, Stuttgart, 1924.
- VOLTERRA E., *Il problema del testo delle costituzioni imperiali*, in *La critica del testo. Atti del II Congresso. Internazionale della Società Italiana di Storia del diritto*, Firenze, 1971, p. 821 ss, ora in *Scritti giuridici*, 6, Napoli, 1994.
- VOLTERRA E., *Sul contenuto del Codice Teodosiano*, in *BIDR*, 84, 1981, p. 85 ss.
- VON HAEHLING R., *Die Religionszugehörigkeit der hohen Amtsträger des Römischen Reiches seit Constantins I. Alleinherrschaft bis zum Ende der Theodosianischen Dynastie (324-450 bzw. 455 n. Chr.)*, Bonn, 1978.
- VON SCHRÖTTER F., v. *Kontorniaten*, in *Wörterbuch der Münzkunde*, Berlin-Leipzig, 1930, p. 316.
- WALKER W.O.JR., *1Corinthians 11,2-16 and Paul's Views Regarding Women*, in *Journal of Biblical Literature*, 94, 1975, p. 94 ss.
- WALTKE B.K., *1Corinthians 11,2-16: An Interpretation*, in *Bibliotheca Sacra*, 135, 1978, p. 46 ss.
- WATSON A., *Private Law in the Rescripts of Carus, Carinus und Numerianus*, in *TR*, 41, 1973, p. 19 ss.
- WEBER M., *Die paulinische Vorschrift über die Kopfbedeckung der Christen*, in *Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie*, 46, 1903, p. 487 ss.
- WEILER I., *Der 'Niedergang' und das Ende der antiken Olympischen Spiele in der Forschung*, in *Grazer Beiträge. Zeitschrift für die klassische Altertumswissenschaft*

- (cur. F. STOESSL, G PETERSMANN, F.F. SCHWARZ, W. PÖTSCHER), 12/13, 1985-1986, p. 235 ss.
- WIEACKER F., *Vulgarismus und Klassizismus im Recht der Spätantike*, Heidelberg, 1955.
- WIELING H.J., *Eine neuentdeckte Inschrift Gordians III. und ihre Bedeutung für das Verständnis der constitutio Antoniniana*, in *ZSS*, 91, 1974, p. 364 ss.
- WIELING H.J., *Privilegium fisci, praediatura und Protopraxie*, in *ZSS*, 106, 1989, p. 404 ss.
- WIESNER J., *Olympia (in Hellas), Olympia (Kleinasien)*, in *PW*, 18.1, 1939, c. 45 ss.
- WILCKEN U., *Zu den Kaiserreskripten*, in *Hermes*, 55, 1920, p. 1 ss.
- WILLERS D., v. *Olympia (Agone)*, in *Der Neue Pauly, Enzyklopädie der Antike*, 8, 2000, c. 1184.
- WILLIAMS S., FRIELL G., *Theodosius. The Empire at Bay*, London, 1998, [trad. it. (cur. S. SIMONETTA) – *Teodosio. L'ultima sfida* – Genova, 1994].
- WILSON K.T., *Should Women Wear Headcoverings?*, in *Bibliotheca Sacra*, 148, 1991, p. 442 ss.
- WISSOWA P., *Religion und Kultus der Römer*, München, 1912.
- WITHERINGTON B., *Women in the Earliest Churches*, Cambridge, 1988.
- WITTIG J., *Messius* in *PW*, 15.1, 1931 (rist. 1984), c. 1268.
- WOOLF B.L., *A History of the Early Church*, London, 1961.
- WYTZES J., *Der letzte Kampf des Heidentums in Rom*, Leiden, 1977.
- ZEILLER J., *Les origines chrétiennes dans la province romaine de Dalmatie*, Rome, 1967.
- ZIEHEN L., v. *Olympia (Spätzeit)*, in *PW*, 18.1, 1939, c. 40 ss.
- ZUCCOTTI F., *Furor haereticorum. Studi sul trattamento giuridico della follia e sulla persecuzione della eterodossia religiosa nella legislazione del Tardo Impero Romano*, Milano, 1992.
- ZUCCOTTI F., *La "crudeltà" nel Codice Teodosiano ed i suoi fondamenti teologico-giuridici*, in *AARC*, 19, 2013, p. 33 ss.

- Pierfrancesco Arces, *Studi sul disporre mortis causa. Dall'età decemvirale al diritto classico*, 2013
- Pierfrancesco Arces, *Ricerche sulle tecniche di scrittura delle «Istituzioni» di Gaio*, 2020
- Atti del Convegno «Processo civile e processo penale nell'esperienza giuridica del mondo antico» in memoria di Arnaldo Biscardi (Siena, Certosa di Pontignano, 13-15 dicembre 2001)*, 2011
- Basilicorum Libri LX, Tomus I (lib. I-XII continens)*. Edidit C.G.E. Heimbach, Lipsiae 1833.
Ristampa digitale a cura di Michele Antonio Fino. Prefazione di Fausto Gorla, 2002
- Basilicorum Libri LX, Tomus II (lib. XIII-XXIII continens)*. Edidit C.G.E. Heimbach, Lipsiae 1840.
Ristampa digitale a cura di Michele Antonio Fino, 2003
- Basilicorum Libri LX, Supplementa Editionis Basilicorum Heimbachianae*. Ediderunt C.E. Zachariae a Lingenthal, Lipsiae 1846, e E.C. Ferrini et J. Mercati, Lipsiae-Mediolani 1897. Ristampa digitale a cura di Massimo Miglietta, 2008
- Arnaldo Biscardi: *Actio pecuniae traiectionis. Contributo alla dottrina delle clausole penali*.
Ristampa emendata della seconda edizione a cura di Ivano Pontoriero e Ferdinando Zuccotti, 2019
- Mariateresa Carbone, *L'emersione dell'«emptio» consensuale e le «leges venditionis» di Catone*, 2017
- Valentina Casella, *La trasmissibilità ereditaria della stipulatio*, 2018
- Paola Ombretta Cuneo, *Anonymi Graeci Oratio Funebris in Constantinum II*, 2012
- Paola Ombretta Cuneo, *Sequestro di persona, riduzione in schiavitù e traffico di esseri umani. Studi sul «crimen plagii» dall'età diocleziana a Costantino II*, 2018
- Lucia Di Cintio, *L'«Interpretatio Visigothorum» al «Codex Theodosianus». Il libro IX*, 2013
- Lucia Di Cintio, *Nuove ricerche sulla «Interpretatio Visigothorum» al «Codex Theodosianus». Libri I-II*, 2016
- Lucia Di Cintio, *«Ordine» e «ordinamento». Idee e categorie giuridiche nel mondo romano*, 2019
- Lucia Di Cintio, *Archivio di Babatha: un'esperienza ai confini dell'impero romano. Sul processo nelle province*, 2021
- Iole Fagnoli, *Diritto, religione, politica. Temi di legislazione imperiale tra Decio e Teodosio I*, 2023
- Filippo Gallo, *L'interpretazione del diritto è «affabulazione»?*, 2005
- Fabrizio Lombardo, *Studi su «stipulatio» e azioni stipulatorie nel diritto giustiniano*, 2020
- Lauretta Maganzani, *La «diligentia quam suis» del depositario dal diritto romano alle codificazioni nazionali. Casi e questioni di diritto civile nella prospettiva storico-comparatistica*, 2006
- Gianluca Mainino, *Studi sul caput XXI della Lex Rubria de Gallia Cisalpina*, 2012
- Gianluca Mainino, *Studi giuridici sulla Tabula Alimentaria di Veleia*, 2019
- Annamaria Manzo, *«Magnum munus de iure respondendi substinebat». Studi su Publio Rutilio Rufo*, 2016
- Stefania Pietrini, *La lex Iulia repetundarum nell'interpretazione dei giuristi del principato*, 2023
- Mariangela Ravizza, *Pontefici e Vestali nella Roma repubblicana*, 2020
- In ricordo di Remo Martini*, 2021
- Raffaella Siracusa, *La nozione di «universitas» in diritto romano*, 2016
- Ferdinando Zuccotti, *Sacramentum Civitatis. Diritto costituzionale e ius sacrum nell'arcaico ordinamento giuridico romano*, 2016
- Ferdinando Zuccotti, *Della transazione, purtroppo*, 2018
- Ferdinando Zuccotti, *Paelex. Note sulle unioni coniugali in Roma arcaica*, 2022
- Ferdinando Zuccotti, *«Actio prohibitoria ususfructus» e tutela del corretto esercizio dello «ius utendi fruendi». Saggio di critica interpolazionistica*, 2023

